

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2112

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GIORGETTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025
e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027

Presentato il 23 ottobre 2024

TOMO II

PAGINA BIANCA

INDICE

TOMO I

<i>Relazione illustrativa</i>	<i>Pag.</i> 1
Capitolo I. Il disegno di legge di bilancio integrato 2025-2027	» 3
Capitolo II. Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente 2025-2027	» 29
Capitolo III. Le note integrative al bilancio	» 53
Capitolo IV. <i>Budget</i> economico 2025-2027	» 61
Capitolo V. Illustrazione degli articoli del disegno di legge di bilancio	» 79
<i>Relazione tecnica</i>	<i>Pag.</i> 183
Parte I (Sezione I del disegno di legge)	» 185
Parte II (Sezione II del disegno di legge)	» 341
Raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico 2025-2027	» 356
Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio 2025-2027	» 359
Allegato conoscitivo alla relazione tecnica: Rifinanziamenti, definan- ziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente	» 397

TOMO II

<i>Disegno di legge</i>	
Articoli	<i>Pag.</i> 1
Allegati	» 197
Tabelle A e B	» 221
Quadri generali riassuntivi	» 225

TOMO III

Stati di previsione

Tabella n. 1 – Stato di previsione dell’entrata	Pag.	3
Tabella n. 2 – Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze	»	25
Tabella n. 3 – Stato di previsione del Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i>	»	235
Tabella n. 4 – Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	»	281
Tabella n. 5 – Stato di previsione del Ministero della giustizia	»	325
Tabella n. 6 – Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	»	367
Tabella n. 7 – Stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito	»	411
Tabella n. 8 – Stato di previsione del Ministero dell’interno	»	447
Tabella n. 9 – Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica	»	523
Tabella n. 10 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	»	569
Tabella n. 11 – Stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca	»	647
Tabella n. 12 – Stato di previsione del Ministero della difesa	»	681
Tabella n. 13 – Stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	»	747
Tabella n. 14 – Stato di previsione del Ministero della cultura	»	781
Tabella n. 15 – Stato di previsione del Ministero della salute	»	835
Tabella n. 16 – Stato di previsione del Ministero del turismo	»	869

DISEGNO DI LEGGE

SEZIONE I

TITOLO I

RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILAN- CIO DELLO STATO

Art. 1.

Art. 1.

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2025, 2026 e 2027, sono indicati nell'allegato I annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

TITOLO II

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E MISURE IN MATERIA FISCALE

CAPO I

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

Art. 2.

Art. 2.

(Misure di sostegno al reddito)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Art. 2.

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, in materia di determinazione dell'imposta, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

c) oltre 50.000 euro, 43 per cento »;

b) all'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, in materia di detrazione per redditi di lavoro dipendente, le parole: « 1.880 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.955 euro ».

2. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, in materia di trattamento integrativo per titolari di redditi di lavoro dipendente, dopo le parole: « della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, » sono inserite le seguenti: « diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno, ».

3. Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli indicati alla lettera *a)* del comma 2 del medesimo articolo 49, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

a) 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;

b) 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;

Art. 2.

c) 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

4. Ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile ai sensi del comma 3 il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno.

5. Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49, che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:

a) a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;

b) al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

6. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono in via automatica la somma di cui al comma 3 e la detrazione di cui al comma 5 del presente articolo all'atto dell'erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio la spettanza delle stesse. Qualora in tale sede la somma di cui al comma 3 o la detrazione di cui al comma 5 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo sia superiore a 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.

7. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione della somma di cui al comma 3 mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 2.

8. Ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero, nonché dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, in materia di regime fiscale agevolativo per i lavoratori impatriati. Il medesimo reddito complessivo di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Per il completamento dell'attuazione della delega fiscale, indicata nel Piano strutturale di bilancio di medio termine per gli anni 2025-2029 tra quelle necessarie ai fini della proroga del periodo di aggiustamento di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, dopo l'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

« Art. 16-*ter.* – (*Riordino delle detrazioni*) – 1. Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all'ammontare calcolato moltiplicando l'importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nu-

Art. 2.

cleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, del presente testo unico.

2. L'importo base di cui al comma 1 è pari a:

a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non superiore a 100.000 euro;

b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

3. Il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1 è pari a:

a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;

b) 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;

c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;

d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2.

4. Sono escluse dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1 del presente articolo, le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c).

5. Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis del presente testo unico ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno. Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, del

Art. 2.

presente testo unico, sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, nonché le rate delle spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-*bis* del presente testo unico ovvero di altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024.

6. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*, del presente testo unico ».

10. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera c), le parole da: « 950 euro » fino a: « a 21 anni. » sono sostituite dalle seguenti: « 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. »;

2) alla lettera d), le parole da: « 750 euro » fino a: « lettera c). » sono sostituite dalle seguenti: « 750 euro, da ripartire *pro quota* tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente. »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Le detrazioni di cui al comma 1 non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero ».

CAPO II

MISURE IN MATERIA FISCALE

Art. 3.

Art. 3.

(Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell'avviamento correlate alle attività per imposte anticipate)

1. La deduzione della quota dell'11 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sulla base, rispettivamente, dei commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai tre successivi.

2. La deduzione della quota del 4,70 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sulla base, rispettivamente, dei commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi.

3. La deduzione della quota del 13 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista dall'articolo 1, comma 1079, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, è differita, in quote costanti, rispettivamente, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai tre successivi nonché al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi.

4. La deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 1067 e 1068 dell'articolo 1 della

Art. 3.

legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, è differita, in quote costanti, rispettivamente, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai tre successivi nonché al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi.

5. Il computo delle perdite, ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in diminuzione del reddito del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 è effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo in misura non superiore al 65 per cento dello stesso maggior reddito imponibile. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale di cui agli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; a tale fine, il reddito complessivo globale si considera prioritariamente formato dal maggior reddito imponibile che si determina ai sensi dei commi da 1 a 7 del presente articolo.

6. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:

a) al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, l'articolo 1, comma 1079, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché l'articolo 1, commi 1067 e 1068, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145, e applicando il comma 5 del presente articolo;

Art. 3.

b) al 31 dicembre 2026 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, l'articolo 1, comma 1079, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché l'articolo 1, commi 1067 e 1068, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, inoltre, non si tiene conto delle quote differite ai sensi dei commi da 1 a 4 del presente articolo;

c) al 31 dicembre 2027 e ai due successivi, non si tiene conto delle quote differite ai sensi dei commi da 1 a 4 del presente articolo.

7. Sull'importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti dovuti per effetto delle disposizioni dei commi da 1 a 6 del presente articolo, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, non si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, né quelle dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

Art. 4.**Art. 4.**

(Disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali e di plusvalenze da criptoattività)

1. Il comma 36 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

« 36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato ».

2. Sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-sexies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta

Art. 4. sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è applicata con l'aliquota del 42 per cento.

Art. 5. Art. 5.
(Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni)

1. Alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, in materia di imposta sostitutiva sul valore delle partecipazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati o non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale a tale data, a condizione che lo stesso sia assoggettato, entro il 30 novembre del medesimo anno, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi secondo quanto disposto dal presente articolo. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione il valore normale è pari alla frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nel registro dei revisori legali. Per i titoli, le quote o i diritti negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, il valore normale alla data del 1° gennaio è determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente »;

Art. 5.

2) il comma 1-*bis* è abrogato;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 16 per cento ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre di ciascun anno »;

4) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino al massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dalla predetta data del 30 novembre »;

5) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « In ogni caso la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 novembre di ciascun anno »;

6) al comma 5, secondo periodo, le parole: « 1° gennaio 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio di ogni anno »;

7) al comma 6, le parole: « ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 »;

8) al comma 7, le parole: « posseduti alla data del 1° gennaio 2002, » sono soppresse;

9) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai fini della determinazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 2-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, delle plusvalenze e minusvalenze realizzate da società ed enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *d*), del medesimo testo unico, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato »;

b) all'articolo 7, in materia di imposta sostitutiva sul valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Entro il 30 novembre di ciascun anno i contribuenti possono optare, ai fini

Art. 5.

dell'applicazione dell'articolo 67, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo relativamente ai terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno. A seguito dell'opzione, nella determinazione delle relative plusvalenze è assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore del terreno al 1° gennaio dell'anno di esercizio dell'opzione, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 16 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre dell'anno di esercizio dell'opzione »;

3) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino al massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dalla predetta data del 30 novembre »;

4) al comma 4, secondo periodo, le parole: « entro il termine del 16 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine del 30 novembre di cui al comma 2 »;

5) al comma 5, dopo le parole: « è rimasto a carico » sono aggiunte le seguenti: « del contribuente ».

Art. 6.**Art. 6.**

(Estensione dell'obbligo di utilizzo del sistema informatizzato e-DAS per il controllo della circolazione dei prodotti soggetti ad accisa)

1. All'articolo 25, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative concer-

nenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa, le parole: « i prodotti energetici trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del presente articolo ed » sono soppresse.

Art. 6.**Art. 7.**

(Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)

Art. 7.

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito dei documenti programmatici, la lettera *a*) del comma 4 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

« *a*) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere *a*), *c*) e *m*), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi *plug-in* ».

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti

Art. 7.

climatici previsti nell'ambito dei documenti programmatici, il numero 127-*sexiesdecies*) alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

« 127-*sexiesdecies*) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, esclusi il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia, come definite dall'articolo 183, comma 1, lettere *n*), *aa*), *bb*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di rifiuti urbani e di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, commi 2 e 3, lettera *g*), del medesimo decreto legislativo, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione ».

Art. 8.**Art. 8.**

(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)

1. All'articolo 16-*bis*, comma 3-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, le parole: « 1° gennaio 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2025 ».

2. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, dopo il comma 3-*quater* è aggiunto il seguente:

« 3-*quinqüies*. La detrazione di cui al presente articolo spetta anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento

Art. 8.

delle spese, per l'anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale »;

b) all'articolo 16, in materia di detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-*bis* sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale »;

2) dopo il comma 1-*septies* è inserito il seguente:

« 1-*septies.1*. Le detrazioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* spettano anche per le spese, documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al

Art. 8.

50 per cento delle spese sostenute per l'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale »;

3) al comma 2:

3.1) al primo periodo, le parole: « anni 2022, 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « anni 2022, 2023, 2024 e 2025 »;

3.2) al secondo periodo, le parole: « per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2024 e 2025 ».

3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma *bonus*, impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 8-*bis*.1 è inserito il seguente:

« 8-*bis*.2. La detrazione del 65 per cento prevista dal comma 8-*bis*, primo periodo, per le spese sostenute nell'anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:

a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-*ter*, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

b) adottata la deliberazione dell'assemblea del condominio che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la CILA ai sensi del comma 13-*ter*, se gli interventi sono effettuati dai condomini;

c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici »;

b) dopo il comma 8-*quinquies* è inserito il seguente:

« 8-*sexies*. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relati-

vamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024 ».

Art. 8.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA ALL'EVASIONE

Art. 9.**Art. 9.**

(Disposizioni per il contrasto dell'evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche di dati)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, è sostituito dal seguente:

« 3. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tale fine, lo strumento *hardware* o *software* mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi

Art. 9.

nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri ».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente sanzioni amministrative per violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*quinquies* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni dei periodi precedenti si applicano anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 »;

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione di cui al primo periodo si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento *hardware* o *software* mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 ».

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente sanzioni accessorie in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, ultimo periodo, le parole « commi 1, 1-*bis* e 2, » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 1-*bis*, 2 e 3, »;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche nel caso di mancato collegamento dello strumento *hardware* o *software* mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 ».

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

5. Con i provvedimenti di approvazione della modulistica fiscale adottati dal direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite

Art. 9.

le modalità di indicazione del codice identificativo nazionale di cui all'articolo 13-*ter* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, nelle dichiarazioni fiscali e nella certificazione unica. Il medesimo codice identificativo è indicato nelle comunicazioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

6. All'articolo 13-*ter*, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, concernente sanzioni per violazioni in materia di locazioni per finalità turistiche, locazioni brevi e attività turistico-ricettive, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini del rafforzamento delle attività di analisi di cui al comma 12, i risultati dei controlli di cui al primo periodo sono comunicati anche alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del trasgressore ».

7. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di memorizzazione delle fatture elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-*bis*, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le attività di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 »;

b) al comma 5-*ter*, le parole: « e l'Agenzia delle entrate » sono sostituite dalle seguenti: « , l'Agenzia delle entrate nonché l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ».

Art. 10.

(Misure in materia di tracciabilità delle spese)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Art. 10.

Art. 10.

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 5, in materia di indennità per trasferte o missioni di lavoratori dipendenti, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 »;

b) all'articolo 54, in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo, dopo il comma 6-*bis* è inserito il seguente:

« 6-*ter*. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 »;

c) all'articolo 95, in materia di deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se i paga-

Art. 10.

menti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 »;

d) all'articolo 108, comma 2, in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le spese di cui al presente comma sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

4. All'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a duemilacinquecento euro; in tal caso, i soggetti di cui al medesimo comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro ».

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano con riferimento ai pagamenti da effettuare a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

6. Il comma 2 dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29

Art. 10.

settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« 2. Con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il Comandante generale della guardia di finanza, è disciplinata la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette, anche disponendo la possibilità che i verbalizzanti possano firmare digitalmente la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto, anche in via analogica, dal contribuente. In caso di firma analogica del documento da parte del contribuente, i verbalizzanti attestano la conformità della copia informatica al documento analogico ai sensi dell’articolo 22 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ».

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONI

Art. 11.

Art. 11.

(Versamento dell’imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita)

1. Per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno, a decorrere dal 2025, dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dall’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 2012. Resta fermo che l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo versato annualmente dall’impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.

2. Per i contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1° gennaio 2025, l’ammon-

tare corrispondente all'importo complessivo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, calcolata per ciascun anno fino al 2024, è versato per una quota pari al 50 per cento entro il 30 giugno 2025, per una quota pari al 20 per cento entro il 30 giugno 2026, per una quota pari al 20 per cento entro il 30 giugno 2027 e per la restante quota del 10 per cento entro il 30 giugno 2028. Per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, resta fermo che l'ammontare corrispondente all'imposta di bollo versato annualmente dall'impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.

Art. 11.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCHI

Art. 12.

Art. 12.

(Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e di bingo)

1. A fini di parità di trattamento tributario fra tipologie omologhe di gioco pubblico raccolto a distanza, la lettera a) del comma 1052 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, si interpreta nel senso che l'importo del prelievo ivi previsto riguarda altresì i giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo.

2. All'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di concessioni per la raccolta del gioco del bingo, le parole da: « e il divieto di trasferimento » fino a: « Agenzia delle dogane e dei monopoli » sono sostituite dalle seguenti: « e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga, fatta eccezione per i concessionari che, versando nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore, per loro comprovata diseconomia o per fatti non imputabili al conces-

Art. 12.

sionario, si trasferiscono, previa favorevole valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in altro immobile di cui dispongono, situato nello stesso comune ad una distanza minima stradale di 1.000 metri dalla sala bingo più vicina ovvero in altro comune a una distanza minima stradale di 30.000 metri dalla sala bingo più vicina ».

3. All'articolo 10, comma 9-*septies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, in materia di determinazione del montepremi per il gioco del bingo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2025, il montepremi è fissato in una misura compresa tra il 70 per cento e il 75 per cento del prezzo di vendita delle cartelle ».

Art. 13.**Art. 13.**

(Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto)

1. A decorrere dall'anno 2025 è effettuata nella giornata di venerdì un'estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi del Lotto e del Superenalotto. Se tale estrazione aggiuntiva ricorre in un giorno di festività riconosciuta agli effetti civili in tutto il territorio nazionale, l'estrazione è differita al primo giorno feriale successivo ovvero, in casi eccezionali, è anticipata al primo giorno feriale antecedente, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, garantendo la continuità progressiva dei concorsi.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Art. 14.**Art. 14.**

(Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza)

1. In considerazione dell'obiettivo del riordino delle disposizioni vigenti in mate-

Art. 14.

ria di giochi pubblici, di cui all'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, in considerazione della persistente mancata intesa con le regioni e con gli enti locali in ordine a un appropriato quadro regolatorio ed economico idoneo a identificare un corretto equilibrio finanziario delle concessioni in materia di distribuzione e raccolta del gioco pubblico, tenuto altresì conto delle dovute esigenze di continuità delle connesse entrate erariali, sono prorogate nei seguenti termini le concessioni in scadenza il 31 dicembre 2024 in materia di raccolta del gioco del bingo, delle scommesse su eventi sia sportivi, anche ippici, sia non sportivi, compresi quelli simulati, nonché di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento:

a) le concessioni relative al gioco del bingo sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026. Conseguentemente ciascun concessionario corrisponde l'importo di euro 108.000 per ciascuna concessione e per ciascun anno di proroga, effettuando il versamento all'Agenzia delle dogane e dei monopoli in rate di pari importo entro il 31 gennaio e il 30 giugno sia dell'anno 2025 sia dell'anno 2026;

b) le concessioni in materia di scommesse sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026. Conseguentemente gli oneri concessori dovuti sono versati all'Agenzia delle dogane e dei monopoli in due rate per ciascun anno di proroga, con scadenza il 30 aprile e il 31 ottobre sia dell'anno 2025 sia dell'anno 2026, e ammontano a euro 9.500 annui per diritto afferente ai punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e a euro 5.700 annui per ogni diritto afferente ai punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le garanzie economiche alla cui prestazione sono tenuti i concessionari, adeguate ai nuovi termini di scadenza delle concessioni e in grado di salvaguardare

Art. 14.

l'effettivo versamento degli oneri concessori dovuti;

c) le concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026. Conseguentemente gli oneri concessori dovuti da ciascun concessionario sono versati all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 15 marzo, il 15 luglio e il 1° ottobre sia dell'anno 2025 sia dell'anno 2026 e ammontano, quanto agli apparecchi di cui alla lettera *a)* del comma 6 del citato articolo 110, a euro 120 per ciascun apparecchio e, quanto agli apparecchi di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 6, a euro 4.000 per ciascun diritto, rispettivamente per i nulla osta posseduti da ciascun concessionario e per i diritti rilasciati a ciascun concessionario alla data del 31 dicembre 2023. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le garanzie economiche alla cui prestazione sono tenuti i concessionari, adeguate ai nuovi termini di scadenza delle concessioni e in grado di salvaguardare l'effettivo versamento degli oneri concessori dovuti.

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI FRONTALIERI

Art. 15.

Art. 15.

(Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri)

1. Nelle more della ratifica e dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, i lavoratori frontalieri, come definiti all'articolo 2, lettera *b)*, del citato Accordo, compresi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto dal-

Art. 15.

l'articolo 9 del medesimo Accordo, possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25 per cento della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello *status* di lavoratore frontaliere. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 dell'Accordo, l'attività di lavoro dipendente svolta dal lavoratore frontaliere in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino al massimo del 25 per cento del tempo di lavoro, si considera effettuata presso il datore di lavoro nell'altro Stato contraente.

2. Le disposizioni dell'articolo 51, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpretano nel senso che sono compresi nella loro applicazione anche i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell'arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.

3. A seguito dell'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dall'anno 2025, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 13 giugno 2023, n. 83, una quota del contributo statale di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 10 compete anche ai comuni italiani di frontiera indicati nell'allegato 1 al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143. La quota del contributo statale di cui al primo periodo è calcolata sulla base di criteri da individuare con il decreto di cui all'articolo 10, comma 5, della citata legge n. 83 del 2023. Non è dovuto alcun contributo statale per le annualità antecedenti a quella di istituzione del fondo di cui al citato articolo 10, comma 3, della legge n. 83 del 2023.

TITOLO III

MISURE PER SOSTENERE IL POTERE
D'ACQUISTO DELLE FAMIGLIE**Art. 16.**

Art. 16.

(Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta « Dedicata a te »)

1. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, la dotazione del fondo di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2025 per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse del fondo di cui al primo periodo e sono individuati i termini e le modalità di erogazione.

3. Per le finalità di cui al comma 2, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 451-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 2,3 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del fondo di cui al medesimo comma 2.

Art. 17.

Art. 17.

(Mutui per la prima casa)

1. Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è differito al 31 dicembre 2027.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 11, 12 e 13, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano fino al

31 dicembre 2027. Le risorse disponibili a valere sulla riserva di cui all'articolo 1, comma 11, della legge n. 213 del 2023 possono essere utilizzate anche per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

3. La dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 130 milioni di euro per l'anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Art. 17.

TITOLO IV

MISURE IN MATERIA DI RINNOVO DEI CONTRATTI E DI PUBBLICO IMPIEGO

Art. 18.**Art. 18.**

(Disposizioni in materia di trattamento accessorio)

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nell'anno 2024, con modalità e criteri da stabilire nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024, di una misura percentuale del monte salari relativo all'anno 2021 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 112,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri

Art. 18.

previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, una quota del fondo di cui al medesimo comma 1 pari a 55,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui 16,67 milioni di euro per le Forze armate, 12,34 milioni di euro per la Polizia di Stato, 13,91 milioni di euro per l'Arma dei carabinieri, 7,82 milioni di euro per il Corpo della guardia di finanza e 4,56 milioni di euro per il Corpo della polizia penitenziaria, è destinata, nell'ambito degli accordi negoziali relativi al triennio 2022-2024, all'incremento delle risorse per il finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate.

3. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 93,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per il personale docente.

Art. 19.**Art. 19.**

(Rifinanziamento del fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico)

1. Per il triennio 2025-2027, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono complessivamente determinati in 1.755 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.550 milioni di euro per l'anno 2026 e in 5.550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. A valere sui predetti importi si dà luogo, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anti-

Art. 19.

cipazione di cui all'articolo 47-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,6 per cento dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025 e dell'1 per cento a decorrere dal 1° luglio 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *e*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2025-2027, da destinare alle medesime finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

4. Per la copertura degli oneri della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2028-2030, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, è autorizzata la spesa di 1.954 milioni di euro per l'anno 2028, di 4.027 milioni di euro per l'anno 2029 e di 6.112 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030. Gli importi di cui al primo periodo sono al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 20.**Art. 20.**

(Disposizioni in materia di personale della giustizia)

1. Per dare attuazione alla riforma relativa all'efficientamento dei procedimenti civili e penali, indicata nel Piano strutturale di bilancio di medio termine per gli anni 2025-2029 tra quelle necessarie ai fini della proroga del periodo di aggiustamento di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 68.176.819 euro per l'anno 2026 e di 136.353.638 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Allo scopo di rafforzare la capacità tecnica e specialistica del Ministero della giustizia, di assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché di proseguire gli interventi di efficientamento del sistema giudiziario, penitenziario e minore, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il Ministero medesimo può conferire ulteriori dieci incarichi dirigenziali di livello non generale oltre i limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di cui al primo periodo sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle

facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Art. 20.

Art. 21.

Art. 21.

(Disposizioni in materia di organizzazione e potenziamento della capacità amministrativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale)

1. In considerazione degli impegni derivanti dall'attuazione delle riforme previste dal PNRR, comprese quelle relative alla disabilità ai sensi della legge 22 dicembre 2021, n. 227, e dei progetti correlati, per rafforzare il coordinamento strategico e operativo, promuovere la digitalizzazione e la semplificazione dei processi, potenziare i servizi, ottimizzare il raccordo tra le strutture coinvolte e sviluppare servizi finalizzati all'erogazione e all'incremento dell'efficienza delle prestazioni istituzionali, sono istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale 3 posizioni di funzione dirigenziale di livello generale, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario, già assegnate al medesimo Istituto, e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo ispettivo e amministrativo di cui all'articolo 116, commi 8, 10 e 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 30, commi da 4 a 16, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, determina con proprio decreto la misura percentuale di tali risorse da destinare, a decorrere dall'anno 2025, al potenziamento della capacità amministrativa dell'Istituto nazionale di previdenza sociale.

Art. 22.**Art. 22.**

(Indennità di servizio per le zone disagiate)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 181 è sostituito dal seguente:

« Art. 181. — *(Viaggio di congedo o ferie)*
— 1. Per fare fronte agli oneri per un viaggio di congedo, da e per la sede di servizio, al personale che presta servizio per almeno 185 giorni in ciascun anno solare in residenze classificate come disagiate o particolarmente disagiate situate a distanza maggiore di 3.500 chilometri da Roma, spetta una volta l'anno una maggiorazione forfetaria dell'indennità di servizio all'estero commisurata all'indennità di servizio mensile prevista nella stessa sede per il posto di primo segretario o di console. Con riferimento alle residenze di cui all'articolo 144, primo comma, secondo periodo, i termini di cui al presente comma sono dimezzati e il beneficio di cui al presente comma spetta due volte l'anno.

2. La percentuale della maggiorazione di cui al comma 1 è definita per ciascuna sede con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione di cui all'articolo 172, in misura parametrata al prezzo del volo di andata e ritorno in alta stagione dalla sede a Roma, in classe superiore a quella economica per il personale con qualifica pari o superiore a consigliere d'ambasciata in servizio negli uffici situati in località raggiungibili da Roma con un volo di durata superiore a cinque ore.

3. La maggiorazione di cui al comma 1 è riconosciuta per ciascuno dei familiari a carico per almeno 185 giorni nello stesso anno solare. Per il coniuge o per la parte di unione civile spetta nella medesima misura del titolare e per i figli in misura corrispondente alla classe economica.

4. Per il personale in servizio in sedi non qualificate come particolarmente disagiate, la maggiorazione di cui al comma 1 è pari

a due terzi di quella determinata in base ai commi 1, 2 e 3 »;

b) all'articolo 193, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per i viaggi di trasferimento in aereo dei capi delle rappresentanze diplomatiche spetta il pagamento delle spese di viaggio in classe superiore a quella economica, qualunque sia la durata del viaggio. Per il restante personale, il pagamento delle spese di viaggio in classe superiore a quella economica spetta nel caso di viaggi di durata superiore alle 5 ore ».

TITOLO V

MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE E FAMIGLIA

CAPO I

MISURE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Art. 23.

(Misure in materia di trattenimento in servizio)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 286 è sostituito dal seguente:

« 286. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte

Art. 22.

Art. 23.

Art. 23.

del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, lettera *i-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Rimane fermo, anche a seguito dell'esercizio della facoltà di cui al presente comma, quanto previsto dall'articolo 14.1, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ».

2. All'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « , fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, » sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano fermi i limiti ordinamentali previsti dai rispettivi settori di appartenenza che dal 1° gennaio 2025 si intendono elevati, ove inferiori, al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia di cui al successivo comma 6 del presente articolo ».

3. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato.

4. Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

5. Le pubbliche amministrazioni di cui di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, possono trattenere in servizio, previa disponibilità dell'interessato, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente, ivi compreso quello di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, con esclusione del personale delle magistrature e degli avvocati e procuratori dello Stato, di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi. Il personale, individuato dalle amministrazioni interessate esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative di cui al primo periodo e del merito, non può permanere in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età.

Art. 23.**Art. 24.***(Misure di flessibilità in uscita)***Art. 24.**

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, alinea, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 3, le parole: « 28 febbraio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2025 ».

2. All'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: « per gli anni 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023, 2024 e 2025 »;

Art. 24.

2) al secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

3) al quarto periodo, le parole: « nell'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2024 e 2025 »;

b) al comma 5, le parole: « nell'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2024 e 2025 »;

c) al comma 6, lettera b), le parole: « nell'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2024 e 2025 »;

d) al comma 7, le parole: « 28 febbraio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2025 ».

3. Le disposizioni dei commi da 179 a 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano fino al 31 dicembre 2025 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del citato comma 179 al compimento dell'età di 63 anni e 5 mesi. Le disposizioni del secondo e del terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2025. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 è incrementata di 114 milioni di euro per l'anno 2025, di 240 milioni di euro per l'anno 2026, di 208 milioni di euro per l'anno 2027, di 151 milioni di euro per l'anno 2028, di 90 milioni di euro per l'anno 2029 e di 35 milioni di euro per l'anno 2030.

4. Il beneficio di cui al comma 3 non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Art. 25.**Art. 25.***(Pensioni minime)*

1. A completamento degli interventi transitori finalizzati a contrastare le tensioni inflazionistiche registrate negli anni 2022 e 2023 e nelle more dell'avvio di un pro-

gramma di potenziamento, compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica, delle misure strutturali vigenti a sostegno dei pensionati in condizioni disagiate, all'articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dicembre 2026 » e le parole: « e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024, di 2,2 punti percentuali per l'anno 2025 e di 1,3 punti percentuali per l'anno 2026 »;

b) al secondo periodo, le parole: « per gli anni 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 »;

c) al quinto periodo, le parole: « per gli anni 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 » e le parole: « e al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , al 31 dicembre 2024, al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026 ».

Art. 26.

(Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli)

1. All'articolo 1, comma 40, lettera c), della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: « nel limite massimo di dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « pari a sedici mesi complessivi in caso di quattro o più figli ».

Art. 27.

(Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dei residenti all'estero per l'anno 2025)

1. In via eccezionale, per l'anno 2025, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è riconosciuta ai pensionati residenti all'estero, per i trattamenti pensionistici complessiva-

Art. 25.

Art. 26.

Art. 27.

Art. 27.

mente superiori al trattamento minimo INPS, con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, la rivalutazione automatica è comunque attribuita fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Art. 28.**Art. 28.**

(Misure in materia di previdenza complementare)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai soli fini del raggiungimento dell'importo soglia mensile di cui al comma 7, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ferma restando la misura minima ivi stabilita, può essere computato, solo su richiesta dell'assicurato, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall'assicurato. Il valore teorico delle rendite di cui al primo periodo è ottenuto, solo ai fini del presente comma, trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con applicazione del valore dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, vigente al momento del pensionamento; per potere consentire una scelta consapevole da parte dell'assicurato, contestualmente alla domanda di pensione formulata mediante l'opzione di cui al primo periodo, le forme di previdenza complementare mettono a disposizione la proiezione certificata attestante l'effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di

erogazione adottati dalla singola forma di previdenza complementare ».

Art. 28.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 7-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dal comma 1 del presente articolo, tenuto conto dei contenuti delle decisioni di Eurostat in merito alla conferma del trattamento contabile delle prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare anche a seguito di quanto disposto dal medesimo articolo 24, comma 7-*bis*.

Art. 29.**Art. 29.**

(Disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati)

1. La legge 25 luglio 1975, n. 402, non si applica alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025.

Art. 30.**Art. 30.**

(Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l'attuazione del programma « Garanzia di occupabilità dei lavoratori »)

1. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l'anno 2025, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge

Art. 30.

13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.

2. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziati ulteriori risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni possono destinare, nell'anno 2025, le risorse stanziati ai sensi del primo periodo, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015 nonché a quelle dell'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie assegnate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale effettua il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente comma e ne dà riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno semestralmente.

3. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: « In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 » sono sostituite dalle seguenti: « In deroga agli articoli 4, 20, comma 3-*bis*, e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ».

4. Il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato per l'anno 2025, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di in-

Art. 30.

tegrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2025, nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

6. L'efficacia delle disposizioni dell'articolo 22-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è ulteriormente prorogata per gli anni 2025, 2026 e 2027, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno di tali anni. Gli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 100 milioni di euro per ognuno degli anni 2025, 2026 e 2027, sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

8. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2025, al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei *call center* previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Art. 30.

9. Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2025, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze dell'impresa interessata. Alla fattispecie di cui al primo periodo non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n. 148 del 2015. I trattamenti di cui al primo periodo sono riconosciuti nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l'anno 2025. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'Istituto nazionale della previdenza sociale non prende in considerazione ulteriori domande. Alla copertura degli oneri di cui al secondo periodo del presente comma, pari a 63,3 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

10. Ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei *target* del programma « Garanzia di occupabilità dei lavoratori » (GOL), le risorse assegnate alle regioni, nell'ambito di tale programma, possono essere destinate anche a finanziare le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dalla riforma 1.1 – Politiche attive del lavoro e formazione della missione 5 – Inclusione e coesione, componente 1 – Politiche per il lavoro del PNRR (riforma M5C1 R1.1.), in conformità con la norma-

tiva dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 30.

CAPO II

MISURE IN MATERIA DI FAMIGLIA

Art. 31.

Art. 31.

(Bonus per le nuove nascite)

1. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 è riconosciuto un importo *una tantum* pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione. L'importo di cui al primo periodo, che non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'importo sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui. Nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente utile ai fini del riconoscimento dell'importo di cui al presente comma non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. L'importo di cui al

Art. 31.

presente comma è corrisposto, a domanda, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 2, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1 inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare il valore annuo dell'importo di cui al comma 1, primo periodo, e il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui al comma 1, secondo periodo.

3. L'onere derivante dal comma 1 è valutato in 330 milioni di euro per l'anno 2025 e in 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Art. 32.**Art. 32.**

(Esclusione del computo dell'assegno unico e universale ai fini della richiesta del bonus per gli asili nido)

1. Nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente utile ai fini dell'attribuzione del buono di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Per effetto di quanto disposto dal primo periodo del presente comma l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016 è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Art. 33.

Art. 33.

(Misure per il supporto al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido)

1. All'articolo 1, comma 355, terzo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni, » sono soppresse.

2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 97 milioni di euro per l'anno 2025, di 131 milioni di euro per l'anno 2026, di 194 milioni di euro per l'anno 2027, di 197 milioni di euro per l'anno 2028 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Art. 34.

Art. 34.

(Misure in materia di congedi parentali)

1. All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024 » sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all'80 per cento della retribuzione ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano rispettivamente con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo

Art. 34. 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Art. 35. Art. 35.

(Disposizioni in materia di decontribuzione per le lavoratrici madri)

1. Alle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nonché alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario, è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2025, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. Le lavoratrici di cui al primo periodo devono essere madri di due o più figli e l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo; a decorrere dall'anno 2027, per le madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026 l'esonero di cui al presente comma non spetta alle lavoratrici beneficiarie di quanto disposto dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. L'esonero contributivo di cui al presente comma spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità attuative di quanto previsto dal presente comma e, in particolare, la misura dell'esonero contributivo, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

Art. 36.

Art. 36.

(Formazione delle donne vittime di violenza)

1. Al fine di rafforzare l'orientamento e la formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e di favorire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle stesse, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

TITOLO VI

MISURE IN MATERIA DI DISABILITÀ,
POLITICHE SOCIALI E SPORT

CAPO I

MISURE IN MATERIA DI DISABILITÀ E
NON AUTOSUFFICIENZA

Art. 37.

Art. 37.

(Misure in materia di cani di assistenza)

1. Le disposizioni di cui della legge 14 febbraio 1974, n. 37, si applicano anche alle persone di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma, accompagnate da un cane di assistenza munito di tesserino identificativo rilasciato ai sensi del comma 3 del presente articolo:

a) persone con disabilità che presentano compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali individuate ai sensi del comma 3, lettera *a)*;

b) persone con patologie individuate ai sensi del comma 3, lettera *a)*, anche non in possesso del certificato di riconoscimento della condizione di disabilità.

2. Ai fini dei commi da 1 a 4, per cani di assistenza si intendono i cani addestrati per il supporto delle persone di cui al comma 1, ivi compresi i cani guida per le persone cieche e ipovedenti.

Art. 37.

3. Per l'attuazione del comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti dagli animali e l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti:

a) le compromissioni e le patologie per le quali i cani di assistenza possono essere addestrati e tesserati per supportare le persone di cui al comma 1, includendo tra esse le compromissioni della vista e dell'udito, le disabilità motorie, il diabete, l'epilessia e i disturbi del neurosviluppo, nonché gli eventuali criteri di esclusione;

b) le procedure per il riconoscimento dei soggetti abilitati alla formazione dei cani di assistenza e le modalità di istituzione di un registro dei medesimi soggetti, nonché i requisiti che gli stessi sono tenuti a rispettare, anche con riferimento alla qualificazione delle figure operanti in tale settore di attività;

c) i percorsi di addestramento dei cani di assistenza e le misure atte a garantirne la salute e il benessere;

d) le caratteristiche del tesserino identificativo dei cani di assistenza che i soggetti di cui alla lettera *b)* sono tenuti a rilasciare, con oneri non a carico della finanza pubblica, nelle more e al termine del percorso formativo e le modalità operative per la registrazione dei cani di assistenza nell'ambito del Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia;

e) gli enti con funzioni di controllo e di monitoraggio deputati al riconoscimento dei soggetti di cui alla lettera *b)*, alla tenuta del relativo registro e alla valutazione periodica del loro operato, nonché le misure da attuare in caso di valutazione negativa o di riscontrata non conformità del servizio offerto;

f) le disposizioni finali e transitorie, fermo restando che per i cani guida delle

persone cieche formati prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, le disposizioni della legge 14 febbraio 1974, n. 37, continuano ad applicarsi indipendentemente dall'eventuale tesseramento dell'animale.

4. Le disposizioni della legge 14 febbraio 1974, n. 37, si applicano anche alle figure coinvolte nell'addestramento del cane di assistenza, operanti presso i soggetti di cui al comma 3, lettera *b*), del presente articolo nell'espletamento delle attività funzionali all'addestramento.

5. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 4, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

6. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, lettera *e*), è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio di ministri.

Art. 38.

(Disposizioni in materia di sperimentazione della riforma in materia di disabilità)

1. In considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione della riforma in materia di disabilità prevista dal PNRR e dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227, al fine di realizzare le attività concernenti la sperimentazione prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, nei territori individuati dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, in attesa del completamento delle procedure di reclutamento previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 62 del 2024, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è

Art. 37.

Art. 38.

Art. 38.

autorizzato a conferire incarichi per prestazioni professionali, anche su base convenzionale con altre pubbliche amministrazioni, a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali, nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa per le spese di funzionamento di cui all'articolo 9, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2025.

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2025.

CAPO II

MISURE IN MATERIA DI LOTTA ALLE DROGHE E ALLE DIPENDENZE

Art. 39.

Art. 39.

(Uffici antidroga)

1. All'articolo 11 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al personale inviato presso gli uffici di cui al primo periodo spetta il trattamento economico riconosciuto agli esperti per la sicurezza di cui al comma 1 »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1 è pari a 2.065.828 euro annui a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il personale e a 516.457 euro per le spese di carattere funzionale relativamente al 1990. L'onere derivante dall'attuazione del comma 3 è complessivamente pari a 810.000 euro

annui a decorrere dall'anno 2025, di cui 725.000 euro annui per le spese di personale e 85.000 euro annui per le spese di funzionamento ».

Art. 39.**Art. 40.****Art. 40.**

(Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni)

1. Al fine di sostenere interventi finalizzati alla prevenzione, al monitoraggio e al contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Art. 41.**Art. 41.**

(Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi)

1. All'articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

« *10-bis.* È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi, con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato alla copertura degli oneri per l'effettuazione degli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi di cui al comma 10.

10-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'interno,

Art. 41.

di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 10-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

2. All'articolo 87, comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: « e al Ministero della sanità » sono soppresse.

Art. 42.

Art. 42.

(Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe – NEWS-D)

1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

« Art. 14-*bis*. – *(Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe – NEWS-D) – 1.* Al fine di dare piena attuazione operativa all'articolo 13 del regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è istituito, presso il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (*NEWS-D*), quale strumento di coordinamento operativo delle informazioni di allerta che opera anche attraverso un dispositivo informatico dedicato, finalizzato alla prevenzione e alla tutela della salute pubblica, per individuare tempestivamente e prevenire fenomeni potenzialmente pericolosi correlati alla comparsa di nuove sostanze psicoattive o al consumo di sostanze stupefacenti già vietate.

2. Il Sistema di cui al comma 1 si avvale, per il proprio funzionamento, dei centri

collaborativi di primo e di secondo livello di cui ai commi 3 e 4.

3. Sono centri collaborativi di primo livello:

a) l'Istituto superiore di sanità, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per la raccolta di dati e informazioni provenienti dai centri collaborativi di secondo livello su aspetti biotossicologici;

b) i centri antiveleno, pubblici o privati, per la raccolta di dati e informazioni provenienti dai centri collaborativi di secondo livello, su aspetti clinico-tossicologici, in grado di assicurare una disponibilità per l'intera giornata, con laboratori interni e capacità analitiche nel settore delle nuove sostanze psicoattive, da individuare a cura del Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) la Direzione centrale per i servizi antidroga del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16, per il concorso allo sviluppo del Sistema di cui al comma 1, per il coordinamento delle Forze di polizia nell'alimentazione informativa del predetto Sistema nonché per la raccolta di dati e informazioni, utili per la formulazione di allerta o informative, emergenti dagli esami tossicologici condotti dai centri collaborativi di secondo livello di cui al comma 4, lettera e), sulle sostanze stupefacenti sequestrate.

4. Possono essere centri collaborativi di secondo livello:

a) gli istituti di medicina legale;

b) i laboratori universitari di tossicologia forense;

c) le amministrazioni centrali e periferiche competenti in materia di droga;

d) le strutture di emergenza;

e) i laboratori delle Forze di polizia;

f) le strutture pubbliche di base individuate ai sensi dell'articolo 75, comma 10;

Art. 42.

g) gli enti, le agenzie e le associazioni scientifiche ovvero i soggetti pubblici o privati operanti nell'ambito della prevenzione, della cura e della riabilitazione delle dipendenze da sostanze stupefacenti, individuati, sulla base di criteri specifici, dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Al fine di garantire la piena operatività del Sistema di cui al comma 1 e la tempestiva individuazione di nuove sostanze stupefacenti e psicoattive, nonché i loro effetti sulla salute, il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato, anche in deroga alle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a stipulare convenzioni e contratti con strutture private in possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettera *b*).

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i compiti e l'organizzazione del Sistema di cui al comma 1 ».

2. All'attuazione dell'articolo 14-*bis* del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO III

MISURE IN MATERIA DI SPORT

Art. 43.

Art. 43.

(Disposizioni in materia di finanziamento sportivo)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 630:

1) al primo periodo, dopo le parole: « livello di finanziamento » sono inserite le seguenti: « del Comitato italiano paralimpico (CIP), » e le parole: « 410 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 438.761.503 euro »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « sono destinate » sono inserite le seguenti: « : al CIP, nella misura di 28.761.503 euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, per la copertura degli oneri relativi alla preparazione paralimpica e al supporto della delegazione italiana, nonché per il finanziamento delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche e degli enti di promozione paralimpica; »;

b) al comma 630-bis:

1) al primo periodo, dopo le parole: « livello di finanziamento » sono inserite le seguenti: « del Comitato italiano paralimpico (CIP), » e le parole: « 410 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 438.761.503 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034 e a 422.165.697 euro annui a decorrere dall'anno 2035 »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « sono destinate » sono inserite le seguenti: « : al CIP, nella misura di 28.761.503 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034 e nella misura di 12.165.697 euro annui a decorrere dall'anno 2035, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, per la copertura degli oneri relativi alla preparazione paralimpica e al supporto della delegazione italiana, nonché per il finanziamento delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive

Art. 43.

paralimpiche, degli enti di promozione paralimpica; »;

c) il comma 632 è sostituito dal seguente:

« 632. Con decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze sono accertate le entrate di cui ai commi 630 e 630-bis. Qualora le entrate di cui al primo periodo siano superiori all'importo di 438.761.503 euro annui fino all'anno 2034 e all'importo di 422.165.697 euro annui a decorrere dall'anno 2035, la differenza è attribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore del Dipartimento per lo sport, al CONI, al Comitato italiano paralimpico nonché alla Sport e Salute Spa, per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite ».

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, l'articolo 1, comma 190, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

Art. 44.**Art. 44.**

(Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano)

1. Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Art. 45.**Art. 45.**

(Paralimpiadi Milano-Cortina 2026)

1. Al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, nonché all'ac-

Art. 45.

cooglienza delle delegazioni ufficiali straniere che assisteranno agli eventi sportivi delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026. Al relativo riparto si provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni coinvolte.

Art. 46.**Art. 46.**

(Rifinanziamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi dell'Istituto per il credito sportivo e culturale)

1. La dotazione del fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027.

TITOLO VII**MISURE IN MATERIA DI SANITÀ****Art. 47.****Art. 47.**

(Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale)

1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 1.302 milioni di euro per l'anno 2025, di 5.078 milioni di euro per l'anno 2026, di 5.780 milioni di euro per l'anno 2027, di 6.663 milioni di euro per l'anno 2028, di 7.725 milioni di euro per l'anno 2029 e di 8.898 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, anche per le finalità di cui agli arti-

Art. 47.

coli 18, 19, 50, 51, comma 1, 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 59, 61, 62, 63, 64 e 65.

2. Una quota delle risorse incrementalì di cui al comma 1, pari a 883 milioni di euro per l'anno 2028, a 1.945 milioni di euro per l'anno 2029 e a 3.117 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, è accantonata in vista dei rinnovi contrattuali relativi al periodo 2028-2030.

3. Una quota delle risorse incrementalì di cui al comma 1, pari a 928 milioni di euro per l'anno 2026, a 478 milioni di euro per l'anno 2027 e a 528 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, è destinata all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 48.**Art. 48.**

(Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati)

1. Il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è ulteriormente incrementato di 0,5 punti percentuali per l'anno 2025 e di 1 punto percentuale a decorrere dall'anno 2026.

2. Le risorse relative all'ulteriore incremento di cui al comma 1 sono anche destinate alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso e inserite nella rete dell'emergenza, conseguenti all'accesso in pronto soccorso, con codice di priorità rosso o arancio.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 61,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 123 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Art. 49.

Art. 49.

(Misure in materia di farmaci innovativi, antibiotici reserve e farmaci a innovatività condizionata)

1. L'innovatività di un farmaco è valutata sulla base della tecnologia di produzione del suo principio attivo, del suo meccanismo d'azione, della modalità della sua somministrazione al paziente, della sua efficacia clinica e sicurezza, dei suoi effetti sulla qualità della vita nonché delle sue implicazioni sull'organizzazione dell'assistenza sanitaria.

2. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 12, un farmaco si considera innovativo in funzione dei risultati di efficacia e sicurezza derivanti dal confronto con le alternative terapeutiche disponibili all'interno del prontuario farmaceutico nazionale prima della sua introduzione, in una definita indicazione terapeutica.

3. Le risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono finalizzate a favorire l'accesso a farmaci innovativi in specifiche indicazioni terapeutiche relative a malattie o condizioni patologiche gravi a medio-basso impatto epidemiologico secondo la procedura di cui al comma 5.

4. Le risorse del Fondo di cui al comma 3 non impiegate confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 392, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Ferme restando le risorse stanziare annualmente, l'eventuale eccedenza della spesa per l'acquisto di farmaci innovativi concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti ai sensi dell'articolo 1, comma 406, della legge n. 232 del 2016. In caso di superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, ai fini del ripiano della spesa eccedente per farmaci innovativi si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 584, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

5. All'esito della valutazione condotta dalla Commissione scientifica ed economica dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), sentiti i portatori di interesse e le

Art. 49.

associazioni di pazienti e cittadini, l'Agenzia stessa, con determinazione del direttore tecnico-scientifico da adottare entro il 31 marzo 2025, definisce i criteri di valutazione per l'attribuzione dell'innovatività terapeutica che consente il finanziamento dell'accesso al rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale con le risorse del Fondo di cui al comma 3.

6. Il requisito dell'innovatività terapeutica è attribuito a una specifica indicazione terapeutica nella quale il farmaco abbia dimostrato di essere in grado di determinare la guarigione, con particolare riguardo agli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti, o abbia ridotto il rischio di complicazioni letali o potenzialmente letali, o abbia determinato il rallentamento della progressione della malattia, oppure quando l'effetto terapeutico del medicinale determina il miglioramento della qualità della vita dei pazienti relativamente alle dimensioni della capacità di movimento e di cura della persona. Nell'ambito di malattie rare e ultra-rare, il miglioramento della qualità della vita comprende anche le dimensioni del dolore e della capacità nello svolgimento delle attività abituali o lavorative. Il requisito dell'innovatività terapeutica ha una durata massima di trentasei mesi.

7. Il farmaco, nella rispettiva indicazione terapeutica innovativa, è soggetto a monitoraggio tramite registro AIFA. L'indicazione terapeutica innovativa coincide con i criteri di limitazione della rimborsabilità applicati tramite il registro di monitoraggio AIFA. Ogni indicazione terapeutica, la cui istanza di negoziazione della rimborsabilità e del prezzo presentata all'AIFA perviene oltre il sesto anno dalla data di prima attribuzione del requisito dell'innovatività alla specialità medicinale, non accede al finanziamento di cui al comma 3. L'AIFA non valuta la sussistenza del requisito dell'innovatività di cui al comma 6 in relazione alle indicazioni terapeutiche autorizzate di medicinali a base di principio attivo, o di combinazioni di principi attivi, che hanno perso la copertura brevettuale, o non hanno mai goduto di tale copertura.

Art. 49.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i medicinali con requisito di innovatività condizionata vigente accedono al Fondo di cui al comma 3, per un importo comunque non superiore a 300 milioni di euro annui, se già soggetti a monitoraggio delle dispensazioni tramite registro di monitoraggio AIFA ovvero, in linea con quanto previsto dai commi 6 e 7, qualora la Commissione scientifica ed economica dell'AIFA valuti motivatamente l'istituzione del registro di monitoraggio. Per tali medicinali, il periodo di innovatività di trentasei mesi decorre dalla data di riconoscimento dell'innovatività condizionata.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti già inseriti nel prontuario farmaceutico nazionale, classificati come « *reserve* » secondo la nomenclatura « *Access, Watch, Reserve (AWaRe)* » dell'Organizzazione mondiale della sanità, accedono al Fondo di cui al comma 3, per un importo comunque non superiore a 100 milioni di euro annui, se già soggetti a monitoraggio delle dispensazioni tramite registro di monitoraggio AIFA, ovvero, in linea con quanto previsto dai commi 6 e 7, qualora la Commissione scientifica ed economica dell'AIFA valuti l'istituzione del registro di monitoraggio.

10. Per effetto di quanto disposto dai commi 8 e 9, a decorrere dal 1° gennaio 2025 i farmaci innovativi accedono al Fondo di cui al comma 3 per un importo non superiore a 900 milioni di euro annui.

11. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole: « a giudizio della Commissione consultiva tecnico-scientifica » sono sostituite dalle seguenti: « a giudizio della Commissione scientifica ed economica ».

12. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 577:

1) le parole: « e ai farmaci oncologici innovativi » sono soppresse;

Art. 49.

2) le parole: « , rispettivamente, ai commi 400 e 401 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 401 »;

b) al comma 578:

1) le parole: « e ai farmaci oncologici innovativi » sono soppresse;

2) le parole: « , rispettivamente, ai commi 400 e 401 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 401 »;

c) al comma 584:

1) le parole: « dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401 » sono sostituite dalle seguenti: « dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 401 »;

2) le parole: « titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi » sono sostituite dalle seguenti: « titolare di AIC di farmaci innovativi »;

3) le parole: « ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, » sono soppresse.

Art. 50.**Art. 50.**

(Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie)

1. Al fine di garantire al Servizio sanitario nazionale le risorse necessarie per provvedere alla progressiva attuazione dell'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera e di lungodegenza erogate in *post acuzie* e dell'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno in attuazione dell'articolo 1, comma 280, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata la spesa di 77 milioni di euro per l'anno 2025, destinata ai *Diagnosis Related Groups (DRG) post acuzie* e di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai *DRG*

post acuzie e per 650 milioni di euro ai DRG per acuti.

2. Le risorse di cui al comma 1 costituiscono una assegnazione vincolata e sono, pertanto, utilizzabili solo per le finalità indicate nel medesimo comma 1.

Art. 50.

Art. 51.

Art. 51.

(Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e importi tariffari)

1. Una quota del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, è vincolata per consentire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, ivi compresa la revisione delle tariffe massime nazionali delle relative prestazioni assistenziali, in attuazione dell'articolo 1, commi 558 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Al fine di potenziare il monitoraggio della spesa e le modalità di valutazione delle *performance* dell'assistenza sanitaria resa dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano considerando il finanziamento regionale, il sistema di garanzia di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è integrato con indicatori relativi al monitoraggio e alla valutazione delle *performance* regionali e delle province autonome con riferimento ad aspetti gestionali, organizzativi, economici, contabili, finanziari e patrimoniali.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanza, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è individuato un sistema di indicatori di *performance* dei servizi sanitari regionali, al fine di integrare il nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria disciplinato dal decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 2019.

Art. 52.

Art. 52.

(Piano pandemico nazionale 2025-2029)

1. Per l'attuazione delle misure del piano pandemico nazionale per il periodo 2025-2029 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 150 milioni di euro per l'anno 2026 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Art. 53.

Art. 53.

(Misure per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto)

1. Al fine di rispondere alle esigenze di riduzione delle liste d'attesa per il trapianto di organi e tessuti e per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai finanziamenti concessi per le finalità di cui al primo periodo accedono tutte le regioni, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di utilizzo e di riparto tra le regioni delle risorse di cui al comma 1.

Art. 54.

Art. 54.

(Dematerializzazione delle ricette mediche cartacee per la prescrizione di farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, dei servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile e dei cittadini)

1. Al fine di potenziare il monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva nonché ga-

Art. 54.

rantire la completa alimentazione del fascicolo sanitario elettronico, tutte le prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, dei servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (SASN) e dei cittadini sono effettuate nel formato elettronico di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 12 novembre 2011, e al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2021.

2. Le regioni, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, assicurano, per mezzo delle autorità competenti per territorio, l'attuazione del comma 1.

Art. 55.**Art. 55.**

(Accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria)

1. Per il conseguimento del livello di appropriatezza nell'erogazione e nell'organizzazione dei servizi di assistenza ospedaliera e specialistica, è fatto obbligo a ciascuna regione e a ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano di sottoscrivere accordi bilaterali, per il governo della mobilità sanitaria interregionale e delle correlate risorse finanziarie, con tutte le altre regioni e province autonome con le quali la mobilità sanitaria attiva o passiva assuma dimensioni che determinano fenomeni distorsivi nell'erogazione dell'assistenza sanitaria.

2. Il Ministero della salute, per il tramite del Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, stabilisce, entro il 28 febbraio 2025, il modello da utilizzare per gli accordi bilaterali obbligatori di cui al comma 1 del presente articolo. Le regioni e le province autonome confinanti, al fine di regolare i fenomeni della mobilità apparente e di confine, sottoscri-

Art. 55.

vono in ogni caso gli accordi. Le regioni e le province autonome anche non confinanti che registrino scambi di mobilità in entrata o in uscita per prestazioni a bassa complessità, definite come tali dal Ministero della salute, sono obbligate a sottoscrivere accordi tra loro. Le regioni e le province autonome che complessivamente registrano una mobilità passiva pari almeno al 20 per cento del fabbisogno sanitario *standard* annualmente assegnato sottoscrivono accordi con le corrispondenti regioni e province autonome, anche non confinanti, che registrano specularmente una mobilità attiva; le regioni in mobilità, ai fini dell'adempimento, sono obbligate a sottoscrivere tali accordi. Per l'anno 2025, gli accordi sono sottoscritti entro il 30 aprile 2025. Gli accordi hanno una validità di almeno due anni e, a regime, devono essere rinnovati entro il 30 aprile del primo anno successivo a quello di validità dell'accordo precedente.

3. All'articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « di cui all'articolo 1, comma 576, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, » sono soppresse. Ai fini della verifica degli adempimenti per l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale di cui al predetto articolo 1, comma 492, della legge n. 178 del 2020, gli accordi bilaterali cui tale comma fa riferimento sono quelli di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Al fine di salvaguardare l'appropriatezza delle cure e l'equità nell'accesso alle stesse, all'articolo 15, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il secondo periodo è soppresso.

Art. 56.**Art. 56.**

(Incremento dell'indennità per il personale operante nei servizi di pronto soccorso)

1. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso, i limiti di spesa annui lordi pre-

visti dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la definizione della specifica indennità ivi indicata, come incrementati dall'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono ulteriormente incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, di 50 milioni di euro complessivi, di cui 15 milioni di euro per la dirigenza medica e 35 milioni di euro per il personale del comparto sanità, e, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, di ulteriori 50 milioni di euro complessivi, di cui 15 milioni di euro per la dirigenza medica e 35 milioni di euro per il personale del comparto sanità.

Art. 56.**Art. 57.****Art. 57.**

(Rideterminazione delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti e sostegno ai distributori farmaceutici)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alla quota minima spettante ai farmacisti, a decorrere dall'anno 2025 le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali appartenenti alla classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche e per i grossisti, rispettivamente, nella percentuale del 66 per cento e del 3,65 per cento.

2. La maggiorazione dello 0,65 per cento spettante ai grossisti ai sensi del comma 1, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è da intendersi quale quota non contendibile e non cedibile a titolo di sconto ad alcun soggetto appartenente alla filiera del farmaco.

3. Al fine di garantire la sostenibilità economica e l'operatività dei soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *r*), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è riconosciuta, a favore degli stessi, una quota pari a 0,05 euro per ogni confezione di farmaco ap-

Art. 57.

partenenti alla classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, distribuita a favore delle farmacie territoriali, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti termini, condizioni e modalità per il riconoscimento della quota di cui al comma 3, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e dal decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2005, in materia di trasmissione dei dati di distribuzione dei medicinali.

Art. 58.

Art. 58.

(Incremento delle risorse per le cure palliative)

1. All'articolo 12, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2025, l'importo di cui al primo periodo è ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro annui ».

Art. 59.

Art. 59.

(Disposizioni per i medici in formazione specialistica)

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. A decorrere dall'anno accademico 2025-2026, la parte fissa del trattamento economico è aumentata di una percentuale pari al 5 per cento per tutte le specializzazioni e la parte variabile del medesimo trattamento è aumentata di una percentuale pari al 50 per cento per le seguenti specializzazioni: anatomia patologica, anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore, audiologia e foniatria, chirurgia generale, chirurgia toracica, far-

macologia e tossicologia clinica, genetica medica, geriatria, igiene e medicina preventiva, malattie infettive e tropicali, medicina di comunità e delle cure primarie, medicina d'emergenza-urgenza, medicina e cure palliative, medicina interna, medicina nucleare, microbiologia e virologia, nefrologia, patologia clinica e biochimica clinica, radioterapia, statistica sanitaria e biometria ».

2. Per le finalità di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata l'ulteriore spesa di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Art. 60.

(Implementazione della presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto di specifici reati)

1. Al fine di garantire e implementare la presenza, negli istituti penitenziari, di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto dei reati sessuali, di maltrattamenti su familiari e conviventi e di atti persecutori, nonché per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Art. 61.

(Incremento dell'indennità di specificità per la dirigenza medica e veterinaria)

1. Allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza medica e veterinaria dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale dell'area sanità i vigenti importi dell'indennità di specificità medico-veterinaria di cui all'articolo 65 del contratto collettivo nazionale di lavoro della predetta area, riferito al triennio 2019-

Art. 59.

Art. 60.

Art. 61.

Art. 61.

2021, stipulato il 23 gennaio 2024, pubblicato per comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2024, sono incrementati nei limiti degli importi complessivi lordi di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 327 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Art. 62.

Art. 62.

(Incremento dell'indennità di specificità per la dirigenza sanitaria non medica)

1. Allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza sanitaria non medica dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale dell'area sanità il vigente importo dell'indennità di specificità sanitaria di cui all'articolo 66 del contratto collettivo nazionale di lavoro della predetta area, riferito al triennio 2019-2021, stipulato il 23 gennaio 2024, pubblicato per comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2024, è incrementato nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

Art. 63.

Art. 63.

(Incremento dell'indennità di specificità infermieristica e dell'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute)

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze degli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle specifiche attività da essi svolte, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al personale del comparto sanità gli importi dell'indennità di specificità infermieristica di cui all'articolo 104 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del predetto comparto, riferito al triennio 2019-2021, stipulato il 2 novembre 2022, pubblicato per comunicato nel supplemento ordinario n. 5 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2023, sono incrementati nei limiti degli importi com-

plessivi lordi di 35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 285 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo dei dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari nelle attività direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al personale del comparto sanità gli importi dell'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute di cui all'articolo 105 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del predetto comparto, riferito al triennio 2019-2021, stipulato il 2 novembre 2022, pubblicato per comunicato nel supplemento ordinario n. 5 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2023, sono incrementati nei limiti degli importi complessivi lordi di 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Art. 63.**Art. 64.**

(Premialità per le liste di attesa)

Art. 64.

1. In favore delle regioni che risultino adempienti con riferimento alla voce « Liste di attesa (H) » del documento per la raccolta della documentazione necessaria per la verifica degli adempimenti predisposto dal Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, in attuazione dell'articolo 12 della medesima intesa, denominato « questionario LEA », è vincolata una quota del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Art. 64.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle somme di cui al comma 1.

Art. 65.

Art. 65.

(Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie offerte da comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale)

1. Al fine di sostenere l'erogazione delle prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza, offerte dai servizi residenziali specialistici, pedagogico-riabilitativi e terapeutico-riabilitativi, rese in ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze, una quota del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, è vincolata alla remunerazione delle citate prestazioni.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1 e di assegnazione delle relative risorse.

Art. 66.

Art. 66.

(Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze)

1. Il comma 133 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

2. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2025, una quota pari a 50 milioni di euro è annualmente destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie da dipendenza come definite dall'Organizzazione

Art. 66.

mondiale della sanità (OMS). Il Ministro della salute, con uno o più decreti di natura regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ogni forma di dipendenza. Al fine del monitoraggio delle dipendenze patologiche e dell'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio di cui fanno parte, oltre a esperti individuati dai Ministeri della salute, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle imprese e del *made in Italy* e dell'economia e delle finanze, nonché dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche esponenti delle associazioni operanti nel settore, rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti delle regioni e degli enti locali, per valutare le misure più efficaci per il contrasto del fenomeno della dipendenza grave patologica. Ai componenti dell'Osservatorio non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto istitutivo dell'Osservatorio di cui al presente comma, il decreto del Ministro della salute 12 agosto 2019 è abrogato. Alla ripartizione della quota di cui al primo periodo del presente comma si provvede annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario *standard* regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi *standard*. La verifica dell'effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio

Art. 66.

sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

3. Il comma 946 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.

4. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche, come definite dall'OMS, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per le dipendenze patologiche. Il Fondo di cui al primo periodo è ripartito tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per la dotazione del Fondo di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. I decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico, già adottati, ai sensi del comma 946 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro efficacia sino all'esaurimento della spesa dell'ammontare ripartito tra le singole regioni.

TITOLO VIII**MISURE IN MATERIA DI CRESCITA, INFRASTRUTTURE E INVESTIMENTI****CAPO I****MISURE IN FAVORE DELLE IMPRESE**

Art. 67.

Art. 67.

(Interventi in materia di premi di produttività)

1. Per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento.

Art. 68.

Art. 68.

(Misure fiscali per il welfare aziendale)

1. Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente la data di assunzione che abbiano trasferito la residenza in un comune di lavoro situato a più di cento chilometri di distanza dal precedente comune di residenza.

3. Le somme erogate o rimborsate ai sensi del comma 1 rilevano ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e si computano, altresì, ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, il lavoratore rilascia al datore di lavoro apposita dichiarazione, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.

Art. 68.

5. Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

6. Il limite di cui al comma 5, secondo periodo, si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

Art. 69.**Art. 69.**

(Detassazione del lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere)

1. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi compresi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del red-

Art. 69.

dito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2024, a euro 40.000.

3. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2024. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica prevista dall'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

4. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 del presente comma mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 70.

(Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni)

Art. 70.

1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi previste, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al periodo d'imposta precedente.

2. Nella determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti:

a) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il citato

Art. 70.

articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023;

b) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 71.

Art. 71.

(Piano casa Italia)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 282:

1) all'alinea, dopo le parole: « per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica » sono inserite le seguenti: « e di edilizia sociale »;

2) alla lettera *c)*, dopo le parole: « realizzazione di progetti di edilizia residenziale pubblica » sono inserite le seguenti: « e di edilizia sociale »;

b) al comma 283, lettera *a)*, dopo le parole: « monitoraggio dei corrispondenti interventi di edilizia residenziale » sono inserite le seguenti: « e di edilizia sociale ».

2. Al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del consumo di suolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato un piano nazionale per l'edilizia residenziale pubblica e sociale, denominato « Piano casa Italia », quale strumento programmatico avente ad oggetto il rilancio delle politiche abitative come risposta coerente ed efficace ai bisogni della persona e della famiglia. Il Piano casa Italia è finalizzato a definire le strategie di medio e lungo termine per la complessiva riorga-

nizzazione dell'offerta abitativa, in sinergia con gli enti territoriali, al fine di fornire risposte ai nuovi fabbisogni abitativi emergenti dal contesto sociale, integrare i programmi di edilizia residenziale e sociale, dare nuovo impulso alle iniziative di settore, individuare modelli innovativi di *governance* e di finanziamento dei progetti, razionalizzare l'utilizzo dell'offerta abitativa disponibile.

Art. 71.**Art. 72.****Art. 72.**

(Incentivi per il rilancio occupazionale ed economico)

1. A seguito della decisione della Commissione europea C(2024) 4512 *final*, del 25 giugno 2024, l'agevolazione di cui all'articolo 1, commi da 161 a 167, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, trova applicazione fino al 31 dicembre 2024 con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.

2. Per effetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, sono modificati come segue i limiti di spesa previsti dagli articoli da 22 a 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95:

a) il limite di spesa di cui all'articolo 22, comma 7, primo periodo, è incrementato in misura pari a 0,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 16,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 15,9 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5,6 milioni di euro per l'anno 2027;

b) il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 4, primo periodo, è incrementato in misura pari a 0,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 14,4 milioni di euro per l'anno 2025, a 17,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 9,1 milioni di euro per l'anno 2027;

c) il limite di spesa di cui all'articolo 24, comma 7, primo periodo, è incrementato in misura pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 68,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 73,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 28,7 milioni di euro per l'anno 2027.

Art. 72.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con uno stanziamento di 2.450 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, di 3.400 milioni di euro per l'anno 2027, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2028 e di 750 milioni di euro per l'anno 2029, per il finanziamento di interventi volti a mitigare il divario nell'occupazione e nello sviluppo dell'attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate del Paese, anche mediante il riconoscimento, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, di agevolazioni per l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tipologie di iniziative ammissibili a finanziamento, le amministrazioni titolari degli interventi nonché le modalità di presentazione delle domande e di riconoscimento dei finanziamenti nei limiti delle risorse del fondo di cui al primo periodo.

4. Le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 167, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concorrono alla copertura finanziaria degli oneri previsti dal comma 3, primo periodo, del presente articolo e dall'articolo 77.

5. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6. Le disposizioni dei commi 2 e 5 del presente articolo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 72.**Art. 73.**

(Credito d'imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese)

Art. 73.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, in materia di credito d'imposta per la quotazione di piccole e medie imprese in mercati regolamentati, le parole: « fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2027 »;

b) al comma 90, primo periodo, in materia di limiti di utilizzo del medesimo credito d'imposta, le parole: « e di 6 milioni di euro per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 6 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 ».

Art. 74.

(Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo)

Art. 74.

1. Ai soggetti che hanno fruito del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e che hanno presentato richiesta di accesso alla procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell'articolo 5, commi da 7 a 10, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all'importo del credito oggetto di riversa-

Art. 74.

mento spontaneo, nel limite di spesa di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Le modalità di erogazione, la misura percentuale e la rateizzazione del contributo sono stabilite, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalità di cui al comma 1 nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 60 milioni di euro per l'anno 2025, di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 80 milioni di euro per l'anno 2027.

Art. 75.

Art. 75.

(Nuova Sabatini)

1. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 400 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

Art. 76.

Art. 76.

(Interventi in materia di banda ultra larga)

1. Al fine di permettere il completamento degli interventi previsti nelle concessioni per la progettazione, la costruzione e la gestione di un'infrastruttura passiva a banda ultra larga localizzata nelle aree bianche del territorio nazionale, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concessi contributi, nel limite complessivo di 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, sulla base di motivate esigenze rappresentate dal sog-

getto attuatore. Eventuali risorse eccedenti l'effettivo fabbisogno sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario.

Art. 76.**Art. 77.****Art. 77.**

(Credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2024 e 2025 »;

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « 15 novembre 2024 » inserite le seguenti: « e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 »;

c) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024 » sono inserite le seguenti: « e di 1.600 milioni di euro per l'anno 2025 ».

2. Per l'anno 2025, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 1 del presente articolo, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo. La comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca,

Art. 77.

altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 2024. La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi del primo periodo del presente comma.

3. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al comma 2, primo e secondo periodo, e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.

4. Ai fini del rispetto del limite di spesa per l'anno 2025 di cui al comma 6 del citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 1 del presente articolo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative di cui al citato comma 2, secondo periodo, del presente articolo.

5. Con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4 sono altresì resi noti, per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di

Art. 77.

medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti dal comma 2, secondo periodo;

b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2025;

c) l'ammontare complessivo del credito d'imposta complessivamente richiesto.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, secondo periodo, del citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, qualora il provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo indichi un credito d'imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e le regioni della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica rendono nota entro il 15 gennaio 2026, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi, indicando l'entità delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e le regioni che intendono avvalersi della facoltà di cui al primo periodo definiscono con propri provvedi-

Art. 77.

menti le modalità di riconoscimento dell'agevolazione e gli adempimenti richiesti agli operatori economici, anche tenendo conto di quanto previsto dal citato articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023.

7. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 1 a 6 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRANDI
EVENTI, INVESTIMENTI E INFRASTRUTTURE**Art. 78.**

Art. 78.

(Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025)

1. Al fine di contribuire al finanziamento dei costi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma è autorizzata la spesa complessiva di 88 milioni di euro per l'anno 2025 per le seguenti finalità:

a) quanto a 37 milioni di euro, per il finanziamento dei maggiori costi connessi all'organizzazione e all'allestimento dei grandi eventi giubilari a cura della società Giubileo 2025 Spa;

b) quanto a 16,5 milioni di euro, per l'organizzazione e l'allestimento di eventi minori a cura di Roma Capitale;

c) quanto a 34,5 milioni di euro, destinati alla regione Lazio, per il finanziamento dei maggiori costi connessi all'accoglienza dei pellegrini in relazione alle attività di competenza dell'ente.

2. Al fine di assicurare il completamento degli interventi di conto capitale connessi alle celebrazioni di cui al comma 1 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 488, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata di 7 milioni di euro per l'anno 2025. Al riparto delle risorse di cui al primo periodo si provvede

con il provvedimento e secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 78.**Art. 79.****Art. 79.**

(Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di *governance* (ESG) e il turismo sostenibile, con regolamento adottato con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite:

a) le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa dell'Unione europea, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;

b) le modalità di accesso alle agevolazioni, anche prevedendo specifiche procedure dirette al sostegno di programmi di particolare rilevanza strategica per lo sviluppo dell'offerta turistica;

c) le modalità di cooperazione con le regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione degli interventi di cui al comma 1, anche per quanto attiene all'apporto di eventuali risorse aggiuntive da parte delle regioni, nonché con riferimento

Art. 79.

alla programmazione e realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali pubbliche complementari e funzionali all'investimento privato, nonché la possibile integrazione con misure di intervento proprie o azioni e provvedimenti in grado di semplificare e accelerare la realizzazione dei programmi di investimento.

3. Le funzioni relative alla gestione degli interventi di cui al comma 1, comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione e all'approvazione delle domande di agevolazione, alla concessione ed erogazione delle agevolazioni, al controllo, al monitoraggio e all'eventuale rafforzamento della capacità amministrativa connessa all'attuazione degli interventi medesimi, possono essere affidate, con le modalità stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia, che può avvalersi della società Enit Spa.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, a valere sulle risorse di cui al comma 6, la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025.

5. Il Ministero del turismo vigila sull'esercizio delle funzioni affidate ai sensi del comma 3 e può definire con apposite direttive gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi di cui al comma 1.

6. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 5 è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2025.

Art. 80.**Art. 80.**

(Disposizioni relative all'operatività della società Autostrade dello Stato S.p.a.)

1. Al comma 2-*decies* dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A tale fine la società ANAS S.p.A. è autorizzata ad assegnare al socio unico Ferrovie dello Stato Italiane SpA, attraverso scissione ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2506, 2506-*bis*, 2506-*ter* e 2505 del codice civile,

Art. 80.

parte del proprio patrimonio costituito dalle partecipazioni azionarie dalla stessa detenute nelle società Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A., Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco, Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus – SITAF S.p.A. Attraverso successiva scissione, la società Ferrovie dello Stato Italiane SpA è autorizzata ad assegnare alla società Autostrade dello Stato S.p.a., costituita ai sensi del comma 2-*sexies*, il patrimonio ricevuto dalla società ANAS S.p.A. ai sensi del secondo periodo. Le operazioni di scissione di cui al secondo e terzo periodo sono poste in essere anche in deroga, ove necessario, alle norme istitutive delle predette società ovvero alle vigenti disposizioni legislative, statutarie, convenzionali o pattizie di qualsivoglia natura. Per dette operazioni di scissione è escluso ogni conguaglio in denaro o in natura. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse ».

TITOLO IX

MISURE IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 81.

Art. 81.

(Disposizioni in materia di credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

1. Al fine di dare corretta attuazione alle procedure dell'Unione europea in materia di agevolazioni fiscali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato ad adempiere agli obblighi di registrazione degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 115 del 31 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 2017, concernenti il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge

Art. 81.

28 dicembre 2015, n. 208, per gli anni dal 2018 al 2022.

2. L'Agenzia delle entrate, successivamente alla registrazione di cui al comma 1, provvede agli adempimenti di cui al comma 1 del citato articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 115 del 31 maggio 2017.

3. Conclusi gli adempimenti di registrazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, qualora il credito d'imposta sia stato usufruito nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, è esclusa l'adozione degli atti di recupero di cui all'articolo 1, commi da 31 a 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché degli atti di recupero e degli avvisi di accertamento di cui, rispettivamente, agli articoli 38-*bis* e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 82.**Art. 82.**

(Disposizioni in materia di ricerca nel settore dell'agricoltura e della zootecnia)

1. Al fine di proseguire nelle attività di ricerca finalizzate alle sperimentazioni con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici, è concesso al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Nelle more della realizzazione di un efficiente coordinamento informatico dei dati relativi al patrimonio zootecnico nazionale che garantisca l'operatività della Banca dati unica zootecnica (BDUZ) di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, al fine di assicurare la disponibilità, senza soluzione di continuità e in forma digitale e organizzata, dei dati di natura produttiva e riproduttiva, riconducibili all'ambito identificativo, di benessere animale, qualitativo, fisiologico e sanitario, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni

2025, 2026 e 2027 per la prosecuzione del Progetto LEO *Livestock Environment Open-data*.

3. All'articolo 1, comma 426, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: « alle *cultivar* IGP, » sono inserite le seguenti: « nonché della ricerca per la promozione della competitività dell'agricoltura italiana attraverso lo sviluppo di tecnologie digitali per la mecatronica in agricoltura e la modellizzazione dei sistemi agroalimentari, ».

Art. 82.

Art. 83.

(Disposizioni in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua nonché in materia di terreni agricoli)

Art. 83.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 703, le parole: « delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » sono sostituite dalle seguenti: « dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste », la parola: « adottano » è sostituita dalla seguente: « adotta », le parole « alle zone di pianura, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione edificatoria ovvero di tutela ambientale, la carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento dell'attività primaria » sono sostituite dalle seguenti: « alla media nazionale, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione o di aree protette, nonché la carenza di infrastrutture essenziali per l'agricoltura », ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di utilizzazione e gli obblighi di comunicazione, a cura dei beneficiari, della deroga prevista dall'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 »;

b) dopo il comma 703 è inserito il seguente:

« 703-bis. La deroga prevista dall'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24

Art. 83.

giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non è applicabile in caso di particelle fondiarie site in comuni o regioni diversi, fatta eccezione per le aree che si trovino nel territorio di comuni limitrofi o per le particelle fondiarie limitrofe alla sede legale, alla residenza anagrafica o alle unità tecnico-economiche delle aziende agricole richiedenti ».

TITOLO X

MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE,
UNIVERSITÀ, RICERCA E CULTURA

CAPO I

MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E
DI MERITO**Art. 84.**

Art. 84.

(Disposizioni in materia di valorizzazione del sistema scolastico e proroga degli incarichi per funzioni ispettive)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, con una dotazione di 122 milioni di euro per l'anno 2025, di 189 milioni di euro per l'anno 2026 e di 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: « e comunque entro il 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque entro il 31 dicembre 2025 ».

3. All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « con una durata massima fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « con una durata massima fino al 31 dicembre 2025 » e le parole: « per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 ».

Art. 85.

Art. 85.

(Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente)

1. All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « del docente di ruolo » sono inserite le seguenti: « e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile »;

b) al secondo periodo, le parole: « nominale di euro » sono sostituite dalle seguenti: « fino a euro »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123 ».

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

3. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 122 è inserito il seguente:

« 122-bis. Al fine di rafforzare la capacità di programmazione, monitoraggio e valutazione della spesa, in coerenza con quanto previsto nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, entro il mese di settembre di ogni anno, il Ministero dell'istruzione e del merito trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sul monitoraggio dell'utilizzo della Carta di cui al comma 121 ».

CAPO II

MISURE IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

Art. 86.**Art. 86.**

(Disposizioni per la sostenibilità delle attività dei centri nazionali, dei partenariati estesi e delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale)

1. Il Ministero dell'università e della ricerca sostiene le attività dei centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché le iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, al fine di consentirne il consolidamento nel tempo e la sostenibilità economico-finanziaria al termine del periodo di attuazione del PNRR. Il cofinanziamento è condizionato al rispetto degli obiettivi stabiliti dai seguenti indicatori chiave di prestazione:

a) affidabilità, intesa come la capacità di coordinare e realizzare progetti complessi secondo la tempistica e le modalità definite in fase di presentazione;

b) impatto economico e sostenibilità, intesa come la capacità di attrarre risorse dall'esterno, per rendere sostenibile, almeno in termini di cofinanziamento, l'attività anche al termine del periodo di attuazione del PNRR;

c) impatto sulla società, intesa come la capacità di avere impatto sulla comunità scientifica e sulle comunità socio-economiche di riferimento, anche mediante nuove forme organizzative e il coinvolgimento di attori pubblici e privati oltre quelli iniziali;

d) impatto sulle politiche di riferimento, intesa come la capacità di fornire indicazioni, attraverso la redazione di libri bianchi o l'elaborazione di proposte di politiche da adottare nei rispettivi ambiti, finalizzate al superamento delle criticità, tenuto conto della sostenibilità politica delle stesse;

e) impatto sulle strutture comuni (*building capacity*), intesa come la capacità di creare infrastrutture e laboratori ovvero servizi per la ricerca applicata in modalità partecipata, anche in sinergia con le im-

prese, nonché di creare valore mediante l'innovazione e la proprietà intellettuale.

Art. 86.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministri interessati, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli indicatori chiave di prestazione di cui al comma 1 nonché le modalità per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi previsti dagli indicatori stessi e la rendicontazione delle spese sostenute.

3. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, sono individuati i centri nazionali e i partenariati estesi, nonché le iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, ammessi al riparto delle risorse di cui al comma 3.

CAPO III

MISURE IN MATERIA DI CULTURA

Art. 87.**Art. 87.**

(Disposizioni in materia di valorizzazione dei beni culturali di interesse archeologico, storico e artistico, degli istituti e dei luoghi della cultura nonché del patrimonio di eccezionale interesse culturale e paesaggistico)

1. Al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici nei parchi archeologici nazionali, di interventi per la sicurezza e la conservazione nonché di attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

2. All'articolo 65-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con mo-

Art. 87.

dificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2025, 2026 e 2027 »;

b) al comma 3:

1) al primo periodo, dopo le parole: « risorse del Fondo » sono inserite le seguenti: « e nei limiti dello stesso »;

2) al primo periodo, le parole: « negli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2021, 2022, 2025, 2026 e 2027 »;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025, l'importo massimo complessivo del credito d'imposta è pari a 200.000 euro »;

c) il comma 5 è abrogato;

d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« *6-bis.* Gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, costituenti beni culturali, sono resi accessibili al pubblico secondo le modalità previste ai sensi dell'articolo 38 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ».

3. Al fine di realizzare le attività e i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura, a decorrere dall'anno 2025, il limite massimo di cui all'articolo 1, comma 316, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2 milioni di euro annui.

4. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e

del turismo, » sono inserite le seguenti: « di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, »;

b) le parole: « , entro il 31 dicembre di ogni anno e, per il 2014, anche in data antecedente, » sono soppresse;

c) dopo le parole: « anche mediante acquisizione », sono inserite le seguenti: « ovvero assegnazione di contributo ad altre amministrazioni pubbliche ».

Art. 87.**Art. 88.****Art. 88.**

(Disposizioni in materia di sostegno al settore dello spettacolo dal vivo)

1. Al fine di sostenere la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al primo periodo.

2. Al fine di sostenere il settore dei festival, dei cori e delle bande musicali, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al primo periodo.

3. Al fine di assicurare il rilancio e il potenziamento del settore lirico-sinfonico nonché garantire la stabilità del settore medesimo anche in ragione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale ivi impiegato, a decorrere dal

Art. 88.

2025 una quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, in misura pari a 8 milioni di euro, è ripartita come segue:

a) quanto a 750.000 euro, in favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, al fine di rafforzarne l'operatività istituzionale;

b) quanto a 7.250.000 euro, in favore delle quattordici fondazioni lirico-sinfoniche, sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2022-2024.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, nelle more della revisione della normativa di settore, la quota residua del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per le fondazioni lirico-sinfoniche, pari a 192 milioni di euro, è destinata, nel 2025, a tutte le fondazioni lirico-sinfoniche per la realizzazione delle attività istituzionali in considerazione della media delle percentuali individuate a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per il triennio 2022-2024. Le fondazioni lirico-sinfoniche, entro il 30 giugno 2025, inviano al Ministero della cultura una relazione sull'attività svolta nell'anno 2024.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2025, al decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 2:

1) alla lettera c), la parola: « 25.000 » è sostituita dalla seguente: « 30.000 »;

2) alla lettera d), la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « cinquantuno »;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

2) al comma 3, le parole: « 30 marzo » sono sostituite dalle seguenti « 30 aprile »;

c) l'articolo 5 è abrogato.

Art. 89.**Art. 89.**

(Disposizioni in materia di sostegno del settore della fotografia)

1. Al fine dell'attuazione del Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia

e all'estero, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Al fine di contribuire al funzionamento della Fondazione Museo nazionale della fotografia, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Art. 89.

TITOLO XI

MISURE PER LA DIFESA E LA SICUREZZA NAZIONALE E GLI AFFARI ESTERI

Art. 90.**Art. 90.**

(Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio per gli anni 2025, 2026 e 2027)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, anche in relazione alle esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché a quelle previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente di 6.000 unità di personale delle Forze armate fino al 31 dicembre 2027. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di euro 198.392.899 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, con specifica destinazione, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, di euro 193.502.811 e di euro 4.890.088, rispettivamente per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Art. 90.

3. Al fine di garantire la prosecuzione dei dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese, il contingente di cui al comma 1 è incrementato di ulteriori 800 unità di personale delle Forze armate per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

4. Per l'attuazione del comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di euro 40.489.485 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, con specifica destinazione di euro 37.970.985, di cui euro 18.047.870 per gli oneri connessi con il personale ed euro 19.923.115 per gli oneri connessi con il funzionamento, e di euro 2.518.500, rispettivamente per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

5. Le spese inerenti al trattamento economico accessorio di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo si intendono in deroga ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 91.

Art. 91.

(Rifinanziamento del NATO Innovation Fund)

1. Al fine di far fronte agli impegni urgenti connessi alla partecipazione al fondo multi-sovrano di *venture capital* denominato *NATO Innovation Fund* di cui all'articolo 1, comma 724, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzata la spesa di euro 7.726.500 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Restano ferme le linee di indirizzo e le modalità di gestione della partecipazione italiana al citato fondo stabilite con il decreto del Ministro della difesa di cui al medesimo comma 724 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022.

TITOLO XII

MISURE IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE

Art. 92.

Art. 92.

(Fondo per il finanziamento degli interventi di ricostruzione)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei fabbisogni e dei relativi cronoprogrammi di spesa.

3. La ripartizione di cui al comma 2 è predisposta tenendo conto dei dati di monitoraggio sull'avanzamento dei processi di ricostruzione, a tal fine utilizzando, ove disponibili, anche le risultanze dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 93.

Art. 93.

(Esigenze connesse alla ricostruzione)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato, per la regione Emilia-Romagna, al 31 dicembre 2025, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

2. È autorizzata la spesa di 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 per le spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012.

Art. 93.

3. Per la regione Emilia-Romagna, le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano fino all'anno 2025 nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025. A tale fine è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025.

4. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1, comma 990, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 » e le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024 ». Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 71,8 milioni di euro per l'anno 2025.

5. Le risorse trasferite alle contabilità speciali dei Commissari straordinari destinate ad assunzioni a tempo determinato ai sensi dei commi 3 e 4 sono rese indisponibili in misura corrispondente alle risorse utilizzate per la stabilizzazione effettuata ai sensi del comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e restano a disposizione delle strutture commissariali nella medesima annualità per essere utilizzate per i processi di ricostruzione.

6. Per le spese di personale di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di 470.000 euro per l'anno 2025.

7. Per le medesime finalità di cui all'articolo 50, comma 9-*quater*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario di cui al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di

Art. 93.

cui all'articolo 50, comma 3, lettere *b*) e *c*), del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2025. A tale fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2025.

8. Le esenzioni previste dall'articolo 2-*bis*, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2025.

9. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 ».

10. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « , 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2023, 2024 e 2025 » e le parole: « , al sesto e al settimo anno » sono sostituite dalle seguenti: « , al sesto, al settimo e all'ottavo anno ».

11. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « 31 dicembre 2024 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

12. All'articolo 2-*bis*, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

13. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025.

14. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

Art. 93.

b) al comma 16:

1) al primo periodo, le parole: « fino all'anno d'imposta 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno d'imposta 2024 »;

2) al secondo periodo, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2025 ».

15. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2024 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

16. All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

17. Per l'anno 2025, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2025.

18. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « , 2022, 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2022, 2023, 2024 e 2025 ».

19. Per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

20. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la

Art. 93.

ricostruzione e presso gli altri enti compresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere *b*) e *c*), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2025 sono effettuati in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

21. Al fine di garantire senza soluzione di continuità il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione anche per l'anno 2025, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 9-*duodecies*, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, le parole: « fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 ». Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 92 milioni di euro per l'anno 2025.

22. Al fine di assicurare lo sviluppo, l'implementazione, la manutenzione e la funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1, comma 743, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: « per l'anno 2023 » sono inserite le seguenti: « e di 1 milione di euro per l'anno 2025 ».

23. Al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al PNRR nei territori interessati dagli eventi sismici

Art. 93.

del 2009 e del 2016, all'articolo 13-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 » e le parole: « di 2,5 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « di 3,4 milioni di euro »;

b) al comma 2, le parole: « e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2024 e 2025 »;

c) al comma 3, le parole: « 10 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 13,4 milioni di euro ».

24. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*octies* è inserito il seguente:

« 4-*novies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2025 ».

25. Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato al 31 dicembre 2025. Per le attività di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *i-bis*, del citato decreto-legge n. 109 del 2018, è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, in favore dei soli nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione.

26. È autorizzata la spesa di 5.050.000 euro per l'anno 2025, di cui:

a) 1.409.000 euro per le finalità di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 settem-

Art. 93.

bre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

b) 641.000 euro per le finalità di cui all'articolo 5-*septies* del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9;

c) 2 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

d) 1 milione di euro per le finalità di cui all'articolo 30-*ter* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

27. A decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 27 novembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2022, dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio del comune di Casamicciola, dell'isola di Ischia, il giorno 26 novembre 2022, prorogato da ultimo dall'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, fino al 31 dicembre 2024, il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati e delle attività di assistenza alla popolazione previsti dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, conseguenti agli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nonché le relative risorse finanziarie sono trasferiti al Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Conseguentemente, il medesimo Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 109 del 2018 subentra nella titolarità della contabilità speciale istituita per l'emergenza con ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 948 del 30 novembre 2022.

28. Per le attività di assistenza alla popolazione di cui al comma 27 è autorizzata

Art. 93.

la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025. Le relative risorse sono erogate nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definiti con ordinanza del Commissario straordinario. Il medesimo Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, provvede altresì all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, per tutti i comuni dell'isola di Ischia.

29. Ai titolari di attività economiche che, a causa degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, abbiano subito danni o limitazioni al proprio esercizio e che abbiano registrato una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del triennio precedente agli eventi calamitosi, può essere riconosciuto un contributo per indennizzare i mancati ricavi nel rispetto dei criteri, delle procedure e delle modalità definiti con ordinanza del Commissario straordinario. Per le finalità di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

30. Per assicurare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 27, la struttura del Commissario straordinario di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementata, secondo le disposizioni previste dal medesimo articolo 31, di cinque unità di personale non dirigenziale, nel limite complessivo di spesa di 228.668 euro per l'anno 2025, e di una figura di esperto, a cui spetta un compenso onnicomprensivo di importo lordo non superiore a 48.000 euro per l'anno 2025. Per il coordinamento delle attività di attuazione del piano degli interventi di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, il Commissario straordinario può nominare un sub-commissario il cui compenso è deter-

Art. 93.

minato in misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pari a 132.700 euro per l'anno 2025, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 409.368 euro per l'anno 2025.

31. Per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è autorizzata la spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2025. Per i comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, del citato decreto-legge n. 109 del 2018, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025.

32. I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati al 31 dicembre 2025. Fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 14-*bis* e 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019. A tale fine è autorizzata la spesa di 2,83 milioni di euro per l'anno 2025.

33. La proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2025 dei contratti di lavoro del personale di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono effettuati, limitatamente all'annualità 2025, in deroga ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

34. A decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2019, dichiarato in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di

Art. 93.

Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, il giorno 26 dicembre 2018, prorogato da ultimo dall'articolo 17-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, fino al 31 dicembre 2024, è disposta la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 566 del 28 dicembre 2018.

35. A decorrere dalla cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui al comma 34 è riconosciuto, fino al 31 dicembre 2025, un contributo denominato « contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione » in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il contributo è riconosciuto altresì, con la medesima decorrenza indicata nel primo periodo, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data dell'evento sismico di cui al presente comma dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al presente comma sono disciplinati, con propri atti, dal Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico

Art. 93.

del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Il contributo è concesso fino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze di cui al quarto periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità. I comuni interessati curano l'istruttoria e concedono ed erogano il contributo per il disagio abitativo secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Commissario straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i nuclei familiari che alla data del 26 dicembre 2018 dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza o di unità immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce limite di spesa. Le relative risorse confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 32 del 2019.

36. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, il termine di cui all'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è prorogato al 31 dicembre 2025. Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui all'articolo 20-ter, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 61 del 2023 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2025. Per le attività di cui all'articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge n. 61 del 2023 è autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Art. 94.

Art. 94.

(Crisi idrica)

1. All'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fermo restando quanto previsto dal comma 2, una quota del Fondo, fino a un massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2025, può essere destinata a un piano stralcio, relativo al potenziamento delle infrastrutture idriche, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

TITOLO XIII

MISURE IN MATERIA
DI ENTI TERRITORIALI

CAPO I

REGIONI

Art. 95.

Art. 95.

(Regolazioni finanziarie con le autonomie speciali)

1. In attuazione del punto 1 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Friuli Venezia Giulia in materia di finanza pubblica, sottoscritto il 19 ottobre 2024, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154, il sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia concorre alla finanza pubblica con un contributo annuo di euro 432.700.000 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033.

2. In attuazione del punto 2 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Friuli Venezia Giulia in materia di finanza pubblica, sottoscritto il 19

Art. 95.

ottobre 2024, la regione Friuli Venezia Giulia, entro il 31 marzo 2025, versa al bilancio dello Stato l'importo di euro 422.689.368 quantificato in via definitiva a titolo di restituzione delle risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il biennio 2020-2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In mancanza di tale versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione.

3. In attuazione del punto 3 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Friuli Venezia Giulia in materia di finanza pubblica, sottoscritto il 19 ottobre 2024, e in attuazione delle regole della nuova *governance* economica europea, la regione Friuli Venezia Giulia, per conto del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia, accantona un importo pari a 22 milioni di euro per l'anno 2025, a 62 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 96 milioni di euro per l'anno 2029, determinato considerando anche gli enti locali situati nel relativo territorio.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 3 hanno effetto a decorrere della data di entrata in vigore della norma di attuazione dello Statuto regionale che recepisce l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Friuli Venezia Giulia in materia di finanza pubblica del 19 ottobre 2024 ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154. La regione rispetta gli obblighi derivanti dall'accordo di cui al primo periodo anche nelle more dell'approvazione della relativa norma di attuazione.

5. In attuazione del punto 1 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica, sottoscritto il 20 ottobre 2024, a decorrere dall'anno 2026 il contributo alla

Art. 95.

finanza pubblica della regione Sardegna, di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è confermato in 306,4 milioni di euro annui.

6. In attuazione del punto 3 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica, sottoscritto il 20 ottobre 2024, la regione Sardegna versa al bilancio dello Stato euro 92.568.134 entro il 31 marzo 2025 a titolo di restituzione delle risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il biennio 2020-2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In mancanza del versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2025 dell'importo di cui al primo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione.

7. In attuazione del punto 4 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica, sottoscritto il 20 ottobre 2024 e in attuazione delle regole della nuova *governance* economica europea, la regione Sardegna accantona nel bilancio di previsione un importo pari a 27 milioni di euro per l'anno 2025, a 85 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 134 milioni di euro per l'anno 2029, secondo le modalità e nel rispetto degli ulteriori obblighi previsti al medesimo punto 4.

8. In attuazione del punto 1 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica del 19 ottobre 2024, le province autonome di Trento e di Bolzano versano all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, rispettivamente, euro 154.943.007 ed euro 103.687.794 entro il 31 marzo 2025, a titolo di restituzione delle risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il biennio 2020-2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020,

Art. 95.

n. 178. In mancanza di tale versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alle province autonome anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione.

9. All'articolo 79 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dopo il comma 4-*octies*, è aggiunto il seguente:

«*4-novies*. In attuazione delle regole della nuova *governance* economica europea e in spirito di leale collaborazione, la regione e le province autonome, per conto del sistema territoriale regionale integrato, accantonano un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 4 milioni di euro per l'anno 2029 sul bilancio della regione Trentino-Alto Adige, un importo pari a 16 milioni di euro per l'anno 2025, a 46 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 73 milioni di euro per l'anno 2029 sul bilancio della provincia autonoma di Trento e un importo pari a 19 milioni di euro per l'anno 2025, a 53 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 85 milioni di euro per l'anno 2029 sul bilancio della provincia autonoma di Bolzano. A tal fine, la regione e le province autonome, per conto del sistema integrato, iscrivono nella missione 20 della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo con stanziamento pari agli importi di cui al primo periodo. La costituzione del fondo è finanziata attraverso le risorse di parte corrente. Su tale fondo non è possibile disporre impegni. Il fondo è destinato al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione ulteriore rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione, se in disavanzo, ovvero, se in avanzo di amministrazione, è vincolato agli investimenti, anche indiretti, per l'utilizzo nell'esercizio successivo in via prioritaria rispetto alla formazione di nuovo debito.

Art. 95.

Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il suddetto fondo è istituito entro il 31 gennaio 2025. Nel caso di mancato accantonamento del fondo ovvero di mancato rispetto, da parte della regione o delle province autonome, dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'esercizio successivo la quota accantonata è incrementata della sommatoria in valore assoluto del minore accantonamento e del saldo negativo registrato nell'esercizio precedente. Nel caso di mancato invio entro il 31 maggio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche dei dati di consuntivo o di preconsuntivo della regione o delle province autonome relativi all'esercizio precedente, l'accantonamento è incrementato del 10 per cento. ».

10. Le disposizioni recate dal comma 9 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

11. In attuazione del punto 1 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Valle d'Aosta in materia di finanza pubblica sottoscritto il 20 ottobre 2024, il contributo alla finanza pubblica della regione Valle d'Aosta, di cui all'articolo 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dall'anno 2026, è confermato in 82,246 milioni di euro annui, determinati con riferimento alla regione, ai relativi enti locali e ai rispettivi enti strumentali.

12. In attuazione del punto 4 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Valle d'Aosta in materia di finanza pubblica, sottoscritto il 20 ottobre 2024, entro il 31 marzo 2025 la regione Valle d'Aosta versa al bilancio dello Stato l'importo di euro 8.081.183, quantificato in via definitiva a titolo di restituzione delle risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il biennio 2020-2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In mancanza di tale versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell'e-

Art. 95.

conomia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione.

13. In attuazione del punto 5 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Valle d'Aosta in materia di finanza pubblica del 20 ottobre 2024 e in attuazione delle regole della nuova *governance* economica europea, la regione Valle d'Aosta, anche per conto degli enti locali del proprio territorio, accantona nel proprio bilancio un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 20 milioni di euro per l'anno 2029, secondo le modalità e nel rispetto degli ulteriori obblighi previsti al medesimo punto 5.

14. In attuazione del punto 2 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Siciliana in materia di finanza pubblica del 19 ottobre 2024, a decorrere dall'anno 2026 il contributo alla finanza pubblica della Regione Siciliana di cui all'articolo 1, comma 545, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è confermato in 800,8 milioni di euro annui.

15. In attuazione del punto 3 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Siciliana in materia di finanza pubblica del 19 ottobre 2024, la Regione Siciliana versa al bilancio dello Stato l'importo di euro 451.363.715 entro il 31 marzo 2025 a titolo di restituzione delle risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il biennio 2020-2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In mancanza di tale versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione.

16. In attuazione del punto 4 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Siciliana in materia di

Art. 95.

finanza pubblica del 19 ottobre 2024 e in attuazione delle regole della nuova *governance* economica europea, la Regione Siciliana accantona nel bilancio di previsione un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, a 179 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 288 milioni di euro per l'anno 2029, secondo le modalità e nel rispetto degli ulteriori obblighi previsti al medesimo punto 4.

Art. 96.

Art. 96.

(Adeguamento della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il termine stabilito dall'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2025, è differito al 15 aprile 2025.

2. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo del presente comma è fissato al 15 aprile 2025.

3. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non appro-

vino entro il termine di cui al comma 2 la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 maggio 2025, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2025, prevista dall'articolo 50, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini della pubblicazione nel sito *internet* di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 96.**Art. 97.**

(Finanziamento del trasporto pubblico locale)

1. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite con il decreto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Art. 97.**Art. 98.**

(Disposizioni in materia di addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili)

1. Per gli anni 2025, 2026 e 2027, nel territorio della regione Abruzzo non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Ai comuni della

Art. 98.

Art. 98.

regione Abruzzo, per le stesse annualità, non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera *a*) del medesimo comma 11 e la regione Abruzzo provvede a ristorare, per ciascun anno dal 2025 al 2027, i comuni interessati.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per gli anni 2025, 2026 e 2027 la regione Abruzzo versa, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale, la somma di 4.763.000 euro.

3. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, è trasferita all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli anni 2025, 2026 e 2027, la somma di 3.663.000 euro annui ai fini della destinazione alle gestioni interessate.

4. Alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere *a*) e *b*), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2025, 2026 e 2027, è destinato l'importo complessivo di 1.100.000 euro annui.

5. Per effetto di quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, qualora la regione Abruzzo non disponga i versamenti entro i termini previsti, si applica l'articolo 1, comma 527, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

CAPO II

ENTI LOCALI

Art. 99.

Art. 99.

(Adeguamento della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte

Art. 99.

sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2025 modificano, con propria deliberazione, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale in conformità alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo del presente comma è fissato al 15 aprile 2025, in deroga al citato articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Qualora i comuni non adottino la deliberazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo o non la trasmettano entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.

Art. 100.

Art. 100.

(Incremento del Fondo di solidarietà comunale)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 448, le parole da: « per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 » fino a: « dall'anno 2031 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2025, in euro 6.872.590.365 per l'anno 2026, in euro 6.928.590.365 per l'anno 2027, in euro 6.984.590.365 per l'anno 2028, in euro 8.260.590.365 per l'anno 2029, in euro 8.214.594.113 per l'anno 2030 e in euro 8.978.517.113 annui a decorrere dall'anno 2031 »;

b) al comma 449:

1) alla lettera *d-quater*), le parole: « e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, » sono sostituite dalle seguenti: « , 560 milioni di euro in ciascuno degli anni 2024 e 2025, 672 milioni di euro nel 2026, 728 milioni di euro nel 2027, 784 milioni di euro nel 2028, 840 milioni di euro nel 2029 e 870 milioni di euro annui a decorrere dal 2030, »;

2) alla lettera *d-duodecies*), le parole: « pari a euro 71.982.000 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a euro 75.996.252 ».

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione pari a 56 milioni di euro per l'anno 2025, per specifiche esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario. L'elenco dei comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al primo periodo sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 gennaio 2025, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Art. 101.

Art. 101.

(Fondo per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria)

1. Al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate ai comuni che hanno un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e il fabbisogno *standard* monetario per la funzione sociale superiore al 10 per cento.

3. I fabbisogni *standard* monetari dei comuni delle regioni a statuto ordinario nonché dei comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna sono contenuti, rispettivamente, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 2024, e nel documento recante « Determinazione dei fabbisogni *standard* dei comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna per il settore sociale al netto del servizio di asili nido » approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* nella seduta del 16 maggio 2023.

4. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

5. Ai fini del riparto di cui al comma 4, si tiene conto delle particolari esigenze dei comuni di piccola dimensione, delle spese sostenute dai comuni per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, intervenuti nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul fabbisogno *standard* monetario per la funzione sociale di cui al comma 3.

Art. 101.

6. La spesa sostenuta per far fronte alle spese derivanti dall'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile è comunicata dai comuni con una dichiarazione, da effettuare esclusivamente per via telematica, con modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 15 febbraio 2025. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per ciascuna persona presa in carico, rettificando d'ufficio le dichiarazioni da considerare anomale.

7. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto è calcolato in base al rapporto tra la spesa finanziabile dell'ente e il totale delle richieste di tutti i comuni aventi diritto ai sensi del comma 2.

Art. 102.**Art. 102.**

(Contributo per le funzioni fondamentali di province e città metropolitane)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno sui fondi di cui all'articolo 1, comma 783, della medesima legge, sono incrementate di 50 milioni di euro annui dal 2025 al 2030.

2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1 relative alle annualità dal 2025 al 2027 sono ripartite tra le province e le città metropolitane sulla base dei fabbisogni *standard* e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il riparto è operato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della medesima Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, da adottare entro il 31 marzo 2025.

CAPO III

MISURE IN MATERIA DI TESORERIA UNICA, CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA E RIMODULAZIONE DI RISORSE DEGLI ENTI TERRITORIALI

Art. 103.

Art. 103.

(Abrogazione del sistema di tesoreria unica mista)

1. Al fine di favorire il rispetto delle nuove regole della *governance* economica europea, l'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e l'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono abrogati.

Art. 104.

Art. 104.

(Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni partecipano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dalle nuove regole della *governance* economica europea secondo le modalità previste dai commi da 2 a 11, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Sono esclusi dal versamento del contributo di cui al comma 5 gli enti in dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-*bis* del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2025 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-

Art. 104.

legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

2. A decorrere dall'anno 2025, per gli enti di cui al primo periodo del comma 1, l'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio.

3. Le regioni a statuto ordinario assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2025, a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 1.310 milioni di euro per l'anno 2029. Il riparto del concorso alla finanza pubblica di cui al primo periodo è effettuato, entro il 28 febbraio 2025, in sede di autocoordinamento tra le regioni, formalizzato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. In assenza di accordo in sede di autocoordinamento, il riparto è effettuato, entro il 20 marzo 2025, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in proporzione, con riferimento al perimetro non sanitario, agli impegni di spesa corrente al netto degli impegni per gli interessi, per i trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, anche soltanto da parte della Giunta di ciascuna regione.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2025, a 440 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e

Art. 104.

a 700 milioni di euro per l'anno 2029, nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo le modalità previste dagli accordi di cui all'articolo 95. Il contributo alla finanza pubblica delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano è determinato considerando anche gli enti locali dei rispettivi territori.

5. I comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2025, a 290 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 490 milioni di euro per l'anno 2029, di cui 130 milioni di euro per l'anno 2025, 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 440 milioni di euro per l'anno 2029 a carico dei comuni e 10 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029 a carico delle province e città metropolitane. Gli importi del contributo a carico di ciascun ente sono determinati sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 31 gennaio 2025, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, anche in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto degli impegni per gli interessi, per la gestione ordinaria del servizio pubblico di raccolta, smaltimento, trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti, per i trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto 2023 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato. In caso di mancata intesa entro venti giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al secondo periodo, il decreto è comunque adottato.

Art. 104.

6. Per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni iscrivono nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo, con una dotazione pari al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 3 a 5, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e di cui all'articolo 162, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il fondo di cui al primo periodo del presente comma è iscritto entro trenta giorni dal riparto dei contributi alla finanza pubblica con variazione di bilancio approvata con atto del consiglio, per gli enti locali, e con legge regionale, per le regioni a statuto ordinario. Le autonomie speciali iscrivono il fondo nel bilancio di previsione 2025-2027, entro il 31 gennaio 2025, con variazione di bilancio approvata con legge regionale o provinciale. La costituzione del fondo, su cui non è possibile disporre impegni, è finanziata attraverso le risorse di parte corrente.

7. Alla fine di ciascun esercizio, il fondo di cui al comma 6, per gli enti in situazione di disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente, costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, in misura aggiuntiva rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione. Per gli enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito. Ai fini del presente comma, le regioni e le province autonome considerano il disavanzo di amministrazione al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto.

8. Qualora, nel corso di ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, risultino andamenti

Art. 104.

di spesa corrente degli enti territoriali non coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica, possono essere previsti ulteriori obblighi di concorso alla finanza pubblica a carico dei medesimi enti di cui al comma 1.

9. Entro il 30 giugno di ciascuno degli esercizi dal 2026 al 2030, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei rendiconti trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è verificato il rispetto a livello di comparto degli enti territoriali dell'equilibrio di cui al comma 2 del presente articolo e dell'accantonamento di cui al comma 6 del presente articolo. Nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, determinato come somma algebrica del saldo di cui al comma 2 e dei mancati accantonamenti di cui al comma 6, sono individuati gli enti che nell'esercizio precedente non hanno rispettato l'equilibrio di bilancio di cui al comma 2 o non hanno accantonato il fondo di cui al comma 6. Per gli enti di cui al secondo periodo è determinato l'incremento del fondo di cui al comma 6, che, entro i successivi trenta giorni, tali enti sono tenuti a iscrivere nel bilancio di previsione con riferimento all'esercizio in corso di gestione, pari alla sommatoria in valore assoluto:

a) del saldo di cui al comma 2 registrato nell'esercizio precedente se negativo;

b) del minore accantonamento del fondo di cui al comma 6 rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 2 a 5.

10. Per gli enti che non trasmettono entro il 31 maggio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all'esercizio precedente il contributo alla finanza pubblica è incrementato del 10 per cento con le modalità previste dal comma 9. Nel caso di enti per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione a decorrere dal 2 gennaio 2025, le sanzioni di cui al primo periodo non sono applicate.

Art. 104.

11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e con il capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli schemi del rendiconto generale della gestione e del bilancio di previsione degli enti territoriali sono adeguati al fine di consentire le verifiche di cui al comma 9, a decorrere dal rendiconto della gestione 2025 e dal bilancio di previsione 2026-2028.

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze composto da due rappresentanti del medesimo Ministero, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), di cui uno in rappresentanza delle città metropolitane, e da un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Il tavolo ha il compito di monitorare le grandezze finanziarie dei comuni, delle città metropolitane e delle province interessate dalle nuove regole della *governance* europea, nonché di definire percorsi di miglioramento dei processi rilevanti per la gestione finanziaria e contabile, quali la riscossione delle entrate, la valorizzazione del patrimonio e la più efficiente allocazione delle risorse disponibili. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

13. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030.

14. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 134, le parole: « per il periodo 2021-2034 » sono sostituite dalle

Art. 104.

seguenti: « per il periodo 2021-2026 » e le parole: « di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034 » sono soppresse;

b) il comma 136-*bis* è sostituito dal seguente:

« 136-*bis*. Nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori o delle forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo stesso. Le somme revocate sono riassegnate, per le stesse finalità previste dal comma 135, con il medesimo provvedimento di revoca ovvero con autonomo provvedimento da adottare entro il termine di cui al primo periodo, ai comuni ovvero, anche in deroga al vincolo del 70 per cento di cui al citato comma 135, alla regione per investimenti diretti. Gli enti beneficiari del contributo di cui al secondo periodo sono tenuti ad affidare i lavori o le forniture entro il 31 maggio del medesimo anno e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui al comma 138. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al terzo periodo, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato. »;

c) dopo il comma 136-*ter* è inserito il seguente:

« 136-*quater*. Nel caso in cui il comune beneficiario del contributo di cui al comma 135 comunichi la rinuncia al contributo medesimo entro il termine per l'affidamento dei lavori o delle forniture previsto dal comma 136 ovvero, decorso tale termine e avvenuto l'affidamento dei lavori o delle forniture, entro il 30 novembre di ciascun anno di riferimento del contributo, si applicano le disposizioni di cui al comma 136-*bis* »;

d) la tabella 1 è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato II annesso alla presente legge.

Art. 104.

15. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 14-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è ridotta di 115,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 139,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 113,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 139,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, di 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e di 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

16. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ridotta con riferimento:

a) al comma 42, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030;

b) al comma 51, di 200 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031.

17. Il Fondo denominato « Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare » di cui al comma 443 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ridotto di 53.036.470 euro per l'anno 2029, di 54.596.367 euro per l'anno 2030, di 54.635.365 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e di 51.281.588 euro per l'anno 2033.

18. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 44 a 46 sono abrogati.

19. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta con riferimento:

a) al comma 277, di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025;

b) al comma 1079, primo periodo, di 29.927.137 euro per l'anno 2025, di 29.966.074 euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per l'anno 2027.

20. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta di 6.318.377 euro per l'anno 2029, di 6.504.212 euro per l'anno 2030, di 6.508.858 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e di 6.109.313 euro per l'anno 2033.

21. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato agli interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, è ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 30 milioni di euro per l'anno 2026, di 23 milioni di euro per l'anno 2027, di 49,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 45 milioni di euro per l'anno 2029, di 60 milioni di euro per l'anno 2030, di 65 milioni di euro per l'anno 2031 e di 80 milioni di euro per l'anno 2032.

Art. 104.

TITOLO XIV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE DI REVISIONE DELLA SPESA

CAPO I

NORME DI REVISIONE DELLA SPESA IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Art. 105.**Art. 105.**

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Dopo l'articolo 307 del codice di procedura civile è inserito il seguente: « Art. 307-bis. – *(Estinzione del processo per omesso o parziale pagamento del contributo unificato)* – Il processo si estingue per omesso o parziale pagamento del contributo unificato.

Alla prima udienza il giudice, verificato l'omesso o il parziale pagamento del contributo unificato, assegna alla parte interessata un termine di trenta giorni per il versamento o l'integrazione del contributo stesso e rinvia l'udienza a data immediatamente successiva. A tale udienza il giudice, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, dichiara l'estinzione del giudizio.

In caso di mancato o parziale pagamento, nel termine assegnato ai sensi del

Art. 105.

secondo comma, del contributo unificato dovuto per la proposizione della domanda riconvenzionale, per la chiamata in causa, per l'intervento volontario in confronto di tutte le parti o per la proposizione dell'impugnazione incidentale, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda cui si riferisce l'inadempimento.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti cautelari e possessori. Si applicano alle controversie disciplinate dal rito del lavoro e al processo esecutivo ».

Art. 106.

Art. 106.

(Contributo unificato per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana)

1. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-*quinq*ues è inserito il seguente:

« 1-*sexies*. Per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana il contributo dovuto è pari a 600 euro. Il contributo è dovuto per ciascuna parte ricorrente, anche se la domanda è proposta congiuntamente nel medesimo giudizio ».

Art. 107.

Art. 107.

(Misure in materia di spese di giustizia)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 269:

1) al comma 1, dopo le parole: « copie di » sono inserite le seguenti: « atti e »;

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole: « è estratta » è inserita la seguente parola: « direttamente »;

b) dopo l'articolo 269 è inserito in seguente:

« Art. 269-bis. – (Diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale) – 1. Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale è dovuto il diritto forfetizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico »;

c) l'allegato n. 8 è sostituito dal seguente:

« Allegato 8 (Artt. 269 e 269-bis)

Diritto forfetizzato di copia su supporto diverso da quello cartaceo e diritto di trasmissione con modalità telematica.

Modalità di rilascio e tipo di supporto	Diritto forfetizzato
Riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD)	Euro 25 per ogni supporto di dati
Trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali)	Euro 8 per ogni trasmissione di dati

Art. 108.

(Modifica delle disposizioni sulla non assoggettabilità a esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi)

1. All'articolo 1, comma 294-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché al pagamento di tasse e tributi ».

Art. 109.

(Misure urgenti per lo smaltimento dell'arretrato dei ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

1. Al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ra-

Art. 107.

Art. 108.

Art. 109.

Art. 109.

gionevole durata dei processi, all'articolo 5-*sexies* della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « , la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « e la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo » e dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: « Con la dichiarazione di cui al primo periodo, il creditore si impegna altresì a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui ai commi 3 e 3-*bis* e a comunicare ogni mutamento dei dati trasmessi o della documentazione presentata »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, secondo le modalità di cui ai decreti previsti dai commi 3 e 3-*bis*, all'amministrazione entro un anno dalla pubblicazione del decreto che accoglie la domanda di equa riparazione. Decorso il termine di cui al primo periodo, fino alla presentazione della dichiarazione e fatto salvo quanto previsto dal comma 4, non decorrono gli interessi »;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validità biennale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione. In caso di richiesta di rinnovo il creditore presenta la dichiarazione o la documentazione allegata con le modalità previste dai decreti di cui ai commi 3 e 3-*bis* »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non può essere emesso e, per il periodo necessario per integrare la dichiarazione o la relativa documentazione, non decorrono gli interessi »;

Art. 109.

e) al comma 5, le parole: « al periodo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « al primo periodo »;

f) al comma 6, le parole: « , ove possibile, » sono soppresse;

g) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano mediante accredito sui conti correnti o di pagamento dei creditori. Il creditore può delegare alla ricezione del pagamento un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale »;

h) il comma 10 è abrogato;

i) al comma 12, le parole: « dei commi 9 e 10 » sono sostituite dalle seguenti: « del comma 9 »;

l) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

« 12-bis. Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge entro il 31 dicembre 2021 possono ripresentare la domanda di pagamento con le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito *internet* istituzionale ».

2. Il Ministero della giustizia provvede, anche sulla base dei dati acquisiti in modalità telematica, al monitoraggio e alla valutazione dell'incremento di efficienza delle procedure di pagamento e dei conseguenti risparmi di spesa.

CAPO II**MISURE DI REVISIONE DELLA SPESA****Art. 110.**

(Misure in materia di personale pubblico)

Art. 110.

1. Al fine di completare l'attuazione della riforma della pubblica amministrazione prevista dal PNRR, le amministra-

Art. 110.

zioni pubbliche di cui al presente articolo procedono ad una revisione dei propri fabbisogni di personale, realizzando recuperi di efficienza dai processi di digitalizzazione, semplificazione e riorganizzazione individuati dal PNRR e applicano conseguentemente quanto previsto dai commi successivi.

2. All'articolo 3, comma 1, della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per le amministrazioni di cui al primo periodo con più di 20 dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la percentuale ivi prevista è pari al 75 per cento per l'anno 2025 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2026. Le disposizioni del terzo periodo non si applicano al personale togato delle magistrature e agli avvocati e procuratori dello Stato per i quali, a decorrere dall'anno 2025, le assunzioni sono consentite sino al 100 per cento delle unità cessate nell'anno precedente ».

3. All'articolo 584, comma 3-*bis*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « e del 12 per cento a decorrere dall'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « , del 12 per cento dall'anno 2016 all'anno 2024 e del 15,58 per cento a decorrere dall'anno 2025 »;

b) al secondo periodo, le parole: « a decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2018 all'anno 2024 e di euro 4.657.573 a decorrere dall'anno 2025 ».

4. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-*bis*, secondo periodo, le parole: « del cento per cento a decorrere dall'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « del 100 per cento per gli anni dal 2016 al 2024, del 75 per cento per l'anno 2025 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2026 »;

b) al comma 13-*bis*, secondo periodo, le parole: « del 100 per cento a decorrere

Art. 110.

dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « del 100 per cento per gli anni dal 2018 al 2024, del 75 per cento per l'anno 2025 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2026 ».

5. All'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato annualmente rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate individuate, per gli Enti che adottano la contabilità finanziaria, dalle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati. Per gli Enti che adottano la contabilità civilistica si fa riferimento alle voci dei ricavi del conto economico corrispondenti. Negli Enti tale rapporto non può superare l'80 per cento. Per l'anno 2025 gli Enti e gli istituti di ricerca di cui al presente decreto non possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente ».

6. Al comma 654 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Per gli anni accademici dal 2018/2019 al 2024/2025 il *turn over* del personale delle istituzioni di cui al comma 653 è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016/2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato ».

b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Per l'anno accademico 2025/

Art. 110.

2026, il *turn over* del personale delle istituzioni di cui al comma 653 è pari al 75 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente. A decorrere dall'anno accademico 2026/2027 il *turn over* del personale delle istituzioni di cui al comma 653 è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente ».

7. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 la dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è ridotta di 5.660 posti dell'organico dell'autonomia. Conseguentemente, le consistenze dell'organico dell'autonomia del personale docente di cui all'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono corrispondentemente ridotte. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 15 febbraio 2025, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, una riduzione nel numero dei posti pari a 2.174 unità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2025, le riduzioni riferite al personale docente possono essere rimodulate nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ad invarianza finanziaria. Con il decreto di cui al quarto periodo, in deroga a quanto disposto dal presente comma, è possibile rimodulare le riduzioni dei posti dell'organico dell'autonomia e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo l'invarianza finanziaria.

Art. 110.

8. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per l'anno 2025, non possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per l'anno 2025 le regioni a statuto ordinario, gli enti locali con più di 20 dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Le economie derivanti dall'attuazione del presente comma restano annualmente acquisite ai bilanci degli enti.

10. Per l'anno 2025 le agenzie fiscali, gli enti di regolazione dell'attività economica, gli enti produttori di servizi tecnici e economici, gli enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, le Autorità di bacino distrettuali, le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri nazionali e di rilevante interesse culturale e le altre amministrazioni locali, non comprese nei commi da 2 a 9, inserite nel conto economico consolidato e individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,

Art. 110.

n. 196, nei rispettivi raggruppamenti istituzionali, non possono procedere ad assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai soggetti costituiti in forma societaria, alle ONLUS e alle amministrazioni con un numero di dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non superiore a 20.

11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di soddisfare esigenze peculiari o consentire l'assunzione di specifiche professionalità, può derogarsi a quanto disposto dai commi da 1 a 10 del presente articolo mediante compensazione, fra amministrazioni soggette al medesimo regime assunzionale, delle facoltà assunzionali, garantendo comunque l'invarianza dei risparmi ascritti ai predetti commi.

12. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, i risparmi permanenti conseguiti a seguito dell'effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura inferiore a quella consentita dalla legislazione vigente in materia di *turn over*, asseverati dai rispettivi organi di controllo, possono essere destinati ad incrementare i fondi per il trattamento accessorio del personale delle amministrazioni destinatarie delle disposizioni dei commi da 1 a 10 del presente articolo per un importo, non superiore al 10 per cento del valore dei predetti fondi, determinato per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e certificato ai sensi dell'articolo 40-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o delle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, al netto delle eventuali risorse per lavoro straordinario ivi presenti.

13. Per effetto di quanto previsto dai commi da 1 a 10 del presente articolo, le amministrazioni, nell'ambito dei piani trien-

nali dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono ad adeguare la propria dotazione organica, anche in termini finanziari. Le amministrazioni non soggette alla adozione dei predetti piani provvedono ad adeguare la propria dotazione organica secondo i rispettivi ordinamenti. L'adeguamento della dotazione organica è asseverato dall'organo di controllo.

14. Entro il 30 aprile di ciascun anno le somme derivanti dall'applicazione dei commi da 2 a 8 e 10 sono versate, dalle amministrazioni interessate, su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

15. Le disposizioni dei commi da 1 a 14 del presente articolo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e le regioni a statuto speciale e le province autonome si attengono alle stesse tenendo conto della peculiarità dei rispettivi ordinamenti.

Art. 111.

(Misure in materia di organi amministrativi di enti)

1. I compensi corrisposti agli organi amministrativi di vertice degli enti e degli organismi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, escluse le autorità amministrative indipendenti e le società per le quali la determinazione dei compensi degli organi di amministrazione avviene ai sensi dell'articolo 11, commi 6 e 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché degli enti, organismi e fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico della finanza pubblica, come definiti ai sensi dell'articolo 112, comma 1, della presente legge, la cui nomina è disposta a decorrere dal 1° gennaio 2025, non possono superare il li-

Art. 110.

Art. 111.

Art. 111.

mite dell'importo annuo corrispondente al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al primo presidente della Corte di cassazione, come stabilito dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con esclusione della rideeterminazione di detto trattamento economico prevista dall'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo è stabilita la percentuale di riduzione da applicare agli importi indicati nella tabella C di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Per organi amministrativi di vertice si intendono quelli di amministrazione attiva e consultiva degli enti e degli organismi di cui al comma 1, comunque denominati dai rispettivi ordinamenti, organizzati anche in forma collegiale.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i titolari di cariche negli organi di vertice degli enti e degli organismi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché di quelli cui si applica il limite retributivo di cui al comma 1, che, con riferimento ai rispettivi ordinamenti, mantengono un trattamento retributivo di servizio da parte dell'amministrazione di appartenenza, anche se collocati fuori ruolo o in posizione di distacco o in aspettativa, non possono percepire per l'incarico ricoperto compensi di importo superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico in godimento. A decorrere dalla data di cui al primo periodo, nel caso in cui i compensi per incarichi negli organi amministrativi di vertice di cui al comma 1 o negli organi di amministrazione delle società di cui all'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato nella sezione Amministrazioni centrali, come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle società possedute, direttamente o indirettamente in misura totalitaria, dalle ammi-

Art. 111.

nistrazioni pubbliche, escluse le società quotate e le loro controllate, risultassero cumulabili con i compensi spettanti per le cariche ricoperte negli organi delle rispettive società partecipate o enti strumentali, ai titolari delle relative cariche non potranno essere erogate, per gli incarichi ricoperti in tali società partecipate o enti strumentali, compensi di importo complessivamente superiore al 25 per cento di quella spettante per l'incarico svolto in via principale. In caso di superamento dei limiti di cui al presente comma, i relativi compensi in corso di godimento sono automaticamente ridotti.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:

a) agli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria e agli enti del Servizio sanitario nazionale;

b) agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, all'Istituto nazionale di statistica, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e alle agenzie fiscali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

c) ai trattamenti economici e agli emolumenti comunque denominati per l'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate o in ragione di rapporti di lavoro subordinato, erogati dalle autorità amministrative indipendenti, dagli enti pubblici economici e dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

Art. 112.

Art. 112.

(Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica)

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di potenziare le funzioni di controllo e di monitoraggio della finanza pubblica è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali di società, enti, organismi e fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi di entità significativa a carico dello Stato. Il livello di significatività del contributo è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione, il predetto livello di significatività è stabilito nell'importo di 100.000 euro annui. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle società di cui agli articoli 11-*quater* e 11-*quinquies* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

2. L'obbligo di integrazione della composizione del collegio di revisione o sindacale con il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze decorre dalla prima scadenza del collegio successiva all'esercizio in cui si verificano le condizioni stabilite ai sensi del comma 1 e cessa alla prima scadenza del collegio successiva al venir meno delle medesime condizioni. Rimane fermo il numero dei componenti del collegio dei revisori o sindacale come definito dagli ordinamenti che disciplinano le società, gli enti, gli organismi e le fondazioni di cui al comma 1. Per le finalità di cui al primo periodo gli enti, gli organismi e le fondazioni di cui al comma 1 adottano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le conseguenti modifiche statutarie, regolamentari e organizzative.

3. I rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi dei revisori e sindacali delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,

Art. 112.

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni di cui al comma 1 del presente articolo, nello svolgimento dei compiti ad essi demandati dalla normativa vigente, assicurano le necessarie attività di monitoraggio della spesa e di resoconto al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle risultanze delle verifiche effettuate, in conformità alle direttive individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze, fornite al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in accordo con l'ordinamento dell'Unione europea.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'applicazione delle misure di contenimento della spesa di cui ai commi 591, 592, 593, 597, 598 e 599 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è estesa alle società, agli enti, agli organismi e alle fondazioni di cui al comma 1. Conseguentemente, tali soggetti, a decorrere dall'anno 2025, non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati.

5. Al fine di potenziare l'attività di controllo amministrativo-contabile da parte dei revisori dei conti e perseguire la migliore allocazione delle risorse disponibili presso le istituzioni scolastiche, i revisori dei conti svolgono ulteriori verifiche sulla base delle indicazioni predisposte dal Ministero dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per la finalità di cui al primo periodo, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito l'incremento dei compensi, a decorrere dall'anno 2025, dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

CAPO III

ALTRE MISURE DI EFFICIENTAMENTO
DELLA SPESA**Art. 113.**

Art. 113.

(Contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche)

1. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri di esercizio della società RAI – Radiotelevisione italiana SpA, la predetta società è tenuta ad assicurare che, nell'anno 2025, non abbia luogo un incremento delle voci di spesa relative al costo del personale e all'affidamento di incarichi di consulenza rispetto al livello di spesa conseguito nell'anno 2023, come risultante dal conto economico del relativo bilancio di esercizio approvato. Per l'anno 2026, in relazione all'ammontare complessivo delle voci di spesa di cui al primo periodo, la società RAI-Radiotelevisione italiana SpA è tenuta a realizzare una riduzione del volume della spesa pari almeno al 2 per cento rispetto all'ammontare della corrispondente spesa sostenuta in media nel triennio 2021, 2022 e 2023. Per l'anno 2027, la riduzione di cui al secondo periodo è elevata al 4 per cento. Per le finalità di cui al presente comma, il collegio sindacale verifica che siano correttamente individuate le voci di bilancio riconducibili alle categorie di spesa di cui al primo periodo. I risparmi derivanti dalla misura di cui al presente comma sono finalizzati agli obiettivi previsti dall'articolo 3 del contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la società Rai – Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2023-2028, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 2024.

Art. 114.

Art. 114.

(Accantonamenti degli oneri connessi ai piani di stock option)

1. All'articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente:

«6-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, i componenti negativi imputati a conto economico in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale ovvero con azioni di altre società del gruppo sono deducibili al momento dell'assegnazione dei predetti strumenti; in tale momento sono altresì riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati a seguito di tali operazioni ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle operazioni con pagamento basato su azioni i cui oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2025 o nei successivi.

Art. 115.

(Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e incremento della funzionalità del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

1. All'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al secondo periodo:

1.1) la parola: « 70 » è sostituita dalla seguente: « 60 »;

1.2) le parole: « per l'erogazione di contributi » sono sostituite dalle seguenti: « per l'assegnazione in gestione di risorse »;

1.3) la parola: « confidi » è sostituita dalla seguente: « Confidi »;

1.4) le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento »;

Art. 114.

Art. 115.

Art. 115.

1.5) le parole: « a favore delle » sono sostituite dalle seguenti « assegnato in gestione alle »;

1.6) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , per il rilascio delle garanzie disciplinate al comma 6 »;

2) dopo il secondo periodo sono aggiunti, in fine, i seguenti: « I contributi del Fondo devono essere accreditati su specifici conti, separati dai fondi propri dei Confidi e delle fondazioni e associazioni assegnatari, con vincolo di destinazione, aperti presso una o più banche. Tali conti costituiscono patrimoni distinti a tutti gli effetti di quelli dei Confidi e delle fondazioni e associazioni assegnatari »;

b) al comma 2:

1) all'alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:

1.1) dopo le parole: « i contributi » sono aggiunte le seguenti: « ai Confidi »;

1.2) dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « sono destinati alla concessione di una garanzia, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile, fino all'80 per cento alle banche, agli intermediari finanziari e ai soggetti di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per operazioni finanziarie a favore delle piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario. Detti contributi »;

2) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

« a) che si tratti di soggetti garanti autorizzati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ccc), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 2017, ad operare con il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati alla concessione di una ga-

Art. 115.

ranzia, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile, fino all'80 per cento alle banche e agli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine o effettuano operazioni di liquidità, compreso l'incremento di linee di credito a breve termine, a favore delle piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario, individuata mediante un giudizio sintetico sulla probabilità di insolvenza, ad un anno, dell'impresa beneficiaria, in misura non inferiore al 3,6 per cento. La medesima garanzia può essere concessa alle micro e piccole imprese in situazione di elevato rischio finanziario per operazioni di rinegoziazione del debito o di allungamento del finanziamento o di sospensione delle rate su operazioni esistenti purché il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

c) che i contributi di cui al comma 1 possano essere cumulati, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle regioni e da altri enti pubblici e privati »;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, una quota dei contributi di cui al comma 1 può essere utilizzata dai Confidi, entro il limite del 40 per cento dell'ammontare del loro speciale fondo antiusura al 31 dicembre dell'anno precedente, anche per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario, come definita al comma 2, lettera b), a condizione che:

a) almeno il 20 per cento dell'importo del singolo finanziamento sia concesso facendo ricorso a risorse proprie, sulle quali

Art. 115.

il Confidi non può giovare di strumenti di mitigazione del rischio a valere su risorse pubbliche;

b) i tassi applicati al finanziamento siano adeguati a consentire il mero recupero dei costi sostenuti nonché la remunerazione del rischio limitatamente alla sola quota di risorse proprie impiegate dal Confidi ».

d) al comma 6:

1) al primo periodo, dopo le parole: « dell'usura » sono inserite le seguenti: « , a valere sulle risorse loro assegnate in gestione ai sensi del comma 1, », dopo le parole: « prestano garanzie » sono inserite le seguenti: « , a prima richiesta, esplicite, incondizionate e irrevocabili, » e dopo le parole: « alle banche ed agli intermediari finanziari » sono inserite le seguenti: « nonché ai soggetti di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, »;

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « I contributi alle fondazioni e associazioni di cui al comma 1 sono cumulabili, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle regioni e da altri enti pubblici e privati ».

e) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Gli interventi di garanzia di cui al comma 2 e al comma 6 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità – ivi compresa la percentuale minima di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio che i garanti dovranno porre in essere per ciascuna operazione – da stabilire con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 10-bis. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

f) al comma 8, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Ai componenti della commissione non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati »;

g) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

« 10-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, emana disposizioni attuative del presente articolo.

10-ter. Gli organismi assegnatari dei contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, entro sei mesi dalla cessazione dell'attività, dallo scioglimento, dalla liquidazione o dalla cancellazione dagli elenchi, nonché nel caso di gravi irregolarità nella gestione dei contributi assegnati, ovvero nel caso di mancato utilizzo per le finalità previste dei contributi assegnati per due esercizi consecutivi e senza giustificato motivo, devono restituire il contributo non impegnato mediante versamento del relativo importo al bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnato al capitolo di gestione del medesimo Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura per una successiva assegnazione in favore degli aventi diritto, in conformità alla disciplina vigente. Per le somme impegnate la restituzione deve avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di tale termine, devono essere restituite le somme eventualmente recuperate, dopo l'escussione delle garanzie.

10-quater. Per la gestione dell'intervento nonché per il monitoraggio e il controllo dei contributi concessi ai sensi del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi della società Consap SpA, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con oneri posti a carico delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel limite di 400.000 euro annui a decorrere dal 2025 ».

Art. 115.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 15, comma 10-*bis*, della legge 7 marzo 1996, n. 108. A decorrere dalla stessa data sono abrogati:

a) i commi 256, 257 e 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

b) il comma 386 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

c) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315;

d) il decreto del Ministro del tesoro 6 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 1996, concernente la determinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura dei Confidi e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti dei fondi medesimi;

e) il decreto del Ministro del tesoro 6 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 1996, concernente la determinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti delle medesime;

f) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 agosto 2021, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 27 settembre 2021, concernente l'erogazione di credito a valere sui contributi erogati dal fondo di prevenzione dell'usura da parte dei Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. I Confidi già assegnatari di contributi a valere sulle risorse del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura che, decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non

rispettano i requisiti di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *a*), della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificata dal comma 1 del presente articolo, provvedono alla restituzione dei contributi non impegnati con le modalità di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, successivamente all'adozione del decreto di cui all'articolo 15, comma 10-*bis*, della citata legge n. 108 del 1996, con le modalità di cui al comma 10-*ter* del medesimo articolo 15.

Art. 115.**Art. 116.****Art. 116.**

(Contributo alla finanza pubblica da parte di enti pubblici non economici)

1. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2025, l'Automobile club d'Italia provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui. Le risorse di cui al presente comma restano acquisite all'erario.

Art. 117.**Art. 117.**

(Assegnazione agli organi dell'Amministrazione finanziaria dei beni confiscati per uno dei delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

1. All'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. I beni di cui al comma 1 acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, agli organi dell'Amministrazione finanziaria ».

Art. 118.**Art. 118.**

(Tax credit cinema)

1. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 6:

1) dopo le parole: « al comma 3, » sono inserite le seguenti: « al fine di raf-

Art. 118.

forzare la capacità di monitoraggio, controllo e valutazione della spesa, secondo quanto previsto dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, »;

2) le parole: « delle agevolazioni tributarie ivi previste » sono sostituite dalle seguenti: « degli incentivi ivi previsti »;

3) le parole: « mediante incentivi tributari » sono soppresse;

b) all'articolo 13:

1) al comma 2, la parola: « straordinario », ovunque ricorre, è soppressa;

2) al comma 5, le parole: « superiore al 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « superiore al 30 per cento »;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« *5-bis.* Le risorse stanziare per il finanziamento degli interventi previsti nelle sezioni III, IV, V del presente capo, nonché dagli articoli 28, 29 e 30, laddove inutilizzate, possono essere destinate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e nella misura definita con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo »;

c) all'articolo 15, comma 2:

1) alla lettera *a)*, primo periodo, le parole: « ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « prevista nella misura massima del 40 per cento »;

2) alla lettera *b)*, primo periodo, le parole: « l'aliquota del 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « l'aliquota massima del 40 per cento »;

d) all'articolo 21, comma 5:

1) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: « I decreti di cui al presente comma possono stabilire i criteri, i meccanismi e le modalità attraverso cui lo Stato acquisisce la titolarità, in misura proporzionale al credito d'imposta riconosciuto, di una quota dei diritti sulle opere

Art. 118.

beneficiarie e dei relativi proventi; all'assegnazione di questi ultimi in favore dello Stato si procede, comunque, solo dopo che siano stati coperti i costi dell'opera. I proventi di cui al terzo periodo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il cinema e l'audiovisivo. »;

2) al quarto periodo, le parole: « terzo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « quinto periodo »;

3) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 15, il credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti, è definito prendendo a riferimento quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche avuto riguardo alla natura e alla tipologia delle prestazioni professionali e delle opere beneficiarie »;

e) all'articolo 26:

1) il comma 3 è soppresso;

2) al comma 4 sono aggiunti i seguenti periodi: « Il decreto di cui al presente comma può stabilire i criteri, i meccanismi e le modalità attraverso cui lo Stato acquisisce la titolarità, in misura proporzionale al contributo riconosciuto, di una quota dei diritti sulle opere beneficiarie e di una quota dei relativi proventi; all'assegnazione di questi ultimi in favore dello Stato si procede, comunque, solo dopo che siano stati coperti i costi dell'opera. I proventi di cui al secondo periodo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il cinema e l'audiovisivo. »;

f) all'articolo 29:

1) alla rubrica, la parola: « straordinario » è soppressa;

2) al comma 1, dopo le parole: « e 2019, » sono inserite le seguenti: « e fino a

Art. 118.

3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 »;

3) al comma 4, le parole: « del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro » sono sostituite dalle seguenti « del Ministro della cultura »;

g) all'articolo 32, comma 7, le parole: « Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico » sono sostituite da: « Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* ».

Art. 119.

Art. 119.

(Misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR)

1. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato III annesso alla presente legge sono ridotte, per gli anni 2025 e 2026 e a decorrere dall'anno 2027, degli importi ivi indicati. Le predette riduzioni possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo intermedio M1C1-122 della riforma 1.13 del PNRR Riforma della revisione della spesa (« riforma della *spending review* »), per il periodo 2025-2027, nell'ambito delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio disposte dalla presente legge per

Art. 119.

le amministrazioni centrali dello Stato, comprese le disposizioni di cui all'articolo 110, sono stabiliti obiettivi di risparmio di spesa per l'importo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2025, di 500 milioni di euro per l'anno 2026 e di 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, in termini di indebitamento netto. Gli obiettivi di risparmio sono ripartiti tra i Ministeri secondo quanto indicato nell'allegato IV annesso alla presente legge.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, a parità di importi complessivi indicati dal comma 2, è possibile modificare la ripartizione degli obiettivi di risparmio tra Ministeri e le misure per il raggiungimento dei suddetti importi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione ai commi 1 e 3.

5. Sono oggetto di monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze le misure di cui ai commi 2 e 3, sulla base di quanto indicato dalle linee guida ai sensi dell'articolo 22-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adottate con determina del Ragioniere generale dello Stato del 29 dicembre 2022 e pubblicate nel sito *internet* istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I Ministeri forniscono gli elementi necessari per il monitoraggio al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale può richiedere agli stessi eventuali integrazioni degli elementi trasmessi per il monitoraggio e per la rendicontazione dei risparmi.

CAPO IV

FONDI

Art. 120.

(Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture)

Art. 120.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un

Art. 120.

fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione complessiva di 24.000 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro per l'anno 2028, 1.000 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036.

2. Le assegnazioni del fondo di cui al comma 1 relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e quelle relative ai Ministeri di cui all'allegato V annesso alla presente legge con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a interventi, anche già finanziati parzialmente, che presentino un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica, nei limiti delle risorse previste per ciascuna amministrazione dal suddetto allegato V. I predetti decreti sono comunicati alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. I decreti prevedono le modalità di monitoraggio degli interventi mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato degli interventi e il relativo codice unico di progetto nonché la disciplina della revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma. Le risorse di cui al presente comma possono essere destinate anche alla rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente, tenuto conto dei tempi di realizzazione del singolo intervento.

3. Il finanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successivi rifinanziamenti, pari a 33,787 miliardi di euro ai sensi dell'articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dell'articolo 43, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e dell'articolo 9,

Art. 120.

comma 1-*septies*, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, è incrementato di 126,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036. Resta fermo, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e per il trasferimento delle risorse, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio dello Stato.

4. La ripartizione dell'incremento di cui al comma 3 avviene sulla base del valore degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», precedentemente finanziati dal Fondo complementare al PNRR di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e*), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, al netto degli importi relativi alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Campania.

Art. 121.**Art. 121.**

(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente e di conto capitale e fondo per esigenze indifferibili)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 2025, sono determinati, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Art. 122.**Art. 122.**

(Fondi per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica)

1. All'articolo 1, comma 511, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

Art. 122.

dopo le parole: « effetti finanziari non previsti a legislazione vigente » è inserita la seguente « , anche ».

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti due fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, destinati alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

Art. 123.

Art. 123.

(Fondo per l'immigrazione)

1. Al fine di assicurare l'accoglienza dei migranti, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2025.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 124.

Art. 124.

(Misure per le regioni a statuto speciale e le province autonome)

1. In relazione agli effetti finanziari conseguenti alle misure in materia fiscale di cui al titolo II della sezione I della presente legge, nel caso di perdite di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 9 agosto 2023, n. 111.

PARTE II – SEZIONE II

APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE

Art. 125.

Art. 125.

(Stato di previsione dell'entrata)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2025, relative a im-

poste, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 125.**Art. 126.****Art. 126.**

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 145.000 milioni di euro per l'anno 2025, in 130.000 milioni di euro per l'anno 2026 e in 115.000 milioni di euro per l'anno 2027.

3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2025, rispettivamente, in 7.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 67.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2025, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.

5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte di SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è fissato,

Art. 126.

per l'esercizio finanziario 2025, in 235.000 milioni di euro.

6. Per l'anno 2025, il limite massimo di impegni che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può assumere è fissato in 160.000 milioni di euro, riferibili all'esposizione di garanzie in essere al 31 dicembre 2024 e all'ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell'esercizio finanziario 2025.

7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma « Fondi di riserva e speciali », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2025, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.260 milioni di euro, 1.561 milioni di euro, 750 milioni di euro e 9.000 milioni di euro.

8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2025, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2025, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria », nell'ambito della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 126.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per lo svolgimento dei *referendum* dal programma « Fondi da assegnare », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali, a nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2025, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del debito statale », nell'ambito della missione « Debito pubblico » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

13. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno fi-

Art. 126.

nanziario 2025, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma « Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », nonché nel programma « Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

14. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2025, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

15. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile con propria deliberazione alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2025, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

16. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2025, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce « Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti » dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25

Art. 126.

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2025, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

18. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e alla gestione liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo ».

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025, iscritti nel programma « Oneri per il servizio del debito statale » e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma « Rimborsi del debito statale », al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

20. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2025, delle somme ver-

Art. 126.

sate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la « Sezione paralimpica Fiamme Gialle ».

21. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2025, variazioni compensative, in termini di residui e cassa, con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze negli anni 2021 e seguenti, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni « Competitività e sviluppo delle imprese » e « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », classificate nella categoria economica « Acquisizione di attività finanziarie – Acquisto azioni e altre partecipazioni ».

Art. 127.**Art. 127.**

(Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2025, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

3. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci « Entrate da recuperi e rimborsi di spese », « Altre entrate extratributarie » e « Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato » dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.

Art. 127.

Art. 128.

Art. 128.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Le risorse finanziarie derivanti dal bilancio di chiusura dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, anche con profilo pluriennale, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le eventuali risorse, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono acquisite all'erario.

Art. 129.

Art. 129.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

Art. 129.

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma « Giustizia minorile e di comunità », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2025.

3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi « Giustizia civile e penale » e « Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria » nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2025.

Art. 130.**Art. 130.**

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari

Art. 130.

esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2025, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il medesimo anno, è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 131.

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri de-

Art. 131.

Art. 131.

creti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in età scolare.

Art. 132.**Art. 132.**

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2025, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri

Art. 132.

interessati, per l'anno finanziario 2025, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2025, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2025, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2025, le variazioni compensative di bilancio tra i

Art. 132.

programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali » e « Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali », in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », della missione « Ordine pubblico e sicurezza », sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2024.

10. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'esercizio finanziario 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occor-

Art. 132.

renti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

11. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le attività di vigilanza di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e per quelle relative alla formazione del personale di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo, mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 1806, istituito nel programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », della missione « Soccorso civile », sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2025, le risorse iscritte nel capitolo 2501, piano gestionale 21, istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, unitamente ai corrispondenti oneri riflessi, in attuazione dell'articolo 1808, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 133.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 133.

Art. 134.**Art. 134.**

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2025, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 245 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 6 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare di cui alle lettere *b*) e *b-bis*) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissato, per l'anno 2025, in 136 unità.

4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2025, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

5. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, di cui al decreto del Ministro delle infrastrut-

ture e della mobilità sostenibili 5 ottobre 2022, n. 181, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale o bancario intestato all'ente, distaccamento o reparto di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento.

6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.

7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2025, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Art. 135.

(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 136.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2025, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del

Art. 134.

Art. 135.

Art. 136.

Art. 136.

codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 112;
- 2) Marina n. 97;
- 3) Aeronautica n. 75;
- 4) Carabinieri n. 0;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 0;
- 2) Marina n. 44;
- 3) Aeronautica n. 67;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 112;
- 2) Marina n. 75;
- 3) Aeronautica n. 40;
- 4) Carabinieri n. 200.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2025, come segue:

- 1) Esercito n. 322;
- 2) Marina n. 393;
- 3) Aeronautica n. 371;
- 4) Carabinieri n. 130.

4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *b-bis)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2025, come segue:

- 1) Esercito n. 277;
- 2) Marina n. 380;

3) Aeronautica n. 600.

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera *b-ter*) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2025, come segue:

1) Esercito n. 480;

2) Marina n. 200;

3) Aeronautica n. 120.

6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), sostenute a carico del programma « Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza », nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », e dei programmi « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2025, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.

7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2025, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati,

Art. 136.

destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.

9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2025 nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, per l'anno finanziario 2025, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione del Ministero della difesa in applicazione dell'articolo 1805-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

12. Il Ministro della difesa è autorizzato, per l'anno finanziario 2025, ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di cui all'articolo 7-*ter* del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Il Ministero della difesa, con proprie determinazioni, assicura l'integrale versamento, nel medesimo esercizio, degli importi iscritti nelle unità

elementari di bilancio dello stato di previsione dell'entrata, di cui al comma 4 del predetto articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016.

13. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF) tese a sostenere ulteriormente le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine.

Art. 136.**Art. 137.****Art. 137.**

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2025, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2025, a provvedere con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico fauni-

Art. 137.

stico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della citata legge n. 157 del 1992.

4. Per l'anno finanziario 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e alla riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2025, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 « Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale », istituito nel programma « Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione », nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità ali-

mentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, nonché di progetti di cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 138.

(Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l'anno finanziario 2025, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del

Art. 137.

Art. 138.

Art. 138.

Ministero della cultura, relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2025, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa, su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Art. 139.**Art. 139.**

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Per l'anno finanziario 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legisla-

tivo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Art. 139.**Art. 140.****Art. 140.**

(Stato di previsione del Ministero del turismo)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

Art. 141.**Art. 141.**

(Totale generale della spesa)

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.199.390.181.823, in euro 1.231.103.235.614 e in euro 1.199.529.876.400 in termini di competenza, nonché in euro 1.219.180.264.955, in euro 1.246.948.409.080 e in euro 1.206.913.153.031 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2025-2027.

Art. 142.**Art. 142.**

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2025-2027, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 143.**Art. 143.**

(Disposizioni diverse)

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti

Art. 143.

programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2025, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2025, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta dei Ministri competenti e comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 « Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 143.

5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2025, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2025, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell'Unione europea nei riguardi del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei perti-

Art. 143.

nenti programmi dei rispettivi stati di previsione.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

11. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi e iniziative finalizzati al benessere del personale.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

13. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2025, le variazioni compensative, in termini di compe-

Art. 143.

tenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

15. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2025, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2024, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.

16. Le somme stanziare sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

Art. 143.

propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-*quater*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

18. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, le risorse iscritte nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione « Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare », capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte nei pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2024. È autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2024.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2025, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

20. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e

Art. 143.

delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica » e programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2024.

21. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2025, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse e accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2025, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza

Art. 143.

pubblica », dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

23. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8-bis, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2025, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

24. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo « Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso », iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2025. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

26. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2025, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato pun-

Art. 143.

tualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2025, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi e organismi internazionali iscritte nel programma « Politica economica e finanziaria in ambito internazionale », nell'ambito della missione « L'Italia in Europa e nel mondo », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », programma « Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario », del medesimo stato di previsione.

28. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali e in cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2025, delle somme di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

29. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2025, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell'amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse allo scopo destinate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della

Art. 143.

struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare nell'anno finanziario 2025, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni interessate, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* nel medesimo anno. Ai fini dell'immediata attuazione dei detti provvedimenti legislativi, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 144.**Art. 144.**

(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2025.

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

Allegato I
(Articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>- COMPETENZA -</i>			
<i>Descrizione del risultato differenziale</i>	2025	2026	2027
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	187.322	162.987	143.188
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	471.097	494.207	447.297
<i>- CASSA -</i>			
<i>Descrizione del risultato differenziale</i>	2025	2026	2027
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	248.111	219.816	191.622
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	531.886	551.036	495.731
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

Allegato II
(Articolo 104, comma 14)

« Tabella 1
(articolo 1, comma 134) ».

Regioni	% Riparto	Contributo annuo 2021	Contributo annuo 2022	Contributo annuo 2023	Contributo annuo 2024	Contributo annuo 2025	Contributo annuo 2026
Abruzzo	3,16%	4.266.000	13.746.000	13.414.200	16.574.200	3.934.200	8.200.200
Basilicata	2,50%	3.375.000	10.875.000	10.612.500	13.112.500	3.112.500	6.487.500
Calabria	4,46%	6.021.000	19.401.000	18.932.700	23.392.700	5.552.700	11.573.700
Campania	10,54%	14.229.000	45.849.000	44.742.300	55.282.300	13.122.300	27.351.300
Emilia-Romagna	8,51%	11.488.500	37.018.500	36.124.950	44.634.950	10.594.950	22.083.450
Lazio	11,70%	15.795.000	50.895.000	49.666.500	61.366.500	14.566.500	30.361.500
Liguria	3,10%	4.185.000	13.485.000	13.159.500	16.259.500	3.859.500	8.044.500
Lombardia	17,48%	23.598.000	76.038.000	74.202.600	91.682.600	21.762.600	45.360.600
Marche	3,48%	4.698.000	15.138.000	14.772.600	18.252.600	4.332.600	9.030.600
Molise	0,96%	1.296.000	4.176.000	4.075.200	5.035.200	1.195.200	2.491.200
Piemonte	8,23%	11.110.500	35.800.500	34.936.350	43.166.350	10.246.350	21.356.850
Puglia	8,15%	11.002.500	35.452.500	34.596.750	42.746.750	10.146.750	21.149.250
Toscana	7,82%	10.557.000	34.017.000	33.195.900	41.015.900	9.735.900	20.292.900
Umbria	1,96%	2.646.000	8.526.000	8.320.200	10.280.200	2.440.200	5.086.200
Veneto	7,95%	10.732.500	34.582.500	33.747.750	41.697.750	9.897.750	20.630.250
TOTALE	100,00%	135.000.000	435.000.000	424.500.000	524.500.000	124.500.000	259.500.000

Allegato III
(Articolo 119, comma 1)

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	782.172	466.926	743.851	456.767	666.978	400.699
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	216.181	40.740	193.014	36.030	297.344	145.740
1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (1)	2.195	0	2.192	0	2.192	0
1.2 Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (3)	35.646	21.293	33.115	20.064	43.495	30.633
1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4)	259	46	230	46	230	46
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5)	2.865	0	2.865	0	2.865	0
1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito (6)	4.724	499	4.104	0	4.099	0
1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7)	769	0	741	0	675	0
1.7 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8)	1.101	0	1.101	0	1.101	0
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	161.039	23.337	141.087	14.366	234.114	112.677
1.9 Servizi finanziari e monetazione (9)	3.567	0	3.565	0	3.565	0
1.10 Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (11)	3.554	1.477	3.554	1.477	4.574	2.366
1.12 Gestione degli interventi finanziari dello stato, partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico (13)	463	97	459	97	433	97
3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	53	48	5	0	5	0
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	5	0	5	0	5	0
3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (11)	48	48	0	0	0	0
5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	25.741	17.696	21.432	13.696	32.716	24.996
5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (5)	24.346	16.633	19.987	12.483	31.270	23.601
5.2 Sicurezza democratica (4)	1.395	1.063	1.445	1.416	1.445	1.416
6 Soccorso civile (8)	3.332	1.649	3.223	1.432	2.977	1.162

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
6.1 Interventi per pubbliche calamita' (4)	1.408	117	1.291	0	1.291	0
6.2 Protezione civile (5)	1.924	1.432	1.932	1.432	1.686	1.162
7 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	197.471	167.963	187.471	167.963	35.096	6.605
7.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (8)	197.471	167.963	187.471	167.963	35.096	6.605
8 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	8	0	5.008	6.000	5.028	6.020
8.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (8)	8	0	5.008	6.000	5.028	6.020
10 Comunicazioni (15)	12.250	10.427	15.410	13.667	16.020	14.197
10.2 Sostegno al pluralismo dell'informazione (4)	12.250	10.427	15.410	13.667	16.020	14.197
11 Ricerca e innovazione (17)	128.945	128.945	129.134	129.134	122.750	122.750
11.1 Ricerca di base e applicata (15)	128.945	128.945	129.134	129.134	122.750	122.750
12 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (14)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 Casa e assetto urbanistico (19)	5.000	6.000	0	0	0	0
13.1 Politiche abitative e riqualificazione periferie (1)	5.000	6.000	0	0	0	0
14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	34.775	34.462	34.717	34.426	33.117	32.626
14.1 Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio (5)	26.710	26.497	26.652	26.439	25.052	24.639
14.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (6)	75	0	75	0	74	0
14.3 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (11)	5	0	5	0	5	0
14.4 Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (13)	7.985	7.965	7.985	7.965	7.985	7.965
17 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	25.954	13.060	25.230	15.136	23.912	13.916

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
17.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri (3)	25.954	13.060	25.230	15.136	23.912	13.910
18 Giovani e sport (30)	34.337	20.376	33.937	27.976	16.488	16.467
18.1 Attività ricreative e sport (1)	19.246	13.206	18.893	12.933	6.444	6.424
18.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù (2)	15.091	15.091	15.044	15.044	10.044	10.044
19 Giustizia (6)	3.980	0	3.768	0	3.254	0
19.2 Giustizia amministrativa (7)	605	0	605	0	605	0
19.4 Coordinamento del sistema della giustizia tributaria (12)	3.375	0	3.163	0	2.649	0
21 Debito pubblico (34)	128	0	163	0	3	0
21.1 Oneri per il servizio del debito statale (1)	128	0	163	0	3	0
22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	47.860	11.908	47.265	11.706	44.514	10.990
22.1 Indirizzo politico (2)	402	0	402	0	399	0
22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	12.198	693	11.814	467	10.951	200
22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (4)	28.669	10.932	28.624	10.667	28.390	10.663
22.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5)	1.138	26	1.131	26	1.061	26
22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (7)	5.454	360	5.314	337	3.713	111
23 Fondi da ripartire (33)	43.157	6.721	41.054	6.469	30.754	4.227
23.1 Fondi da assegnare (1)	43.157	6.721	41.054	6.469	30.754	4.227

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	366.090	367.295	375.977	366.711	388.583	382.995
1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	356.178	354.310	368.461	364.030	382.847	380.324
1.2 Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale (6)	870	367	798	206	798	206
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (7)	188.136	187.017	184.972	181.208	183.845	182.038
1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (10)	216	134	234	134	256	134
1.8 Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa (13)	39.018	38.878	32.605	32.471	33.210	33.131
1.9 Interventi in materia di difesa nazionale (14)	120.676	120.672	140.627	140.626	154.513	164.611
1.10 Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie (15)	7.261	7.260	9.226	9.226	10.226	10.226
2 Regolazione dei mercati (12)	237	6	237	6	236	6
2.1 Politiche sulla concorrenza, tutela dei consumatori e la normativa tecnica (4)	237	6	237	6	236	6
5 Comunicazioni (15)	3.939	2.966	3.658	2.670	3.410	2.660
5.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (5)	56	7	57	7	57	7
5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (8)	3.218	2.958	2.923	2.663	2.675	2.653
5.3 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (9)	665	0	678	0	678	0
6 Ricerca e innovazione (17)	1.021	3	1.022	3	1.022	3
6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (18)	1.021	3	1.022	3	1.022	3
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	4.715	3	2.599	3	1.068	3
7.1 Indirizzo politico (2)	62	0	62	0	62	0
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	4.653	3	2.537	3	1.006	3

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	34.579	28.213	34.224	28.204	34.234	28.223
1 Politiche per il lavoro (26)	6.337	2.585	6.361	2.600	6.372	2.028
1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (6)	19	0	19	0	19	0
1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8)	150	116	150	116	150	116
1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (10)	2.508	2.467	2.531	2.491	2.551	2.611
1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, logistica e servizi di comunicazione istituzionale (12)	1.024	0	1.024	0	1.015	0
1.8 Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della legislazione sociale in materia di lavoro (13)	2.635	3	2.636	3	2.636	2
2 Politiche previdenziali (25)	392	71	392	71	392	71
2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3)	392	71	392	71	392	71
3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	25.851	26.667	25.818	26.624	25.818	26.624
3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit� sociale delle imprese e delle organizzazioni (2)	3.666	3.410	3.633	3.377	3.633	3.377
3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)	22.185	22.146	22.185	22.146	22.185	22.146
4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	3	0	3	0	3	0
4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6)	3	0	3	0	3	0
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.996	0	1.649	0	1.649	0
5.1 Indirizzo politico (2)	1.943	0	1.596	0	1.596	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	53	0	53	0	53	0

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	85.110	49.120	107.387	61.637	110.272	49.116
1 Giustizia (6)	84.620	49.120	106.897	61.537	109.797	49.110
1.1 Amministrazione penitenziaria (1)	21.762	1.766	57.401	24.602	68.884	19.678
1.2 Giustizia civile e penale (2)	35.056	26.777	31.000	22.666	22.070	16.136
1.3 Giustizia minorile e di comunità (3)	2.296	111	1.715	111	1.856	11
1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6)	1.313	669	1.272	616	1.272	616
1.5 Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (11)	24.191	20.808	15.510	13.669	15.715	13.776
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	490	0	490	0	475	0
2.1 Indirizzo politico (2)	228	0	228	0	213	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	262	0	262	0	262	0

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	69.386	60.717	70.479	62.211	60.681	43.304
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	45.688	34.217	46.863	35.711	46.976	35.804
1.1 Protocollo internazionale (1)	125	0	100	0	100	0
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	32.206	31.821	34.574	34.190	34.573	34.100
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4)	291	123	151	123	151	123
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6)	38	0	31	0	31	0
1.5 Integrazione europea (7)	31	0	25	0	25	0
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8)	89	3	87	3	87	3
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12)	8.116	2.229	7.242	1.366	7.336	1.449
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13)	845	0	881	0	981	0
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (14)	153	4	36	4	36	4
1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (17)	15	0	15	0	15	0
1.13 Diplomazia pubblica e culturale (18)	3.779	36	3.740	36	3.640	36
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	7.927	1.500	7.709	1.500	5.299	0
2.1 Indirizzo politico (2)	2	0	2	0	2	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	7.925	1.600	7.706	1.600	5.297	0
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	15.771	16.000	15.887	16.000	8.406	7.600
4.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (5)	15.771	16.000	15.887	16.000	8.406	7.600

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	41.038	9.953	39.447	11.307	40.584	12.838
1 Istruzione scolastica (22)	36.327	9.953	34.658	11.307	35.819	12.838
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (1)	7.663	7.070	8.012	7.409	9.543	8.940
1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica e promozione del diritto allo studio (8)	1.501	600	1.414	309	1.414	309
1.3 Istituzioni scolastiche non statali (9)	14	14	15	16	15	16
1.4 Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (15)	1	0	1	0	1	0
1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16)	294	10	301	10	326	10
1.6 Istruzione del primo ciclo (17)	11.595	0	9.987	0	9.798	0
1.7 Istruzione del secondo ciclo (18)	9.248	2.023	8.334	2.129	8.128	2.129
1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (19)	1.593	308	2.176	1.346	2.176	1.346
1.9 Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole (20)	4.418	0	4.418	0	4.418	0
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	4.711	0	4.789	0	4.765	0
4.1 Indirizzo politico (2)	63	0	84	0	36	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	4.628	0	4.705	0	4.729	0

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'INTERNO	217.865	97.091	178.028	64.697	213.097	102.365
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	6.950	1.700	6.373	1.034	6.084	1.034
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2)	6.950	1.700	6.373	1.034	6.084	1.034
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	2.793	363	2.780	363	2.810	363
2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8)	173	0	173	0	173	0
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (9)	1.426	363	1.412	363	1.442	363
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10)	1.195	0	1.195	0	1.195	0
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	87.282	30.643	70.508	17.262	87.502	34.270
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8)	59.491	26.261	46.850	16.476	63.936	33.641
3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9)	16.603	2.063	13.965	460	13.876	403
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	11.188	320	9.692	326	9.689	326
4 Soccorso civile (8)	77.050	60.026	57.995	32.761	77.623	62.601
4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (2)	551	100	441	50	441	50
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3)	76.499	59.926	57.554	32.711	77.182	62.451
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	27.579	2.661	25.157	1.606	24.157	1.606
5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (2)	27.579	2.661	25.157	1.606	24.157	1.606
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	16.212	11.616	15.215	11.002	14.921	12.002
6.1 Indirizzo politico (2)	4.833	4.000	5.454	6.000	6.431	6.000
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	11.379	7.616	9.762	6.002	8.490	6.002

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	125.192	102.838	165.242	142.271	211.660	196.339
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	56.031	45.210	70.399	61.040	92.704	84.505
1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (8)	275	0	275	0	275	0
1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (12)	41.145	37.487	57.586	66.128	80.199	78.741
1.6 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13)	12.426	6.462	10.394	4.612	10.425	4.642
1.7 Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilità dei prodotti e dei consumi (15)	179	112	180	112	179	112
1.9 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (19)	2	0	2	0	2	0
1.10 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (20)	518	484	510	484	520	496
1.11 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico (21)	1.148	601	1.182	601	1.097	601
1.12 Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente (22)	333	70	263	0	0	0
1.13 Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria (23)	6	3	6	3	6	3
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	6.061	63	5.818	63	5.691	63
3.1 Indirizzo politico (2)	77	0	67	0	67	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	5.984	63	5.750	63	5.623	63
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	63.099	57.555	89.025	80.268	113.265	110.680
5.1 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (8)	36.560	34.004	66.517	64.461	86.493	84.411
5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (7)	26.539	23.661	22.509	16.807	26.772	26.269

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	293.693	229.025	294.476	237.617	236.593	107.466
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	143.210	137.580	119.665	114.578	77.621	73.120
1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (11)	67.388	67.061	95.575	96.216	69.187	66.061
1.2 Sistemi idrici e idraulici (5)	659	271	652	204	277	214
1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (9)	133	46	133	46	13	0
1.4 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (10)	75.030	70.216	23.305	19.060	8.145	4.060
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	121.061	76.737	151.065	111.473	140.135	103.694
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (1)	11.509	4.190	11.535	4.236	8.512	3.601
2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4)	1.079	1.062	780	763	730	713
2.3 Autotrasporto ed intermodalita' (2)	16.461	16.094	15.451	16.093	12.441	12.426
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)	17.875	17.164	21.362	20.662	21.408	20.736
2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	46.508	14.226	44.007	14.227	43.614	14.136
2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (6)	27.629	26.000	57.929	56.500	53.429	52.000
3 Casa e assetto urbanistico (19)	79	0	79	0	79	0
3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (2)	79	0	79	0	79	0
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	17.927	12.066	17.621	10.649	15.343	10.129
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)	17.927	12.066	17.621	10.649	15.343	10.129
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	11.415	617	6.046	617	3.414	617
5.1 Indirizzo politico (2)	8.886	0	3.835	0	1.505	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	2.529	617	2.210	617	1.909	617

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	246.922	217.097	238.590	213.349	216.275	207.470
1 Ricerca e innovazione (17)	120.822	117.243	120.608	117.038	124.627	121.057
1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)	120.822	117.243	120.608	117.038	124.627	121.057
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	125.044	100.305	117.280	96.311	90.967	86.421
2.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (1)	3.025	1.696	2.425	1.446	2.423	1.446
2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (2)	13.294	11.060	18.794	16.660	18.344	16.110
2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (3)	82.255	67.138	70.455	66.336	43.353	43.236
2.4 Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (4)	71	2	71	2	48	2
2.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (5)	26.399	20.405	25.536	22.904	26.799	26.627
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.056	360	702	0	681	0
3.1 Indirizzo politico (2)	23	0	20	0	20	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.033	360	682	0	661	0

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA DIFESA	56.978	18.225	55.094	17.909	52.725	20.302
1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	55.223	18.003	53.358	17.777	51.014	20.170
1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (1)	55.223	18.003	53.358	17.777	51.014	20.170
2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	1.755	133	1.737	133	1.711	133
2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (17)	1.755	133	1.737	133	1.711	133

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	63.106	47.464	32.327	18.063	29.720	16.010
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	61.817	46.804	31.057	17.403	28.416	15.200
1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2)	7.808	7.137	786	403	586	403
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5)	1.987	1.061	1.377	767	758	320
1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	52.022	38.647	28.895	16.293	27.072	14.471
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.054	460	1.035	460	900	300
2.1 Indirizzo politico (2)	30	0	29	0	29	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.024	460	1.006	460	871	300
4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	234	140	234	140	404	310
4.1 Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18)	234	140	234	140	404	310

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA CULTURA	147.630	118.321	178.111	160.669	204.089	176.376
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	144.056	118.047	176.541	150.578	202.561	175.093
1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (2)	1.703	992	1.962	997	1.890	947
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (5)	127	0	127	0	127	0
1.3 Tutela dei beni archeologici (6)	528	0	528	0	563	0
1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (9)	7.463	6.478	2.462	476	2.462	478
1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10)	6.484	6.666	6.506	6.626	6.320	6.417
1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (12)	12.811	9.960	12.588	9.962	12.588	9.962
1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (13)	8.102	3.636	6.607	2.040	6.610	2.043
1.9 Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale (15)	100.902	90.313	139.773	129.366	167.027	166.131
1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (16)	1.568	1.070	1.548	1.060	1.548	1.060
1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (18)	1.214	1.036	1.333	1.036	324	36
1.20 Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (20)	3.067	0	3.067	0	3.065	0
1.21 Promozione del patrimonio culturale nazionale all'estero (21)	88	77	41	30	40	30
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	3.574	274	1.570	282	1.528	282
4.1 Indirizzo politico (2)	1.790	0	28	0	28	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.784	274	1.542	282	1.500	282

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE	41.111	28.912	40.758	29.671	29.886	23.177
1 Tutela della salute (20)	27.493	18.972	27.069	19.555	16.537	13.308
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (1)	18.509	11.203	18.088	11.006	7.629	6.721
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (4)	248	0	248	0	248	0
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (5)	272	0	272	0	240	0
1.13 Vigilanza sugli enti, supporto alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria (13)	7.429	7.238	7.429	7.238	7.404	7.238
1.14 Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (14)	372	76	371	76	371	76
1.15 Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (15)	662	376	661	376	644	363
2 Ricerca e innovazione (17)	11.240	9.940	11.316	10.016	11.078	9.779
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (20)	9.601	9.429	9.677	9.606	9.439	9.268
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (21)	1.639	611	1.639	611	1.639	611
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	2.379	0	2.373	0	2.271	0
3.1 Indirizzo politico (2)	1.298	0	1.194	0	993	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.081	0	1.179	0	1.277	0

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL TURISMO	69.394	00.403	46.435	46.407	40.383	39.407
1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	244	0	245	0	235	0
1.1 Indirizzo politico (2)	66	0	66	0	66	0
1.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	178	0	179	0	169	0
2 Turismo (31)	69.150	00.403	46.190	46.407	40.147	39.407
2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (2)	75	0	75	0	51	0
2.4 Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (5)	335	301	339	304	339	304
2.5 Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (6)	68.271	00.102	45.308	46.103	39.308	39.103
2.6 Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (7)	469	0	469	0	450	0
Totale	2.640.265	1.091.062	2.600.427	1.096.340	2.535.759	1.004.173

Allegato IV
(Articolo 119, comma 2)

Ministeri	2025	2026	2027
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	98,2	147,3	168,5
<i>di cui Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>	32,4	43,6	53,4
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	53,2	76,7	113,0
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	5,3	6,7	10,2
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5,9	19,6	32,3
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	9,5	13,9	18,7
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	5,2	7,8	12,2
MINISTERO DELL'INTERNO	22,1	41,8	62,3
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	11,1	23,7	40,6
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	22,9	50,4	80,4
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	34,7	49,0	63,3
MINISTERO DELLA DIFESA	6,1	13,1	16,6
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	7,1	8,2	9,3
MINISTERO DELLA CULTURA	10,0	23,6	51,2
MINISTERO SALUTE	6,2	7,9	8,9
MINISTERO DEL TURISMO	2,4	10,2	12,4
Totale	300,0	500,0	700,0

Allegato V
(Articolo 120, comma 2)

Ministero <i>(dati in milioni di euro)</i>	2027	2028	2029	2030-2036	2027-2036 <i>(valore cumulato)</i>
Ministero dell'economia e delle finanze	1.189	595	311	873	8.206
<i>di cui Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>95</i>	<i>95</i>	<i>980</i>
Ministero delle imprese e del made in Italy	350	300	161	350	3.261
Ministero della giustizia	141	81	40	101	966
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	12	6	3	8	78
Ministero dell'Istruzione e del Merito	12	7	7	9	88
Ministero dell'Interno	103	104	50	133	1.187
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	192	100	71	100	1.063
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	924	536	200	551	5.514
Ministero dell'università e della ricerca	238	129	62	155	1.514
Ministero della Difesa	30	15	15	15	165
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	40	28	14	34	321
Ministero della cultura	200	60	40	130	1.210
Ministero del turismo	59	29	15	31	316
Ministero del lavoro	1	1	1	1	10
Ministero della salute	10	10	10	10	100
TOTALE	3.500	2.000	1.000	2.500	24.000

PAGINA BIANCA

TABELLE A E B

PAGINA BIANCA

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2025	2026	2027
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	120.398.340	120.114.630	134.114.630
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	56.861.579	58.918.330	53.918.330
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	43.744.196	44.149.572	44.149.572
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	23.918.778	27.585.065	31.585.065
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	67.983.611	63.009.273	68.009.273
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	20.614.367	28.104.161	33.104.161
MINISTERO DELL'INTERNO	58.870.291	58.338.064	70.338.064
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	28.814.436	28.955.585	28.955.585
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	34.823.567	34.481.579	38.481.579
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	38.876.568	39.522.283	41.522.283
MINISTERO DELLA DIFESA	43.977.056	51.843.758	54.843.758
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	26.441.697	32.468.991	42.468.991
MINISTERO DELLA CULTURA	42.685.198	41.908.373	41.908.373
MINISTERO DELLA SALUTE	38.127.152	35.470.033	37.470.033
MINISTERO DEL TURISMO	34.597.203	33.107.904	33.107.904
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	680.734.039	697.977.601	753.977.601
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-



TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2025	2026	2027
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	155.506.299	169.233.418	188.233.418
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	28.489.699	31.292.071	31.292.071
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	21.262.126	23.187.979	23.187.979
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	16.735.644	10.000.000	18.000.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	15.665.934	17.528.048	17.528.048
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	34.127.788	28.000.000	30.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	16.735.644	18.146.036	20.146.036
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	25.880.246	16.831.828	18.831.828
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	19.259.410	38.283.481	48.283.481
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	31.981.061	19.606.655	25.606.655
MINISTERO DELLA DIFESA	24.590.091	39.292.071	39.292.071
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	5.319.400	23.921.083	24.921.083
MINISTERO DELLA CULTURA	27.844.669	8.270.902	8.270.902
MINISTERO DELLA SALUTE	28.501.972	31.292.072	31.292.072
MINISTERO DEL TURISMO	24.686.016	26.971.858	26.971.858
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	476.585.999	501.857.502	551.857.502
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-



A) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI COMPETENZA
PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

PAGINA BIANCA

999/638/1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2025 - 2027 (in Euro)					
			Sezione II <i>(di cui disponibile)</i>	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I) <i>(di cui disponibile)</i>
ENTRATE					
TITOLO I -	ENTRATE TRIBUTARIE	2025	652.348.363.453	-9.018.700.000	643.329.663.453
		2026	667.956.067.453	-12.605.500.000	655.350.567.453
		2027	685.932.383.453	-13.763.250.000	672.169.133.453
TITOLO II -	ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	2025	82.656.118.839	1.962.595.843	84.618.714.682
		2026	80.291.836.266	908.003.038	81.199.839.304
		2027	78.608.499.990	1.107.943.038	79.716.443.028
TITOLO III -	ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI	2025	344.920.000	<<	344.920.000
		2026	346.392.000	<<	346.392.000
		2027	347.913.000	<<	347.913.000
	di cui RISCOSSIONE CREDITI	2025	332.920.000	<<	332.920.000
		2026	334.392.000	<<	334.392.000
		2027	335.913.000	<<	335.913.000
	TOTALE ENTRATE FINALI	2025	735.349.402.292	-7.056.104.157	728.293.298.135
		2026	748.594.295.719	-11.697.496.962	736.896.798.757
		2027	764.888.796.443	-12.655.306.962	752.233.489.481
TITOLO IV -	ACCENSIONE DI PRESTITI	2025	471.096.883.688	<<	471.096.883.688
		2026	494.206.436.857	<<	494.206.436.857
		2027	447.296.386.919	<<	447.296.386.919
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2025	1.206.446.285.980	-7.056.104.157	1.199.390.181.823
		2026	1.242.800.732.576	-11.697.496.962	1.231.103.235.614
		2027	1.212.185.183.362	-12.655.306.962	1.199.529.876.400
SPESE					
TITOLO I -	SPESE CORRENTI	2025	768.968.742.146 <i>(696.338.404.164)</i>	7.117.788.238	776.086.530.384 <i>(703.456.192.402)</i>
		2026	763.758.685.016 <i>(688.539.489.526)</i>	12.074.309.089	775.832.994.105 <i>(700.613.798.615)</i>
		2027	762.763.425.737 <i>(685.290.900.228)</i>	18.841.583.264	781.605.009.001 <i>(704.132.483.492)</i>
TITOLO II -	SPESE IN CONTO CAPITALE	2025	139.228.999.244 <i>(114.150.292.138)</i>	299.200.979	139.528.200.223 <i>(114.449.493.117)</i>
		2026	125.632.272.895 <i>(108.106.280.070)</i>	-1.582.033.408	124.050.239.487 <i>(106.524.246.662)</i>
		2027	111.478.580.142 <i>(101.616.052.867)</i>	2.337.413.228	113.815.993.370 <i>(103.953.466.095)</i>
	di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2025	1.978.917.866 <i>(1.089.926.122)</i>	<<	1.978.917.866 <i>(1.089.926.122)</i>
		2026	1.626.697.866 <i>(1.133.802.244)</i>	<<	1.626.697.866 <i>(1.133.802.244)</i>
		2027	965.150.000 <i>(652.970.507)</i>	<<	965.150.000 <i>(652.970.507)</i>
	TOTALE SPESE FINALI	2025	908.197.741.390 <i>(810.488.696.302)</i>	7.416.989.217	915.614.730.607 <i>(817.905.685.519)</i>
		2026	889.390.957.911 <i>(796.645.769.596)</i>	10.492.275.681	899.883.233.592 <i>(807.138.045.277)</i>
		2027	874.242.005.879 <i>(786.906.953.095)</i>	21.178.996.492	895.421.002.371 <i>(808.085.949.587)</i>
TITOLO III -	RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	2025	283.775.451.216 <i>(64.360.192.500)</i>	<<	283.775.451.216 <i>(64.360.192.500)</i>
		2026	331.220.002.022 <i>(73.895.853.460)</i>	<<	331.220.002.022 <i>(73.895.853.460)</i>
		2027	304.108.874.029 <i>(68.793.189.530)</i>	<<	304.108.874.029 <i>(68.793.189.530)</i>

999/638/2

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2025 - 2027 (in Euro)				
		Sezione II <i>(di cui disponibile)</i>	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I) <i>(di cui disponibile)</i>
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2025	1.191.973.192.606 <i>(874.848.888.802)</i>	7.416.989.217	1.199.390.181.823 <i>(882.265.878.019)</i>
	2026	1.220.610.959.933 <i>(870.541.623.056)</i>	10.492.275.681	1.231.103.235.614 <i>(881.033.898.737)</i>
	2027	1.178.350.879.908 <i>(855.700.142.625)</i>	21.178.996.492	1.199.529.876.400 <i>(876.879.139.117)</i>

999/638/3

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2025 - 2027 (in Euro)				
RISULTATI DIFFERENZIALI		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I)
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	2025	735.004.482.292	-7.056.104.157	727.948.378.135
	2026	748.247.903.719	-11.697.496.962	736.550.406.757
	2027	764.540.883.443	-12.655.306.962	751.885.576.481
SPESE CORRENTI (-)	2025	768.968.742.146	7.117.788.238	776.086.530.384
	2026	763.758.685.016	12.074.309.089	775.832.994.105
	2027	762.763.425.737	18.841.583.264	781.605.009.001
RISPARMIO PUBBLICO	2025	-33.964.259.854	-14.173.892.395	-48.138.152.249
	2026	-15.510.781.297	-23.771.806.051	-39.282.587.348
	2027	1.777.457.706	-31.496.890.226	-29.719.432.520
TOTALE ENTRATE FINALI	2025	735.349.402.292	-7.056.104.157	728.293.298.135
	2026	748.594.295.719	-11.697.496.962	736.896.798.757
	2027	764.888.796.443	-12.655.306.962	752.233.489.481
TOTALE SPESE FINALI (-)	2025	908.197.741.390	7.416.989.217	915.614.730.607
	2026	889.390.957.911	10.492.275.681	899.883.233.592
	2027	874.242.005.879	21.178.996.492	895.421.002.371
SALDO NETTO DA FINANZIARE	2025	-172.848.339.098	-14.473.093.374	-187.321.432.472
	2026	-140.796.662.192	-22.189.772.643	-162.986.434.835
	2027	-109.353.209.436	-33.834.303.454	-143.187.512.890
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	2025	735.016.482.292	-7.056.104.157	727.960.378.135
	2026	748.259.903.719	-11.697.496.962	736.562.406.757
	2027	764.552.883.443	-12.655.306.962	751.897.576.481
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	2025	906.218.823.524	7.416.989.217	913.635.812.741
	2026	887.764.260.045	10.492.275.681	898.256.535.726
	2027	873.276.855.879	21.178.996.492	894.455.852.371
INDEBITAMENTO NETTO	2025	-171.202.341.232	-14.473.093.374	-185.675.434.606
	2026	-139.504.356.326	-22.189.772.643	-161.694.128.969
	2027	-108.723.972.436	-33.834.303.454	-142.558.275.890
TOTALE ENTRATE FINALI	2025	735.349.402.292	-7.056.104.157	728.293.298.135
	2026	748.594.295.719	-11.697.496.962	736.896.798.757
	2027	764.888.796.443	-12.655.306.962	752.233.489.481
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	2025	1.191.973.192.606	7.416.989.217	1.199.390.181.823
	2026	1.220.610.959.933	10.492.275.681	1.231.103.235.614
	2027	1.178.350.879.908	21.178.996.492	1.199.529.876.400
RICORSO AL MERCATO	2025	-456.623.790.314	-14.473.093.374	-471.096.883.688
	2026	-472.016.664.214	-22.189.772.643	-494.206.436.857
	2027	-413.462.083.465	-33.834.303.454	-447.296.386.919

999/64/1/1

		segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2025 - 2027 (in euro)					SPESA CORRENTE		
MINISTERI		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE			
ECONOMIA E FINANZE	2025	26.369.444.437	259.825.099.731	37.129.275.706	107.271.516.509	430.595.336.383			
	Sez I	-19.695.995	7.855.215.315	1.654.114.637	675.000	9.490.308.957			
	Tot	26.349.748.442	267.680.315.046	38.783.390.343	107.272.191.509	440.085.645.340			
	2026	26.231.881.792	259.289.203.530	38.034.379.301	112.313.166.938	435.848.631.561			
	Sez I	-52.864.174	10.046.469.205	3.307.230.774	-84.360.000	13.216.475.805			
	Tot	26.179.017.618	269.315.672.735	41.341.610.075	112.228.806.938	449.065.107.366			
2027	26.123.264.498	257.067.076.184	36.193.807.255	117.190.482.130	436.574.630.067				
Sez I	-51.891.541	15.132.293.169	5.103.091.919	-209.000.000	19.974.493.547				
Tot	26.071.372.957	272.199.369.353	41.296.899.174	116.981.482.130	456.549.123.614				
IMPRES E MADE IN ITALY	2025	284.876.902	171.241.177	83.050.759	765.611	539.934.449			
	Sez I	-2.313.615	-4.453.151	-80.296	<<	-6.847.062			
	Tot	282.563.287	166.788.026	82.970.463	765.611	533.087.387			
	2026	240.521.339	162.649.586	82.626.050	515.607	486.312.582			
	Sez I	-2.048.762	-4.081.416	-28.983	<<	-6.159.161			
	Tot	238.472.577	158.568.170	82.597.067	515.607	480.153.421			
2027	213.456.973	157.699.586	83.398.292	260.441	454.815.292				
Sez I	-1.565.506	-3.833.916	-70.840	<<	-5.470.262				
Tot	211.891.467	153.865.670	83.327.452	260.441	449.345.030				
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2025	201.989.759	194.710.473.888	559.537.780	<<	195.472.001.427			
	Sez I	-1.635.051	-3.631.731.841	-21.464.018	<<	-3.654.830.910			
	Tot	200.354.708	191.078.742.047	538.073.762	<<	191.817.170.517			
	2026	201.847.223	185.298.394.726	557.914.465	<<	186.058.156.414			
	Sez I	-1.635.184	-1.803.323.329	-21.117.270	<<	-1.826.075.783			
	Tot	200.212.039	183.495.071.397	536.797.195	<<	184.232.080.631			
2027	199.504.766	183.918.874.363	557.749.927	<<	184.676.129.056				
Sez I	-1.625.115	-1.820.443.449	-21.117.270	<<	-1.843.185.834				
Tot	197.879.651	182.098.430.914	536.632.657	<<	182.832.943.222				
GIUSTIZIA	2025	9.025.092.621	1.342.298.099	214.355.835	<<	10.581.746.555			
	Sez I	-6.542.354	1.151.483	-1.428.156	<<	-6.819.027			
	Tot	9.018.550.267	1.343.449.582	212.927.679	<<	10.574.927.528			
	2026	8.905.444.007	1.327.452.602	220.129.651	<<	10.453.026.260			
	Sez I	61.569.232	1.430.733	-1.428.156	<<	61.571.809			
	Tot	8.967.013.239	1.328.883.335	218.701.495	<<	10.514.598.069			
2027	8.646.789.210	1.325.437.019	215.810.843	<<	10.188.037.072				
Sez I	129.497.298	1.430.733	-3.156	<<	130.924.875				
Tot	8.776.286.508	1.326.867.752	215.807.687	<<	10.318.961.947				

999/641/2

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2025 - 2027
(in euro)

MINISTERI		SPESA CORRENTE					TOTALE
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO		
AFFARI ESTERIE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2025	Sez II	1.124.759.798	2.403.064.396	20.904.966	<<	3.548.729.160
		Sez I	-6.610.076	-51.414.786	-213.203	<<	-58.238.065
		Tot	1.118.149.722	2.351.649.610	20.691.763	<<	3.490.491.095
	2026	Sez II	1.113.130.767	2.586.078.065	19.546.786	<<	3.718.755.618
		Sez I	-6.265.188	-53.899.186	-256.953	<<	-60.421.327
		Tot	1.106.865.579	2.532.178.879	19.289.833	<<	3.658.334.291
2027	Sez II	1.107.642.530	2.399.704.616	21.540.765	<<	3.528.887.911	
	Sez I	-5.955.875	-46.317.178	-356.953	<<	-52.630.006	
	Tot	1.101.686.655	2.353.387.438	21.183.812	<<	3.476.257.905	
ISTRUZIONE E MERITO	2025	Sez II	53.143.332.403	916.600.951	1.369.811.737	<<	55.429.745.091
		Sez I	156.586.002	-1.195.807	93.531.453	<<	248.921.648
		Tot	53.299.918.405	915.405.144	1.463.343.190	<<	55.678.666.739
	2026	Sez II	52.988.093.727	934.593.438	1.430.402.159	<<	55.353.089.324
		Sez I	225.205.679	-1.103.118	93.519.728	<<	317.622.289
		Tot	53.213.299.406	933.490.320	1.523.921.887	<<	55.670.711.613
2027	Sez II	52.826.026.321	934.518.438	1.509.681.937	<<	55.270.226.696	
	Sez I	111.507.349	-1.103.118	91.801.578	<<	202.205.809	
	Tot	52.937.533.670	933.415.320	1.601.483.515	<<	55.472.432.505	
INTERNO	2025	Sez II	12.111.855.744	14.088.015.325	258.541.332	<<	26.458.412.401
		Sez I	-50.201.219	429.263.339	-3.431.905	<<	375.630.215
		Tot	12.061.654.525	14.517.278.664	255.109.427	<<	26.834.042.616
	2026	Sez II	11.767.270.070	14.043.491.799	238.535.311	<<	26.049.297.180
		Sez I	-45.617.721	306.312.032	-2.543.559	<<	258.150.752
		Tot	11.721.652.349	14.349.803.831	235.991.752	<<	26.307.447.932
2027	Sez II	11.678.730.896	14.818.051.101	252.959.493	<<	26.749.741.490	
	Sez I	-45.323.224	345.972.032	-1.268.559	<<	299.380.249	
	Tot	11.633.407.672	15.164.023.133	251.690.934	<<	27.049.121.739	
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2025	Sez II	242.073.250	885.526.922	7.709.964	525.847	1.135.835.983
		Sez I	-2.950.522	-8.531.025	-55.715	<<	-11.537.262
		Tot	239.122.728	876.995.897	7.654.249	525.847	1.124.298.721
	2026	Sez II	227.570.761	994.008.532	7.504.818	485.741	1.229.569.852
		Sez I	-2.823.608	-10.713.280	-63.215	<<	-13.600.103
		Tot	224.747.153	983.295.252	7.441.603	485.741	1.215.969.749
2027	Sez II	203.127.139	937.940.602	6.633.082	445.015	1.148.145.838	
	Sez I	-2.321.679	-8.483.318	-63.640	<<	-10.868.637	
	Tot	200.805.460	929.457.284	6.569.442	445.015	1.137.277.201	

999/641/3

		segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2025 - 2027 (in euro)					SPESA CORRENTE		
MINISTERI		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE			
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	Sez II	1.478.014.657	6.184.441.445	39.848.799	<<	7.702.304.901			
	Sez I	-13.015.494	92.955.869	-544.014	<<	79.396.361			
	Tot	1.464.999.163	6.277.397.314	39.304.785	<<	7.781.701.262			
	Sez II	1.500.126.018	6.199.853.851	28.960.370	<<	7.728.940.239			
	Sez I	-12.798.357	-26.319.881	-58.039	<<	-39.176.277			
	Tot	1.487.327.661	6.173.533.970	28.902.331	<<	7.689.763.962			
UNIVERSITA' E RICERCA	Sez II	1.501.118.723	6.156.090.351	28.907.570	<<	7.686.116.644			
	Sez I	-9.155.030	-24.159.706	-58.039	<<	-33.372.775			
	Tot	1.491.963.693	6.131.930.645	28.849.531	<<	7.652.743.869			
	Sez II	972.258.785	10.197.814.570	6.344.892	2.450.040	11.178.868.287			
	Sez I	-9.894.068	-10.909.835	-110.000	<<	-20.913.903			
	Tot	962.364.717	10.186.904.735	6.234.892	2.450.040	11.157.954.384			
DIFESA	Sez II	869.359.017	9.975.465.929	6.632.497	2.264.212	10.853.721.655			
	Sez I	-8.920.188	-10.682.453	-130.000	<<	-19.732.641			
	Tot	860.438.829	9.964.783.476	6.502.497	2.264.212	10.833.989.014			
	Sez II	865.989.053	9.994.925.124	6.963.145	2.070.739	10.869.948.061			
	Sez I	-8.851.636	-10.655.413	-150.000	<<	-19.657.049			
	Tot	857.137.417	9.984.269.711	6.813.145	2.070.739	10.850.291.012			
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Sez II	20.455.384.171	318.928.148	677.991.307	<<	21.452.303.626			
	Sez I	212.436.407	-154.565	-535.520	<<	211.746.322			
	Tot	20.667.820.578	318.773.583	677.455.787	<<	21.664.049.948			
	Sez II	20.194.670.071	313.605.621	724.594.056	<<	21.232.869.748			
	Sez I	212.857.569	-149.216	-535.520	<<	212.172.833			
	Tot	20.407.527.640	313.456.405	724.058.536	<<	21.445.042.581			
	Sez II	20.156.431.077	298.674.574	713.387.191	<<	21.168.492.842			
	Sez I	214.203.899	-149.216	-535.520	<<	213.519.163			
	Tot	20.370.634.976	298.525.358	712.851.671	<<	21.382.012.005			
	Sez II	178.159.404	572.491.640	11.075.224	<<	761.726.268			
	Sez I	-1.521.665	536.124.452	-56.035	<<	534.546.752			
	Tot	176.637.739	1.108.616.092	11.019.189	<<	1.296.273.020			
ALIMENTARE E FORESTE	Sez II	157.862.329	526.512.760	10.780.262	<<	695.155.351			
	Sez I	-908.535	36.356.814	-56.035	<<	35.392.244			
	Tot	156.953.794	562.869.574	10.724.227	<<	730.547.595			
	Sez II	153.763.398	490.284.460	11.161.471	<<	655.209.329			
	Sez I	-745.309	37.606.814	-78.535	<<	36.782.970			
	Tot	153.018.089	527.891.274	11.082.936	<<	691.992.299			

999/641/4

		segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2025 - 2027 (in euro)					
MINISTERI		SPESA CORRENTE					TOTALE
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO		
CULTURA	2025	877.714.065	837.382.287	85.358.901	<<	1.800.455.253	
	Sez II	-4.641.093	-16.529.077	-705.146	<<	-21.875.316	
	Tot	873.072.972	820.853.210	84.653.755	<<	1.778.579.937	
	2026	855.862.909	838.423.230	75.672.669	<<	1.769.958.808	
	Sez I	-3.792.216	-16.507.897	-522.646	<<	-20.822.759	
	Tot	852.070.693	821.915.333	75.150.023	<<	1.749.136.049	
2027	848.693.803	825.542.853	75.576.547	<<	1.749.813.203		
Sez I	-3.770.499	-15.881.947	-522.646	<<	-20.175.092		
Tot	844.923.304	809.660.906	75.053.901	<<	1.729.638.111		
SALUTE	2025	399.691.691	1.730.064.282	29.150.351	<<	2.158.906.324	
	Sez I	-9.155.318	-30.216.005	-883.544	<<	-40.254.867	
	Tot	390.536.373	1.699.848.277	28.266.807	<<	2.118.651.457	
	2026	401.877.379	1.754.621.764	30.656.064	<<	2.187.155.207	
	Sez I	-9.251.549	-29.870.614	-979.944	<<	-40.102.107	
	Tot	392.625.830	1.724.751.150	29.676.120	<<	2.147.053.100	
2027	401.314.799	1.527.525.811	29.015.339	<<	1.957.855.949		
Sez I	-9.284.798	-19.165.005	-979.944	<<	-29.429.747		
Tot	392.030.001	1.508.360.806	28.035.395	<<	1.928.426.202		
TURISMO	2025	40.704.320	108.987.452	2.744.266	<<	152.436.038	
	Sez I	-454.053	-991.552	<<	<<	-1.445.605	
	Tot	40.250.267	107.995.900	2.744.266	<<	150.990.433	
	2026	42.224.497	49.971.872	1.848.848	<<	94.045.217	
	Sez I	-469.866	-516.619	<<	<<	-986.485	
	Tot	41.754.631	49.455.253	1.848.848	<<	93.058.732	
2027	40.964.977	42.671.872	1.739.438	<<	85.376.287		
Sez I	-417.328	-516.619	<<	<<	-933.947		
Tot	40.547.649	42.155.253	1.739.438	<<	84.442.340		
TOTALE	2025	126.905.352.007	494.292.430.313	40.495.701.819	107.275.258.007	768.968.742.146	
	Sez I	240.391.886	5.158.582.814	1.718.138.538	675.000	7.117.788.238	
	Tot	127.145.743.893	499.451.013.127	42.213.840.357	107.275.933.007	776.086.530.384	
	2026	125.697.741.906	484.274.327.305	41.470.183.307	112.316.432.498	763.758.685.016	
	Sez I	352.237.132	8.433.401.775	3.373.030.182	-84.360.000	12.074.309.089	
	Tot	126.049.979.038	482.707.729.080	44.843.213.489	112.232.072.498	775.832.994.105	
2027	124.966.818.163	480.895.016.954	39.708.332.295	117.193.258.325	762.763.425.737		
Sez I	314.301.006	13.566.593.863	5.169.888.395	-209.000.000	18.841.583.264		
Tot	125.281.119.169	494.461.610.817	44.878.020.690	116.984.258.325	781.605.009.001		

999/641/5

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2025 - 2027
(in euro)

MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE					TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE				
ECONOMIA E FINANZE	Sez II	83.352.034.993	1.510.335.837	4.760.380.177	89.623.251.007	520.218.587.390	283.731.930.258	803.950.517.648
	Sez I	1.532.293.427	-52.165.006	59.738.876	1.539.867.297	11.030.176.254	<<	11.030.176.254
	Tot	84.884.328.420	1.458.170.831	4.820.619.053	91.163.118.304	531.248.763.644	283.731.930.258	814.980.693.902
2026	Sez II	77.151.501.352	1.544.869.947	3.923.413.512	82.619.784.811	518.468.416.372	331.174.664.656	849.643.081.028
	Sez I	-4.707.125	-71.933.953	97.502.692	20.861.614	13.237.337.419	<<	13.237.337.419
	Tot	77.146.794.227	1.472.935.994	4.020.916.204	82.640.646.425	531.705.753.791	331.174.664.656	862.880.418.447
2027	Sez II	64.079.509.422	1.287.138.180	3.493.405.566	68.860.053.168	505.434.683.235	304.063.119.779	809.497.803.014
	Sez I	-146.351.944	-64.833.953	3.663.203.486	3.452.017.589	23.426.511.136	<<	23.426.511.136
	Tot	63.933.157.478	1.222.304.227	7.156.609.052	72.312.070.757	528.861.194.371	304.063.119.779	832.924.314.150
IMPRESSE E MADE IN ITALY	Sez II	14.873.829.089	5.810	<<	14.873.834.899	15.413.769.348	12.383.770	15.426.153.118
	Sez I	100.760.182	-2.904	<<	100.757.278	93.910.216	<<	93.910.216
	Tot	14.974.589.271	2.906	<<	14.974.592.177	15.507.679.564	12.383.770	15.520.063.334
2026	Sez II	9.224.135.881	5.810	<<	9.224.141.691	9.710.454.273	12.633.773	9.723.088.046
	Sez I	-219.815.250	-2.904	<<	-219.818.154	-225.977.315	<<	-225.977.315
	Tot	9.004.320.631	2.906	<<	9.004.323.537	9.484.476.958	12.633.773	9.497.110.731
2027	Sez II	7.221.468.767	5.810	39.397.892	7.260.872.469	7.715.687.761	12.888.940	7.728.576.701
	Sez I	316.890.574	-2.904	<<	316.887.670	311.417.408	<<	311.417.408
	Tot	7.538.359.341	2.906	39.397.892	7.577.760.139	8.027.105.169	12.888.940	8.039.994.109
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Sez II	67.717.877	<<	<<	67.717.877	195.539.719.304	<<	195.539.719.304
	Sez I	-684.889	<<	<<	-684.889	-3.655.515.799	<<	-3.655.515.799
	Tot	67.032.988	<<	<<	67.032.988	191.884.203.505	<<	191.884.203.505
2026	Sez II	67.717.877	<<	<<	67.717.877	186.125.874.291	<<	186.125.874.291
	Sez I	-684.889	<<	<<	-684.889	-1.826.760.672	<<	-1.826.760.672
	Tot	67.032.988	<<	<<	67.032.988	184.299.113.619	<<	184.299.113.619
2027	Sez II	67.717.877	<<	<<	67.717.877	184.743.846.933	<<	184.743.846.933
	Sez I	-684.889	<<	<<	-684.889	-1.843.870.723	<<	-1.843.870.723
	Tot	67.032.988	<<	<<	67.032.988	182.899.976.210	<<	182.899.976.210
GIUSTIZIA	Sez II	975.431.949	<<	2.845.000	978.276.949	11.560.023.504	<<	11.560.023.504
	Sez I	-75.290.671	<<	<<	-75.290.671	-82.109.698	<<	-82.109.698
	Tot	900.141.278	<<	2.845.000	902.986.278	11.477.913.806	<<	11.477.913.806
2026	Sez II	715.505.833	<<	2.845.000	718.350.833	11.171.377.093	<<	11.171.377.093
	Sez I	-97.782.075	<<	<<	-97.782.075	-36.210.266	<<	-36.210.266
	Tot	617.723.758	<<	2.845.000	620.568.758	11.135.166.827	<<	11.135.166.827
2027	Sez II	696.371.688	<<	2.845.000	699.216.688	10.887.253.760	<<	10.887.253.760
	Sez I	-101.843.051	<<	<<	-101.843.051	29.081.824	<<	29.081.824
	Tot	594.528.637	<<	2.845.000	597.373.637	10.916.335.584	<<	10.916.335.584

999/641/6

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2025 - 2027
(in euro)

MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE					RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESA IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE	TOTALE SPESA FINALI		
AFFARI ESTERIE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Sez II	63.603.403	<<	<<	63.603.403	<<	3.612.332.563
	Sez I	-11.147.808	<<	<<	-11.147.808	<<	-69.385.873
	Tot	52.455.595	<<	<<	52.455.595	<<	3.542.946.690
2026	Sez II	49.698.403	<<	<<	49.698.403	<<	3.768.454.021
	Sez I	-10.057.308	<<	<<	-10.057.308	<<	-70.478.635
	Tot	39.641.095	<<	<<	39.641.095	<<	3.697.975.386
2027	Sez II	32.138.403	<<	<<	32.138.403	<<	3.561.026.314
	Sez I	-8.051.308	<<	<<	-8.051.308	<<	-60.681.314
	Tot	24.087.095	<<	<<	24.087.095	<<	3.500.345.000
ISTRUZIONE E MERITO	Sez II	1.234.746.346	<<	<<	1.234.746.346	<<	56.664.491.437
	Sez I	-11.859.474	<<	<<	-11.859.474	<<	237.062.174
	Tot	1.222.886.872	<<	<<	1.222.886.872	<<	56.901.553.611
2025	Sez II	1.388.111.688	<<	<<	1.388.111.688	<<	56.741.201.012
	Sez I	-11.969.474	<<	<<	-11.969.474	<<	305.652.815
	Tot	1.376.142.214	<<	<<	1.376.142.214	<<	57.046.853.827
2026	Sez II	1.576.575.946	<<	<<	1.576.575.946	<<	56.846.802.642
	Sez I	-11.689.474	<<	<<	-11.689.474	<<	190.516.335
	Tot	1.564.886.472	<<	<<	1.564.886.472	<<	57.037.318.977
INTERNO	Sez II	4.593.958.252	<<	6.000.000	4.599.958.252	<<	31.081.111.588
	Sez I	-457.503.775	<<	<<	-457.503.775	<<	-81.873.560
	Tot	4.136.454.477	<<	6.000.000	4.142.454.477	<<	30.999.238.028
2025	Sez II	3.738.008.010	<<	2.000.000	3.740.008.010	<<	29.813.256.110
	Sez I	-347.117.335	<<	<<	-347.117.335	<<	-88.966.583
	Tot	3.390.890.675	<<	2.000.000	3.392.890.675	<<	29.724.289.527
2026	Sez II	3.635.155.922	<<	2.000.000	3.637.155.922	<<	30.410.639.518
	Sez I	-557.705.638	<<	<<	-557.705.638	<<	-258.325.389
	Tot	3.077.450.284	<<	2.000.000	3.079.450.284	<<	30.152.314.129
2027	Sez II	2.334.920.332	<<	13.000.000	2.347.920.332	<<	3.484.692.924
	Sez I	-113.654.595	<<	<<	-113.654.595	<<	-125.191.857
	Tot	2.221.265.737	<<	13.000.000	2.234.265.737	<<	3.359.501.067
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	Sez II	2.236.317.612	<<	15.000.000	2.251.317.612	<<	3.481.864.179
	Sez I	-151.641.719	<<	<<	-151.641.719	<<	-165.241.822
	Tot	2.084.675.893	<<	15.000.000	2.099.675.893	<<	3.316.622.357
2025	Sez II	1.771.759.027	<<	15.000.000	1.786.759.027	<<	2.934.922.306
	Sez I	-200.790.937	<<	<<	-200.790.937	<<	-211.659.574
	Tot	1.570.968.090	<<	15.000.000	1.585.968.090	<<	2.723.245.291

999/64/17

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2025 - 2027
(in euro)

MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE				TOTALE	TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE				
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2025	Sez II	9.868.527.214	55.000.000	55.285.457	17.681.117.572	<<	17.681.117.572
		Sez I	-293.779.599	<<	-8.236.462	-222.619.700	<<	-222.619.700
		Tot	9.574.747.615	55.000.000	47.048.995	9.676.796.610	<<	17.458.497.872
	2026	Sez II	10.287.742.828	35.000.000	42.868.742	10.365.611.570	<<	18.094.551.809
		Sez I	-310.868.731	<<	-3.396.582	-314.265.313	<<	-353.441.590
		Tot	9.976.874.097	35.000.000	39.472.160	10.051.346.257	<<	17.741.110.219
UNIVERSITA' E RICERCA	2027	Sez II	11.881.349.959	<<	33.968.742	11.915.318.701	<<	19.601.435.345
		Sez I	-253.763.600	<<	-1.456.582	-255.220.182	<<	-288.592.957
		Tot	11.627.586.359	<<	32.512.160	11.660.098.519	<<	19.312.842.388
DIFESA	2025	Sez II	3.061.072.897	<<	25.000.000	3.086.072.897	4.528.872	14.269.470.056
		Sez I	-226.007.654	<<	<<	-226.007.654	<<	-246.921.557
		Tot	2.835.065.243	<<	25.000.000	2.860.065.243	4.528.872	14.022.548.499
	2026	Sez II	3.021.892.897	<<	4.162.000	3.026.054.897	4.714.702	13.884.491.254
		Sez I	-218.857.654	<<	<<	-218.857.654	<<	-238.590.295
		Tot	2.803.035.243	<<	4.162.000	2.807.197.243	4.714.702	13.645.900.959
DIFESA	2027	Sez II	2.937.891.565	<<	4.162.000	2.942.053.565	4.908.173	13.816.909.799
		Sez I	-46.617.654	<<	<<	-46.617.654	<<	-66.274.703
		Tot	2.891.273.911	<<	4.162.000	2.895.435.911	4.908.173	13.750.635.096
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2025	Sez II	9.659.897.463	<<	<<	9.659.897.463	<<	31.112.201.089
		Sez I	-28.546.485	<<	<<	-28.546.485	<<	183.199.837
		Tot	9.631.350.978	<<	<<	9.631.350.978	<<	31.295.400.926
	2026	Sez II	9.787.626.692	<<	<<	9.787.626.692	<<	31.020.496.440
		Sez I	-27.088.942	<<	<<	-27.088.942	<<	185.083.891
		Tot	9.760.537.750	<<	<<	9.760.537.750	<<	31.205.580.331
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2027	Sez II	10.390.465.062	<<	<<	10.390.465.062	<<	31.558.957.904
		Sez I	-26.066.497	<<	<<	-26.066.497	<<	187.452.666
		Tot	10.364.398.565	<<	<<	10.364.398.565	<<	31.746.410.570
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2025	Sez II	670.082.589	97.500.000	<<	767.582.589	<<	1.529.308.857
		Sez I	-41.602.381	-50.000	<<	-41.652.381	<<	492.894.371
		Tot	628.480.208	97.450.000	<<	725.930.208	<<	2.022.203.228
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2026	Sez II	449.489.731	97.500.000	<<	546.989.731	<<	1.242.145.082
		Sez I	-11.669.316	-50.000	<<	-11.719.316	<<	23.672.928
		Tot	437.820.415	97.450.000	<<	535.270.415	<<	1.265.818.010
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2027	Sez II	398.866.390	500.000	<<	399.366.390	<<	1.054.575.719
		Sez I	-10.453.110	-50.000	<<	-10.503.110	<<	26.279.860
		Tot	388.413.280	450.000	<<	388.863.280	<<	1.080.855.579

999/641/8

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2025 - 2027
(in euro)

MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE						RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESA IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE	TOTALE SPESE FINALI	TOTALE SPESE FINALI		
CULTURA	Sez II	1.433.285.458	<<	<<	1.433.285.458	3.233.740.711	2.930.772	3.236.671.483
	Sez I	-114.254.839	<<	<<	-114.254.839	-136.130.155	<<	-136.130.155
	Tot	1.319.030.619	<<	<<	1.319.030.619	3.097.610.556	2.930.772	3.100.541.328
	Sez II	1.470.674.723	<<	<<	1.470.674.723	3.240.633.531	3.061.256	3.243.694.787
	Sez I	-145.787.879	<<	<<	-145.787.879	-166.610.638	<<	-166.610.638
	Tot	1.324.886.844	<<	<<	1.324.886.844	3.074.022.893	3.061.256	3.077.084.149
	Sez II	1.647.015.157	<<	<<	1.647.015.157	3.396.828.360	3.197.590	3.400.025.950
	Sez I	-172.414.327	<<	<<	-172.414.327	-192.589.419	<<	-192.589.419
	Tot	1.474.600.830	<<	<<	1.474.600.830	3.204.238.941	3.197.590	3.207.436.531
SALUTE	Sez II	276.981.121	400.000	4.260.000	281.621.121	2.440.527.445	<<	2.440.527.445
	Sez I	-390.287	-40.000	-426.000	-856.287	-41.111.154	<<	-41.111.154
	Tot	276.570.834	360.000	3.834.000	280.764.834	2.399.416.291	<<	2.399.416.291
	Sez II	217.318.627	400.000	2.260.000	219.978.627	2.407.133.834	<<	2.407.133.834
	Sez I	-390.287	-40.000	-226.000	-656.287	-40.758.394	<<	-40.758.394
	Tot	216.928.340	360.000	2.034.000	219.322.340	2.366.375.440	<<	2.366.375.440
	Sez II	142.306.037	400.000	260.000	142.966.037	2.100.821.986	<<	2.100.821.986
	Sez I	-390.287	-40.000	-26.000	-456.287	-29.886.034	<<	-29.886.034
	Tot	141.915.750	360.000	234.000	142.509.750	2.070.935.952	<<	2.070.935.952
TURISMO	Sez II	232.417.980	<<	<<	232.417.980	384.854.018	<<	384.854.018
	Sez I	42.051.323	<<	<<	42.051.323	40.605.718	<<	40.605.718
	Tot	274.469.303	<<	<<	274.469.303	425.459.736	<<	425.459.736
	Sez II	156.205.730	<<	<<	156.205.730	250.250.947	<<	250.250.947
	Sez I	-45.448.677	<<	<<	-45.448.677	-46.435.162	<<	-46.435.162
	Tot	110.757.053	<<	<<	110.757.053	203.815.785	<<	203.815.785
	Sez II	120.905.730	<<	<<	120.905.730	206.282.017	<<	206.282.017
	Sez I	-39.448.677	<<	<<	-39.448.677	-40.382.624	<<	-40.382.624
	Tot	81.457.053	<<	<<	81.457.053	165.899.393	<<	165.899.393
TOTALE	Sez II	132.698.486.963	1.663.241.647	4.867.270.634	139.228.999.244	908.197.741.390	283.775.451.216	1.191.973.192.606
	Sez I	300.382.475	-52.257.910	51.076.414	299.200.979	7.416.989.217	<<	7.416.989.217
	Tot	132.998.869.438	1.610.983.737	4.918.347.048	139.528.200.223	915.614.730.607	283.775.451.216	1.199.390.181.823
	Sez II	119.961.947.884	1.677.775.757	3.992.549.254	125.632.272.895	889.390.957.911	331.220.002.022	1.220.610.959.933
	Sez I	-1.603.886.661	-72.026.857	93.880.110	-1.582.033.408	10.492.275.681	<<	10.492.275.681
	Tot	118.358.061.223	1.605.748.900	4.086.429.364	124.050.239.487	899.883.233.592	331.220.002.022	1.231.103.235.614
	Sez II	106.599.496.952	1.288.043.990	3.591.039.200	111.478.580.142	874.242.005.879	304.108.874.029	1.178.350.879.908
	Sez I	-1.259.380.819	-64.926.857	3.661.720.904	2.337.413.228	21.178.996.492	<<	21.178.996.492
	Tot	105.340.116.133	1.223.117.133	7.252.760.104	113.815.993.370	895.421.002.371	304.108.874.029	1.199.529.876.400

999/642/1

		RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2025 - 2027 (in euro)										ALLEGATO A	
MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE		
ECONOMIA E FINANZE	Sez II	1.634.367.509	3.114.222.339	69.764.353.096	203.580.131	2.184.713.078	13.337.084.682	5.004.660.027	<<	18.588.577.265	803.950.517.648		
	Sez I	11.166.871	-39.942.807	1.398.168.738	-426	270.074.871	209.500.000	57.211.061	<<	4.642.692.194	11.030.176.264		
	Tot	1.645.534.380	3.074.279.532	71.162.521.834	203.579.705	2.454.787.949	13.546.584.682	5.061.871.108	<<	23.231.269.459	814.980.693.902		
	Sez II	1.658.284.745	3.103.363.897	68.783.620.486	203.580.131	2.375.248.765	13.590.084.682	4.550.205.040	<<	18.525.859.225	849.643.081.028		
	Sez I	-1.431.942	-34.340.334	-193.811.762	-426	43.126.176	1.402.500.000	75.451.327	<<	4.637.150.113	13.237.337.419		
	Tot	1.656.852.803	3.069.043.563	68.589.808.724	203.579.705	2.418.374.941	14.992.584.682	4.625.656.367	<<	23.163.009.338	862.880.418.447		
IMPRESE E MADE IN ITALY	Sez II	1.648.284.745	3.233.039.341	54.273.269.766	203.580.131	2.338.419.793	11.663.284.682	4.257.195.019	<<	18.566.089.183	809.497.803.014		
	Sez I	-1.181.942	-47.031.733	3.152.300.486	-426	1.534.321.783	1.681.600.000	29.685.255	<<	4.643.400.303	23.426.511.136		
	Tot	1.647.102.803	3.186.007.608	57.425.570.252	203.579.705	3.872.741.576	13.344.884.682	4.286.860.274	<<	23.209.499.486	832.924.314.150		
	Sez II	<<	<<	14.977.699.715	330.945.978	<<	56.000.000	57.507.424	<<	4.000.000	15.426.153.118		
	Sez I	<<	<<	188.579.478	-91.806.598	<<	<<	-2.662.664	<<	-200.000	93.910.216		
	Tot	<<	<<	15.166.279.194	239.139.380	<<	56.000.000	54.844.759	<<	3.800.000	15.520.063.334		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Sez II	<<	<<	9.276.303.988	329.418.580	<<	56.000.000	57.365.507	<<	4.000.000	9.723.088.046		
	Sez I	<<	<<	-131.244.461	-91.870.190	<<	<<	-2.662.664	<<	-200.000	-225.977.315		
	Tot	<<	<<	9.145.059.497	237.548.390	<<	56.000.000	54.702.843	<<	3.800.000	9.497.110.731		
	Sez II	<<	<<	7.279.176.955	327.065.156	<<	61.000.000	57.334.589	<<	4.000.000	7.728.576.701		
	Sez I	<<	<<	406.150.115	-91.870.111	<<	<<	-2.662.596	<<	-200.000	311.417.408		
	Tot	<<	<<	7.685.327.070	235.195.045	<<	61.000.000	54.671.993	<<	3.800.000	8.039.994.109		
GIUSTIZIA	Sez II	<<	<<	31.262.473.528	<<	<<	<<	<<	<<	164.277.245.775	195.539.719.304		
	Sez I	<<	<<	-5.102.350.431	<<	<<	<<	<<	<<	1.446.834.632	-3.655.515.799		
	Tot	<<	<<	26.160.123.096	<<	<<	<<	<<	<<	165.724.080.408	191.884.203.505		
	Sez II	<<	<<	27.830.030.600	<<	<<	<<	<<	<<	158.295.843.690	186.125.874.291		
	Sez I	<<	<<	-3.883.228.387	<<	<<	<<	<<	<<	2.056.467.715	-1.826.760.672		
	Tot	<<	<<	23.946.802.213	<<	<<	<<	<<	<<	160.352.311.405	184.299.113.619		
GIUSTIZIA	Sez II	<<	<<	26.796.613.450	<<	<<	<<	<<	<<	157.947.233.482	184.743.846.933		
	Sez I	<<	<<	-3.755.048.027	<<	<<	<<	<<	<<	1.911.177.304	-1.843.870.723		
	Tot	<<	<<	23.041.565.422	<<	<<	<<	<<	<<	159.858.410.787	182.899.976.210		
	Sez II	<<	11.557.820.004	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.203.500	11.560.023.504		
	Sez I	<<	-82.084.523	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-25.175	-82.109.698		
	Tot	<<	11.475.735.481	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.178.325	11.477.913.806		
GIUSTIZIA	Sez II	<<	11.169.173.593	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.203.500	11.171.377.093		
	Sez I	<<	-36.185.091	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-25.175	-36.210.266		
	Tot	<<	11.132.988.502	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.178.325	11.135.166.827		
	Sez II	<<	10.885.050.260	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.203.500	10.887.253.760		
	Sez I	<<	29.106.999	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-25.175	29.081.824		
	Tot	<<	10.914.157.259	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.178.325	10.916.335.584		

999/642/2

		RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2025 - 2027 (in euro)										ALLEGATO A		
MINISTRI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE			
AFFARI ESTERIE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Sez II	<<	<<	149.387.000	<<	<<	<<	4.648.000	<<	<<	3.612.332.563	<<	<<	
	Sez I	<<	<<	-7.500.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-69.385.873	<<	<<	
	Tot	<<	<<	141.887.000	<<	<<	<<	4.648.000	<<	<<	3.542.946.690	<<	<<	
	Sez II	<<	<<	150.000.000	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	3.768.454.021	<<	<<	
	Sez I	<<	<<	-7.500.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-70.478.635	<<	<<	
	Tot	<<	<<	142.500.000	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	3.697.975.386	<<	<<	
ISTRUZIONE E MERITO	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	3.561.026.314	<<	<<	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-60.661.314	<<	<<	
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	3.500.345.000	<<	<<	
INTERNO	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	56.662.014.355	2.000.000	56.664.491.437	2.000.000	<<	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	237.162.174	-100.000	237.062.174	-100.000	<<	
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	56.899.176.529	1.900.000	56.901.553.611	1.900.000	<<	
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	56.740.721.313	<<	56.741.201.012	<<	<<	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	305.652.815	<<	305.652.815	<<	<<	
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	57.046.374.128	<<	57.046.853.827	<<	<<	
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	56.846.320.305	<<	56.846.802.642	<<	<<	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	190.516.335	<<	190.516.335	<<	<<	
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	57.036.836.640	<<	57.037.318.977	<<	<<	
	Sez II	13.408.394.727	7.140.360	12.182.385.544	136.648.020	46.116	3.048.247.000	<<	2.159.677	125.000.000	2.171.110.144	31.081.111.588	<<	<<
	Sez I	101.236.541	-501.969	-151.456.776	1.310.198	<<	-303.967.350	<<	-87.009	<<	271.592.805	-81.873.580	<<	<<
	Tot	13.509.631.268	6.638.391	12.030.908.768	137.958.218	46.116	2.744.279.650	<<	2.072.668	125.000.000	2.442.702.949	30.999.238.028	<<	<<
Sez II	13.297.535.823	5.819.239	11.657.439.163	136.648.020	46.116	2.552.400.000	<<	1.659.677	125.000.000	2.036.708.072	29.813.256.110	<<	<<	
Sez I	196.324.578	-391.969	-118.210.543	-1.164.802	<<	-239.500.000	<<	-87.009	<<	74.063.162	-88.966.583	<<	<<	
Tot	13.493.860.401	5.427.270	11.539.228.620	135.483.218	46.116	2.312.900.000	<<	1.572.668	125.000.000	2.110.771.234	29.724.289.527	<<	<<	
Sez II	14.004.097.147	5.836.840	12.216.824.638	136.648.020	46.116	2.074.700.000	<<	1.659.677	125.000.000	1.845.827.060	30.410.639.518	<<	<<	
Sez I	236.564.657	-391.969	-154.809.428	-1.164.802	<<	-413.500.000	<<	-87.009	<<	75.063.162	-258.325.389	<<	<<	
Tot	14.240.661.804	5.444.871	12.062.015.210	135.483.218	46.116	1.661.200.000	<<	1.572.668	125.000.000	1.920.890.242	30.152.314.129	<<	<<	
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	Sez II	<<	<<	852.340.118	2.628.568.106	3.784.700	<<	<<	<<	<<	3.484.692.924	<<	<<	
	Sez I	<<	<<	-22.735.856	-102.324.837	-131.164	<<	<<	<<	<<	-125.191.857	<<	<<	
	Tot	<<	<<	829.604.262	2.526.243.269	3.653.536	<<	<<	<<	<<	3.359.501.067	<<	<<	
	Sez II	<<	<<	792.291.579	2.685.787.900	3.784.700	<<	<<	<<	<<	3.481.864.179	<<	<<	
	Sez I	<<	<<	-14.599.083	-150.511.575	-131.164	<<	<<	<<	<<	-165.241.822	<<	<<	
	Tot	<<	<<	777.692.496	2.535.276.325	3.653.536	<<	<<	<<	<<	3.316.622.357	<<	<<	
2027	Sez II	<<	<<	841.753.103	2.090.384.503	3.784.700	<<	<<	<<	<<	2.935.922.306	<<	<<	
	Sez I	<<	<<	-23.393.554	-188.134.856	-131.164	<<	<<	<<	<<	-211.659.574	<<	<<	
	Tot	<<	<<	818.359.549	1.902.249.647	3.653.536	<<	<<	<<	<<	2.724.262.732	<<	<<	

999/642/3

		RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2025 - 2027 (in euro)										ALLEGATO A	
MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	Sez II	<<	965.311.002	13.930.803.404	91.028.636	2.302.144.389	3.817.101	43.085.492	484	13.559	17.681.117.572		
	Sez I	<<	-14.074.563	-74.576.974	-8.073.860	-121.416.508	<<	-749.247	<<	<<	-222.619.700		
	Tot	<<	951.236.439	13.856.226.430	82.954.975	2.180.727.881	3.817.101	42.336.245	484	13.559	17.458.497.872		
	Sez II	<<	281.202.991	994.567.377	109.995.841	1.981.214.234	3.817.101	37.410.567	484	13.559	18.094.551.809		
	Tot	<<	-2.522.044	-13.704.471	-250.233.957	-8.056.586	<<	-189.127	<<	<<	-353.441.590		
	Sez II	278.680.947	<<	980.862.906	14.436.095.697	101.939.255	1.902.478.830	3.817.101	37.221.440	484	13.559	17.741.110.219	
UNIVERSITA' E RICERCA	Sez II	<<	275.574.375	16.458.316.138	229.995.841	1.852.706.843	3.817.101	35.972.765	484	50.013.559	19.601.435.345		
	Sez I	<<	-2.091.485	-211.138.106	-8.056.586	-55.020.312	<<	-29.127	<<	<<	-288.592.957		
	Tot	<<	273.482.890	15.947.178.032	221.939.255	1.797.686.530	3.817.101	35.943.638	484	50.013.559	19.312.842.388		
DIFESA	Sez II	<<	2.810.464.089	<<	<<	<<	8.501.332	<<	11.444.504.635	6.000.000	14.269.470.056		
	Sez I	<<	-146.915.676	<<	<<	<<	-150.000	<<	-99.555.881	-300.000	-246.921.557		
	Tot	<<	2.663.548.413	<<	<<	<<	8.351.332	<<	11.344.948.754	5.700.000	14.022.548.499		
	Sez II	2.773.306.402	<<	<<	<<	<<	28.501.332	<<	11.076.683.520	6.000.000	13.884.491.254		
	Sez I	-145.839.194	<<	<<	<<	<<	-150.000	<<	-92.301.101	-300.000	-238.590.295		
	Tot	2.627.467.208	<<	<<	<<	<<	28.351.332	<<	10.984.382.419	5.700.000	13.645.900.959		
	Sez II	2.784.645.442	<<	<<	<<	<<	31.500.000	<<	10.994.764.357	6.000.000	13.816.909.799		
	Sez I	-1.120.559	<<	<<	<<	<<	-150.000	<<	-64.704.144	-300.000	-66.274.703		
	Tot	2.783.524.883	<<	<<	<<	<<	31.350.000	<<	10.930.060.213	5.700.000	13.750.635.096		
	Sez II	109.932.826	26.707.426.506	4.096.006.958	4.279.349	92.033.831	24.421.618	<<	<<	78.100.000	31.112.201.089		
	Sez I	<<	129.910.780	54.168.773	-2.407	-877.309	<<	<<	<<	<<	183.199.837		
	Tot	109.932.826	26.837.337.286	4.150.175.732	4.276.941	91.156.522	24.421.618	<<	<<	78.100.000	31.295.400.926		
Sez II	109.629.092	26.600.589.521	4.110.977.562	4.178.279	92.534.497	23.237.488	<<	<<	79.350.000	31.020.496.440			
Sez I	<<	130.668.633	55.291.793	-2.354	-874.181	<<	<<	<<	<<	185.083.891			
Tot	109.629.092	26.731.258.154	4.166.269.355	4.175.925	91.660.316	23.237.488	<<	<<	79.350.000	31.205.580.331			
Sez II	109.629.169	27.143.760.010	4.106.064.593	4.178.279	92.738.364	23.237.488	<<	<<	79.350.000	31.558.957.904			
Sez I	<<	131.840.474	56.477.894	-2.354	-863.948	<<	<<	<<	<<	187.452.666			
Tot	109.629.169	27.275.600.484	4.162.542.487	4.175.925	91.875.016	23.237.488	<<	<<	79.350.000	31.746.410.570			
Sez II	<<	<<	<<	1.528.359.130	20.000	<<	<<	<<	929.727	1.529.308.857			
Sez I	<<	<<	<<	-7.104.629	-1.000	<<	<<	<<	<<	500.000.000			
Tot	<<	<<	<<	1.521.254.501	19.000	<<	<<	<<	929.727	500.929.727			
Sez II	<<	<<	<<	1.241.195.355	20.000	<<	<<	<<	<<	1.242.145.082			
Tot	<<	<<	<<	23.673.928	-1.000	<<	<<	<<	<<	23.672.928			
Sez II	<<	<<	<<	1.264.869.283	19.000	<<	<<	<<	<<	1.265.816.010			
Sez I	<<	<<	<<	1.053.625.992	20.000	<<	<<	<<	<<	1.054.575.719			
Tot	<<	<<	<<	26.280.860	-1.000	<<	<<	<<	<<	26.279.860			
Sez II	<<	<<	<<	1.079.906.852	19.000	<<	<<	<<	<<	1.080.855.579			
Tot	<<	<<	<<			<<	<<	<<	<<				

AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

999/642/4

		RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2025 - 2027 (in euro)										ALLEGATO A
MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE	
CULTURA	Sez II	<<	<<	<<	1.373.587	<<	<<	3.229.866.573	<<	<<	3.236.671.483	
	Sez I	<<	<<	<<	-17.078	<<	<<	-136.113.049	<<	-27	-136.130.155	
	Tot	<<	<<	<<	1.356.508	<<	<<	3.093.753.523	<<	624	3.100.541.328	
	Sez II	<<	<<	<<	1.373.587	<<	<<	3.236.759.393	<<	551	3.243.694.787	
	Sez I	<<	<<	<<	-17.078	<<	<<	-166.593.532	<<	-27	-166.610.638	
	Tot	<<	<<	<<	1.356.508	<<	<<	3.070.165.860	<<	524	3.077.084.149	
SALUTE	Sez II	<<	<<	<<	1.373.587	<<	<<	3.392.954.222	<<	551	3.400.025.950	
	Sez I	<<	<<	<<	-17.078	<<	<<	-192.572.313	<<	-27	-192.569.419	
	Tot	<<	<<	<<	1.356.508	<<	<<	3.200.381.908	<<	524	3.207.436.531	
	Sez II	<<	<<	210.202	<<	<<	1.868.610.548	<<	<<	538.839.296	2.440.527.445	
	Sez I	<<	<<	-10.510	<<	<<	-35.494.323	<<	<<	-5.334.514	-41.111.154	
	Tot	<<	<<	199.692	<<	<<	1.833.116.225	<<	<<	533.504.782	2.399.416.291	
TURISMO	Sez II	<<	<<	<<	1.373.587	<<	<<	1.837.237.119	<<	<<	2.407.133.834	
	Sez I	<<	<<	<<	-17.078	<<	<<	-35.241.822	<<	<<	-40.758.394	
	Tot	<<	<<	<<	1.356.508	<<	<<	1.801.995.297	<<	<<	2.366.375.440	
	Sez II	<<	<<	210.202	<<	<<	1.531.376.934	<<	<<	538.839.296	2.100.821.986	
	Sez I	<<	<<	-10.510	<<	<<	-24.401.852	<<	<<	-29.886.034	-5.234.514	
	Tot	<<	<<	199.692	<<	<<	1.506.975.082	<<	<<	531.604.782	2.070.935.952	
TOTALE	Sez II	<<	<<	384.854.018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	384.854.018	
	Sez I	<<	<<	40.605.718	<<	<<	<<	<<	<<	<<	40.605.718	
	Tot	<<	<<	425.459.736	<<	<<	<<	<<	<<	<<	425.459.736	
	Sez II	<<	<<	250.250.947	<<	<<	<<	<<	<<	<<	250.250.947	
	Sez I	<<	<<	-46.435.162	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-46.435.162	
	Tot	<<	<<	203.815.785	<<	<<	<<	<<	<<	<<	203.815.785	
TOTALE	Sez II	<<	<<	206.282.017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	206.282.017	
	Sez I	<<	<<	-40.382.624	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-40.382.624	
	Tot	<<	<<	165.899.393	<<	<<	<<	<<	<<	<<	165.899.393	
	Sez II	710.276.433.542	28.348.934.375	31.929.029.577	132.991.407.581	3.347.596.585	7.563.310.795	15.274.013.663	8.341.927.193	68.231.519.474	185.669.019.817	
	Sez I	4.370.012.177	140.575.682	-233.661.702	-3.585.616.676	-203.101.109	-155.440.151	173.855.677	-82.400.889	137.606.293	7.416.989.217	
	Tot	714.646.445.719	28.489.510.057	31.695.367.875	129.405.790.905	3.144.495.476	7.407.870.644	15.447.869.340	8.259.526.304	68.369.125.767	1.199.390.181.823	
Sez II	756.953.829.009	28.264.693.505	31.048.825.140	123.151.059.082	3.422.756.652	6.935.885.187	15.515.640.234	7.888.118.184	67.942.405.317	179.487.747.620		
Sez I	7.293.678.972	128.844.722	-147.420.193	-4.504.556.551	-251.331.037	-275.240.382	1.367.108.178	-94.081.005	213.351.714	6.761.921.274		
Tot	764.247.507.981	28.393.538.227	30.901.404.947	118.646.502.531	3.171.425.615	6.660.644.795	16.882.748.412	7.794.037.178	66.155.757.031	186.249.668.894		
Sez II	734.070.628.396	28.797.881.595	31.448.848.955	106.750.073.924	2.945.203.698	6.292.848.824	13.290.978.717	7.749.834.272	67.966.085.146	179.038.496.378		
Sez I	12.606.108.699	130.266.563	-128.752.766	-446.408.506	-288.943.406	1.065.670.306	1.657.048.148	-165.685.791	125.812.191	6.623.881.053		
Tot	746.676.737.095	28.928.148.158	31.320.096.189	106.303.665.417	2.656.260.292	7.359.519.130	14.948.026.865	7.584.148.481	68.091.897.337	185.662.377.432		

		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO A/1	
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2025 - 2027		(in euro)								
MINISTERI		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO		
ECONOMIA E FINANZE	Sez II	23.810.571.179	7.326.745.111	295.047.773	143.383.949.405	6.503.527.978	7.184.431.632	76.099.967		
	Sez I	1.355.563.861	-62.278.781	25.057	3.308.558.501	4.556.506.015	29.647.083	<<		
	Tot	25.166.135.040	7.264.466.330	295.072.830	146.692.507.906	11.060.033.993	7.214.078.715	76.099.967		
	Sez II	24.178.436.419	7.272.718.485	300.996.987	142.370.726.506	6.526.127.978	6.413.272.483	82.799.967		
	Sez I	2.884.563.861	-60.209.717	25.057	5.700.394.894	4.404.406.015	-9.352.917	<<		
	Tot	27.063.000.280	7.212.508.768	301.022.044	148.071.121.400	10.930.533.993	6.403.919.566	82.799.967		
IMPRESE E MADE IN ITALY	Sez II	24.165.284.900	7.216.447.894	300.029.763	139.780.138.290	6.727.841.067	6.447.352.483	87.124.967		
	Sez I	4.668.563.861	-58.764.020	25.057	9.234.875.019	4.404.436.015	-9.372.917	<<		
	Tot	28.833.848.761	7.157.683.874	300.054.820	149.015.013.309	11.132.277.082	6.437.979.566	87.124.967		
	Sez II	172.514.148	73.960.304	6.711.364	106.231.986	12.263.246	63.553.363	50.894.573		
	Sez I	<<	-2.818.960	<<	-333.697	-579.238	-3.115.167	<<		
	Tot	172.514.148	71.141.344	6.711.364	105.898.289	11.684.008	60.438.196	50.894.573		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Sez II	170.914.691	60.212.800	6.369.412	105.083.113	12.255.460	62.027.072	50.894.573		
	Sez I	<<	-2.207.762	<<	-333.697	-578.849	-3.038.853	<<		
	Tot	170.914.691	58.005.038	6.369.412	104.749.416	11.676.611	58.988.219	50.894.573		
	Sez II	170.313.731	45.088.344	5.852.704	105.083.113	12.255.460	62.027.072	50.894.573		
	Sez I	<<	-1.518.863	<<	-333.697	-578.849	-3.038.853	<<		
	Tot	170.313.731	43.569.481	5.852.704	104.749.416	11.676.611	58.988.219	50.894.573		
GIUSTIZIA	Sez II	69.177.134	42.638.005	3.747.992	194.338.721.028	456.199.669	12.212.722	<<		
	Sez I	<<	-1.616.295	<<	-3.624.096.897	-3.690.787	-601.250	<<		
	Tot	69.177.134	41.021.710	3.747.992	190.714.624.131	452.508.882	11.611.472	<<		
	Sez II	69.615.692	42.199.788	3.701.031	184.931.831.866	456.009.669	12.212.722	<<		
	Sez I	<<	-1.592.678	<<	-1.795.697.885	-3.681.287	-601.250	<<		
	Tot	69.615.692	40.607.110	3.701.031	183.136.133.981	452.328.382	11.611.472	<<		
GIUSTIZIA	Sez II	69.161.509	40.191.467	3.656.540	183.548.161.503	456.009.669	12.212.722	<<		
	Sez I	<<	-1.582.609	<<	-1.812.798.005	-3.681.287	-601.250	<<		
	Tot	69.161.509	38.608.858	3.656.540	181.735.363.498	452.328.382	11.611.472	<<		
	Sez II	7.254.695.698	2.527.304.941	423.540.861	124.878.161	214.238.962	<<	<<		
	Sez I	<<	-5.855.946	<<	-14.250	-945.675	<<	<<		
	Tot	7.254.695.698	2.521.448.995	423.540.861	124.863.911	213.293.287	<<	<<		
GIUSTIZIA	Sez II	7.165.906.555	2.507.851.733	414.651.722	124.878.161	208.653.962	<<	<<		
	Sez I	68.176.819	-5.921.179	<<	-14.250	-666.425	<<	<<		
	Tot	7.234.083.374	2.501.930.554	414.651.722	124.863.911	207.987.537	<<	<<		
	Sez II	6.979.194.374	2.500.026.062	417.978.837	51.099.710	208.653.962	<<	<<		
	Sez I	136.353.638	-4.744.932	<<	-14.250	-666.425	<<	<<		
	Tot	7.115.548.012	2.495.281.130	417.978.837	51.085.460	207.987.537	<<	<<		

999/644/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2025 - 2027

(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
	Sez II	Sez I						
AFFARI ESTERIE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2025	962.150.983	183.280.384	16.062.573	937.457.727	51.104.113	149.387.000	1.243.758.158
		<<	-6.665.337	<<	-41.710.072	-2.343.733	-7.500.000	<<
	Tot	962.150.983	176.615.047	16.062.573	895.747.655	48.760.380	141.887.000	1.243.758.158
	2026	958.776.801	152.800.258	15.462.315	985.947.065	51.503.968	150.000.000	1.399.766.989
		<<	-6.325.375	<<	-44.133.326	-2.443.703	-7.500.000	<<
	Tot	958.776.801	146.474.883	15.462.315	941.813.739	49.060.265	142.500.000	1.399.766.989
ISTRUZIONE E MERITO	2027	954.628.449	151.697.623	14.719.333	985.947.065	48.743.679	<<	1.368.653.540
		<<	-6.155.032	<<	-44.132.089	-2.323.962	<<	<<
	Tot	954.628.449	145.542.591	14.719.333	941.814.976	46.419.717	<<	1.368.653.540
	2025	50.017.488.996	939.329.082	3.145.303.075	593.618.984	26.426.787	706.130.089	404.630
		93.700.000	35.147.328	<<	-555.921	-1.317.587	<<	<<
	Tot	50.111.188.996	974.476.410	3.145.303.075	593.063.063	25.109.200	706.130.089	404.630
INTERNO	2026	49.936.782.467	929.361.303	3.156.755.335	585.768.634	24.210.122	718.630.089	425.926
		93.700.000	36.754.891	<<	-568.075	-1.206.755	<<	<<
	Tot	50.030.482.467	966.116.194	3.156.755.335	585.200.559	23.003.367	718.630.089	425.926
	2027	49.808.145.140	953.024.988	3.145.284.961	585.612.022	24.135.122	718.630.089	425.926
		93.700.000	37.029.061	<<	-568.075	-1.206.755	<<	<<
	Tot	49.901.845.140	990.054.049	3.145.284.961	585.043.947	22.928.367	718.630.089	425.926
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2025	9.743.234.166	1.836.598.579	590.385.927	12.695.703.685	1.382.173.524	33.656.016	27.749.117
		6.405.244	-64.818.846	261.591	245.134.424	192.036.627	-1.682.800	<<
	Tot	9.749.639.410	1.771.779.733	590.647.518	12.940.838.109	1.574.210.151	31.973.216	27.749.117
	2026	9.606.542.941	1.639.526.833	581.971.669	12.739.173.196	1.307.469.689	32.680.000	12.349.117
		6.405.244	-60.312.330	261.591	322.204.424	-7.953.873	-1.634.000	<<
	Tot	9.612.948.185	1.579.214.503	582.233.260	13.061.377.620	1.299.515.816	31.046.000	12.349.117
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2027	9.548.522.929	1.869.047.468	577.132.200	13.276.933.809	1.304.824.289	32.680.000	12.349.117
		6.405.244	-58.925.103	261.591	361.914.424	-7.821.603	-1.634.000	<<
	Tot	9.554.928.173	1.810.122.365	577.393.791	13.638.848.233	1.297.002.686	31.046.000	12.349.117
	2025	117.611.293	169.493.607	5.645.464	821.454.070	<<	6.623.308	12.574.094
		<<	-6.264.953	<<	-4.941.145	<<	-331.164	<<
	Tot	117.611.293	163.228.654	5.645.464	816.512.925	<<	6.292.144	12.574.094
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2026	110.267.016	164.605.092	5.454.907	882.055.865	<<	53.886.337	11.656.594
		<<	-6.202.143	<<	-4.703.645	<<	-2.694.315	<<
	Tot	110.267.016	158.402.949	5.454.907	877.352.220	<<	51.192.022	11.656.594
	2027	105.909.921	148.240.250	5.275.318	864.038.745	<<	11.751.695	11.396.594
		<<	-5.713.140	<<	-4.567.914	<<	-567.583	<<
	Tot	105.909.921	142.527.110	5.275.318	859.470.831	<<	11.164.112	11.396.594

999/644/2

		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO A/1		
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2025 - 2027									
		(in euro)									
MINISTERI		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO			
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2025	Sez II Sez I Tot	344.430.130 -13.642.594 330.787.536	59.824.642 << 59.824.642	5.429.526.743 117.703.047 5.547.229.790	10.130.000 -506.500 9.623.500	778.594.375 -23.947.592 754.646.783	1.101.597 << 1.101.597			
	2026	Sez II Sez I Tot	1.085.020.386 << 331.308.589	60.598.750 << 60.598.750	5.470.491.743 -1.179.703 4.290.788.040	5.130.000 -256.500 4.873.500	758.041.781 -23.972.592 734.069.189	1.101.597 << 1.101.597			
		2027	Sez II Sez I Tot	1.106.106.213 << 1.106.106.213	60.861.654 << 60.861.654	5.466.081.743 -1.565.203 3.899.878.540	<< << <<	718.688.281 -22.004.917 696.683.364	1.101.597 << 1.101.597		
	UNIVERSITA' E RICERCA	2025	Sez II Sez I Tot	631.368.025 << 631.368.025	40.514.882 << 40.514.882	10.244.461.936 -9.164.042 10.235.297.894	49.567.547 -2.448.377 47.119.170	103.305.000 -4.915.250 98.389.750	1.471.767 << 1.471.767		
		2026	Sez II Sez I Tot	631.285.977 << 631.285.977	40.382.787 << 40.382.787	9.938.463.295 -8.904.160 9.929.559.135	38.217.547 -1.880.877 36.336.670	103.305.000 -4.915.250 98.389.750	1.471.767 << 1.471.767		
			2027	Sez II Sez I Tot	630.881.827 << 630.881.827	40.325.464 << 40.325.464	9.958.422.490 -8.901.736 9.949.520.754	37.717.547 -1.855.877 35.861.670	103.305.000 -4.915.250 98.389.750	1.471.767 << 1.471.767	
DIFESA	2025	Sez II Sez I Tot	1.747.073.352 144.043.168 1.812.495.001	1.080.774.784 6.655.333 1.087.430.117	28.938.972 << 28.938.972	81.564.703 -107 81.564.596	24.421.618 << 24.421.618	216.087.636 << 216.087.636			
	2026	Sez II Sez I Tot	1.788.329.386 144.043.168 1.932.372.554	1.085.383.032 6.655.333 1.092.038.365	25.938.972 << 25.938.972	82.798.703 -107 82.798.596	23.237.488 << 23.237.488	216.087.636 << 216.087.636			
		2027	Sez II Sez I Tot	1.856.482.842 144.043.168 2.000.526.010	1.084.456.619 6.655.333 1.091.111.952	25.938.972 << 25.938.972	82.798.703 -107 82.798.596	23.237.488 << 23.237.488	201.087.636 << 201.087.636		
	AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2025	Sez II Sez I Tot	126.787.498 << 126.787.498	5.600.299 << 5.600.299	358.379.440 544.722.612 903.102.052	1.527.447 -66.494 1.460.953	188.493.462 -8.152.172 180.341.290	673.096 << 673.096		
		2026	Sez II Sez I Tot	129.481.573 << 129.481.573	5.135.502 << 5.135.502	335.312.634 44.605.571 379.918.205	1.527.447 -66.494 1.460.953	167.883.643 -7.899.181 159.984.462	648.096 << 648.096		
			2027	Sez II Sez I Tot	129.442.534 << 129.442.534	4.915.077 << 4.915.077	334.084.334 44.605.571 378.689.905	1.527.447 -66.494 1.460.953	132.933.643 -6.649.181 126.284.462	648.096 << 648.096	

999/644/3

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2025 - 2027

(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	
	Sez I	Sez II							
CULTURA	2025	Sez I 1.871.980	149.292.457	33.234.165	351.948.708	435.688.370	61.306.838	475.000	
		Tot	-6.424.428	128.020	-2.887.518	-11.292.934	-2.299.222	<<	
	2026	Sez I 1.871.980	142.868.029	33.362.185	349.061.190	424.395.436	59.007.616	475.000	
		Tot	742.626.737	135.335.894	31.496.619	349.683.708	429.258.126	71.223.670	475.000
	2027	Sez I 1.871.980	129.367.161	-5.968.733	128.020	-2.712.518	-10.965.671	-2.782.813	<<
		Tot	744.498.717	129.367.161	31.624.639	346.971.190	418.292.455	68.440.857	475.000
SALUTE	2025	Sez I 1.871.980	134.937.944	29.908.320	342.183.707	423.308.126	64.429.670	475.000	
		Tot	-5.947.016	128.020	-2.712.518	-10.679.421	-2.443.113	<<	
	2026	Sez I 1.871.980	128.990.928	30.036.340	339.471.189	412.628.705	61.986.557	475.000	
		Tot	195.018.752	10.087.221	643.963.902	672.649.675	230.727.971	19.614.547	
	2027	Sez I 1.871.980	<<	-14.244.542	<<	-9.437.170	-6.609.286	-9.105.519	<<
		Tot	195.018.752	10.087.221	634.526.732	666.040.389	221.622.452	19.614.547	
TURISMO	2025	Sez I 194.945.531	292.185.741	9.973.807	647.246.707	670.649.675	333.398.196	19.614.547	
		Tot	<<	-14.019.991	<<	-9.436.311	-6.509.286	<<	
	2026	Sez I 194.945.531	178.165.750	9.973.807	9.973.807	664.140.399	324.216.427	19.614.547	
		Tot	192.598.372	83.094.280	9.893.687	631.273.991	670.354.675	331.885.394	19.614.547
	2027	Sez I 192.598.372	<<	-3.599.881	<<	-9.436.311	-6.494.536	-8.944.269	<<
		Tot	192.598.372	79.494.399	9.893.687	621.837.680	663.860.139	322.941.125	19.614.547
TURISMO	2025	Sez I 30.503.176	13.544.768	570.237	14.720.759	6.017.950	87.077.148	<<	
		Tot	<<	-471.492	<<	-127.176	-300.897	<<	
	2026	Sez I 30.503.176	13.073.276	570.237	570.237	14.593.583	5.717.053	<<	
		Tot	29.517.561	15.199.861	540.518	2.839.136	6.085.917	39.860.224	<<
	2027	Sez I 29.517.561	-488.055	<<	<<	-133.095	-304.295	-61.040	<<
		Tot	29.232.998	14.711.806	540.518	2.706.041	5.781.622	39.799.184	<<
TOTALE	2025	Sez I 112.711.303.504	15.897.071.610	5.717.051.259	370.073.955.506	9.903.079.971	9.629.920.542	1.650.904.182	
		Tot	-90.876.625	7.070.001	522.850.696	4.718.441.027	-32.549.093	<<	
	2026	Sez I 112.897.449.733	15.806.194.985	5.724.121.260	370.596.806.202	14.621.520.998	9.597.371.449	1.650.904.182	
		Tot	3.198.761.072	15.124.074.131	5.718.874.393	359.495.440.601	8.939.658.705	1.797.291.809	
	2027	Sez I 116.096.210.805	15.044.999.731	5.725.944.394	363.694.210.825	14.187.790.156	8.866.024.725	<<	
		Tot	112.490.753.497	15.029.253.648	5.700.796.628	355.957.838.630	10.004.255.663	1.755.243.360	
	Tot	5.050.937.891	-58.056.329	7.070.001	7.756.232.121	4.368.756.404	-60.252.373	<<	
	Tot	117.541.691.388	14.971.197.319	5.707.866.629	363.714.070.751	14.373.012.067	8.631.441.388	1.755.243.360	

999/644/4

999/644/5

		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO A/1	
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2025 - 2027		(in euro)								
MINISTERI		RISORSE PROPRIE UE	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE		
ECONOMIA E FINANZE	2025	Sez II Sez I Tot	22.560.000.000 << 22.560.000.000	106.243.508.409 800.000 106.244.308.409	101.327.626.740 -13.500.000 101.314.126.740	<< << <<	3.130.052.513 << 3.130.052.513	8.753.775.076 314.987.221 9.068.762.297	430.595.336.383 9.490.308.957 440.085.645.340	
	2026	Sez II	24.060.000.000	111.264.439.438	100.758.026.740	<<	3.175.052.513	9.446.034.045	435.848.631.561	
		Sez I Tot	<< 24.060.000.000	-84.200.000 111.180.239.438	-14.000.000 100.744.026.740	<< <<	<< 3.175.052.513	394.848.612 9.840.882.657	13.216.475.805 449.065.107.366	
	2027	Sez II	24.860.000.000	116.125.634.630	99.912.735.090	<<	3.175.052.513	7.776.988.470	436.574.630.067	
		Sez I Tot	<< 24.860.000.000	-209.000.000 115.916.634.630	-14.000.000 99.898.735.090	<< <<	<< 3.175.052.513	1.957.730.532 9.734.719.002	19.974.493.547 456.549.123.614	
	IMPRESSE E MADE IN ITALY	2025	Sez II Sez I Tot	<< << <<	765.611 765.611	50.000.000 << 50.000.000	<< << <<	3.039.854 << 3.039.854	<< << 533.087.387	539.934.449 -6.847.062 533.087.387
2026		Sez II	<<	515.607	15.000.000	<<	3.039.854	<<	486.312.582	
		Sez I Tot	<< <<	<< 515.607	<< 15.000.000	<< <<	<< 3.039.854	<< <<	-6.159.161 480.153.421	
2027		Sez II	<<	260.441	<<	<<	3.039.854	<<	454.815.292	
		Sez I Tot	<< <<	<< 260.441	<< <<	<< <<	<< 3.039.854	<< <<	-5.470.262 449.345.030	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		2025	Sez II Sez I Tot	<< << <<	<< << <<	42.000.000 << 42.000.000	<< << <<	531.968 << 531.968	506.772.001.427 -24.825.681 481.947.228	195.472.001.427 -3.654.830.910 191.817.170.517
	2026	Sez II	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	500.053.678	186.058.156.414	
		Sez I Tot	<< <<	<< <<	<< 42.000.000	<< <<	<< 531.968	-24.502.683 475.550.995	-1.826.075.783 184.232.080.631	
	2027	Sez II	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	504.203.678	184.676.129.056	
		Sez I Tot	<< <<	<< <<	<< 42.000.000	<< <<	<< 531.968	-24.522.683 479.680.995	-1.843.185.834 182.832.943.222	
	GIUSTIZIA	2025	Sez II Sez I Tot	<< << <<	962.084 962.084 962.084	50.000 << 50.000	<< << <<	25.471.443 25.471.443 25.481.443	10.604.405 -3.156 10.574.927.528	10.581.746.555 -6.819.027 10.574.927.528
2026		Sez II	<<	962.084	50.000	<<	25.481.443	4.590.600	10.453.026.260	
		Sez I Tot	<< <<	<< 962.084	<< 50.000	<< <<	<< 25.481.443	-3.156 4.587.444	61.571.809 10.514.598.069	
2027		Sez II	<<	962.084	50.000	<<	25.481.443	4.590.600	10.188.037.072	
		Sez I Tot	<< <<	<< 962.084	<< 50.000	<< <<	<< 25.481.443	-3.156 4.587.444	130.924.875 10.318.961.947	

999/644/6

		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO A/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2025 - 2027								
		(in euro)								
MINISTERI		RISORSE PROPRIE UE	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE		
AFFARI ESTERIE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2025	Sez II Sez I Tot	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	4.408.468 -18.923 4.389.545	1.119.754 << 1.119.754	3.548.729.160 -58.238.065 3.490.491.095	
	2026	Sez II Tot	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	3.378.468 -18.923	1.119.754 <<	3.718.755.618 -60.421.327	
		Sez I Tot	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	3.359.545 1.119.754	1.119.754 <<	3.658.334.291 3.528.887.911	
	2027	Sez II Tot	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	3.378.468 -18.923	1.119.754 <<	3.528.887.911 -52.630.006	
		Sez I Tot	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	3.359.545 1.043.448	1.119.754 <<	3.476.257.905 55.429.745.091	
	ISTRUZIONE E MERITO	2025	Sez II Sez I Tot	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	121.947.828 122.991.276	<< << <<	248.921.648 55.678.666.739
2026		Sez II Sez I Tot	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	1.155.448 188.942.228	<< << <<	55.353.089.324 317.622.289	
		Sez II Sez I Tot	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	190.097.676 34.968.448	<< << <<	55.670.711.613 55.270.226.696	
2027		Sez II Sez I Tot	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	73.251.578 108.220.026	<< << <<	202.205.809 55.472.432.505	
		Sez II Sez I Tot	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	34.120.531 -1.706.025	<< << <<	26.458.412.401 375.630.215	
INTERNO		2025	Sez II Sez I Tot	17.161.852 << <<	75.443.457 << <<	75.443.457 << <<	<< << <<	22.185.547 22.185.547	22.185.547 22.185.547	26.834.042.616 26.049.297.180
	2026	Sez II Sez I Tot	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	16.406.108 -820.304	<< << <<	258.150.752 26.307.447.932	
		Sez II Sez I Tot	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	15.585.804 16.406.108	<< << <<	26.749.741.490 299.380.249	
	2027	Sez II Sez I Tot	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	15.585.804 988.300	<< << <<	27.049.121.739 1.135.835.983	
		Sez II Sez I Tot	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	920.000 988.300	<< << <<	1.124.298.721 1.229.569.852	
	AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2025	Sez II Sez I Tot	525.847 525.847	<< <<	<< <<	<< <<	238.300	920.000 920.000	1.215.969.749 1.148.145.838
2026		Sez II Sez I Tot	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	238.300 920.000	<< << <<	1.148.145.838 -10.868.637	
		Sez II Sez I Tot	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	920.000 920.000	<< << <<	1.137.277.201 1.137.277.201	

999/644/7

		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO A/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2025 - 2027								
		(in euro)								
MINISTERI		RISORSE PROPRIE UE	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2025	Sez II Sez I Tot	208.900 <<< 208.900	6.590.697 <<< 6.590.697	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	9.733.796 <<< 9.733.796	2.814.000 -210.000 2.604.000	7.702.304.901 79.396.361 7.781.701.262	
	2026	Sez II Sez I Tot	208.900 <<< 208.900	6.590.697 <<< 6.590.697	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	9.733.796 <<< 9.733.796	714.000 <<< 714.000	7.728.940.239 -39.176.277 7.689.763.962	
	2027	Sez II Sez I Tot	208.900 <<< 208.900	6.590.697 <<< 6.590.697	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	9.733.796 <<< 9.733.796	714.000 <<< 714.000	7.686.116.644 -33.372.775 7.652.743.869	
UNIVERSITA' E RICERCA	2025	Sez II Sez I Tot	2.450.040 <<< 2.450.040	12.000 <<< 12.000	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	1.103.292 <<< 1.103.292	<<< <<< <<<	11.178.868.287 -20.913.903 11.157.954.384	
	2026	Sez II Sez I Tot	2.264.212 <<< 2.264.212	12.000 <<< 12.000	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	1.103.292 <<< 1.103.292	<<< <<< <<<	10.853.721.655 -19.732.641 10.833.989.014	
	2027	Sez II Sez I Tot	2.070.739 <<< 2.070.739	12.000 <<< 12.000	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	1.103.292 <<< 1.103.292	<<< <<< <<<	10.869.948.061 -19.657.049 10.850.291.012	
DIFESA	2025	Sez II Sez I Tot	133.000 <<< 133.000	418.500.000 -4.125.000 414.375.000	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	55.484.102 -116.221 55.367.881	25.450.000 -132.500 25.317.500	21.452.303.626 211.746.322 21.664.049.948	
	2026	Sez II Sez I Tot	133.000 <<< 133.000	418.500.000 -4.125.000 414.375.000	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	53.868.011 -116.221 53.751.790	10.450.000 -132.500 10.317.500	21.232.869.748 212.172.833 21.445.042.581	
	2027	Sez II Sez I Tot	133.000 <<< 133.000	418.500.000 -4.125.000 414.375.000	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	53.868.011 -116.221 53.751.790	10.250.000 -132.500 10.117.500	21.168.492.842 213.519.163 21.382.012.005	
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2025	Sez II Sez I Tot	<<< <<< <<<	50.000 <<< 50.000	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	708.000 708.000 708.000	10.371.187 <<< 10.371.187	761.726.268 534.546.752 1.296.273.020	
	2026	Sez II Sez I Tot	<<< <<< <<<	50.000 <<< 50.000	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	708.000 <<< 708.000	<<< <<< <<<	695.155.351 35.392.244 730.547.595	
	2027	Sez II Sez I Tot	<<< <<< <<<	50.000 <<< 50.000	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<	708.000 <<< 708.000	<<< <<< <<<	655.209.329 36.782.970 691.992.299	

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2025 - 2027

(in euro)

999/644/8

MINISTERI	RISORSE PROPRIE			INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE
	Sez II	Sez I	Tot						
CULTURA	2025	<<	<<	1.753.317	101.548	<<	274.174	19.424.300	1.800.455.253
		<<	<<	<<	<<	<<	<<	-971.214	-21.875.316
		<<	<<	1.753.317	101.548	<<	274.174	18.453.086	1.778.579.937
	2026	<<	<<	1.622.833	101.548	<<	274.174	7.860.499	1.769.958.808
		<<	<<	<<	<<	<<	<<	-393.024	-20.822.759
		<<	<<	1.622.833	101.548	<<	274.174	7.467.475	1.749.136.049
SALUTE	2027	<<	<<	1.486.457	101.548	<<	274.174	7.860.499	1.749.813.203
		<<	<<	<<	<<	<<	<<	-393.024	-20.175.092
		<<	<<	1.486.457	101.548	<<	274.174	7.467.475	1.729.638.111
	2025	<<	<<	<<	<<	<<	46.003	17.167.000	2.158.906.324
		<<	<<	<<	<<	<<	<<	-888.350	-40.254.867
		<<	<<	<<	<<	<<	46.003	16.308.650	2.118.651.457
TURISMO	2026	<<	<<	<<	<<	<<	46.003	19.095.000	2.187.155.207
		<<	<<	<<	<<	<<	<<	-954.750	-40.102.107
		<<	<<	<<	<<	<<	46.003	18.140.250	2.147.053.100
	2027	<<	<<	<<	<<	<<	46.003	19.095.000	1.957.855.949
		<<	<<	<<	<<	<<	<<	-954.750	-29.429.747
		<<	<<	<<	<<	<<	46.003	18.140.250	1.928.426.202
TOTALE	2025	<<	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	152.436.038
		<<	<<	<<	<<	<<	<<	-1.445.605	-1.445.605
		<<	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	150.990.433
	2026	<<	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	94.045.217
		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-986.485
		<<	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	93.058.732
	2027	<<	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	85.376.287
		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-933.947
		<<	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	84.442.340
	2025	22.560.000.000	<<	106.267.469.060	101.920.374.442	<<	3.250.672.446	9.386.939.624	768.968.742.146
		<<	800.000	-17.625.000	-116.221	<<	-116.221	408.209.200	7.117.788.238
		22.560.000.000	106.268.269.060	101.902.749.442	<<	<<	3.250.556.225	9.795.148.824	776.086.530.384
2026	24.060.000.000	111.286.530.438	101.315.424.442	<<	<<	3.294.066.355	10.009.976.146	763.758.685.016	
	<<	-84.200.000	-18.125.000	-116.221	<<	-116.221	556.965.500	12.074.309.089	
	24.060.000.000	111.202.330.438	101.297.299.442	<<	<<	3.293.950.134	10.566.941.648	775.832.994.105	
2027	24.860.000.000	116.145.767.832	100.455.132.792	<<	<<	3.294.066.355	8.378.623.571	762.763.425.737	
	<<	-209.000.000	-18.125.000	-116.221	<<	-116.221	2.004.136.770	18.841.583.264	
	24.860.000.000	115.936.767.832	100.437.007.792	<<	<<	3.293.950.134	10.382.760.341	781.605.009.001	

999/644/9

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2025 - 2027 (in euro)						ALLEGATO A1	
		INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	Sez II	Tot	
ECONOMIA E FINANZE	2025	899.431.535	29.907.439.252	52.497.222.570	13.000.000	120.243.814	Sez II		
		-94.973.339	-64.217.322	1.406.190.760	125.000.000	<<	Sez I		
		804.458.196	29.843.221.930	53.903.413.330	138.000.000	120.243.814	Tot		
	2026	767.466.184	25.259.733.634	50.459.508.722	3.000.000	120.104.341	Sez II		
		-77.145.809	-58.235.404	-183.809.240	270.000.000	<<	Sez I		
		690.320.375	25.201.498.230	50.275.699.482	273.000.000	120.104.341	Tot		
2027	949.232.996	24.694.311.215	37.615.635.951	3.000.000	99.766.596	Sez II			
	-91.559.682	-334.900.833	-33.709.240	270.000.000	<<	Sez I			
	857.673.314	24.359.410.382	37.581.926.711	273.000.000	99.766.596	Tot			
IMPRESE E MADE IN ITALY	2025	60.842.795	55.290.292	13.910.951.812	<<	<<	Sez II		
		-5.347.154	-8.010.000	114.114.432	<<	<<	Sez I		
		55.495.641	47.280.292	14.025.066.244	<<	<<	Tot		
	2026	23.252.299	47.490.292	8.608.869.100	<<	<<	Sez II		
		-3.447.154	-7.230.000	-207.141.000	<<	<<	Sez I		
		19.805.145	40.260.292	8.401.728.100	<<	<<	Tot		
2027	13.894.899	45.190.292	6.714.039.386	<<	<<	Sez II			
	-2.247.154	-7.000.000	329.134.824	<<	<<	Sez I			
	11.647.745	38.190.292	7.043.174.210	<<	<<	Tot			
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2025	15.672.072	52.045.805	<<	<<	<<	Sez II		
		-32.654	-652.235	<<	<<	<<	Sez I		
		15.639.418	51.393.570	<<	<<	<<	Tot		
	2026	15.672.072	52.045.805	<<	<<	<<	Sez II		
		-32.654	-652.235	<<	<<	<<	Sez I		
		15.639.418	51.393.570	<<	<<	<<	Tot		
2027	15.672.072	52.045.805	<<	<<	<<	Sez II			
	-32.654	-652.235	<<	<<	<<	Sez I			
	15.639.418	51.393.570	<<	<<	<<	Tot			
GIUSTIZIA	2025	975.431.949	<<	<<	<<	<<	Sez II		
		-75.290.671	<<	<<	<<	<<	Sez I		
		900.141.278	<<	<<	<<	<<	Tot		
	2026	715.505.833	<<	<<	<<	<<	Sez II		
		-97.782.075	<<	<<	<<	<<	Sez I		
		617.723.758	<<	<<	<<	<<	Tot		
2027	696.371.688	<<	<<	<<	<<	Sez II			
	-101.843.051	<<	<<	<<	<<	Sez I			
	594.528.637	<<	<<	<<	<<	Tot			

999/644/10

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

ALLEGATO A/1

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2025 - 2027

(in euro)

MINISTERI		INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO								
							Sez II	Sez I	Tot	Sez II	Sez I	Tot	Sez II	Sez I
AFFARI ESTERIE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2025	63.603.403	<<	<<	<<	<<								
		-11.147.808	<<	<<	<<	<<								
		52.455.595	<<	<<	<<	<<								
	2026	49.698.403	<<	<<	<<	<<								
		-10.057.308	<<	<<	<<	<<								
		39.641.095	<<	<<	<<	<<								
ISTRUZIONE E MERITO	2027	32.138.403	<<	<<	<<	<<								
		-8.051.308	<<	<<	<<	<<								
		24.087.095	<<	<<	<<	<<								
	2025	53.065.266	1.180.270.000	<<	<<	<<								
		-11.718.366	<<	<<	<<	<<								
		41.346.900	1.180.270.000	<<	<<	<<								
INTERNO	2026	52.374.866	1.334.325.742	<<	<<	<<								
		-11.828.366	<<	<<	<<	<<								
		40.546.500	1.334.325.742	<<	<<	<<								
	2027	49.574.866	1.525.590.000	<<	<<	<<								
		-11.548.366	<<	<<	<<	<<								
		38.026.500	1.525.590.000	<<	<<	<<								
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2025	1.145.972.084	3.377.986.168	<<	<<	<<								
		-128.838.973	-321.664.802	<<	<<	<<								
		1.017.133.111	3.056.321.366	<<	<<	<<								
	2026	789.021.842	2.868.986.168	<<	<<	<<								
		-93.452.533	-245.664.802	<<	<<	<<								
		695.569.309	2.623.321.366	<<	<<	<<								
	2027	1.158.119.754	2.387.036.168	<<	<<	<<								
		-129.040.836	-419.664.802	<<	<<	<<								
		1.029.078.918	1.967.371.366	<<	<<	<<								
	2025	58.849.179	1.002.525.411	223.000.000	10.000.000	114.890.846								
		-10.989.324	-42.137.824	-21.500.000	<<	<<								
		47.859.855	960.387.587	201.500.000	10.000.000	114.890.846								
	2026	101.696.648	962.480.888	119.923.000	10.000.000	101.300.000								
		-14.493.058	-70.287.824	-11.392.300	<<	<<								
		87.203.590	892.173.064	108.530.700	10.000.000	101.300.000								
	2027	150.870.179	809.113.888	239.612.000	10.000.000	96.000.000								
		-8.460.434	-90.287.824	-23.961.200	<<	<<								
		142.409.745	718.826.064	215.650.800	10.000.000	96.000.000								

999/644/11

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

ALLEGATO A/1

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2025 - 2027

(in euro)

MINISTERI		INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2025	Sez II 481.836.996	6.854.164.238	2.512.398.394	2.949.371	89.881.957
		Sez I -29.730.118	-103.357.893	-160.666.903	-24.685	<<
		Tot 452.106.878	6.750.806.345	2.351.731.491	2.924.686	89.881.957
	2026	Sez II 455.406.909	7.045.101.491	2.737.106.842	2.949.371	89.881.957
		Sez I -27.926.889	-141.696.830	-141.220.327	-24.685	<<
		Tot 427.480.020	6.903.404.661	2.595.886.515	2.924.686	89.881.957
UNIVERSITA' E RICERCA	2027	Sez II 311.990.520	8.046.626.011	3.257.605.842	2.949.371	99.881.957
		Sez I -24.604.932	-129.780.756	-99.353.227	-24.685	<<
		Tot 287.385.588	7.916.845.255	3.158.252.615	2.924.686	99.881.957
	2025	Sez II 23.283.192	2.794.120.963	52.952.844	12.000.000	178.715.898
	Sez I -11.188.996	-199.992.236	-13.626.422	-1.200.000	<<	
	Tot 12.094.196	2.594.128.727	39.326.422	10.800.000	178.715.898	
DIFESA	2026	Sez II 34.283.192	2.754.040.963	42.852.844	12.000.000	178.715.898
		Sez I -16.688.996	-187.392.236	-13.576.422	-1.200.000	<<
		Tot 17.594.196	2.566.648.727	29.276.422	10.800.000	178.715.898
	2027	Sez II 33.383.192	2.673.439.631	40.352.844	12.000.000	178.715.898
	Sez I -16.238.996	-15.602.236	-13.576.422	-1.200.000	<<	
	Tot 17.144.196	2.657.837.395	26.776.422	10.800.000	178.715.898	
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2025	Sez II 8.113.281.846	<<	<<	14.617	46.601.000
		Sez I -36.196.485	<<	<<	<<	<<
		Tot 8.077.085.361	<<	<<	14.617	46.601.000
	2026	Sez II 8.241.011.075	<<	<<	14.617	46.601.000
		Sez I -34.738.942	<<	<<	<<	<<
		Tot 8.206.272.133	<<	<<	14.617	46.601.000
	2027	Sez II 8.843.849.445	<<	<<	14.617	46.601.000
		Sez I -33.716.497	<<	<<	<<	<<
		Tot 8.810.132.948	<<	<<	14.617	46.601.000
	2025	Sez II 114.535.794	410.396.368	234.079.427	<<	<<
		Sez I -13.279.439	-3.135.000	-28.187.942	3.000.000	<<
		Tot 101.256.355	407.261.368	205.891.485	3.000.000	<<
2026	Sez II 51.198.355	405.850.208	79.412.441	<<	<<	
	Sez I -6.179.327	31.255	-8.521.244	3.000.000	<<	
	Tot 45.019.028	405.881.463	70.891.197	3.000.000	<<	
2027	Sez II 40.234.385	269.690.837	76.412.441	<<	<<	
	Sez I -4.871.866	-60.000	-8.521.244	3.000.000	<<	
	Tot 35.362.519	269.630.837	67.891.197	3.000.000	<<	

999/644/12

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA						ALLEGATO A1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2025 - 2027							
		(in euro)							
		INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO			
CULTURA	2025	Sez II	679.812.461	145.505.683	556.420.145	39.967.169	<<	<<	
		Sez I	-1.092.967	-1.092.967	-803.961	-8.764.622	<<	<<	
		Tot	577.377.172	144.412.716	555.616.184	31.202.547	<<	<<	
2026	Sez II	731.060.594	147.825.683	584.920.145	36.868.301	<<	<<		
	Sez I	-136.335.202	-1.094.967	-1.103.961	-7.253.749	<<	<<		
	Tot	594.725.392	146.730.716	583.816.184	29.614.552	<<	<<		
2027	Sez II	914.701.028	140.525.683	584.920.145	36.868.301	<<	<<		
	Sez I	-162.461.650	-94.967	-1.103.961	-8.753.749	<<	<<		
	Tot	752.239.378	140.430.716	583.816.184	28.114.552	<<	<<		
SALUTE	2025	Sez II	980.652	276.393.664	<<	<<	<<	<<	
	Sez I	-231.607	-200.000	<<	<<	<<	<<		
	Tot	749.045	276.193.664	<<	<<	<<	<<		
2026	Sez II	980.652	216.751.170	<<	<<	<<	<<		
	Sez I	-231.607	-200.000	<<	<<	<<	<<		
	Tot	749.045	216.551.170	<<	<<	<<	<<		
2027	Sez II	980.652	141.738.580	<<	<<	<<	<<		
	Sez I	-231.607	-200.000	<<	<<	<<	<<		
	Tot	749.045	141.538.580	<<	<<	<<	<<		
TURISMO	2025	Sez II	1.917.980	5.500.000	195.000.000	<<	<<	<<	
	Sez I	-448.677	<<	42.500.000	<<	<<	<<		
	Tot	1.469.303	5.500.000	237.500.000	<<	<<	<<		
2026	Sez II	1.205.730	5.000.000	150.000.000	<<	<<	<<		
	Sez I	-448.677	<<	-45.000.000	<<	<<	<<		
	Tot	757.053	5.000.000	105.000.000	<<	<<	<<		
2027	Sez II	905.730	<<	120.000.000	<<	<<	<<		
	Sez I	-448.677	<<	-39.000.000	<<	<<	<<		
	Tot	457.053	<<	81.000.000	<<	<<	<<		
TOTALE	2025	Sez II	12.688.517.204	46.061.637.844	70.162.025.192	77.931.157	550.333.515		
	Sez I	-531.848.900	-744.460.279	1.338.019.964	118.010.693	<<	<<		
	Tot	12.156.668.304	45.317.177.565	71.520.045.156	195.941.850	550.333.515			
2026	Sez II	12.029.834.654	41.099.612.044	62.752.593.094	64.832.289	536.603.196			
	Sez I	-530.788.597	-712.423.043	-611.764.494	264.521.566	<<			
	Tot	11.499.046.057	40.387.189.001	62.140.828.600	329.353.855	536.603.196			
2027	Sez II	13.211.919.809	40.795.308.110	48.618.578.609	64.832.289	520.965.451			
	Sez I	-595.357.710	-998.243.653	109.909.530	263.021.566	<<			
	Tot	12.616.562.099	39.797.064.457	48.728.488.139	327.853.855	520.965.451			

999/644/13

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2025 - 2027		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA		ALLEGATO A/1	
MINISTERI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE	
	(in euro)				
ECONOMIA E FINANZE	Sez II	3.631.748.417	2.091.997.553	462.167.866	89.623.251.007
	Sez I	96.538.962	71.328.236	<<	1.539.867.297
	Tot	3.728.287.379	2.163.325.789	462.167.866	91.163.118.304
2026	Sez II	3.554.417.682	1.993.386.382	462.167.866	82.619.784.811
	Sez I	-53.517.533	123.569.600	<<	20.861.614
	Tot	3.500.900.149	2.116.955.982	462.167.866	82.640.646.425
2027	Sez II	2.942.448.908	2.128.857.502	426.800.000	68.860.053.168
	Sez I	-34.712.656	3.676.900.000	<<	3.452.017.589
	Tot	2.907.736.252	5.805.757.502	426.800.000	72.312.070.757
IMPRESE E MADE IN ITALY	Sez II	<<	200.000.000	646.750.000	14.873.834.899
	Sez I	<<	<<	<<	100.757.278
	Tot	<<	200.000.000	646.750.000	14.974.592.177
2026	Sez II	<<	220.000.000	324.530.000	9.224.141.691
	Sez I	<<	-2.000.000	<<	-219.818.154
	Tot	<<	218.000.000	324.530.000	9.004.323.537
2027	Sez II	<<	269.397.892	218.350.000	7.260.872.469
	Sez I	<<	-3.000.000	<<	316.887.670
	Tot	<<	266.397.892	218.350.000	7.577.760.139
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Sez II	<<	<<	<<	67.717.877
	Sez I	<<	<<	<<	-684.889
	Tot	<<	<<	<<	67.032.988
2026	Sez II	<<	<<	<<	67.717.877
	Sez I	<<	<<	<<	-684.889
	Tot	<<	<<	<<	67.032.988
2027	Sez II	<<	<<	<<	67.717.877
	Sez I	<<	<<	<<	-684.889
	Tot	<<	<<	<<	67.032.988
GIUSTIZIA	Sez II	<<	2.845.000	<<	978.276.949
	Sez I	<<	<<	<<	-75.290.671
	Tot	<<	2.845.000	<<	902.986.278
2026	Sez II	<<	2.845.000	<<	718.350.833
	Sez I	<<	<<	<<	-97.782.075
	Tot	<<	2.845.000	<<	620.568.758
2027	Sez II	<<	2.845.000	<<	699.216.688
	Sez I	<<	<<	<<	-101.843.051
	Tot	<<	2.845.000	<<	597.373.637

999/644/14

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2025 - 2027		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA		ALLEGATO A/1	
MINISTERI		FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE		ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	(in euro)		
AFFARI ESTERIE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2025	Sez II Sez I Tot	<< << <<	<< << <<	63.603.403 -11.147.808 52.455.595
	2026	Sez II Sez I Tot	<< << <<	<< << <<	49.698.403 -10.057.308 39.641.095
	2027	Sez II Sez I Tot	<< << <<	<< << <<	32.138.403 -8.051.308 24.087.095
ISTRUZIONE E MERITO	2025	Sez II Sez I Tot	1.411.080 -141.108 1.269.972	<< << <<	1.234.746.346 -11.859.474 1.222.886.872
	2026	Sez II Sez I Tot	1.411.080 -141.108 1.269.972	<< << <<	1.388.111.688 -11.969.474 1.376.142.214
	2027	Sez II Sez I Tot	1.411.080 -141.108 1.269.972	<< << <<	1.576.575.946 -11.689.474 1.564.886.472
INTERNO	2025	Sez II Sez I Tot	76.000.000 -7.000.000 69.000.000	<< << <<	4.599.958.252 -457.503.775 4.142.454.477
	2026	Sez II Sez I Tot	82.000.000 -8.000.000 74.000.000	<< << <<	3.740.008.010 -347.117.335 3.392.890.675
	2027	Sez II Sez I Tot	92.000.000 -9.000.000 83.000.000	<< << <<	3.637.155.922 -557.705.638 3.079.450.284
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2025	Sez II Sez I Tot	95.654.896 -39.027.447 56.627.449	840.000.000 << 840.000.000	2.347.920.332 -113.654.595 2.234.265.737
	2026	Sez II Sez I Tot	110.937.076 -55.468.537 55.468.539	840.000.000 << 840.000.000	2.251.317.612 -151.641.719 2.099.675.893
	2027	Sez II Sez I Tot	156.162.960 -78.081.479 78.081.481	5.000.000 << 5.000.000	1.786.759.027 -200.790.937 1.585.968.090

999/644/15

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2025 - 2027		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA		ALLEGATO A/1	
MINISTERI		FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE		ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	(in euro)		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2025	Sez II	<<	37.581.715	9.978.812.671
		Sez I	<<	-8.236.462	-302.016.061
		Tot	<<	29.345.253	9.676.796.610
2026	Sez II	<<	35.165.000	10.365.611.570	
	Sez I	<<	-3.396.582	-314.285.313	
	Tot	<<	31.768.418	10.051.346.257	
2027	Sez II	30.000.000	166.265.000	11.915.318.701	
	Sez I	<<	-1.456.582	-255.220.182	
	Tot	30.000.000	164.808.418	11.660.098.519	
UNIVERSITA' E RICERCA	2025	Sez II	<<	25.000.000	3.086.072.897
		Sez I	<<	<<	-226.007.654
	Tot	<<	25.000.000	2.860.065.243	
2026	Sez II	<<	4.162.000	3.026.054.897	
	Sez I	<<	<<	-218.857.654	
	Tot	<<	4.162.000	2.807.197.243	
2027	Sez II	<<	4.162.000	2.942.053.565	
	Sez I	<<	<<	-46.617.654	
	Tot	<<	4.162.000	2.895.435.911	
DIFESA	2025	Sez II	<<	1.500.000.000	9.659.897.463
		Sez I	<<	<<	-28.546.485
	Tot	7.650.000	1.500.000.000	9.631.350.978	
2026	Sez II	<<	1.500.000.000	9.787.626.692	
	Sez I	<<	<<	-27.088.942	
	Tot	7.650.000	1.500.000.000	9.760.537.750	
2027	Sez II	<<	1.500.000.000	10.390.465.062	
	Sez I	<<	<<	-26.066.497	
	Tot	7.650.000	1.500.000.000	10.364.398.565	
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2025	Sez II	500.000	8.071.000	767.582.589
		Sez I	-50.000	<<	-41.652.381
	Tot	450.000	8.071.000	725.930.208	
2026	Sez II	500.000	10.028.727	546.989.731	
	Sez I	-50.000	<<	-11.719.316	
	Tot	450.000	10.028.727	535.270.415	
2027	Sez II	500.000	12.528.727	399.366.390	
	Sez I	-50.000	<<	-10.503.110	
	Tot	450.000	12.528.727	388.863.280	

999/644/16

		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA			ALLEGATO A/1		
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2025 - 2027					
		(in euro)					
MINISTERI		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE		ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
		Sez I	Sez II	Sez I	Sez II		
CULTURA	2025	<<	<<	11.580.000	<<	<<	1.433.285.458
		<<	<<	-1.158.000	<<	<<	-114.254.839
	Tot	<<	<<	10.422.000	<<	<<	1.319.030.619
2026		<<	<<	<<	<<	<<	1.470.674.723
		<<	<<	<<	<<	<<	-145.787.879
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	1.324.886.844
2027		<<	<<	<<	<<	<<	1.647.015.157
		<<	<<	<<	<<	<<	-172.414.327
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	1.474.600.830
SALUTE	2025	46.805	4.200.000	4.200.000	<<	<<	281.621.121
		-4.680	-420.000	-420.000	<<	<<	-856.287
	Tot	42.125	3.780.000	3.780.000	<<	<<	280.764.834
2026		46.805	2.200.000	2.200.000	<<	<<	219.978.627
		-4.680	-220.000	-220.000	<<	<<	-656.287
	Tot	42.125	1.980.000	1.980.000	<<	<<	219.322.340
2027		46.805	200.000	200.000	<<	<<	142.966.037
		-4.680	-20.000	-20.000	<<	<<	-456.287
	Tot	42.125	180.000	180.000	<<	<<	142.509.750
TURISMO	2025	<<	<<	<<	30.000.000	<<	232.417.980
		<<	<<	<<	<<	<<	42.051.323
	Tot	<<	<<	<<	30.000.000	<<	274.469.303
2026		<<	<<	<<	<<	<<	156.205.730
		<<	<<	<<	<<	<<	-45.448.677
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	110.757.053
2027		<<	<<	<<	<<	<<	120.905.730
		<<	<<	<<	<<	<<	-39.448.677
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	81.457.053
TOTALE	2025	3.727.950.118	3.961.686.348	3.961.686.348	1.978.917.866	1.978.917.866	139.228.999.244
		65.106.835	54.372.666	54.372.666	<<	<<	299.200.979
	Tot	3.793.056.953	4.016.059.014	4.016.059.014	1.978.917.866	1.978.917.866	139.528.200.223
2026		3.665.901.563	3.856.198.189	3.856.198.189	1.626.697.866	1.626.697.866	125.632.272.895
		-101.390.750	109.811.910	109.811.910	<<	<<	-1.582.033.408
	Tot	3.564.510.813	3.966.010.099	3.966.010.099	1.626.697.866	1.626.697.866	124.050.239.487
2027		3.129.158.673	4.182.667.201	4.182.667.201	965.150.000	965.150.000	111.478.580.142
		-105.198.815	3.663.282.310	3.663.282.310	<<	<<	2.337.413.228
	Tot	3.023.959.858	7.845.949.511	7.845.949.511	965.150.000	965.150.000	113.815.993.370

999/056/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2025 - 2027				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI				
(in euro)				
ALLEGATO A/2				
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE				
Imposte sul patrimonio e sul reddito	2025	365.779.088.000	-10.277.200.000	355.501.888.000
	2026	374.701.932.000	-13.260.000.000	361.441.932.000
	2027	385.119.029.000	-14.405.850.000	370.713.179.000
Tasse ed imposte sugli affari	2025	234.561.796.453	1.203.400.000	235.765.196.453
	2026	240.267.656.453	599.400.000	240.867.056.453
	2027	246.813.875.453	587.500.000	247.401.375.453
Imposte sulla produzione e sui consumi	2025	33.615.479.000	55.100.000	33.670.579.000
	2026	34.442.479.000	55.100.000	34.497.579.000
	2027	35.241.479.000	55.100.000	35.296.579.000
Entrate tributarie da gestione monopoli	2025	11.428.000.000	<<	11.428.000.000
	2026	11.508.000.000	<<	11.508.000.000
	2027	11.507.000.000	<<	11.507.000.000
Tasse e imposte su attivita' di gioco	2025	6.964.000.000	<<	6.964.000.000
	2026	7.036.000.000	<<	7.036.000.000
	2027	7.251.000.000	<<	7.251.000.000
TOTALE	2025	652.348.363.453	-9.018.700.000	643.329.663.453
	2026	667.956.067.453	-12.605.500.000	655.350.567.453
	2027	685.932.383.453	-13.763.250.000	672.169.133.453

999/056/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2025 - 2027				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI				
(in euro)				
				ALLEGATO A/2
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE				
Risorse proprie dell'Unione Europea	2025	3.300.000.000	<<	3.300.000.000
	2026	3.600.000.000	<<	3.600.000.000
	2027	3.800.000.000	<<	3.800.000.000
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	2025	1.753.561.461	<<	1.753.561.461
	2026	1.752.991.365	<<	1.752.991.365
	2027	1.752.421.270	<<	1.752.421.270
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	2025	2.317.440.712	232.760.000	2.550.200.712
	2026	1.377.032.916	232.760.000	1.609.792.916
	2027	1.125.848.508	<<	1.125.848.508
Entrate di tipo finanziario	2025	10.211.362.068	<<	10.211.362.068
	2026	10.419.048.547	<<	10.419.048.547
	2027	10.701.668.221	<<	10.701.668.221
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarita' e illeciti	2025	19.527.098.900	<<	19.527.098.900
	2026	19.564.309.900	<<	19.564.309.900
	2027	19.583.144.900	<<	19.583.144.900
Entrate da contributi versati allo Stato	2025	8.837.652.534	3.663.000	8.841.315.534
	2026	8.724.699.161	3.663.000	8.728.362.161
	2027	8.417.602.534	3.663.000	8.421.265.534
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	2025	9.378.692.006	1.676.172.843	11.054.864.849
	2026	9.095.591.613	621.580.038	9.717.171.651
	2027	8.728.481.719	1.054.280.038	9.782.761.757
Partite che si compensano nella spesa	2025	604.833.383	<<	604.833.383
	2026	604.814.989	<<	604.814.989
	2027	604.798.063	<<	604.798.063
Altre entrate extratributarie	2025	26.725.477.775	50.000.000	26.775.477.775
	2026	25.153.347.775	50.000.000	25.203.347.775
	2027	23.894.534.775	50.000.000	23.944.534.775
TOTALE	2025	82.656.118.839	1.962.595.843	84.618.714.682
	2026	80.291.836.266	908.003.038	81.199.839.304
	2027	78.608.499.990	1.107.943.038	79.716.443.028

999/056/3

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2025 - 2027				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI				
(in euro)				
ALLEGATO A/2				
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI				
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	2025	12.000.000	<<	12.000.000
	2026	12.000.000	<<	12.000.000
	2027	12.000.000	<<	12.000.000
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	2025	332.920.000	<<	332.920.000
	2026	334.392.000	<<	334.392.000
	2027	335.913.000	<<	335.913.000
TOTALE	2025	344.920.000	<<	344.920.000
	2026	346.392.000	<<	346.392.000
	2027	347.913.000	<<	347.913.000
TOTALE ENTRATE FINALI	2025	735.349.402.292	-7.056.104.157	728.293.298.135
	2026	748.594.295.719	-11.697.496.962	736.896.798.757
	2027	764.888.796.443	-12.655.306.962	752.233.489.481

999/058/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2025 - 2027				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI				
(in euro)				
ALLEGATO A/3				
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2025	112.711.303.504	1.601.584.253	114.312.887.757
	2026	112.897.449.733	3.198.761.072	116.096.210.805
	2027	112.490.753.497	5.050.937.891	117.541.691.388
CONSUMI INTERMEDI	2025	15.897.071.610	-90.876.625	15.806.194.985
	2026	15.124.074.131	-79.074.400	15.044.999.731
	2027	15.029.253.648	-58.056.329	14.971.197.319
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2025	5.717.051.259	7.070.001	5.724.121.260
	2026	5.718.874.393	7.070.001	5.725.944.394
	2027	5.700.796.628	7.070.001	5.707.866.629
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2025	370.073.955.506	522.850.696	370.596.806.202
	2026	359.495.440.601	4.198.770.224	363.694.210.825
	2027	355.957.838.630	7.756.232.121	363.714.070.751
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2025	9.903.079.971	4.718.441.027	14.621.520.998
	2026	9.819.898.263	4.367.891.893	14.187.790.156
	2027	10.004.255.663	4.368.756.404	14.373.012.067
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	2025	9.629.920.542	-32.549.093	9.597.371.449
	2026	8.939.658.705	-73.633.980	8.866.024.725
	2027	8.691.693.761	-60.252.373	8.631.441.388
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	2025	1.650.904.182	<<	1.650.904.182
	2026	1.797.291.809	<<	1.797.291.809
	2027	1.755.243.360	<<	1.755.243.360
RISORSE PROPRIE UE	2025	22.560.000.000	<<	22.560.000.000
	2026	24.060.000.000	<<	24.060.000.000
	2027	24.860.000.000	<<	24.860.000.000
INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	2025	106.267.469.060	800.000	106.268.269.060
	2026	111.286.530.438	-84.200.000	111.202.330.438
	2027	116.145.767.832	-209.000.000	115.936.767.832
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	2025	101.920.374.442	-17.625.000	101.902.749.442
	2026	101.315.424.442	-18.125.000	101.297.299.442
	2027	100.455.132.792	-18.125.000	100.437.007.792
ALTRE USCITE CORRENTI	2025	3.250.672.446	-116.221	3.250.556.225
	2026	3.294.066.355	-116.221	3.293.950.134
	2027	3.294.066.355	-116.221	3.293.950.134
FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	2025	9.386.939.624	408.209.200	9.795.148.824
	2026	10.009.976.146	556.965.500	10.566.941.646
	2027	8.378.623.571	2.004.136.770	10.382.760.341
TOTALE	2025	768.968.742.146	7.117.788.238	776.086.530.384
	2026	763.758.685.016	12.074.309.089	775.832.994.105
	2027	762.763.425.737	18.841.583.264	781.605.009.001

999/058/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2025 - 2027				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI				
(in euro)				
ALLEGATO A/3				
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2025	12.688.517.204	-531.848.900	12.156.668.304
	2026	12.029.834.654	-530.788.597	11.499.046.057
	2027	13.211.919.809	-595.357.710	12.616.562.099
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2025	46.061.637.844	-744.460.279	45.317.177.565
	2026	41.099.612.044	-712.423.043	40.387.189.001
	2027	40.785.308.110	-998.243.653	39.787.064.457
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	2025	70.182.025.192	1.338.019.964	71.520.045.156
	2026	62.752.593.094	-611.764.494	62.140.828.600
	2027	48.618.578.609	109.909.530	48.728.488.139
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2025	77.931.157	118.010.693	195.941.850
	2026	64.832.289	264.521.566	329.353.855
	2027	64.832.289	263.021.566	327.853.855
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	2025	550.333.515	<<	550.333.515
	2026	536.603.196	<<	536.603.196
	2027	520.965.451	<<	520.965.451
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2025	3.727.950.118	65.106.835	3.793.056.953
	2026	3.665.901.563	-101.390.750	3.564.510.813
	2027	3.129.158.673	-105.198.815	3.023.959.858
FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	2025	3.961.686.348	54.372.666	4.016.059.014
	2026	3.856.198.189	109.811.910	3.966.010.099
	2027	4.182.667.201	3.663.282.310	7.845.949.511
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2025	1.978.917.866	<<	1.978.917.866
	2026	1.626.697.866	<<	1.626.697.866
	2027	965.150.000	<<	965.150.000
TOTALE	2025	139.228.999.244	299.200.979	139.528.200.223
	2026	125.632.272.895	-1.582.033.408	124.050.239.487
	2027	111.478.580.142	2.337.413.228	113.815.993.370
TOTALE SPESE FINALI	2025	908.197.741.390	7.416.989.217	915.614.730.607
	2026	889.390.957.911	10.492.275.681	899.883.233.592
	2027	874.242.005.879	21.178.996.492	895.421.002.371

**B) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI CASSA
PER IL TRIENNIO 2025 - 2027**

PAGINA BIANCA

999/646/1

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2025 - 2027 (in Euro)					
			Sezione II <i>(di cui disponibile)</i>	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I) <i>(di cui disponibile)</i>
ENTRATE					
TITOLO I -	ENTRATE TRIBUTARIE	2025	629.114.700.453	-9.018.700.000	620.096.000.453
		2026	644.775.092.653	-12.594.300.000	632.180.792.653
		2027	662.772.420.353	-13.735.350.000	649.037.070.353
TITOLO II -	ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	2025	64.894.320.647	1.962.595.843	66.856.916.490
		2026	62.474.669.834	914.803.038	63.389.472.872
		2027	60.677.005.858	1.125.043.038	61.802.048.896
TITOLO III -	ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI	2025	341.392.000	<<	341.392.000
		2026	342.642.500	<<	342.642.500
		2027	343.951.300	<<	343.951.300
	di cui RISCOSSIONE CREDITI	2025	329.392.000	<<	329.392.000
		2026	330.642.500	<<	330.642.500
		2027	331.951.300	<<	331.951.300
	TOTALE ENTRATE FINALI	2025	694.350.413.100	-7.056.104.157	687.294.308.943
		2026	707.592.404.987	-11.679.496.962	695.912.908.025
		2027	723.793.377.511	-12.610.306.962	711.183.070.549
TITOLO IV -	ACCENSIONE DI PRESTITI	2025	531.885.956.012	<<	531.885.956.012
		2026	551.035.501.055	<<	551.035.501.055
		2027	495.730.082.482	<<	495.730.082.482
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2025	1.226.236.369.112	-7.056.104.157	1.219.180.264.955
		2026	1.258.627.906.042	-11.679.496.962	1.246.948.409.080
		2027	1.219.523.459.993	-12.610.306.962	1.206.913.153.031
SPESE					
TITOLO I -	SPESE CORRENTI	2025	784.590.282.606 <i>(712.220.658.841)</i>	7.117.788.238	791.708.070.844 <i>(719.338.447.079)</i>
		2026	776.016.203.169 <i>(701.024.660.913)</i>	12.074.327.910	788.090.531.079 <i>(713.098.988.823)</i>
		2027	773.251.342.801 <i>(772.354.420.537)</i>	18.846.151.505	792.097.494.306 <i>(791.200.572.042)</i>
TITOLO II -	SPESE IN CONTO CAPITALE	2025	143.397.541.916 <i>(117.573.197.290)</i>	299.200.979	143.696.742.895 <i>(117.872.398.269)</i>
		2026	129.219.909.387 <i>(112.236.339.510)</i>	-1.582.033.408	127.637.875.979 <i>(110.654.306.102)</i>
		2027	108.369.371.468 <i>(107.243.882.700)</i>	2.337.413.228	110.706.784.696 <i>(109.581.295.928)</i>
	di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2025	6.396.484.052 <i>(5.507.492.308)</i>	<<	6.396.484.052 <i>(5.507.492.308)</i>
		2026	1.626.697.866 <i>(1.133.802.244)</i>	<<	1.626.697.866 <i>(1.133.802.244)</i>
		2027	965.150.000 <i>(965.150.000)</i>	<<	965.150.000 <i>(965.150.000)</i>
	TOTALE SPESE FINALI	2025	927.987.824.522 <i>(829.793.856.131)</i>	7.416.989.217	935.404.813.739 <i>(837.210.845.348)</i>
		2026	905.236.112.556 <i>(813.261.000.423)</i>	10.492.294.502	915.728.407.058 <i>(823.753.294.925)</i>
		2027	881.620.714.269 <i>(879.598.303.237)</i>	21.183.564.733	902.804.279.002 <i>(900.781.867.970)</i>
TITOLO III -	RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	2025	283.775.451.216 <i>(64.381.695.042)</i>	<<	283.775.451.216 <i>(64.381.695.042)</i>
		2026	331.220.002.022 <i>(73.917.995.010)</i>	<<	331.220.002.022 <i>(73.917.995.010)</i>
		2027	304.108.874.029 <i>(304.108.874.029)</i>	<<	304.108.874.029 <i>(304.108.874.029)</i>

999/646/2

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2025 - 2027 (in Euro)				
		Sezione II <i>(di cui disponibile)</i>	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I) <i>(di cui disponibile)</i>
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2025	1.211.763.275.738 <i>(894.175.551.173)</i>	7.416.989.217	1.219.180.264.955 <i>(901.592.540.390)</i>
	2026	1.236.456.114.578 <i>(887.178.995.433)</i>	10.492.294.502	1.246.948.409.080 <i>(897.671.289.935)</i>
	2027	1.185.729.588.298 <i>(1.183.707.177.266)</i>	21.183.564.733	1.206.913.153.031 <i>(1.204.890.741.999)</i>

999/646/3

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2025 - 2027 (in Euro)				
RISULTATI DIFFERENZIALI		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I)
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	2025	694.009.021.100	-7.056.104.157	686.952.916.943
	2026	707.249.762.487	-11.679.496.962	695.570.265.525
	2027	723.449.426.211	-12.610.306.962	710.839.119.249
SPESE CORRENTI (-)	2025	784.590.282.606	7.117.788.238	791.708.070.844
	2026	776.016.203.169	12.074.327.910	788.090.531.079
	2027	773.251.342.801	18.846.151.505	792.097.494.306
RISPARMIO PUBBLICO	2025	-90.581.261.506	-14.173.892.395	-104.755.153.901
	2026	-68.766.440.682	-23.753.824.872	-92.520.265.554
	2027	-49.801.916.590	-31.456.458.467	-81.258.375.057
TOTALE ENTRATE FINALI	2025	694.350.413.100	-7.056.104.157	687.294.308.943
	2026	707.592.404.987	-11.679.496.962	695.912.908.025
	2027	723.793.377.511	-12.610.306.962	711.183.070.549
TOTALE SPESE FINALI (-)	2025	927.987.824.522	7.416.989.217	935.404.813.739
	2026	905.236.112.556	10.492.294.502	915.728.407.058
	2027	881.620.714.269	21.183.564.733	902.804.279.002
SALDO NETTO DA FINANZIARE	2025	-233.637.411.422	-14.473.093.374	-248.110.504.796
	2026	-197.643.707.569	-22.171.791.464	-219.815.499.033
	2027	-157.827.336.758	-33.793.871.695	-191.621.208.453
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	2025	694.021.021.100	-7.056.104.157	686.964.916.943
	2026	707.261.762.487	-11.679.496.962	695.582.265.525
	2027	723.461.426.211	-12.610.306.962	710.851.119.249
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	2025	921.591.340.470	7.416.989.217	929.008.329.687
	2026	903.609.414.690	10.492.294.502	914.101.709.192
	2027	880.655.564.269	21.183.564.733	901.839.129.002
INDEBITAMENTO NETTO	2025	-227.570.319.370	-14.473.093.374	-242.043.412.744
	2026	-196.347.652.203	-22.171.791.464	-218.519.443.667
	2027	-157.194.138.058	-33.793.871.695	-190.988.009.753
TOTALE ENTRATE FINALI	2025	694.350.413.100	-7.056.104.157	687.294.308.943
	2026	707.592.404.987	-11.679.496.962	695.912.908.025
	2027	723.793.377.511	-12.610.306.962	711.183.070.549
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	2025	1.211.763.275.738	7.416.989.217	1.219.180.264.955
	2026	1.236.456.114.578	10.492.294.502	1.246.948.409.080
	2027	1.185.729.588.298	21.183.564.733	1.206.913.153.031
RICORSO AL MERCATO	2025	-517.412.862.638	-14.473.093.374	-531.885.956.012
	2026	-528.863.709.591	-22.171.791.464	-551.035.501.055
	2027	-461.936.210.787	-33.793.871.695	-495.730.082.482

999/649/1

MINISTERI		SPESA CORRENTE					TOTALE
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO		
segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2025 - 2027 (in euro)							
ECONOMIA E FINANZE	2025	Sez II	26.357.211.287	261.667.017.090	49.633.733.157	107.073.285.509	444.731.247.043
		Sez I	-19.695.995	7.855.215.315	1.654.114.637	675.000	9.490.308.957
	Tot	26.337.515.292	269.522.232.405	51.287.847.794	107.073.960.509	454.221.556.000	
	2026	Sez II	26.232.180.425	261.067.417.776	47.038.548.535	113.140.567.960	447.478.714.696
		Sez I	-52.864.174	10.046.469.205	3.307.230.774	-84.360.000	13.216.475.805
	Tot	26.179.316.251	271.113.886.981	50.345.779.309	113.056.207.960	460.695.190.501	
2027	Sez II	26.113.852.214	257.664.803.080	45.212.696.547	117.915.683.410	446.907.035.251	
	Sez I	-51.891.541	15.132.296.544	5.103.232.964	-209.000.000	19.974.637.967	
Tot	26.061.960.673	272.797.099.624	50.315.929.511	117.706.683.410	466.881.673.218		
IMPRESSE E MADE IN ITALY	2025	Sez II	284.646.967	171.241.177	83.050.759	765.611	539.704.514
		Sez I	-2.313.615	-4.453.151	-80.296	<<	-6.847.062
	Tot	282.333.352	166.788.026	82.970.463	765.611	532.857.452	
	2026	Sez II	240.319.497	162.649.586	82.626.050	515.607	486.110.740
		Sez I	-2.048.762	-4.081.416	-28.983	<<	-6.159.161
	Tot	238.270.735	158.568.170	82.597.067	515.607	479.951.579	
2027	Sez II	213.197.430	157.699.586	83.398.292	260.441	454.555.749	
	Sez I	-1.565.506	-3.833.916	-70.840	<<	-5.470.262	
Tot	211.631.924	153.865.670	83.327.452	260.441	449.085.487		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2025	Sez II	201.989.759	195.710.117.068	559.537.780	<<	196.471.644.607
		Sez I	-1.635.051	-3.631.731.841	-21.464.018	<<	-3.654.830.910
	Tot	200.354.708	192.078.385.227	538.073.762	<<	192.816.813.697	
	2026	Sez II	201.847.223	186.035.127.777	557.914.465	<<	186.794.889.465
		Sez I	-1.635.184	-1.803.323.329	-21.117.270	<<	-1.826.075.783
	Tot	200.212.039	184.231.804.448	536.797.195	<<	184.968.813.682	
2027	Sez II	199.504.766	184.028.801.363	557.749.927	<<	184.786.056.056	
	Sez I	-1.625.115	-1.820.443.449	-21.117.270	<<	-1.843.185.834	
Tot	197.879.651	182.208.357.914	536.632.657	<<	182.942.870.222		
GIUSTIZIA	2025	Sez II	9.025.092.621	1.342.298.099	214.355.835	<<	10.581.746.555
		Sez I	-6.542.354	1.151.483	-1.428.156	<<	-6.819.027
	Tot	9.018.550.267	1.343.449.582	212.927.679	<<	10.574.927.528	
	2026	Sez II	8.905.444.007	1.327.452.602	220.129.651	<<	10.453.026.260
		Sez I	61.569.232	1.430.733	-1.428.156	<<	61.571.809
	Tot	8.967.013.239	1.328.883.335	218.701.495	<<	10.514.598.069	
2027	Sez II	8.646.789.210	1.325.437.019	215.810.843	<<	10.188.037.072	
	Sez I	129.497.298	1.430.733	-3.156	<<	130.924.875	
Tot	8.776.286.508	1.326.867.752	215.807.687	<<	10.318.961.947		

999/649/2

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2025 - 2027
(in euro)

MINISTERI	SPESA CORRENTE					TOTALE
	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO		
AFFARI ESTERIE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Sez II	1.124.759.798	2.403.250.961	20.904.966	<<	3.548.915.725
	Sez I	-6.610.076	-51.414.786	-213.203	<<	-58.238.065
	Tot	1.118.149.722	2.351.836.175	20.691.763	<<	3.490.677.660
	Sez II	1.113.130.767	2.586.078.065	19.546.786	<<	3.718.755.618
	Sez I	-6.265.188	-53.899.186	-256.953	<<	-60.421.327
	Tot	1.106.865.579	2.532.178.879	19.289.833	<<	3.658.334.291
2027	Sez II	1.107.642.530	2.399.704.616	21.540.765	<<	3.528.887.911
	Sez I	-5.955.875	-46.317.178	-356.953	<<	-52.630.006
	Tot	1.101.686.655	2.353.387.438	21.183.812	<<	3.476.257.905
	Tot	53.269.332.403	973.600.951	1.429.811.737	<<	55.672.745.091
ISTRUZIONE E MERITO	Sez I	156.586.002	-1.195.807	93.531.453	<<	248.921.648
	Tot	53.425.918.405	972.405.144	1.523.343.190	<<	55.921.666.739
	Sez II	52.987.967.594	934.593.438	1.430.402.159	<<	55.352.963.191
	Sez I	225.205.679	-1.103.118	93.519.728	<<	317.622.289
	Tot	53.213.173.273	933.490.320	1.523.921.887	<<	55.670.585.480
	Tot	52.851.606.687	934.518.438	1.509.681.937	<<	55.295.807.062
2027	Sez I	111.507.349	-1.103.118	91.801.578	<<	202.205.809
	Sez II	111.507.349	-1.103.118	91.801.578	<<	202.205.809
	Tot	52.963.114.036	933.415.320	1.601.483.515	<<	55.498.012.871
	Tot	12.111.855.744	14.118.015.325	258.541.332	<<	26.488.412.401
INTERNO	Sez I	-50.201.219	429.263.339	-3.431.905	<<	375.630.215
	Tot	12.061.654.525	14.547.278.664	255.109.427	<<	26.864.042.616
	Sez II	11.767.270.070	14.043.341.799	238.535.311	<<	26.049.147.180
	Sez I	-45.617.721	306.312.032	-2.543.559	<<	258.150.752
	Tot	11.721.652.349	14.349.653.831	235.991.752	<<	26.307.297.932
	Tot	11.678.720.896	14.817.971.101	252.959.493	<<	26.749.651.490
2027	Sez I	-45.323.224	345.972.032	-1.268.559	<<	299.380.249
	Sez II	11.633.397.672	15.163.943.133	251.690.934	<<	27.049.031.739
	Tot	242.073.250	885.526.922	7.709.964	525.847	1.135.835.983
	Tot	-2.950.522	-8.531.025	-55.715	<<	-11.537.262
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	Tot	239.122.728	876.995.897	7.654.249	525.847	1.124.298.721
	Sez II	227.570.761	994.008.532	7.504.818	485.741	1.229.569.852
	Sez I	-2.823.608	-10.713.280	-63.215	<<	-13.600.103
	Tot	224.747.153	983.295.252	7.441.603	485.741	1.215.969.749
	Sez II	203.127.139	937.940.602	6.633.082	445.015	1.148.145.838
	Sez I	-2.321.679	-8.483.318	-63.640	<<	-10.868.637
Tot	200.805.460	929.457.284	6.569.442	445.015	1.137.277.201	

999/649/3

		segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2025 - 2027 (in euro)				
MINISTERI		SPESA CORRENTE				
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2025	Sez II 1.478.014.657	6.184.441.445	39.848.799	<<	7.702.304.901
		Sez I -13.015.494	92.955.869	-544.014	<<	79.396.361
		Tot 1.464.999.163	6.277.397.314	39.304.785	<<	7.781.701.262
	2026	Sez II 1.499.719.746	6.199.853.851	28.868.079	<<	7.728.441.676
		Sez I -12.779.536	-26.319.881	-58.039	<<	-39.157.456
		Tot 1.486.940.210	6.173.533.970	28.810.040	<<	7.689.284.220
2027	Sez II 1.500.698.088	6.156.090.351	28.815.279	<<	7.685.603.718	
	Sez I -9.136.209	-24.159.706	-58.039	<<	-33.353.954	
	Tot 1.491.561.879	6.131.930.645	28.757.240	<<	7.652.249.764	
UNIVERSITA' E RICERCA	2025	Sez II 1.093.258.163	10.237.814.570	6.344.892	2.450.040	11.339.867.665
		Sez I -9.894.068	-10.909.835	-110.000	<<	-20.913.903
		Tot 1.083.364.095	10.226.904.735	6.234.892	2.450.040	11.318.953.762
	2026	Sez II 939.361.487	9.975.465.929	6.632.497	2.264.212	10.923.724.125
		Sez I -8.920.188	-10.682.453	-130.000	<<	-19.732.641
		Tot 930.441.299	9.964.783.476	6.502.497	2.264.212	10.903.991.484
2027	Sez II 935.981.523	9.994.925.124	6.963.145	2.070.739	10.939.940.531	
	Sez I -8.851.636	-10.655.413	-150.000	<<	-19.657.049	
	Tot 927.129.887	9.984.269.711	6.813.145	2.070.739	10.920.283.482	
DIFESA	2025	Sez II 20.456.387.171	318.928.148	677.991.307	<<	21.453.306.626
		Sez I 212.436.407	-154.565	-535.520	<<	211.746.322
		Tot 20.668.823.578	318.773.583	677.455.787	<<	21.665.052.948
	2026	Sez II 20.157.806.105	313.605.621	672.896.859	<<	21.144.308.585
		Sez I 212.857.569	-149.216	-535.520	<<	212.172.833
		Tot 20.370.663.674	313.456.405	672.361.339	<<	21.356.481.418
2027	Sez II 20.240.767.942	279.615.083	671.984.330	<<	21.192.367.355	
	Sez I 218.608.899	-149.216	-535.520	<<	217.924.163	
	Tot 20.459.376.841	279.465.867	671.448.810	<<	21.410.291.518	
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2025	Sez II 178.159.404	572.491.640	11.075.224	<<	761.726.268
		Sez I -1.521.665	536.124.452	-56.035	<<	534.546.752
		Tot 176.637.739	1.108.616.092	11.019.189	<<	1.296.273.020
	2026	Sez II 157.862.329	526.512.760	10.780.262	<<	695.155.351
		Sez I -908.535	36.356.814	-56.035	<<	35.392.244
		Tot 156.953.794	562.869.574	10.724.227	<<	730.547.595
2027	Sez II 153.763.398	490.284.460	11.161.471	<<	655.209.329	
	Sez I -745.309	37.606.814	-78.535	<<	36.782.970	
	Tot 153.018.089	527.891.274	11.082.936	<<	691.992.299	

999/649/4

		segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2025 - 2027 (in euro)					
MINISTERI		SPESA CORRENTE					TOTALE
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO		
CULTURA	2025	Sez II	877.714.065	888.370.899	85.358.901	<<	1.851.443.865
		Sez I	-4.641.093	-16.529.077	-705.146	<<	-21.875.316
		Tot	873.072.972	871.841.822	84.653.755	<<	1.829.568.549
	2026	Sez II	855.862.909	838.423.230	75.672.669	<<	1.769.958.808
		Sez I	-3.792.216	-16.507.897	-522.646	<<	-20.822.759
		Tot	852.070.693	821.915.333	75.150.023	<<	1.749.136.049
SALUTE	2027	Sez II	848.693.803	825.542.853	75.576.547	<<	1.749.813.203
		Sez I	-3.770.499	-15.881.947	-522.646	<<	-20.175.092
		Tot	844.923.304	809.660.906	75.053.901	<<	1.729.638.111
	2025	Sez II	399.691.691	1.730.103.282	29.150.351	<<	2.158.945.324
		Sez I	-9.155.318	-30.216.005	-883.544	<<	-40.254.867
		Tot	390.536.373	1.699.887.277	28.266.807	<<	2.118.690.457
TURISMO	2026	Sez II	401.877.379	1.664.856.962	30.656.064	<<	2.097.392.405
		Sez I	-9.251.549	-29.870.614	-979.944	<<	-40.102.107
		Tot	392.625.830	1.634.986.348	29.676.120	<<	2.057.290.298
	2027	Sez II	401.314.799	1.454.525.811	29.015.339	<<	1.884.855.949
		Sez I	-9.284.798	-19.165.005	-979.944	<<	-29.429.747
		Tot	392.030.001	1.435.360.806	28.035.395	<<	1.855.426.202
TURISMO	2025	Sez II	40.704.320	108.987.452	2.744.266	<<	152.436.038
		Sez I	-454.053	-991.552	<<	<<	-1.445.605
		Tot	40.250.267	107.995.900	2.744.266	<<	150.990.433
	2026	Sez II	42.224.497	49.971.872	1.848.848	<<	94.045.217
		Sez I	-469.866	-516.619	<<	<<	-986.485
		Tot	41.754.631	49.455.253	1.848.848	<<	93.058.732
TOTALE	2027	Sez II	40.964.977	42.671.872	1.739.438	<<	85.376.287
		Sez I	-417.328	-516.619	<<	<<	-933.947
		Tot	40.547.649	42.155.253	1.739.438	<<	84.442.340
	2025	Sez II	127.140.891.300	497.312.205.029	53.060.159.270	107.077.027.007	784.590.282.606
		Sez I	240.391.886	5.158.582.814	1.718.138.538	675.000	7.117.788.238
		Tot	127.381.283.186	502.470.787.843	54.778.297.808	107.077.702.007	791.708.070.844
TOTALE	2026	Sez II	125.730.444.796	486.719.361.800	50.422.563.053	113.143.833.520	776.016.203.169
		Sez I	352.255.953	8.433.401.775	3.373.030.182	-84.360.000	12.074.327.910
		Tot	126.082.700.749	495.152.763.575	53.795.593.235	113.059.473.520	788.090.531.079
	2027	Sez II	125.136.625.402	481.510.531.359	48.685.726.435	117.918.459.605	773.251.342.801
		Sez I	318.724.827	13.566.597.238	5.169.829.440	-209.000.000	18.846.151.505
		Tot	125.455.350.229	495.077.128.597	53.855.555.875	117.709.459.605	792.097.494.306

999/649/5

MINISTERI		segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2025 - 2027 (in euro)											
		SPESA IN CONTO CAPITALE					TOTALE SPESE FINALI					RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
		INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE				
ECONOMIA E FINANZE	2025	Sez II Sez I Tot	79.950.777.636 1.532.293.427 81.483.071.063	6.101.073.614 -52.165.006 6.048.908.608	6.118.783.188 59.738.876 6.178.522.064	92.170.834.438 1.539.867.297 93.710.501.735	536.901.881.481 11.030.176.254 547.932.057.735	283.731.930.258 << 283.731.930.258	820.633.811.739 11.030.176.254 831.663.987.993				
	2026	Sez II Sez I Tot	79.385.862.094 -4.707.125 79.381.154.969	2.030.869.947 -71.933.953 1.958.935.994	4.308.413.512 97.502.692 4.405.916.204	85.725.145.553 20.861.614 85.746.007.167	533.203.860.249 13.237.337.419 546.441.197.668	331.174.664.656 << 331.174.664.656	864.378.524.905 13.237.337.419 877.615.862.324				
	2027	Sez II Sez I Tot	60.161.999.090 -146.351.944 60.015.647.146	1.387.138.180 -64.833.953 1.322.304.227	4.178.405.566 3.663.203.486 7.841.609.052	65.727.542.836 3.452.017.589 69.179.560.425	512.634.578.087 23.426.655.556 536.061.233.643	304.063.119.779 << 304.063.119.779	816.697.697.866 23.426.655.556 840.124.353.422				
IMPRESA E MADE IN ITALY	2025	Sez II Sez I Tot	15.107.829.089 100.760.182 15.208.589.271	5.810 -2.904 2.906	<< << <<	15.107.834.899 100.757.278 15.208.592.177	15.647.539.413 93.910.216 15.741.449.629	12.383.770 << 12.383.770	15.659.923.183 93.910.216 15.753.833.399				
	2026	Sez II Sez I Tot	9.224.135.881 -219.815.250 9.004.320.631	5.810 -2.904 2.906	<< << <<	9.224.141.691 -219.818.154 9.004.323.537	9.710.252.431 -225.977.315 9.484.275.116	12.633.773 << 12.633.773	9.722.886.204 -225.977.315 9.496.908.889				
	2027	Sez II Sez I Tot	7.221.468.767 316.890.574 7.538.359.341	5.810 -2.904 2.906	39.397.892 << 39.397.892	7.260.872.469 316.887.670 7.577.760.139	7.715.428.218 311.417.408 8.026.845.626	12.888.940 << 12.888.940	7.728.317.158 311.417.408 8.039.734.566				
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2025	Sez II Sez I Tot	67.717.877 -684.889 67.032.988	<< << <<	<< << <<	67.717.877 -684.889 67.032.988	196.539.362.484 -3.655.515.799 192.883.846.685	<< << <<	196.539.362.484 -3.655.515.799 192.883.846.685				
	2026	Sez II Sez I Tot	67.717.877 -684.889 67.032.988	<< << <<	<< << <<	67.717.877 -684.889 67.032.988	186.862.607.342 -1.826.760.672 185.035.846.670	<< << <<	186.862.607.342 -1.826.760.672 185.035.846.670				
	2027	Sez II Sez I Tot	67.717.877 -684.889 67.032.988	<< << <<	<< << <<	67.717.877 -684.889 67.032.988	184.853.773.933 -1.843.870.723 183.009.903.210	<< << <<	184.853.773.933 -1.843.870.723 183.009.903.210				
GIUSTIZIA	2025	Sez II Sez I Tot	975.431.949 -75.290.671 900.141.278	<< << <<	2.845.000 << 2.845.000	978.276.949 -75.290.671 902.986.278	11.560.023.504 -82.109.698 11.477.913.806	<< << <<	11.560.023.504 -82.109.698 11.477.913.806				
	2026	Sez II Sez I Tot	715.505.833 -97.782.075 617.723.758	<< << <<	2.845.000 << 2.845.000	718.350.833 -97.782.075 620.568.758	11.171.377.093 -36.210.266 11.135.166.827	<< << <<	11.171.377.093 -36.210.266 11.135.166.827				
	2027	Sez II Sez I Tot	696.371.688 -101.843.051 594.528.637	<< << <<	2.845.000 << 2.845.000	699.216.688 -101.843.051 597.373.637	10.887.253.760 29.081.824 10.916.335.584	<< << <<	10.887.253.760 29.081.824 10.916.335.584				

999/649/6

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2025 - 2027
(in euro)

MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE						RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
	INVESTIMENTI			ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE				
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESA IN C/CAPITALE	TOTALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE	TOTALE SPESE FINALI		
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2025	Sez II	63.603.403	<<	<<	63.603.403	<<	3.612.519.128
		Sez I	-11.147.808	<<	<<	-11.147.808	<<	-69.385.873
		Tot	52.455.595	<<	<<	52.455.595	<<	3.543.133.255
	2026	Sez II	49.698.403	<<	<<	49.698.403	<<	3.768.454.021
		Sez I	-10.057.308	<<	<<	-10.057.308	<<	-70.478.635
		Tot	39.641.095	<<	<<	39.641.095	<<	3.697.975.386
2027	Sez II	32.138.403	<<	<<	32.138.403	<<	3.561.026.314	
	Sez I	-8.051.308	<<	<<	-8.051.308	<<	-60.681.314	
	Tot	24.087.095	<<	<<	24.087.095	<<	3.500.345.000	
ISTRUZIONE E MERITO	2025	Sez II	1.334.746.346	<<	<<	1.334.746.346	<<	57.007.491.437
		Sez I	-11.859.474	<<	<<	-11.859.474	<<	237.062.174
		Tot	1.322.886.872	<<	<<	1.322.886.872	<<	57.244.553.611
	2026	Sez II	1.388.111.688	<<	<<	1.388.111.688	<<	56.741.074.879
		Sez I	-11.969.474	<<	<<	-11.969.474	<<	305.652.815
		Tot	1.376.142.214	<<	<<	1.376.142.214	<<	57.046.727.694
2027	Sez II	1.576.575.946	<<	<<	1.576.575.946	<<	56.872.383.008	
	Sez I	-11.689.474	<<	<<	-11.689.474	<<	190.516.335	
	Tot	1.564.886.472	<<	<<	1.564.886.472	<<	57.062.899.343	
INTERNO	2025	Sez II	5.593.958.252	<<	6.000.000	5.599.958.252	22.740.935	32.111.111.588
		Sez I	-457.503.775	<<	<<	-457.503.775	<<	-81.873.560
		Tot	5.136.454.477	<<	6.000.000	5.142.454.477	22.740.935	32.029.238.028
	2026	Sez II	3.738.008.010	<<	2.000.000	3.740.008.010	23.950.920	29.813.106.110
		Sez I	-347.117.335	<<	<<	-347.117.335	<<	-88.966.583
		Tot	3.390.890.675	<<	2.000.000	3.392.890.675	23.950.920	29.724.139.527
2027	Sez II	3.635.155.922	<<	2.000.000	3.637.155.922	23.742.106	30.410.549.518	
	Sez I	-557.705.638	<<	<<	-557.705.638	<<	-258.325.389	
	Tot	3.077.450.284	<<	2.000.000	3.079.450.284	23.742.106	30.152.224.129	
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2025	Sez II	2.416.720.332	<<	13.000.000	2.429.720.332	936.609	3.566.492.924
		Sez I	-113.654.595	<<	<<	-113.654.595	<<	-125.191.857
		Tot	2.303.065.737	<<	13.000.000	2.316.065.737	936.609	3.441.301.067
	2026	Sez II	2.236.317.612	<<	15.000.000	2.251.317.612	976.715	3.481.864.179
		Sez I	-151.641.719	<<	<<	-151.641.719	<<	-165.241.822
		Tot	2.084.675.893	<<	15.000.000	2.099.675.893	976.715	3.316.622.357
2027	Sez II	1.771.759.027	<<	15.000.000	1.786.759.027	1.017.441	2.935.922.306	
	Sez I	-200.790.937	<<	<<	-200.790.937	<<	-211.659.574	
	Tot	1.570.968.090	<<	15.000.000	1.585.968.090	1.017.441	2.724.262.732	

999/649/7

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2025 - 2027
(in euro)

MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE						RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE	
	INVESTIMENTI			ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE					
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESA IN C/CAPITALE	TOTALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE	TOTALE SPESE FINALI			
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2025	Sez II	9.510.427.214	55.000.000	55.285.457	9.620.712.671	17.323.017.572	<<	17.323.017.572
		Sez I	-293.779.599	<<	-8.236.462	-302.016.061	-222.619.700	<<	-222.619.700
		Tot	9.216.647.615	55.000.000	47.048.995	9.318.696.610	17.100.397.872	<<	17.100.397.872
	2026	Sez II	10.714.655.744	35.000.000	42.868.742	10.792.524.486	18.520.966.162	<<	18.520.966.162
		Sez I	-310.868.731	<<	-3.396.582	-314.265.313	-353.422.769	<<	-353.422.769
		Tot	10.403.787.013	35.000.000	39.472.160	10.478.259.173	18.167.543.393	<<	18.167.543.393
2027	Sez II	11.783.029.959	<<	33.968.742	11.816.998.701	19.502.602.419	<<	19.502.602.419	
	Sez I	-253.763.600	<<	-1.456.582	-255.220.182	-288.574.136	<<	-288.574.136	
	Tot	11.529.266.359	<<	32.512.160	11.561.778.519	19.214.028.283	<<	19.214.028.283	
UNIVERSITA' E RICERCA	2025	Sez II	3.199.072.897	<<	25.000.000	3.224.072.897	14.563.940.562	4.528.872	14.568.469.434
		Sez I	-226.007.654	<<	<<	-226.007.654	-246.921.557	<<	-246.921.557
		Tot	2.973.065.243	<<	25.000.000	2.998.065.243	14.317.019.005	4.528.872	14.321.547.877
	2026	Sez II	3.021.892.897	<<	4.162.000	3.026.054.897	13.949.779.022	4.714.702	13.954.493.724
		Sez I	-218.857.654	<<	<<	-218.857.654	-238.590.295	<<	-238.590.295
		Tot	2.803.035.243	<<	4.162.000	2.807.197.243	13.711.188.727	4.714.702	13.715.903.429
2027	Sez II	2.937.891.565	<<	4.162.000	2.942.053.565	13.881.994.096	4.908.173	13.886.902.269	
	Sez I	-46.617.654	<<	<<	-46.617.654	-66.274.703	<<	-66.274.703	
	Tot	2.891.273.911	<<	4.162.000	2.895.435.911	13.815.719.393	4.908.173	13.820.627.566	
DIFESA	2025	Sez II	9.915.356.704	<<	<<	9.915.356.704	31.368.663.330	<<	31.368.663.330
		Sez I	-28.546.485	<<	<<	-28.546.485	183.199.837	<<	183.199.837
		Tot	9.886.810.219	<<	<<	9.886.810.219	31.551.863.167	<<	31.551.863.167
	2026	Sez II	9.842.989.526	<<	<<	9.842.989.526	30.987.298.111	<<	30.987.298.111
		Sez I	-27.088.942	<<	<<	-27.088.942	185.083.891	<<	185.083.891
		Tot	9.815.900.584	<<	<<	9.815.900.584	31.172.382.002	<<	31.172.382.002
2027	Sez II	10.512.086.720	<<	<<	10.512.086.720	31.704.454.075	<<	31.704.454.075	
	Sez I	-26.066.497	<<	<<	-26.066.497	191.857.666	<<	191.857.666	
	Tot	10.486.020.223	<<	<<	10.486.020.223	31.896.311.741	<<	31.896.311.741	
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2025	Sez II	770.082.589	97.500.000	867.582.589	867.582.589	1.629.308.857	<<	1.629.308.857
		Sez I	-41.602.381	-50.000	-41.652.381	-41.652.381	492.894.371	<<	492.894.371
		Tot	728.480.208	97.450.000	825.930.208	825.930.208	2.122.203.228	<<	2.122.203.228
	2026	Sez II	449.489.731	97.500.000	546.989.731	546.989.731	1.242.145.082	<<	1.242.145.082
		Sez I	-11.669.316	-50.000	-11.719.316	-11.719.316	23.672.928	<<	23.672.928
		Tot	437.820.415	97.450.000	535.270.415	535.270.415	1.265.818.010	<<	1.265.818.010
2027	Sez II	398.866.390	500.000	399.366.390	399.366.390	1.054.575.719	<<	1.054.575.719	
	Sez I	-10.453.110	-50.000	-10.503.110	-10.503.110	26.279.860	<<	26.279.860	
	Tot	388.413.280	450.000	388.863.280	388.863.280	1.080.855.579	<<	1.080.855.579	

999/649/8

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2025 - 2027 (in euro)									
MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE						RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE	
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESA IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE	TOTALE SPESA FINALI	TOTALE SPESA FINALI			
CULTURA	Sez II	1.503.285.458	<<	<<	1.503.285.458	3.354.729.323	2.930.772	3.357.660.095	
	Sez I	-114.254.839	<<	<<	-114.254.839	-136.130.155	<<	-136.130.155	
	Tot	1.389.030.619	<<	<<	1.389.030.619	3.218.599.168	2.930.772	3.221.529.940	
	Sez II	1.470.674.723	<<	<<	1.470.674.723	3.240.633.531	3.061.256	3.243.694.787	
	Sez I	-145.787.879	<<	<<	-145.787.879	-166.610.638	<<	-166.610.638	
	Tot	1.324.886.844	<<	<<	1.324.886.844	3.074.022.893	3.061.256	3.077.084.149	
SALUTE	Sez II	1.647.015.157	<<	<<	1.647.015.157	3.396.828.360	3.197.590	3.400.025.950	
	Sez I	-172.414.327	<<	<<	-172.414.327	-192.589.419	<<	-192.589.419	
	Tot	1.474.600.830	<<	<<	1.474.600.830	3.204.238.941	3.197.590	3.207.436.531	
	Sez II	276.961.121	400.000	4.260.000	281.621.121	2.440.566.445	<<	2.440.566.445	
	Sez I	-390.287	-40.000	-426.000	-856.287	-41.111.154	<<	-41.111.154	
	Tot	276.570.834	360.000	3.834.000	280.764.834	2.399.455.291	<<	2.399.455.291	
TURISMO	Sez II	217.318.627	400.000	2.260.000	219.978.627	2.317.371.032	<<	2.317.371.032	
	Sez I	-390.287	-40.000	-226.000	-656.287	-40.758.394	<<	-40.758.394	
	Tot	216.928.340	360.000	2.034.000	219.322.340	2.276.612.638	<<	2.276.612.638	
	Sez II	142.306.037	400.000	260.000	142.966.037	2.027.821.986	<<	2.027.821.986	
	Sez I	-390.287	-40.000	-26.000	-456.287	-29.886.034	<<	-29.886.034	
	Tot	141.915.750	360.000	234.000	142.509.750	1.997.935.952	<<	1.997.935.952	
TURISMO	Sez II	232.417.980	<<	<<	232.417.980	384.854.018	<<	384.854.018	
	Sez I	42.051.323	<<	<<	42.051.323	40.605.718	<<	40.605.718	
	Tot	274.469.303	<<	<<	274.469.303	425.459.736	<<	425.459.736	
	Sez II	156.205.730	<<	<<	156.205.730	250.250.947	<<	250.250.947	
	Sez I	-45.448.677	<<	<<	-45.448.677	-46.435.162	<<	-46.435.162	
	Tot	110.757.053	<<	<<	110.757.053	203.815.785	<<	203.815.785	
TURISMO	Sez II	120.905.730	<<	<<	120.905.730	206.282.017	<<	206.282.017	
	Sez I	-39.448.677	<<	<<	-39.448.677	-40.382.624	<<	-40.382.624	
	Tot	81.457.053	<<	<<	81.457.053	165.899.393	<<	165.899.393	
	Sez II	130.918.388.847	6.253.979.424	6.225.173.645	143.397.541.916	927.987.824.522	283.775.451.216	1.211.763.275.738	
	Sez I	300.382.475	-52.257.910	51.076.414	299.200.979	7.416.989.217	<<	7.416.989.217	
	Tot	131.218.771.322	6.201.721.514	6.276.250.059	143.696.742.895	935.404.813.739	283.775.451.216	1.219.180.264.955	
TURISMO	Sez II	122.678.584.376	2.163.775.757	4.377.549.254	129.219.909.387	905.236.112.556	331.220.002.022	1.236.456.114.578	
	Sez I	-1.603.886.661	-72.026.857	93.880.110	-1.582.033.408	10.492.294.502	<<	10.492.294.502	
	Tot	121.074.697.715	2.091.748.900	4.471.429.364	127.637.875.979	915.728.407.058	<<	1.246.948.409.080	
	Sez II	102.705.288.278	1.388.043.990	4.276.039.200	108.369.371.468	881.620.714.269	304.108.874.029	1.185.729.588.298	
	Sez I	-1.259.380.819	-64.926.857	3.661.720.904	2.337.413.228	21.183.564.733	<<	21.183.564.733	
	Tot	101.445.907.459	1.323.117.133	7.937.760.104	110.706.784.696	902.804.279.002	304.108.874.029	1.206.913.153.031	

999/650/1

		RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2025 - 2027 (in euro)											ALLEGATO B	
MINISTERI		SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE		
ECONOMIA E FINANZE	Sez II	700.646.843.718	1.634.367.509	3.114.222.339	75.038.764.017	224.238.407	2.894.713.078	13.487.386.978	5.004.660.027	<<	18.588.615.665	820.633.811.739		
	Sez I	4.481.305.732	11.166.871	-39.942.807	-1.398.168.738	-426	270.074.871	209.500.000	57.211.061	<<	4.642.692.194	11.030.176.264		
	Tot	705.128.149.450	1.645.534.380	3.074.279.532	76.439.932.755	224.237.981	3.164.787.949	13.696.886.978	5.061.871.108	<<	23.231.307.859	831.663.987.993		
	Sez II	750.192.136.542	1.658.284.745	3.103.363.897	69.143.720.486	203.580.131	3.411.248.765	13.590.084.682	4.550.205.040	<<	18.525.880.616	864.378.524.905		
	Sez I	7.308.694.267	-1.431.942	-34.340.334	-193.811.762	-426	43.126.176	1.402.500.000	75.451.327	<<	4.637.150.113	13.237.337.419		
	Tot	757.500.830.809	1.656.852.803	3.069.043.563	68.949.908.724	203.579.705	3.454.374.941	14.992.584.682	4.625.656.367	<<	23.163.030.729	877.615.862.324		
2027	Sez II	720.170.208.205	1.648.284.745	3.233.039.341	54.517.586.766	203.580.131	2.438.419.793	11.663.284.682	4.257.195.019	<<	18.566.089.183	816.697.697.866		
	Sez I	12.433.581.820	-1.181.942	-47.031.733	3.152.300.496	-426	1.534.321.783	1.681.600.000	29.685.255	<<	4.643.400.303	23.426.655.556		
	Tot	732.603.790.025	1.647.102.803	3.186.007.608	57.669.887.262	203.579.705	3.972.741.576	13.344.884.682	4.286.860.274	<<	23.209.499.486	840.124.353.422		
IMPRESE E MADE IN ITALY	Sez II	<<	<<	<<	15.211.469.780	330.945.978	<<	56.000.000	57.507.424	<<	4.000.000	15.659.923.183		
	Sez I	<<	<<	<<	188.579.478	-91.806.598	<<	<<	-2.682.664	<<	-200.000	93.910.216		
	Tot	<<	<<	<<	15.400.049.259	239.139.380	<<	56.000.000	54.844.759	<<	3.800.000	15.753.833.399		
	Sez II	<<	<<	<<	9.276.102.116	329.418.580	<<	56.000.000	57.365.507	<<	4.000.000	9.722.886.204		
	Sez I	<<	<<	<<	-131.244.461	-91.870.190	<<	<<	-2.682.664	<<	-200.000	-225.977.315		
	Tot	<<	<<	<<	9.144.857.655	237.548.390	<<	56.000.000	54.702.843	<<	3.800.000	9.496.908.889		
2027	Sez II	<<	<<	<<	7.278.917.412	327.065.156	<<	61.000.000	57.334.589	<<	4.000.000	7.728.317.158		
	Sez I	<<	<<	<<	406.150.115	-91.870.111	<<	<<	-2.682.596	<<	-200.000	311.417.408		
	Tot	<<	<<	<<	7.685.067.527	235.195.045	<<	61.000.000	54.671.993	<<	3.800.000	8.039.734.566		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Sez II	<<	<<	<<	31.282.473.528	<<	<<	<<	<<	<<	165.276.888.955	196.539.362.484		
	Sez I	<<	<<	<<	-5.102.350.431	<<	<<	<<	<<	<<	1.446.834.632	-3.655.515.799		
	Tot	<<	<<	<<	26.160.123.096	<<	<<	<<	<<	<<	166.723.723.588	192.883.846.685		
	Sez II	<<	<<	<<	27.830.030.600	<<	<<	<<	<<	<<	159.032.576.741	186.862.607.342		
	Sez I	<<	<<	<<	-3.883.228.387	<<	<<	<<	<<	<<	2.056.467.715	-1.826.760.672		
	Tot	<<	<<	<<	23.946.802.213	<<	<<	<<	<<	<<	161.089.044.456	185.035.846.670		
2027	Sez II	<<	<<	<<	26.796.613.450	<<	<<	<<	<<	<<	158.057.160.482	184.853.773.933		
	Sez I	<<	<<	<<	-3.755.048.027	<<	<<	<<	<<	<<	1.911.177.304	-1.843.870.723		
	Tot	<<	<<	<<	23.041.565.422	<<	<<	<<	<<	<<	159.968.337.787	183.009.903.210		
GIUSTIZIA	Sez II	<<	<<	11.557.820.004	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.203.500	11.560.023.504		
	Sez I	<<	<<	-82.084.523	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-25.175	-82.109.698		
	Tot	<<	<<	11.475.735.481	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.178.325	11.477.913.806		
	Sez II	<<	<<	11.169.173.593	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.203.500	11.171.377.093		
	Sez I	<<	<<	-36.185.091	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-25.175	-36.210.266		
	Tot	<<	<<	11.132.988.502	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.178.325	11.135.166.827		
2027	Sez II	<<	<<	10.885.050.260	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.203.500	10.887.253.760		
	Sez I	<<	<<	29.106.999	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-25.175	29.081.824		
	Tot	<<	<<	10.914.157.259	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.178.325	10.916.335.584		

999/650/2

		RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2025 - 2027 (in euro)										ALLEGATO B	
MINISTRI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE		
AFFARI ESTERIE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Sez II	<<	<<	149.387.000	<<	<<	<<	4.648.000	<<	<<	3.612.519.128		
	Sez I	<<	<<	-7.500.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-69.385.873		
	Tot	<<	<<	141.887.000	<<	<<	<<	4.648.000	<<	<<	3.543.133.255		
	Sez II	<<	<<	150.000.000	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	3.768.454.021		
	Sez I	<<	<<	-7.500.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-70.478.635		
	Tot	<<	<<	142.500.000	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	3.697.975.386		
2027	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	3.561.026.314		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-60.661.314		
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	3.500.345.000		
ISTRUZIONE E MERITO	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	57.005.014.355	2.000.000	57.007.491.437		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	237.162.174	-100.000	237.062.174		
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	57.242.176.529	1.900.000	57.244.553.611		
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	56.740.595.180	<<	56.741.074.879		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	305.652.815	<<	305.652.815		
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	57.046.247.995	<<	57.046.727.694		
2027	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	56.871.900.671	<<	56.872.385.008		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	190.516.335	<<	190.516.335		
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	57.062.417.006	<<	57.062.899.343		
INTERNO	Sez II	7.140.360	12.182.385.544	136.648.020	46.116	4.048.247.000	<<	2.159.677	125.000.000	2.201.110.144	32.111.111.588		
	Sez I	-501.969	-151.456.776	1.310.198	<<	-303.967.350	<<	-87.009	<<	271.592.805	-81.873.580		
	Tot	6.638.391	12.030.908.768	137.958.218	46.116	3.744.279.650	<<	2.072.668	125.000.000	2.472.702.949	32.029.238.028		
	Sez II	5.819.239	11.657.439.163	136.648.020	46.116	2.552.400.000	<<	1.659.677	125.000.000	2.036.708.072	29.813.106.110		
	Sez I	-391.969	-118.210.543	-1.164.802	<<	-239.500.000	<<	-87.009	<<	74.063.162	-88.966.583		
	Tot	5.427.270	11.539.228.620	135.483.218	46.116	2.312.900.000	<<	1.572.668	125.000.000	2.110.771.234	29.724.139.527		
2027	Sez II	5.836.840	12.216.824.638	136.648.020	46.116	2.074.700.000	<<	1.659.677	125.000.000	1.845.827.060	30.410.549.518		
	Sez I	-391.969	-154.809.428	-1.164.802	<<	-413.500.000	<<	-87.009	<<	75.063.162	-258.325.389		
	Tot	5.444.871	12.062.015.210	135.483.218	46.116	1.661.200.000	<<	1.572.668	125.000.000	1.920.890.242	30.152.224.129		
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	Sez II	<<	<<	852.340.118	2.710.368.106	3.784.700	<<	<<	<<	<<	3.566.492.924		
	Sez I	<<	<<	-22.735.856	-102.324.837	-131.164	<<	<<	<<	<<	-125.191.857		
	Tot	<<	<<	829.604.262	2.608.043.269	3.653.536	<<	<<	<<	<<	3.441.301.067		
	Sez II	<<	<<	792.291.579	2.685.787.900	3.784.700	<<	<<	<<	<<	3.481.864.179		
	Sez I	<<	<<	-14.599.083	-150.511.575	-131.164	<<	<<	<<	<<	-165.241.822		
	Tot	<<	<<	777.692.496	2.535.276.325	3.653.536	<<	<<	<<	<<	3.316.622.357		
2027	Sez II	<<	<<	841.753.103	2.090.384.503	3.784.700	<<	<<	<<	<<	2.935.922.306		
	Sez I	<<	<<	-23.393.554	-188.134.856	-131.164	<<	<<	<<	<<	-211.659.574		
	Tot	<<	<<	818.359.549	1.902.249.647	3.653.536	<<	<<	<<	<<	2.724.262.732		

999/650/3

		RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2025 - 2027 (in euro)										ALLEGATO B	
MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	Sez II	<<	965.311.002	13.552.703.404	91.028.636	2.322.144.389	3.817.101	43.085.492	484	13.559	17.323.017.572		
	Sez I	<<	-14.074.563	-74.576.974	-8.073.860	-121.416.508	<<	-749.247	<<	<<	-222.619.700		
	Tot	<<	951.236.439	13.478.126.430	82.954.975	2.200.727.881	3.817.101	42.336.245	484	13.559	17.100.397.872		
	Sez II	<<	281.173.143	994.213.953	109.995.841	2.161.156.588	3.817.101	37.410.567	484	13.559	18.520.966.162		
	Sez I	<<	-2.522.044	-13.686.800	-250.233.382	-8.056.586	<<	-189.127	<<	<<	-353.422.769		
	Tot	<<	278.651.099	980.527.153	14.882.951.542	101.939.255	2.082.421.789	3.817.101	37.221.440	484	13.559	18.167.543.393	
2027	Sez II	<<	983.684.814	16.060.931.311	229.995.841	1.852.642.016	3.817.101	35.972.765	484	50.013.559	19.502.602.419		
	Sez I	<<	-12.239.669	-211.137.531	-8.056.586	-55.019.737	<<	-29.127	<<	<<	-288.574.136		
	Tot	<<	981.445.145	15.849.793.780	221.939.255	1.797.622.278	3.817.101	35.943.638	484	50.013.559	19.214.028.283		
UNIVERSITA' E RICERCA	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	28.501.332	<<	11.598.504.013	6.000.000	14.568.469.434		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-150.000	<<	-99.555.881	-300.000	-246.521.557		
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	28.351.332	<<	11.498.948.132	5.700.000	14.321.947.877		
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	28.501.332	<<	11.076.701.551	6.000.000	13.954.493.724		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-150.000	<<	-92.301.101	-300.000	-238.590.295		
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	28.351.332	<<	10.984.400.450	5.700.000	13.715.903.429		
2027	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	31.500.000	<<	10.994.772.388	6.000.000	13.886.902.269		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-150.000	<<	-64.704.144	-300.000	-66.274.703		
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	31.350.000	<<	10.930.068.244	5.700.000	13.820.627.566		
DIFESA	Sez II	26.963.888.747	4.096.006.958	4.279.349	92.033.831	24.421.618	<<	<<	<<	78.100.000	31.368.663.330		
	Sez I	129.910.780	54.168.773	-2.407	-877.309	<<	<<	<<	<<	<<	183.199.837		
	Tot	27.093.799.527	4.150.175.732	4.276.941	91.156.522	24.421.618	<<	<<	<<	78.100.000	31.551.863.167		
	Sez II	26.567.771.192	4.110.597.562	4.178.279	92.534.497	23.237.488	<<	<<	<<	79.350.000	30.987.296.111		
	Sez I	130.668.633	55.291.793	-2.354	-874.181	<<	<<	<<	<<	<<	185.083.891		
	Tot	26.698.439.825	4.165.889.355	4.175.925	91.660.316	23.237.488	<<	<<	<<	79.350.000	31.172.382.002		
2027	Sez II	27.323.892.630	4.067.484.593	4.178.279	92.738.364	23.237.488	<<	<<	<<	79.350.000	31.704.454.075		
	Sez I	134.042.974	58.680.394	-2.354	-863.948	<<	<<	<<	<<	<<	191.857.666		
	Tot	27.457.935.604	4.126.164.987	4.175.925	91.875.016	23.237.488	<<	<<	<<	79.350.000	31.896.311.741		
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Sez II	<<	<<	1.628.359.130	20.000	<<	<<	<<	<<	929.727	1.629.308.857		
	Sez I	<<	<<	-7.104.629	-1.000	<<	<<	<<	<<	500.000.000	492.894.371		
	Tot	<<	<<	1.621.254.501	19.000	<<	<<	<<	<<	500.929.727	2.122.203.228		
	Sez II	<<	<<	1.241.195.355	20.000	<<	<<	<<	<<	929.727	1.242.145.082		
	Sez I	<<	<<	23.673.928	-1.000	<<	<<	<<	<<	<<	23.672.928		
	Tot	<<	<<	1.264.869.283	19.000	<<	<<	<<	<<	929.727	1.265.818.010		
2027	Sez II	<<	<<	1.053.625.992	20.000	<<	<<	<<	<<	929.727	1.054.575.719		
	Sez I	<<	<<	26.280.860	-1.000	<<	<<	<<	<<	<<	26.279.860		
	Tot	<<	<<	1.079.906.852	19.000	<<	<<	<<	<<	929.727	1.080.855.579		

999/650/4

		RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2025 - 2027 (in euro)											ALLEGATO B
MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE		
CULTURA	Sez II	<<	<<	<<	1.373.587	<<	<<	3.350.855.185	<<	<<	3.357.660.095		
	Sez I	<<	<<	<<	-17.078	<<	<<	-136.113.049	<<	-27	-136.130.155		
	Tot	<<	<<	<<	1.356.508	<<	<<	3.214.742.135	<<	624	3.221.529.940		
	Sez II	<<	<<	<<	1.373.587	<<	<<	3.236.759.393	<<	<<	3.243.694.787		
	Sez I	<<	<<	<<	-17.078	<<	<<	-166.593.532	<<	-27	-166.610.638		
	Tot	<<	<<	<<	1.356.508	<<	<<	3.070.165.860	<<	524	3.077.084.149		
SALUTE	Sez II	<<	<<	<<	1.373.587	<<	<<	3.392.954.222	<<	551	3.400.025.950		
	Sez I	<<	<<	<<	-17.078	<<	<<	-192.572.313	<<	-27	-192.569.419		
	Tot	<<	<<	<<	1.356.508	<<	<<	3.200.381.908	<<	524	3.207.436.531		
	Sez II	<<	13.303.730	210.202	<<	<<	1.868.649.548	<<	<<	538.839.296	2.440.566.445		
	Sez I	<<	-271.807	-10.510	<<	<<	-35.494.323	<<	<<	-5.334.514	-41.111.154		
	Tot	<<	13.031.923	199.692	<<	<<	1.833.155.225	<<	<<	533.504.782	2.399.455.291		
TURISMO	Sez II	<<	13.283.548	210.202	<<	<<	1.747.474.317	<<	<<	538.839.296	2.317.371.032		
	Sez I	<<	-271.548	-10.510	<<	<<	-35.241.822	<<	<<	-5.234.514	-40.758.394		
	Tot	<<	13.012.000	199.692	<<	<<	1.712.232.495	<<	<<	531.604.782	2.276.612.638		
	Sez II	<<	12.831.885	210.202	<<	<<	1.458.376.934	<<	<<	538.839.296	2.027.821.986		
	Sez I	<<	-239.158	-10.510	<<	<<	-24.401.852	<<	<<	-5.234.514	-29.886.034		
	Tot	<<	12.592.727	199.692	<<	<<	1.433.975.082	<<	<<	531.604.782	1.997.935.952		
TURISMO	Sez II	<<	<<	384.854.018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	384.854.018		
	Sez I	<<	<<	40.605.718	<<	<<	<<	<<	<<	<<	40.605.718		
	Tot	<<	<<	425.459.736	<<	<<	<<	<<	<<	<<	425.459.736		
	Sez II	<<	<<	250.250.947	<<	<<	<<	<<	<<	<<	250.250.947		
	Sez I	<<	<<	-46.435.162	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-46.435.162		
	Tot	<<	<<	203.815.785	<<	<<	<<	<<	<<	<<	203.815.785		
TURISMO	Sez II	<<	<<	206.282.017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	206.282.017		
	Sez I	<<	<<	-40.382.624	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-40.382.624		
	Tot	<<	<<	165.899.393	<<	<<	<<	<<	<<	<<	165.899.393		
	Sez II	<<	31.929.029.577	138.221.488.567	9.293.310.795	15.444.354.959	8.462.915.805	68.728.518.852	186.698.701.397	1.211.763.275.738			
	Sez I	<<	-233.661.702	-3.585.616.676	-155.440.151	173.855.677	-82.400.889	137.606.293	6.855.159.915	7.416.989.217			
	Tot	<<	31.695.367.875	134.635.871.891	9.137.870.644	15.618.210.636	8.380.514.916	68.866.125.145	193.553.861.313	1.219.180.264.955			
TURISMO	Sez II	<<	28.231.875.176	123.757.812.511	8.151.827.541	15.425.877.432	7.888.118.184	67.942.297.215	180.224.502.062	1.236.456.114.578			
	Sez I	<<	-147.402.522	-4.504.555.976	-251.331.037	1.367.108.178	-94.081.005	213.351.714	6.761.921.274	10.492.294.502			
	Tot	<<	30.900.689.194	119.253.256.534	3.171.425.615	7.876.587.724	16.792.985.610	66.155.648.929	186.986.423.336	1.246.948.409.080			
	Sez II	<<	31.408.915.531	106.896.746.554	6.392.783.997	13.217.978.717	7.749.834.272	67.991.673.543	179.148.423.378	1.185.729.586.298			
	Sez I	<<	-126.532.595	-446.407.931	1.065.670.881	1.657.048.148	-165.685.791	125.812.191	6.623.881.053	21.183.564.733			
	Tot	<<	29.110.483.278	106.450.338.622	2.656.260.292	14.875.026.865	7.584.148.481	68.117.485.734	185.772.304.432	1.206.913.153.031			

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										ALLEGATO B/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2025 - 2027 (in euro)										TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO					
ECONOMIA E FINANZE	2025	Sez II	7.315.105.826	295.047.773	145.228.726.846	6.503.527.978	7.184.431.632	76.099.967					
		Sez I	1.355.563.861	25.057	3.308.558.015	4.556.506.015	29.647.083	<<					
		Tot	28.667.139.144	7.252.827.045	148.537.285.347	11.060.033.993	7.214.078.715	76.099.967					
	2026	Sez II	24.179.151.706	7.273.017.118	144.172.394.699	6.526.127.978	6.413.272.483	82.799.967					
		Sez I	2.884.563.861	-60.209.717	5.700.394.894	4.404.406.015	-9.352.917	<<					
		Tot	27.063.715.567	7.212.807.401	149.872.789.593	10.930.533.993	6.403.919.566	82.799.967					
2027	Sez II	24.186.995.095	7.216.035.610	300.029.763	140.375.044.283	6.427.841.067	87.124.967						
	Sez I	4.668.563.861	-58.764.020	25.057	9.235.019.439	4.404.436.015	<<						
	Tot	28.855.558.956	7.157.271.590	300.054.820	149.610.063.722	11.132.277.082	87.124.967						
IMPRESE E MADE IN ITALY	2025	Sez II	172.284.213	73.960.304	106.231.986	12.263.246	63.553.363	50.894.573					
		Sez I	<<	-2.818.960	-333.697	-579.238	-3.115.167	<<					
		Tot	172.284.213	71.141.344	105.898.289	11.684.008	60.438.196	50.894.573					
	2026	Sez II	170.712.849	60.212.800	105.083.113	12.255.460	62.027.072	50.894.573					
		Tot	170.712.849	-2.207.762	-333.697	-578.849	11.676.611	<<					
	2027	Sez II	170.054.188	58.005.038	104.749.416	12.255.460	58.988.219	50.894.573					
	Sez I	<<	45.088.344	5.852.704	105.083.113	12.255.460	62.027.072	50.894.573					
	Tot	170.054.188	43.569.481	5.852.704	104.749.416	11.676.611	58.988.219	50.894.573					
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2025	Sez II	69.177.134	42.638.005	195.338.364.208	456.199.669	12.212.722	<<					
		Sez I	<<	-1.616.295	-3.624.096.897	-3.690.787	-601.250	<<					
		Tot	69.177.134	41.021.710	191.714.267.311	452.508.882	11.611.472	<<					
	2026	Sez II	69.615.692	42.199.788	185.668.564.917	456.009.669	12.212.722	<<					
		Tot	69.615.692	-1.592.678	-1.795.697.885	-3.681.287	-601.250	<<					
	2027	Sez II	69.161.509	40.191.467	183.658.088.503	456.009.669	12.212.722	<<					
	Sez I	<<	-1.582.609	-1.812.798.005	-3.681.287	-601.250	<<						
	Tot	69.161.509	38.608.858	181.845.290.498	452.328.382	11.611.472	<<						
GIUSTIZIA	2025	Sez II	7.254.695.698	2.527.304.941	124.878.161	214.238.962	<<	<<					
		Sez I	<<	-5.855.946	-14.250	-945.675	<<	<<					
		Tot	7.254.695.698	2.521.448.995	423.540.861	213.293.287	<<	<<					
	2026	Sez II	7.165.906.555	2.507.851.733	124.878.161	208.653.962	<<	<<					
		Tot	7.234.083.374	-5.921.179	-14.250	-666.425	<<	<<					
	2027	Sez II	6.979.194.374	2.500.026.062	417.978.837	208.653.962	<<	<<					
	Sez I	136.353.638	-4.744.932	-14.250	-666.425	<<	<<						
	Tot	7.115.548.012	2.495.281.130	417.978.837	207.987.537	<<	<<						

999/652/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2025 - 2027

(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
	2025	2026						
AFFARI ESTERIE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Sez II	962.150.993	183.280.384	16.062.573	937.457.727	51.290.678	149.387.000	1.243.758.158
	Sez I	<<	-6.665.337	<<	-41.710.072	-2.343.733	-7.500.000	<<
	Tot	962.150.993	176.615.047	16.062.573	895.747.655	48.946.945	141.887.000	1.243.758.158
	Sez II	958.776.801	152.800.258	15.462.315	985.947.065	51.503.968	150.000.000	1.399.766.989
	Sez I	<<	-6.325.375	<<	-44.133.326	-2.443.703	-7.500.000	<<
	Tot	958.776.801	146.474.883	15.462.315	941.813.739	49.060.265	142.500.000	1.399.766.989
ISTRUZIONE E MERITO	Sez II	954.628.449	151.697.623	14.719.333	985.947.065	48.743.679	<<	1.368.653.540
	Sez I	<<	-6.155.032	<<	-44.132.089	-2.323.962	<<	<<
	Tot	954.628.449	145.542.591	14.719.333	941.814.976	46.419.717	<<	1.368.653.540
	Sez II	50.017.488.996	1.065.329.082	3.145.303.075	675.618.984	26.426.787	741.130.089	404.630
	Sez I	93.700.000	35.147.328	<<	-555.921	-1.317.587	<<	<<
	Tot	50.111.188.996	1.100.476.410	3.145.303.075	675.063.063	25.109.200	741.130.089	404.630
INTERNO	Sez II	49.936.782.467	929.361.303	3.156.629.202	585.768.634	24.210.122	718.630.089	425.926
	Sez I	93.700.000	36.754.891	<<	-568.075	-1.206.755	<<	<<
	Tot	50.030.482.467	966.116.194	3.156.629.202	585.200.559	23.003.367	718.630.089	425.926
	Sez II	49.833.943.277	952.933.350	3.145.158.828	585.612.022	24.135.122	718.630.089	425.926
	Sez I	93.700.000	37.029.061	<<	-568.075	-1.206.755	<<	<<
	Tot	49.927.643.277	989.962.411	3.145.158.828	585.043.947	22.928.367	718.630.089	425.926
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	Sez II	9.743.234.166	1.836.598.579	590.385.927	12.695.703.685	1.412.173.524	33.656.016	27.749.117
	Sez I	6.405.244	-64.818.846	261.591	245.134.424	192.036.627	-1.682.800	<<
	Tot	9.749.639.410	1.771.779.733	590.647.518	12.940.838.109	1.604.210.151	31.973.216	27.749.117
	Sez II	9.606.542.941	1.639.526.833	581.971.669	12.739.023.196	1.307.469.689	32.680.000	12.349.117
	Sez I	6.405.244	-60.312.330	261.591	322.204.424	-7.953.873	-1.634.000	<<
	Tot	9.612.948.185	1.579.214.503	582.233.260	13.061.227.620	1.299.515.816	31.046.000	12.349.117
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	Sez II	9.548.522.929	1.869.037.468	577.132.200	13.276.853.809	1.304.824.289	32.680.000	12.349.117
	Sez I	6.405.244	-58.925.103	261.591	361.914.424	-7.821.603	-1.634.000	<<
	Tot	9.554.928.173	1.810.112.365	577.393.791	13.638.768.233	1.297.002.686	31.046.000	12.349.117
	Sez II	117.611.293	169.493.607	5.645.464	821.454.070	<<	6.623.308	12.574.094
	Sez I	<<	-6.264.953	<<	-4.941.145	<<	-331.164	<<
	Tot	117.611.293	163.228.654	5.645.464	816.512.925	<<	6.292.144	12.574.094
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	Sez II	110.267.016	164.605.092	5.454.907	882.055.865	<<	53.886.337	11.656.594
	Sez I	<<	-6.202.143	<<	-4.703.645	<<	-2.694.315	<<
	Tot	110.267.016	158.402.949	5.454.907	877.352.220	<<	51.192.022	11.656.594
	Sez II	105.909.921	148.240.250	5.275.318	864.038.745	<<	11.751.695	11.396.594
	Sez I	<<	-5.713.140	<<	-4.567.914	<<	-587.583	<<
	Tot	105.909.921	142.527.110	5.275.318	859.470.831	<<	11.164.112	11.396.594

999/652/2

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										ALLEGATO B/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2025 - 2027 (in euro)										TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO					
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2025	Sez II 1.059.350.021 Sez I <<< Tot 1.059.350.021	344.430.130 -13.642.594 330.787.536	59.824.642 << 59.824.642	5.429.526.743 117.703.047 5.547.229.790	10.130.000 -506.500 9.623.500	778.594.375 -23.947.592 754.646.783	1.101.597 << 1.101.597					
	2026	Sez II 1.084.898.247 Sez I <<< Tot 1.084.898.247	330.932.165 -13.130.661 317.801.504	60.598.750 << 60.598.750	5.470.491.743 -1.797.703 5.468.694.040	5.130.000 -256.500 4.873.500	758.041.781 -23.972.592 734.069.189	1.101.597 << 1.101.597					
	2027	Sez II 1.105.984.074 Sez I <<< Tot 1.105.984.074	315.638.976 -9.783.834 305.855.142	60.861.654 << 60.861.654	5.466.081.743 -1.565.203 5.464.516.540	<< << <<	718.688.281 -22.004.917 696.683.364	1.101.597 << 1.101.597					
	2025	Sez II 631.368.025 Sez I << Tot 631.368.025	115.613.176 -4.386.234 111.226.942	40.514.882 << 40.514.882	10.394.461.936 -9.164.042 10.385.297.894	49.567.547 -2.448.377 47.119.170	103.305.000 -4.915.250 98.389.750	1.471.767 << 1.471.767					
	2026	Sez II 631.294.008 Sez I <<< Tot 631.294.008	97.210.217 -4.032.354 93.177.863	40.382.787 << 40.382.787	10.008.463.295 -8.904.160 9.999.559.135	38.217.547 -1.880.877 36.336.670	103.305.000 -4.915.250 98.389.750	1.471.767 << 1.471.767					
	2027	Sez II 630.889.858 Sez I <<< Tot 630.889.858	94.622.374 -3.984.186 90.638.188	40.325.464 << 40.325.464	10.028.422.490 -8.901.736 10.019.520.754	37.717.547 -1.855.877 35.861.670	103.305.000 -4.915.250 98.389.750	1.471.767 << 1.471.767					
DIFESA	2025	Sez II 17.773.875.459 Sez I 144.043.168 Tot 17.917.918.627	1.748.076.352 65.421.649 1.813.498.001	1.080.774.784 6.655.333 1.087.430.117	28.938.972 << 28.938.972	81.564.703 -107 81.564.596	24.421.618 << 24.421.618	216.087.636 << 216.087.636					
	2026	Sez II 17.800.655.102 Sez I 144.043.168 Tot 17.944.698.270	1.427.256.641 65.848.160 1.493.104.801	1.085.383.032 6.655.333 1.092.038.365	25.938.972 << 25.938.972	82.798.703 -107 82.798.596	23.237.488 << 23.237.488	216.087.636 << 216.087.636					
	2027	Sez II 17.914.533.637 Sez I 144.043.168 Tot 18.058.576.805	1.356.563.289 71.599.490 1.428.162.779	1.084.456.619 6.655.333 1.091.111.952	25.938.972 << 25.938.972	82.798.703 -107 82.798.596	23.237.488 << 23.237.488	216.087.636 << 216.087.636					
	2025	Sez II 126.787.498 Sez I <<< Tot 126.787.498	69.135.839 -1.957.194 67.178.645	5.600.299 << 5.600.299	358.379.440 544.722.612 903.102.052	1.527.447 -66.494 1.460.953	188.493.462 -8.152.172 180.341.290	673.096 << 673.096					
	2026	Sez II 129.481.573 Sez I <<< Tot 129.481.573	54.408.456 -1.247.652 53.160.804	5.135.502 << 5.135.502	335.312.634 44.605.571 44.605.571	1.527.447 -66.494 1.460.953	167.883.643 -7.899.181 159.984.462	648.096 << 648.096					
	2027	Sez II 129.442.534 Sez I <<< Tot 129.442.534	50.900.198 -1.106.926 49.793.272	4.915.077 << 4.915.077	334.084.334 44.605.571 378.689.905	1.527.447 -66.494 1.460.953	132.933.643 -6.649.181 126.284.462	648.096 << 648.096					
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2025	Sez II 126.787.498 Sez I <<< Tot 126.787.498	69.135.839 -1.957.194 67.178.645	5.600.299 << 5.600.299	358.379.440 544.722.612 903.102.052	1.527.447 -66.494 1.460.953	188.493.462 -8.152.172 180.341.290	673.096 << 673.096					
	2026	Sez II 129.481.573 Sez I <<< Tot 129.481.573	54.408.456 -1.247.652 53.160.804	5.135.502 << 5.135.502	335.312.634 44.605.571 44.605.571	1.527.447 -66.494 1.460.953	167.883.643 -7.899.181 159.984.462	648.096 << 648.096					
	2027	Sez II 129.442.534 Sez I <<< Tot 129.442.534	50.900.198 -1.106.926 49.793.272	4.915.077 << 4.915.077	334.084.334 44.605.571 378.689.905	1.527.447 -66.494 1.460.953	132.933.643 -6.649.181 126.284.462	648.096 << 648.096					

999/652/3

999/652/4

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										ALLEGATO B/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2025 - 2027 (in euro)										TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO					
CULTURA	2025	Sez II	746.956.376	149.292.457	33.234.165	351.948.708	486.676.982	61.306.838	475.000				
		Sez I	1.871.980	-6.424.428	128.020	-2.887.518	-11.292.934	-2.299.222	<<				
		Tot	748.828.356	142.868.029	33.362.185	349.061.190	475.384.048	59.007.616	475.000				
	2026	Sez II	742.626.737	135.335.894	31.496.619	349.683.708	429.258.126	71.223.670	475.000				
		Sez I	1.871.980	-5.968.733	128.020	-2.712.518	-10.965.671	-2.782.813	<<				
		Tot	744.498.717	129.367.161	31.624.639	346.971.190	418.292.455	68.440.857	475.000				
SALUTE	2027	Sez II	744.847.758	134.937.944	29.908.320	342.183.707	423.308.126	64.429.670	475.000				
		Sez I	1.871.980	-5.947.016	128.020	-2.712.518	-10.679.421	-2.443.113	<<				
		Tot	746.719.738	128.990.928	30.036.340	339.471.189	412.628.705	61.986.557	475.000				
	2025	Sez II	195.018.752	369.631.253	10.087.221	643.963.902	672.649.675	230.766.971	19.614.547				
		Sez I	<<	-14.244.542	<<	-9.437.170	-6.609.286	-9.105.519	<<				
		Tot	195.018.752	355.386.711	10.087.221	634.526.732	666.040.389	221.661.452	19.614.547				
TURISMO	2026	Sez II	194.945.531	292.185.741	9.973.807	647.246.707	670.649.675	243.635.394	19.614.547				
		Sez I	<<	-14.019.991	<<	-9.436.311	-6.509.286	-9.181.769	<<				
		Tot	194.945.531	278.165.750	9.973.807	637.810.396	664.140.389	234.453.625	19.614.547				
	2027	Sez II	192.598.372	83.094.280	9.893.687	631.273.991	670.354.675	258.885.394	19.614.547				
		Sez I	<<	-3.599.881	<<	-9.436.311	-6.944.536	-8.944.269	<<				
		Tot	192.598.372	79.494.399	9.893.687	621.837.680	663.860.139	249.941.125	19.614.547				
TOTALE	2025	Sez II	30.503.176	13.544.768	570.237	14.720.759	6.017.950	87.077.148	<<				
		Sez I	<<	-471.492	<<	-127.176	-300.897	-546.040	<<				
		Tot	30.503.176	13.073.276	570.237	14.593.583	5.717.053	86.531.108	<<				
	2026	Sez II	29.517.561	15.199.861	540.518	2.839.136	6.085.917	39.860.224	<<				
		Sez I	<<	-488.055	<<	-133.095	-304.295	-61.040	<<				
		Tot	29.517.561	14.711.806	540.518	2.706.041	5.781.622	39.799.184	<<				
TOTALE	2027	Sez II	29.232.998	14.149.861	506.151	2.839.136	6.085.917	32.560.224	<<				
		Sez I	<<	-435.517	<<	-133.095	-304.295	-61.040	<<				
		Tot	29.232.998	13.714.344	506.151	2.706.041	5.781.622	32.499.184	<<				
	2025	Sez II	116.212.077.073	16.023.434.703	5.717.051.259	373.150.376.127	9.984.255.148	9.664.959.542	1.650.904.182				
		Sez I	1.601.584.253	-90.876.625	7.070.001	522.850.696	4.718.441.027	-32.549.093	<<				
		Tot	117.813.661.326	15.932.558.078	5.724.121.260	373.673.226.823	14.702.696.175	9.632.410.449	1.650.904.182				
TOTALE	2026	Sez II	112.811.174.786	15.122.103.900	5.718.748.260	362.103.691.845	9.819.898.263	8.849.895.903	1.797.291.809				
		Sez I	3.198.761.072	-79.055.579	7.070.001	4.198.770.224	4.367.891.893	-73.633.980	<<				
		Tot	116.009.935.858	15.043.048.321	5.725.818.261	366.302.462.069	14.187.790.156	8.776.261.923	1.797.291.809				
	2027	Sez II	112.595.938.973	14.973.157.096	5.700.670.495	356.732.591.623	10.004.255.663	8.618.693.761	1.732.243.360				
		Sez I	5.050.937.891	-53.632.508	7.070.001	7.756.376.541	4.368.756.404	-60.252.373	<<				
		Tot	117.646.876.864	14.919.524.588	5.707.740.496	364.488.968.164	14.373.012.067	8.558.441.388	1.732.243.360				

999/652/6

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO B/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2025 - 2027 (in euro)							TOTALE	
		RISORSE PROPRIE UE	INTERESSI/PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE			
AFFARI ESTERIE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	4.408.468	1.119.754	3.548.915.725	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-18.923	<<	-58.238.065	
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	4.389.545	1.119.754	3.490.677.660	
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	3.378.468	1.119.754	3.718.755.618	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-18.923	<<	-60.421.327	
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	3.359.545	1.119.754	3.658.334.291	
ISTRUZIONE E MERITO	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	3.378.468	1.119.754	3.528.887.911	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-18.923	<<	-52.630.006	
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	3.359.545	1.119.754	3.476.257.905	
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	1.043.448	<<	55.672.745.091	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	121.947.828	<<	248.921.648	
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	122.991.276	<<	55.921.666.739	
INTERNO	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	1.155.448	<<	55.352.963.191	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	188.942.228	<<	317.622.289	
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	190.097.676	<<	55.670.585.480	
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	34.968.448	<<	55.295.807.062	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	73.251.578	<<	202.205.809	
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	108.220.026	<<	55.498.012.871	
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	Sez II	<<	17.161.852	75.443.457	<<	22.185.547	34.120.531	22.185.547	26.488.412.401	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-1.706.025	<<	375.630.215	
	Tot	<<	17.161.852	75.443.457	<<	22.185.547	32.414.506	32.414.506	26.864.042.616	
	Sez II	<<	15.898.623	75.093.457	<<	22.185.547	16.406.108	16.406.108	26.049.147.180	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-820.304	-820.304	258.150.752	
	Tot	<<	15.898.623	75.093.457	<<	22.185.547	15.585.804	15.585.804	26.307.297.932	
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	Sez II	<<	14.566.566	75.093.457	<<	22.185.547	16.406.108	22.185.547	26.749.651.490	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-820.304	<<	299.380.249	
	Tot	<<	14.566.566	75.093.457	<<	22.185.547	15.585.804	15.585.804	27.049.031.739	
	Sez II	<<	525.847	<<	<<	920.000	988.300	988.300	1.135.835.983	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-11.537.262	
	Tot	<<	525.847	<<	<<	920.000	988.300	988.300	1.124.298.721	
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	Sez II	<<	485.741	<<	<<	920.000	238.300	1.229.569.852	1.229.569.852	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-13.600.103	
	Tot	<<	485.741	<<	<<	920.000	238.300	238.300	1.215.969.749	
	Sez II	<<	445.015	<<	<<	920.000	168.300	1.148.145.838	1.148.145.838	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-10.868.637	
	Tot	<<	445.015	<<	<<	920.000	168.300	168.300	1.137.277.201	

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2025 - 2027

(in euro)

999/652/7

MINISTERI	RISORSE PROPRIE UE		INTERESSI/PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE
	2025	2026						
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	Sez II	<<	208.900	6.590.697	<<	9.733.796	2.814.000	7.702.304.901
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-210.000	79.396.361
	Tot	<<	208.900	6.590.697	<<	9.733.796	2.604.000	7.781.701.262
	Sez II	<<	208.900	6.590.697	<<	9.733.796	714.000	7.728.441.676
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-39.157.456
	Tot	<<	208.900	6.590.697	<<	9.733.796	714.000	7.689.284.220
UNIVERSITA' E RICERCA	Sez II	<<	208.900	6.590.697	<<	9.733.796	714.000	7.685.603.718
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-33.353.954
	Tot	<<	208.900	6.590.697	<<	9.733.796	714.000	7.652.249.764
	Sez II	<<	2.450.040	12.000	<<	1.103.292	<<	11.339.867.665
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-20.913.903
	Tot	<<	2.450.040	12.000	<<	1.103.292	<<	11.318.953.762
DIFESA	Sez II	<<	2.264.212	12.000	<<	1.103.292	<<	10.923.724.125
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-19.732.641
	Tot	<<	2.264.212	12.000	<<	1.103.292	<<	10.903.991.484
	Sez II	<<	2.070.739	12.000	<<	1.103.292	<<	10.939.940.531
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-19.657.049
	Tot	<<	2.070.739	12.000	<<	1.103.292	<<	10.920.283.482
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Sez II	<<	133.000	418.500.000	<<	55.484.102	25.450.000	21.453.306.626
	Sez I	<<	<<	-4.125.000	<<	-116.221	-132.500	211.746.322
	Tot	<<	133.000	414.375.000	<<	55.367.881	25.317.500	21.665.052.948
	Sez II	<<	133.000	418.500.000	<<	53.868.011	10.450.000	21.144.308.585
	Sez I	<<	<<	-4.125.000	<<	-116.221	-132.500	212.172.833
	Tot	<<	133.000	414.375.000	<<	53.751.790	10.317.500	21.356.481.418
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Sez II	<<	133.000	462.500.000	<<	53.868.011	10.250.000	21.192.367.355
	Sez I	<<	<<	-4.125.000	<<	-116.221	-132.500	217.924.163
	Tot	<<	133.000	458.375.000	<<	53.751.790	10.117.500	21.410.291.518
	Sez II	<<	<<	50.000	<<	708.000	10.371.187	761.726.268
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	534.546.752
	Tot	<<	<<	50.000	<<	708.000	10.371.187	1.296.273.020
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	695.155.351
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	35.392.244
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	730.547.595
	Sez II	<<	<<	50.000	<<	708.000	<<	655.209.329
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	36.782.970
	Tot	<<	<<	50.000	<<	708.000	<<	691.992.299

999/652/8

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO B/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2025 - 2027								
		(in euro)								
		RISORSE PROPRIE UE	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE		
CULTURA	Sez II	<<	1.753.317	101.548	<<	<<	19.424.300	1.851.443.865		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-971.214	-21.875.316		
	Tot	<<	1.753.317	101.548	<<	<<	18.453.086	1.829.568.549		
	Sez II	<<	1.622.833	101.548	<<	<<	7.860.499	1.769.958.808		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-393.024	-20.822.759		
	Tot	<<	1.622.833	101.548	<<	<<	7.467.475	1.749.136.049		
	Sez II	<<	1.486.457	101.548	<<	<<	7.860.499	1.749.813.203		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-393.024	-20.175.092		
	Tot	<<	1.486.457	101.548	<<	<<	7.467.475	1.729.638.111		
SALUTE	Sez II	<<	<<	<<	<<	46.003	17.167.000	2.158.945.324		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-858.350	-40.254.867		
	Tot	<<	<<	<<	<<	46.003	16.308.650	2.118.690.457		
	Sez II	<<	<<	<<	<<	46.003	19.095.000	2.097.392.405		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-954.750	-40.102.107		
	Tot	<<	<<	<<	<<	46.003	18.140.250	2.057.290.298		
	Sez II	<<	<<	<<	<<	46.003	19.095.000	1.884.855.949		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-954.750	-29.429.747		
	Tot	<<	<<	<<	<<	46.003	18.140.250	1.855.426.202		
TURISMO	Sez II	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	152.436.038		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-1.445.605		
	Tot	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	150.990.433		
	Sez II	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	94.045.217		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-986.485		
	Tot	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	93.058.732		
	Sez II	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	85.376.287		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-933.947		
	Tot	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	84.442.340		
TOTALE	Sez II	22.560.000.000	106.069.238.060	101.920.374.442	<<	3.250.672.446	18.386.939.624	784.590.282.606		
	Sez I	<<	800.000	-17.625.000	<<	-116.221	408.209.200	7.117.788.238		
	Tot	22.560.000.000	106.070.038.060	101.902.749.442	<<	3.250.556.225	18.795.148.824	791.708.070.844		
	Sez II	24.060.000.000	112.113.931.460	101.315.424.442	<<	3.294.066.355	19.009.976.146	776.016.203.169		
	Sez I	<<	-84.200.000	-18.125.000	<<	-116.221	556.965.500	12.074.327.910		
	Tot	24.060.000.000	112.029.731.460	101.297.299.442	<<	3.293.950.134	19.566.941.646	788.090.531.079		
	Sez II	24.860.000.000	116.870.969.112	100.490.132.792	<<	3.294.066.355	17.378.623.571	773.251.342.801		
	Sez I	<<	-209.000.000	-18.125.000	<<	-116.221	2.004.136.770	18.846.151.505		
	Tot	24.860.000.000	116.661.969.112	100.472.007.792	<<	3.293.950.134	19.382.760.341	792.097.494.306		

999/652/9

		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA					ALLEGATO B/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2025 - 2027						
		(in euro)						
MINISTERI		INVESTIMENTI FISSI LORDE	CONTRIBUTI AGLI	CONTRIBUTI AGLI	CONTRIBUTI AGLI	CONTRIBUTI AGLI	CONTRIBUTI AGLI	
		ACQUISTI DI TERRENI	INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INVESTIMENTI AD IMPRESE	INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	INVESTIMENTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO		
ECONOMIA E FINANZE	2025	Sez II	938.730.882	26.466.882.548	52.497.222.570	13.000.000	120.243.814	
		Sez I	-94.973.339	-64.217.322	1.406.190.760	125.000.000	<<	
		Tot	843.757.543	26.402.665.226	53.903.413.330	138.000.000	120.243.814	
	2026	Sez II	775.478.926	27.486.081.634	50.459.508.722	3.000.000	120.104.341	
		Sez I	-77.145.809	-58.235.404	-183.809.240	270.000.000	<<	
		Tot	698.333.117	27.427.846.230	50.275.699.482	273.000.000	120.104.341	
IMPRESE E MADE IN ITALY	2027	Sez II	959.189.664	20.819.527.215	37.562.952.951	3.000.000	99.766.596	
		Sez I	-91.559.682	-334.900.833	-33.709.240	270.000.000	<<	
		Tot	867.629.982	20.484.626.382	37.529.243.711	273.000.000	99.766.596	
	2025	Sez II	60.842.795	55.290.292	14.144.951.812	<<	<<	
		Sez I	-5.347.154	-8.010.000	114.114.432	<<	<<	
		Tot	55.495.641	47.280.292	14.259.066.244	<<	<<	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2026	Sez II	23.252.299	47.490.292	8.608.869.100	<<	<<	
		Sez I	-3.447.154	-7.230.000	-207.141.000	<<	<<	
		Tot	19.805.145	40.260.292	8.401.728.100	<<	<<	
	2027	Sez II	13.894.899	45.190.292	6.714.039.386	<<	<<	
		Sez I	-2.247.154	-7.000.000	329.134.824	<<	<<	
		Tot	11.647.745	38.190.292	7.043.174.210	<<	<<	
GIUSTIZIA	2025	Sez II	15.672.072	52.045.805	<<	<<	<<	
		Sez I	-32.654	-652.235	<<	<<	<<	
		Tot	15.639.418	51.393.570	<<	<<	<<	
	2026	Sez II	15.672.072	52.045.805	<<	<<	<<	
		Sez I	-32.654	-652.235	<<	<<	<<	
		Tot	15.639.418	51.393.570	<<	<<	<<	
	2025	Sez II	975.431.949	<<	<<	<<	<<	
		Sez I	-75.290.671	<<	<<	<<	<<	
		Tot	900.141.278	<<	<<	<<	<<	
	2026	Sez II	715.505.833	<<	<<	<<	<<	
		Sez I	-97.782.075	<<	<<	<<	<<	
		Tot	617.723.758	<<	<<	<<	<<	
	2027	Sez II	696.371.688	<<	<<	<<	<<	
		Sez I	-101.843.051	<<	<<	<<	<<	
	Tot	594.528.637	<<	<<	<<	<<		

999/652/10

		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA					ALLEGATO B/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2025 - 2027						
		(in euro)						
MINISTERI		INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO		
AFFARI ESTERIE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2025	Sez II 63.603.403 Sez I -11.147.808 Tot 52.455.595	<<	<<	<<	<<	<<	
	2026	Sez II 49.698.403 Sez I -10.057.308 Tot 39.641.095	<<	<<	<<	<<	<<	
		Sez II 32.138.403 Sez I -8.051.308 Tot 24.087.095	<<	<<	<<	<<	<<	
	2027	Sez II 73.065.266 Sez I -11.718.366 Tot 61.346.900	1.260.270.000	<<	<<	<<	<<	
		Sez II 52.374.866 Sez I -11.828.366 Tot 40.546.500	1.260.270.000	<<	<<	<<	<<	
	ISTRUZIONE E MERITO	2025	Sez II 52.374.866 Sez I -11.828.366 Tot 40.546.500	1.334.325.742	<<	<<	<<	<<
2026		Sez II 49.574.866 Sez I -11.548.366 Tot 38.026.500	1.334.325.742	<<	<<	<<	<<	
		Sez II 1.145.972.084 Sez I -128.838.973 Tot 1.017.133.111	1.525.590.000	<<	<<	<<	<<	
INTERNO	2025	Sez II 1.145.972.084 Sez I -128.838.973 Tot 1.017.133.111	1.525.590.000	<<	<<	<<	<<	
	2026	Sez II 789.021.842 Sez I -93.452.533 Tot 695.569.309	4.377.986.168	<<	<<	<<	<<	
		Sez II 1.158.119.754 Sez I -129.040.836 Tot 1.029.078.918	4.377.986.168	<<	<<	<<	<<	
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2025	Sez II 58.849.179 Sez I -10.989.324 Tot 47.859.855	1.084.325.411	223.000.000	10.000.000	114.890.846	<<	
	2026	Sez II 101.696.648 Sez I -14.493.058 Tot 87.203.590	-42.137.824	-21.500.000	<<	<<	<<	
		Sez II 150.870.179 Sez I -8.460.434 Tot 142.409.745	1.042.187.587	201.500.000	119.923.000	10.000.000	114.890.846	
	2027	Sez II 809.113.888 Sez I -23.961.200 Tot 785.152.688	962.480.888	108.530.700	10.000.000	<<	101.300.000	
		Sez II 809.113.888 Sez I -23.961.200 Tot 785.152.688	892.173.064	239.612.000	10.000.000	<<	101.300.000	
	2027	Sez II 142.409.745	718.826.064	215.650.800	10.000.000	<<	96.000.000	

999/652/11

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2025 - 2027

(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI		INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO					
							2025	2026	2027	2025	2026
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	Sez II	481.836.996	6.496.064.238	2.512.398.394	2.949.371	89.881.957					
	Sez I	-29.730.118	-103.357.893	-160.666.903	-24.685	<<					
	Tot	452.106.878	6.392.706.345	2.351.731.491	2.924.686	89.881.957					
	Sez II	455.406.909	7.472.014.407	2.737.106.842	2.949.371	89.881.957					
	Sez I	-27.926.889	-141.696.830	-141.220.327	-24.685	<<					
	Tot	427.480.020	7.330.317.577	2.595.886.515	2.924.686	89.881.957					
UNIVERSITA' E RICERCA	Sez II	310.990.520	7.949.306.011	3.257.605.842	2.949.371	99.881.957					
	Sez I	-24.604.932	-129.780.756	-99.353.227	-24.685	<<					
	Tot	286.385.588	7.819.525.255	3.158.252.615	2.924.686	99.881.957					
	Sez II	28.283.192	2.907.120.963	72.952.844	12.000.000	178.715.898					
	Sez I	-11.188.996	-199.992.236	-13.626.422	-1.200.000	<<					
	Tot	17.094.196	2.707.128.727	59.326.422	10.800.000	178.715.898					
DIFESA	Sez II	34.283.192	2.754.040.963	42.852.844	12.000.000	178.715.898					
	Sez I	-16.688.996	-187.392.236	-13.576.422	-1.200.000	<<					
	Tot	17.594.196	2.566.648.727	29.276.422	10.800.000	178.715.898					
	Sez II	33.383.192	2.673.439.631	40.352.844	12.000.000	178.715.898					
	Sez I	-16.238.996	-15.602.236	-13.576.422	-1.200.000	<<					
	Tot	17.144.196	2.657.837.395	26.776.422	10.800.000	178.715.898					
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Sez II	8.368.741.087	<<	<<	14.617	46.601.000					
	Sez I	-36.196.485	<<	<<	<<	<<					
	Tot	8.332.544.602	<<	<<	14.617	46.601.000					
	Sez II	8.296.373.909	<<	<<	14.617	46.601.000					
	Sez I	-34.738.942	<<	<<	<<	<<					
	Tot	8.261.634.967	<<	<<	14.617	46.601.000					
	Sez II	8.965.471.103	<<	<<	14.617	46.601.000					
	Sez I	-33.716.497	<<	<<	<<	<<					
	Tot	8.931.754.606	<<	<<	14.617	46.601.000					
	Sez II	134.535.794	490.396.368	234.079.427	<<	<<					
	Sez I	-13.279.439	-3.135.000	-28.187.942	3.000.000	<<					
	Tot	121.256.355	487.261.368	205.891.485	3.000.000	<<					
Sez II	51.198.355	405.850.208	79.412.441	<<	<<						
Sez I	-6.179.327	31.255	-8.521.244	3.000.000	<<						
Tot	45.019.028	405.881.463	70.891.197	3.000.000	<<						
Sez II	40.234.385	269.690.837	76.412.441	<<	<<						
Sez I	-4.871.866	-60.000	-8.521.244	3.000.000	<<						
Tot	35.362.519	269.630.837	67.891.197	3.000.000	<<						

999/652/12

		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA					RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2025 - 2027			ALLEGATO B/1	
		(in euro)									
MINISTERI		INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	
		Sez I	Sez II	Sez I	Sez II	Sez I	Sez II	Sez I	Sez II	Sez I	Sez II
CULTURA	2025		749.812.461	145.505.683	556.420.145	39.967.169	<<	<<	<<	<<	<<
		Sez I	-102.435.289	-1.092.967	-803.961	-8.764.622	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	647.377.172	144.412.716	555.616.184	31.202.547	<<	<<	<<	<<	<<
	2026		731.060.594	147.825.683	584.920.145	36.868.301	<<	<<	<<	<<	<<
		Sez I	-136.335.202	-1.094.967	-1.103.961	-7.253.749	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	594.725.392	146.730.716	583.816.184	29.614.552	<<	<<	<<	<<	<<
SALUTE	2027		914.701.028	140.525.683	584.920.145	36.868.301	<<	<<	<<	<<	<<
		Sez I	-162.461.650	-94.967	-1.103.961	-8.753.749	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	752.239.378	140.430.716	583.816.184	28.114.552	<<	<<	<<	<<	<<
	2025		980.652	276.393.664	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Sez I	-231.607	-200.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	749.045	276.193.664	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
TURISMO	2026		980.652	216.751.170	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Sez I	-231.607	-200.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	749.045	216.551.170	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	2027		980.652	141.738.580	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Sez I	-231.607	-200.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	749.045	141.538.580	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
TOTALE	2025		1.917.980	5.500.000	195.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Sez I	-448.677	<<	42.500.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	1.469.303	5.500.000	237.500.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	2026		1.205.730	5.000.000	150.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Sez I	-448.677	<<	-45.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	757.053	5.000.000	105.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<
TOTALE	2027		905.730	<<	120.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Sez I	-448.677	<<	-39.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	457.053	<<	81.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	2025		13.098.275.792	43.617.781.140	70.436.025.192	77.931.157	<<	<<	<<	<<	<<
		Sez I	-531.848.900	-744.460.279	1.338.019.964	118.010.693	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	12.566.426.892	42.873.320.861	71.774.045.156	195.941.850	<<	<<	<<	<<	<<
2026		12.093.210.230	43.752.872.960	62.752.593.094	64.832.289	<<	<<	<<	<<	<<	
	Sez I	-530.788.597	-712.423.043	-611.764.494	264.521.566	<<	<<	<<	<<	<<	
	Tot	11.562.421.633	43.040.449.917	62.140.828.600	329.353.855	<<	<<	<<	<<	<<	
2027		13.342.498.135	36.813.204.110	48.565.895.609	64.832.289	<<	<<	<<	<<	<<	
	Sez I	-595.357.710	-998.243.653	109.909.530	263.021.566	<<	<<	<<	<<	<<	
	Tot	12.747.140.425	35.814.960.457	48.675.805.139	327.853.855	<<	<<	<<	<<	<<	

999/652/13

		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				ALLEGATO B/1		
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2025 - 2027						
		(in euro)						
MINISTERI		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE			
ECONOMIA E FINANZE	2025	Sez II 3.791.748.417	3.463.072.155	4.879.734.052	92.170.634.438			
		Sez I 96.538.962	71.328.236	<<	1.539.867.297			
		Tot 3.888.287.379	3.534.400.391	4.879.734.052	93.710.501.735			
	2026	Sez II 4.045.417.682	2.373.386.382	462.167.866	85.725.145.553			
		Sez I -53.517.533	123.569.600	<<	20.861.614			
		Tot 3.991.900.149	2.496.955.982	462.167.866	85.746.007.167			
IMPRESE E MADE IN ITALY	2027	Sez II 3.047.448.908	2.808.857.502	426.800.000	65.727.542.836			
		Sez I -34.712.656	3.676.900.000	<<	3.452.017.589			
		Tot 3.012.736.252	6.485.757.502	426.800.000	69.179.560.425			
	2025	Sez II <<	200.000.000	646.750.000	15.107.834.899			
		Sez I <<	<<	<<	100.757.278			
		Tot <<	200.000.000	646.750.000	15.208.592.177			
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2026	Sez II <<	220.000.000	324.530.000	9.224.141.691			
		Sez I <<	-2.000.000	<<	-219.818.154			
		Tot <<	218.000.000	324.530.000	9.004.323.537			
	2027	Sez II <<	269.397.892	218.350.000	7.260.872.469			
		Sez I <<	-3.000.000	<<	316.887.670			
		Tot <<	266.397.892	218.350.000	7.577.760.139			
GIUSTIZIA	2025	Sez II <<	<<	<<	67.717.877			
		Sez I <<	<<	<<	-684.889			
		Tot <<	<<	<<	67.032.988			
	2026	Sez II <<	<<	<<	67.717.877			
		Sez I <<	<<	<<	-684.889			
		Tot <<	<<	<<	67.032.988			
	2027	Sez II <<	<<	<<	67.717.877			
		Sez I <<	<<	<<	-684.889			
		Tot <<	<<	<<	67.032.988			
	2025	Sez II <<	2.845.000	<<	<<	978.276.949		
		Sez I <<	<<	<<	<<	-75.290.671		
		Tot <<	2.845.000	2.845.000	902.986.278			
2026	Sez II <<	2.845.000	<<	<<	718.350.833			
	Sez I <<	<<	<<	<<	-97.782.075			
	Tot <<	2.845.000	2.845.000	620.568.758				
2027	Sez II <<	2.845.000	<<	<<	699.216.688			
	Sez I <<	<<	<<	<<	-101.843.051			
	Tot <<	2.845.000	2.845.000	597.373.637				

999/652/15

MINISTERI		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2025 - 2027 (in euro)			CLASSIFICAZIONE ECONOMICA			ALLEGATO B/1
		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE			
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2025	Sez II	<<	37.581.715	<<	9.620.712.671		
		Sez I	<<	-8.236.462	<<	-302.016.061		
		Tot	<<	29.345.253	<<	9.318.696.610		
	2026	Sez II	<<	35.165.000	<<	10.792.524.486		
		Sez I	<<	-3.396.582	<<	-314.265.313		
		Tot	<<	31.768.418	<<	10.478.259.173		
2027	Sez II	30.000.000	166.265.000	<<	11.816.998.701			
	Sez I	<<	-1.456.582	<<	-255.220.182			
	Tot	30.000.000	164.808.418	<<	11.561.778.519			
UNIVERSITA' E RICERCA	2025	Sez II	<<	25.000.000	<<	3.224.072.897		
		Sez I	<<	<<	<<	-226.007.654		
		Tot	<<	25.000.000	<<	2.998.065.243		
	2026	Sez II	<<	4.162.000	<<	3.026.054.897		
		Sez I	<<	<<	<<	-218.857.654		
		Tot	<<	4.162.000	<<	2.807.197.243		
2027	Sez II	<<	4.162.000	<<	2.942.053.565			
	Sez I	<<	<<	<<	-46.617.654			
	Tot	<<	4.162.000	<<	2.895.435.911			
DIFESA	2025	Sez II	<<	1.500.000.000	<<	9.915.356.704		
		Sez I	7.650.000	<<	<<	-28.546.485		
		Tot	7.650.000	1.500.000.000	<<	9.886.810.219		
	2026	Sez II	<<	1.500.000.000	<<	9.842.989.526		
		Sez I	7.650.000	<<	<<	-27.088.942		
		Tot	7.650.000	1.500.000.000	<<	9.815.900.584		
2027	Sez II	<<	1.500.000.000	<<	10.512.086.720			
	Sez I	7.650.000	<<	<<	-26.066.497			
	Tot	7.650.000	1.500.000.000	<<	10.486.020.223			
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2025	Sez II	500.000	8.071.000	<<	867.582.589		
		Sez I	-50.000	<<	<<	-41.652.381		
		Tot	450.000	8.071.000	<<	825.930.208		
	2026	Sez II	500.000	10.028.727	<<	546.989.731		
		Sez I	-50.000	<<	<<	-11.719.316		
		Tot	450.000	10.028.727	<<	535.270.415		
2027	Sez II	500.000	12.528.727	<<	399.366.390			
	Sez I	-50.000	<<	<<	-10.503.110			
	Tot	450.000	12.528.727	<<	388.863.280			

999/652/16

		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				ALLEGATO B/1				
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2025 - 2027								
		(in euro)								
MINISTERI		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE		ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE		TOTALE		
		Sez I	Sez II	Sez I	Sez II	Sez I	Sez II	Sez I	Sez II	
CULTURA	2025	Sez I	<<	11.580.000	<<	1.503.285.458	<<	<<		
		Sez II	<<	-1.158.000	<<	-114.254.839	<<	<<		
		Tot	<<	10.422.000	<<	1.389.030.619	<<	<<		
	2026	Sez I	<<	<<	<<	<<	1.470.674.723	<<	<<	
		Sez II	<<	<<	<<	<<	-145.787.879	<<	<<	
		Tot	<<	<<	<<	<<	1.324.886.844	<<	<<	
2027	Sez I	<<	<<	<<	<<	1.647.015.157	<<	<<		
	Sez II	<<	<<	<<	<<	-172.414.327	<<	<<		
	Tot	<<	<<	<<	<<	1.474.600.830	<<	<<		
SALUTE	2025	Sez I	46.805	4.200.000	<<	281.621.121	<<	<<		
		Sez II	-4.680	-420.000	<<	-856.287	<<	<<		
		Tot	42.125	3.780.000	<<	280.764.834	<<	<<		
	2026	Sez I	46.805	2.200.000	<<	219.978.627	<<	<<		
		Sez II	-4.680	-220.000	<<	-656.287	<<	<<		
		Tot	42.125	1.980.000	<<	219.322.340	<<	<<		
2027	Sez I	46.805	200.000	<<	142.966.037	<<	<<			
	Sez II	-4.680	-20.000	<<	-456.287	<<	<<			
	Tot	42.125	180.000	<<	142.509.750	<<	<<			
TURISMO	2025	Sez I	<<	<<	<<	232.417.980	<<	<<		
		Sez II	<<	<<	<<	42.051.323	<<	<<		
		Tot	<<	<<	<<	274.469.303	<<	<<		
	2026	Sez I	<<	<<	<<	156.205.730	<<	<<		
		Sez II	<<	<<	<<	-45.448.677	<<	<<		
		Tot	<<	<<	<<	110.757.053	<<	<<		
2027	Sez I	<<	<<	<<	120.905.730	<<	<<			
	Sez II	<<	<<	<<	-39.448.677	<<	<<			
	Tot	<<	<<	<<	81.457.053	<<	<<			
TOTALE	2025	Sez I	3.887.950.118	5.332.760.950	6.396.484.052	143.397.541.916	6.396.484.052	143.397.541.916		
		Sez II	65.106.835	54.372.666	<<	299.200.979	<<	299.200.979		
		Tot	3.953.056.953	5.387.133.616	6.396.484.052	143.696.742.895	6.396.484.052	143.696.742.895		
	2026	Sez I	4.156.901.563	4.236.198.189	1.626.697.866	129.219.909.387	1.626.697.866	129.219.909.387		
		Sez II	-101.390.750	109.811.910	<<	-1.582.033.408	<<	-1.582.033.408		
		Tot	4.055.510.813	4.346.010.099	1.626.697.866	127.637.875.979	1.626.697.866	127.637.875.979		
2027	Sez I	3.234.158.673	4.862.667.201	965.150.000	108.369.371.468	965.150.000	108.369.371.468			
	Sez II	-105.198.815	3.663.282.310	<<	2.337.413.228	<<	2.337.413.228			
	Tot	3.128.959.858	8.525.949.511	965.150.000	110.706.784.696	965.150.000	110.706.784.696			

999/656/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2025 - 2027 ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI (in euro)				ALLEGATO B/2
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE				
Imposte sul patrimonio e sul reddito	2025	355.799.185.400	-10.277.200.000	345.521.985.400
	2026	364.771.247.300	-13.254.400.000	351.516.847.300
	2027	375.219.148.700	-14.391.950.000	360.827.198.700
Tasse ed imposte sugli affari	2025	221.313.394.953	1.203.400.000	222.516.794.953
	2026	227.023.755.353	605.000.000	227.628.755.353
	2027	233.561.074.453	601.500.000	234.162.574.453
Imposte sulla produzione e sui consumi	2025	33.601.209.100	55.100.000	33.656.309.100
	2026	34.427.163.900	55.100.000	34.482.263.900
	2027	35.225.101.600	55.100.000	35.280.201.600
Entrate tributarie da gestione monopoli	2025	11.429.657.500	<<	11.429.657.500
	2026	11.509.597.400	<<	11.509.597.400
	2027	11.508.599.600	<<	11.508.599.600
Tasse e imposte su attivita' di gioco	2025	6.971.253.500	<<	6.971.253.500
	2026	7.043.328.700	<<	7.043.328.700
	2027	7.258.496.000	<<	7.258.496.000
TOTALE	2025	629.114.700.453	-9.018.700.000	620.096.000.453
	2026	644.775.092.653	-12.594.300.000	632.180.792.653
	2027	662.772.420.353	-13.735.350.000	649.037.070.353

999/656/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2025 - 2027 ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI (in euro)				ALLEGATO B/2
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE				
Risorse proprie dell'Unione Europea	2025	3.304.369.600	<<	3.304.369.600
	2026	3.604.202.900	<<	3.604.202.900
	2027	3.804.066.700	<<	3.804.066.700
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	2025	1.760.803.861	<<	1.760.803.861
	2026	1.760.082.265	<<	1.760.082.265
	2027	1.759.446.970	<<	1.759.446.970
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	2025	2.310.911.912	232.760.000	2.543.671.912
	2026	1.370.268.616	232.760.000	1.603.028.616
	2027	1.118.965.008	<<	1.118.965.008
Entrate di tipo finanziario	2025	8.221.880.198	<<	8.221.880.198
	2026	8.435.600.977	<<	8.435.600.977
	2027	8.721.570.451	<<	8.721.570.451
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarita' e illeciti	2025	4.787.629.500	<<	4.787.629.500
	2026	4.842.137.100	6.300.000	4.848.437.100
	2027	4.877.270.700	15.700.000	4.892.970.700
Entrate da contributi versati allo Stato	2025	8.819.468.034	3.663.000	8.823.131.034
	2026	8.706.625.661	3.663.000	8.710.288.661
	2027	8.399.743.334	3.663.000	8.403.406.334
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	2025	8.333.555.459	1.676.172.843	10.009.728.302
	2026	8.044.482.326	622.080.038	8.666.562.364
	2027	7.723.237.132	1.055.680.038	8.778.917.170
Partite che si compensano nella spesa	2025	604.833.383	<<	604.833.383
	2026	604.814.989	<<	604.814.989
	2027	604.798.063	<<	604.798.063
Altre entrate extratributarie	2025	26.750.868.700	50.000.000	26.800.868.700
	2026	25.106.455.000	50.000.000	25.156.455.000
	2027	23.667.907.500	50.000.000	23.717.907.500
TOTALE	2025	64.894.320.647	1.962.595.843	66.856.916.490
	2026	62.474.669.834	914.803.038	63.389.472.872
	2027	60.677.005.858	1.125.043.038	61.802.048.896

999/656/3

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2025 - 2027				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI				
(in euro)				
				ALLEGATO B/2
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI				
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	2025	12.000.000	<<	12.000.000
	2026	12.000.000	<<	12.000.000
	2027	12.000.000	<<	12.000.000
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	2025	329.392.000	<<	329.392.000
	2026	330.642.500	<<	330.642.500
	2027	331.951.300	<<	331.951.300
TOTALE	2025	341.392.000	<<	341.392.000
	2026	342.642.500	<<	342.642.500
	2027	343.951.300	<<	343.951.300
TOTALE ENTRATE FINALI	2025	694.350.413.100	-7.056.104.157	687.294.308.943
	2026	707.592.404.987	-11.679.496.962	695.912.908.025
	2027	723.793.377.511	-12.610.306.962	711.183.070.549

999/658/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2025 - 2027				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI				
(in euro)				
ALLEGATO B/3				
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2025	116.212.077.073	1.601.584.253	117.813.661.326
	2026	112.811.174.786	3.198.761.072	116.009.935.858
	2027	112.595.938.973	5.050.937.891	117.646.876.864
CONSUMI INTERMEDI	2025	16.023.434.703	-90.876.625	15.932.558.078
	2026	15.122.103.900	-79.055.579	15.043.048.321
	2027	14.973.157.096	-53.632.508	14.919.524.588
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2025	5.717.051.259	7.070.001	5.724.121.260
	2026	5.718.748.260	7.070.001	5.725.818.261
	2027	5.700.670.495	7.070.001	5.707.740.496
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2025	373.150.376.127	522.850.696	373.673.226.823
	2026	362.103.691.845	4.198.770.224	366.302.462.069
	2027	356.732.591.623	7.756.376.541	364.488.968.164
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2025	9.984.255.148	4.718.441.027	14.702.696.175
	2026	9.819.898.263	4.367.891.893	14.187.790.156
	2027	10.004.255.663	4.368.756.404	14.373.012.067
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	2025	9.664.959.542	-32.549.093	9.632.410.449
	2026	8.849.895.903	-73.633.980	8.776.261.923
	2027	8.618.693.761	-60.252.373	8.558.441.388
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	2025	1.650.904.182	<<	1.650.904.182
	2026	1.797.291.809	<<	1.797.291.809
	2027	1.732.243.360	<<	1.732.243.360
RISORSE PROPRIE UE	2025	22.560.000.000	<<	22.560.000.000
	2026	24.060.000.000	<<	24.060.000.000
	2027	24.860.000.000	<<	24.860.000.000
INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	2025	106.069.238.060	800.000	106.070.038.060
	2026	112.113.931.460	-84.200.000	112.029.731.460
	2027	116.870.969.112	-209.000.000	116.661.969.112
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	2025	101.920.374.442	-17.625.000	101.902.749.442
	2026	101.315.424.442	-18.125.000	101.297.299.442
	2027	100.490.132.792	-18.125.000	100.472.007.792
ALTRE USCITE CORRENTI	2025	3.250.672.446	-116.221	3.250.556.225
	2026	3.294.066.355	-116.221	3.293.950.134
	2027	3.294.066.355	-116.221	3.293.950.134
FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	2025	18.386.939.624	408.209.200	18.795.148.824
	2026	19.009.976.146	556.965.500	19.566.941.646
	2027	17.378.623.571	2.004.136.770	19.382.760.341
TOTALE	2025	784.590.282.606	7.117.788.238	791.708.070.844
	2026	776.016.203.169	12.074.327.910	788.090.531.079
	2027	773.251.342.801	18.846.151.505	792.097.494.306

999/658/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2025 - 2027 ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI (in euro)				ALLEGATO B/3
		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2025	13.098.275.792	-531.848.900	12.566.426.892
	2026	12.093.210.230	-530.788.597	11.562.421.633
	2027	13.342.498.135	-595.357.710	12.747.140.425
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2025	43.617.781.140	-744.460.279	42.873.320.861
	2026	43.752.872.960	-712.423.043	43.040.449.917
	2027	36.813.204.110	-998.243.653	35.814.960.457
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	2025	70.436.025.192	1.338.019.964	71.774.045.156
	2026	62.752.593.094	-611.764.494	62.140.828.600
	2027	48.565.895.609	109.909.530	48.675.805.139
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2025	77.931.157	118.010.693	195.941.850
	2026	64.832.289	264.521.566	329.353.855
	2027	64.832.289	263.021.566	327.853.855
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	2025	550.333.515	<<	550.333.515
	2026	536.603.196	<<	536.603.196
	2027	520.965.451	<<	520.965.451
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2025	3.887.950.118	65.106.835	3.953.056.953
	2026	4.156.901.563	-101.390.750	4.055.510.813
	2027	3.234.158.673	-105.198.815	3.128.959.858
FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	2025	5.332.760.950	54.372.666	5.387.133.616
	2026	4.236.198.189	109.811.910	4.346.010.099
	2027	4.862.667.201	3.663.282.310	8.525.949.511
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2025	6.396.484.052	<<	6.396.484.052
	2026	1.626.697.866	<<	1.626.697.866
	2027	965.150.000	<<	965.150.000
TOTALE	2025	143.397.541.916	299.200.979	143.696.742.895
	2026	129.219.909.387	-1.582.033.408	127.637.875.979
	2027	108.369.371.468	2.337.413.228	110.706.784.696
TOTALE SPESE FINALI	2025	927.987.824.522	7.416.989.217	935.404.813.739
	2026	905.236.112.556	10.492.294.502	915.728.407.058
	2027	881.620.714.269	21.183.564.733	902.804.279.002

C) BILANCIO PER AZIONI

PAGINA BIANCA

999/701/1

Disegno di Legge di Bilancio 2025 - 2027 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	3.614.555.248	3.060.757.683	2.651.907.627
Organi costituzionali (1.1)	1.762.837.868	1.770.171.724	1.770.715.524
Presidenza della Repubblica	230.259.513	235.259.513	235.259.513
Parlamento della Repubblica	1.456.605.408	1.456.585.408	1.455.689.208
Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi	67.906.144	70.260.000	71.700.000
Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali	8.066.803	8.066.803	8.066.803
Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)	1.851.717.380	1.290.585.959	881.192.103
Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo	742.654.088	712.772.726	625.078.870
Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale ed internazionale	792.263.471	262.813.412	613.412
Contributo allo Stato dell'8 per mille	58.928.210	58.928.210	58.928.210
Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e aree di confine	257.871.611	256.071.611	196.571.611
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	937.763.231	782.644.920	766.782.522
Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2.2)	937.763.231	782.644.920	766.782.522
Spese di personale per il programma	657.202.203	614.030.377	612.426.789
Gestione e assistenza del personale degli Uffici Territoriali del Governo	100.455	136.910	136.910
Contributo all'Agenzia dei beni confiscati	21.083.839	21.083.839	21.083.839
Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative nelle materie depenalizzate	158.847.097	57.797.642	45.353.626
Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale delle Prefetture per: ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza e immigrazione e coordinamento con le autonomie territoriali	68.502.827	58.496.558	56.681.764
Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia	32.026.810	31.099.594	31.099.594
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	151.013.843.241	153.981.174.936	152.602.765.389
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)	2.476.783.317	2.562.741.766	2.519.062.338
Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore	-	-	-
Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria	517.080.032	507.080.032	467.080.032
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	777.476.560	764.700.611	716.416.061
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	1.182.226.725	1.290.961.123	1.335.566.245
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5)	42.160.477.679	41.950.477.679	42.802.477.679
Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate	13.210.737.912	12.574.737.912	12.574.737.912
Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali	27.940.000.000	28.623.000.000	29.357.000.000
Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale	1.009.739.767	752.739.767	870.739.767
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)	88.652.000.000	91.876.430.000	89.881.570.000
Tutela dei livelli essenziali di assistenza	88.561.200.000	91.785.630.000	89.796.570.000
Contributi per strutture sanitarie private	90.800.000	90.800.000	85.000.000
Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)	2.377.630.838	2.512.080.838	2.232.080.838
Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici	8.894.217	7.894.217	6.894.217
Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine	13.000.000	13.000.000	13.000.000
Interventi di settore a favore delle Regioni	1.153.475.022	1.288.475.022	1.009.975.022
Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro	384.673.000	384.673.000	384.673.000
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	186.100.000	172.750.000	158.400.000

999/701/2

Disegno di Legge di Bilancio 2025 - 2027 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	254.700.000	268.500.000	282.350.000
Attuazione federalismo amministrativo	374.288.599	374.288.599	374.288.599
Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)	39.378.634	39.531.499	39.662.122
Spese di personale per il programma	33.170.951	33.324.246	33.454.869
Gestione e assistenza del personale dell'Albo dei segretari comunali	18.084	18.084	18.084
Albo segretari comunali	3.287.071	3.286.775	3.286.775
Formazione specialistica dei dirigenti delle amministrazioni locali	2.902.528	2.902.394	2.902.394
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)	78.909.630	88.814.651	71.869.404
Spese di personale per il programma	29.919.376	27.363.200	27.147.953
Servizi anagrafici, stato civile e formazione	9.082.840	9.065.869	9.065.869
Servizi elettorali	6.480.264	6.108.441	5.928.441
Supporto alle Amministrazioni sul territorio	157.839	157.830	157.830
Gestione, assistenza e formazione della categoria dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei Comuni	-	-	-
Gestione della carta d'identità elettronica	33.269.311	46.119.311	29.569.311
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)	15.228.663.143	14.951.098.503	15.056.043.008
Spese di personale per il programma	3.142.716	2.845.406	2.910.169
Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalità	7.935.277.005	8.202.786.455	8.998.655.832
Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di minori entrate da fiscalità	794.341.840	801.261.840	780.701.840
Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali	3.815.252.498	3.218.508.018	2.502.153.018
Ammortamento mutui per interventi specifici a favore degli Enti Locali	82.499.885	80.647.595	77.672.960
Contributi a rimborso maggiori spese degli Enti Locali per contenimento tariffe servizi pubblici	17.206.749	17.206.749	17.206.749
Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in conto interessi per operazioni di indebitamento	-	-	-
Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva	10.500.000	10.500.000	10.500.000
Supporto all'attività di elaborazione e assegnazione dei trasferimenti erariali	404.764	304.754	204.754
Federalismo amministrativo	120.933	120.933	120.933
Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali	2.319.916.753	2.366.916.753	2.415.916.753
Contributi a Province e città metropolitane per interventi relativi alla viabilità e all'edilizia scolastica	250.000.000	250.000.000	250.000.000
L'Italia in Europa e nel mondo (4)	38.564.416.720	41.885.408.620	40.845.751.132
Protocollo internazionale (4.1)	9.697.908	9.445.797	9.329.627
Spese di personale per il programma	7.172.874	7.395.763	7.279.593
Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare	2.525.034	2.050.034	2.050.034
Cooperazione allo sviluppo (4.2)	829.623.122	1.024.201.408	1.023.576.869
Spese di personale per il programma	12.892.462	13.216.292	12.590.516
Partecipazione italiana alla cooperazione allo sviluppo in ambito europeo e multilaterale	169.629.069	318.862.441	318.862.441
Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo	2.610.600	2.610.600	2.610.600
Attuazione delle politiche di cooperazione mediante l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo	644.490.991	689.512.075	689.513.312
Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)	44.962.447	41.620.475	41.477.367
Spese di personale per il programma	18.335.632	17.646.311	17.503.203
Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana	6.022.942	3.370.291	3.370.291
Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario	20.603.873	20.603.873	20.603.873

999/701/3

Disegno di Legge di Bilancio 2025 - 2027 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027
Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)	923.980.290	930.244.053	937.293.679
Spese di personale per il programma	19.885.272	20.382.024	20.345.099
Rapporti politici internazionali e diritti umani	903.148.125	908.915.136	916.001.687
Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi	946.893	946.893	946.893
Integrazione europea (4.7)	37.669.622	36.421.823	36.579.954
Spese di personale per il programma	16.294.452	15.091.706	15.249.837
Politiche dell'Unione Europea	3.351.011	3.235.958	3.235.958
Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa	18.024.159	18.094.159	18.094.159
Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)	77.837.403	78.151.410	39.900.390
Spese di personale per il programma	13.253.953	13.603.361	13.352.341
Politiche e servizi per gli italiani nel mondo	3.149.763	3.114.362	3.114.362
Cooperazione migratoria	61.433.687	61.433.687	23.433.687
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)	34.988.513.051	38.129.424.966	37.182.061.211
Partecipazione al bilancio UE	22.560.000.000	24.060.000.000	24.860.000.000
Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale	12.428.513.051	14.069.424.966	12.322.061.211
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)	609.564.747	611.164.030	554.983.419
Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale	5.550.612	4.648.112	4.648.112
Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali	491.610.462	494.110.462	458.267.596
Cancellazione debito Paesi poveri	112.403.673	112.405.456	92.067.711
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)	96.917.495	85.528.758	86.566.652
Spese di personale per il programma	3.888.931	3.866.194	4.058.088
Funzionamento delle strutture diplomatico-consolari e attività istituzionali delle sedi all'estero	93.028.564	81.662.564	82.508.564
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)	733.184.213	728.792.906	725.863.844
Spese di personale per il programma all'estero	144.902.990	138.830.473	133.361.718
Risorse connesse all'impiego di personale all'estero	586.122.392	587.938.977	590.478.670
Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale	2.158.831	2.023.456	2.023.456
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)	23.842.885	21.945.393	21.188.918
Spese di personale per il programma	17.031.557	17.186.555	16.430.080
Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione	4.308.625	2.260.125	2.260.125
Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali	1.883.766	1.883.766	1.883.766
Attività di controllo e prevenzione dell'autorità nazionale - UAMA	618.937	614.947	614.947
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)	5.052.395	5.481.644	4.948.415
Spese di personale per il programma	4.618.707	5.047.956	4.514.727
Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione	433.688	433.688	433.688
Diplomazia pubblica e culturale (4.18)	183.571.142	182.985.957	181.980.787
Spese di personale per il programma	20.878.713	21.038.800	21.733.630
Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero	91.958.654	91.911.614	90.211.614
Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero	67.924.002	67.924.002	67.924.002
Attività di pianificazione delle politiche	1.429.970	1.429.970	1.429.970
Comunicazione istituzionale e rapporti con i media	1.379.803	681.571	681.571
Difesa e sicurezza del territorio (5)	30.843.026.058	31.036.630.764	31.600.309.797

999/701/4

Disegno di Legge di Bilancio 2025 - 2027 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)	7.349.170.827	7.370.135.675	7.353.274.518
Spese di personale per il programma	6.490.349.427	6.549.981.493	6.562.473.071
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo	361.284.399	350.495.207	357.337.014
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia	129.237.829	123.256.827	110.330.960
Formazione ed addestramento del personale	20.261.278	19.339.855	19.923.708
Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo	283.600.220	263.960.612	251.558.606
Gestione e assistenza del personale dell'Arma	63.762.794	62.426.801	50.976.279
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali	674.880	674.880	674.880
Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)	5.950.803.516	5.903.067.812	5.910.162.781
Spese di personale per il programma	5.379.179.456	5.389.327.557	5.403.371.126
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri	3.981.173	2.427.523	2.427.523
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri	5.839.453	5.593.262	5.593.262
Formazione militare del personale delle forze terrestri	17.097.264	16.397.264	16.397.264
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri	450.288.823	448.173.684	448.173.684
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali	54.986.683	-	-
Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri	39.430.664	41.148.522	34.199.922
Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)	2.306.490.471	2.262.954.319	2.252.177.119
Spese di personale per il programma	2.009.284.428	2.014.706.136	2.007.146.461
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime	2.586.650	2.561.650	2.561.650
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime	20.874.973	9.600.806	9.600.806
Formazione militare del personale delle forze marittime	13.010.610	13.010.610	13.010.610
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime	208.083.132	206.199.464	205.199.464
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali	34.500.180	-	-
Gestione e assistenza del personale delle forze marittime	18.150.498	16.875.653	14.658.128
Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	2.873.841.012	2.754.701.487	2.716.379.800
Spese di personale per il programma	2.461.174.632	2.426.669.772	2.391.329.560
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree	2.169.118	2.169.118	2.169.118
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree	33.645.802	32.564.924	32.564.924
Formazione militare del personale delle forze aeree	34.734.989	32.239.137	32.239.137
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree	228.289.010	228.075.069	228.075.069
Trasporto aereo di Stato	18.074.764	18.074.764	18.074.764
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali	80.679.244	-	-
Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree	15.073.453	14.908.703	11.927.228
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari ed infrastrutturali (5.6)	7.108.886.746	7.016.733.037	7.469.048.372
Spese di personale per il programma	167.437.172	171.990.916	174.933.689
Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale	915.696	912.147	912.147
Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare	6.834.436.036	6.739.190.695	7.188.647.705
Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice	8.782.686	7.380.878	7.310.658
Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate	88.612.183	88.591.649	88.576.216

999/701/5

Disegno di Legge di Bilancio 2025 - 2027 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027
Gestione e assistenza del personale	8.702.973	8.666.752	8.667.957
Missioni internazionali (5.8)	1.345.000.000	1.570.000.000	1.570.000.000
Missioni internazionali	1.345.000.000	1.570.000.000	1.570.000.000
Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa (5.9)	1.305.922.599	1.283.574.407	1.284.193.900
Spese di personale per il programma	816.202.496	824.447.235	825.776.728
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico-operativa	1.494.496	1.494.901	1.494.901
Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità	159.849.442	160.054.052	160.054.052
Formazione militare del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	3.188.512	3.172.684	3.172.684
Sostegno logistico e supporto territoriale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	214.227.791	218.180.930	217.470.930
Gestione e assistenza del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	68.624.605	76.224.605	76.224.605
Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	42.335.257	-	-
Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare (5.10)	2.602.910.887	2.875.464.027	3.045.073.307
Spese di personale per il programma	158.423.866	160.971.358	162.698.188
Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale	203.112	203.112	203.112
Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare	2.291.701.082	2.540.830.752	2.754.597.249
Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice	51.165.185	75.109.301	34.171.712
Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate	8.947.795	8.903.854	8.919.287
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	89.485.942	86.438.303	81.477.617
Gestione e assistenza del personale	2.983.905	3.007.347	3.006.142
Giustizia (6)	11.725.425.936	11.402.948.920	11.181.425.822
Amministrazione penitenziaria (6.1)	3.408.772.363	3.494.717.932	3.475.947.121
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	369.380.051	367.770.506	366.643.610
Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	2.103.127.255	2.195.856.799	2.275.406.007
Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute	290.336.542	294.020.399	291.749.376
Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie	316.086.485	311.573.985	311.573.985
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria	150.923.829	144.785.821	127.494.745
Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari	42.075.199	41.398.322	41.219.957
Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria	136.843.002	139.312.100	61.859.441
Giustizia civile e penale (6.2)	5.576.231.547	5.258.676.437	5.071.882.908
Spese di personale per il programma (personale civile)	2.366.101.447	2.129.165.908	1.905.941.975
Spese di personale per il programma (magistrati)	2.207.587.721	2.314.553.002	2.346.989.876
Attività di verbalizzazione atti processuali	37.100.000	32.100.000	32.100.000
Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura	7.541.563	7.554.358	12.304.358
Funzionamento uffici giudiziari	926.344.567	740.230.725	741.549.255
Efficientamento del sistema giudiziario	31.556.249	35.072.444	32.997.444
Giustizia minorile e di comunità (6.3)	408.098.359	388.070.031	382.761.418
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	209.229.840	208.862.224	208.300.356
Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	94.063.720	94.024.867	93.989.122
Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria	43.783.939	43.783.939	43.783.939
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità	32.622.238	13.009.551	8.298.551

999/701/6

Disegno di Legge di Bilancio 2025 - 2027 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027
Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità	17.250.576	17.241.404	17.241.404
Cooperazione internazionale in materia civile minorile	45.125	45.125	45.125
Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità	2.136.323	2.136.323	2.136.323
Giustizia riparativa	8.966.598	8.966.598	8.966.598
Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6.6)	1.576.639.737	1.566.313.852	1.559.942.439
Spese di personale per il programma (personale civile)	13.759.314	14.386.402	14.981.775
Spese di personale per il programma (magistrati)	6.566.966	6.686.975	6.735.772
Magistratura onoraria	411.175.336	400.914.839	393.899.256
Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia	665.174.896	665.174.896	665.174.896
Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni	227.143.598	227.143.598	227.143.598
Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo	140.000.000	140.000.000	140.000.000
Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia	101.585.130	100.772.645	100.772.645
Cooperazione internazionale in materia civile e penale	8.829.476	8.829.476	8.829.476
Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile	2.405.021	2.405.021	2.405.021
Giustizia amministrativa (6.7)	203.453.864	206.291.039	206.417.974
Giustizia amministrativa	203.453.864	206.291.039	206.417.974
Autogoverno della magistratura (6.8)	36.816.550	36.816.550	36.301.550
Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario	36.816.550	36.816.550	36.301.550
Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (6.11)	294.558.596	214.269.092	211.495.303
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	18.115.403	16.192.426	15.624.934
Supporto all'erogazione dei servizi del programma	1.362.615	1.362.615	1.362.615
Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	275.080.578	196.714.051	194.507.754
Coordinamento del sistema della giustizia tributaria (6.12)	220.854.920	237.793.987	236.677.109
Spese di personale per il programma (personale amministrativo)	109.561.467	108.071.720	106.699.474
Spese di personale per il programma (magistrati tributari)	27.592.504	49.349.327	49.305.439
Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della giustizia tributaria	4.170.364	4.193.364	4.216.364
Sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria e innovazione della strumentazione informatica in dotazione agli uffici del Dipartimento e alle sedi giudiziarie tributarie	13.449.990	13.949.990	17.449.990
Organo di autogoverno della magistratura tributaria e garanzia dei diritti del contribuente	5.875.398	5.875.398	5.875.398
Funzionamento delle sedi giudiziarie tributarie	60.205.197	56.354.188	53.130.444
Ordine pubblico e sicurezza (7)	13.082.412.666	12.804.522.389	13.061.538.303
Sicurezza democratica (7.4)	1.384.944.299	1.393.826.788	1.325.954.009
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica	1.384.944.299	1.393.826.788	1.325.954.009
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (7.5)	1.751.255.392	1.759.315.167	1.866.875.500
Spese di personale per il programma	1.404.083.528	1.446.760.649	1.454.638.615
Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	1.447.193	1.447.193	1.447.193
Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico	43.553.682	43.780.060	43.780.060
Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico	99.973.656	100.183.025	100.354.569
Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità	1.831.414	1.899.361	1.899.361
Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	200.365.919	165.244.879	264.755.702

999/701/7

Disegno di Legge di Bilancio 2025 - 2027 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)	950.392.855	980.971.619	980.584.555
Spese di personale per il programma (personale militare)	681.758.230	715.487.145	741.111.270
Spese di personale per il programma (personale civile)	14.130.369	13.730.473	11.977.656
Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto	1.371.920	1.106.520	331.395
Trattamenti provvisori di pensione	8.868.646	7.580.204	7.580.204
Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse	49.420.269	50.505.729	47.067.741
Salvaguardia della vita umana in mare	54.847.289	53.231.169	52.403.750
Sicurezza e controllo della navigazione	22.668.371	31.668.371	31.668.371
Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto	117.327.761	107.662.008	88.444.168
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)	7.752.941.692	7.583.470.393	7.801.553.206
Spese di personale per il programma (personale civile)	398.392.214	388.761.700	382.677.965
Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)	6.328.289.772	6.299.289.302	6.270.244.108
Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato	25.819.812	21.585.569	14.159.369
Formazione ed addestramento della Polizia di Stato	85.427.332	82.061.211	82.191.306
Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato	394.030.869	270.873.345	534.574.125
Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale	366.730.392	370.463.694	366.558.626
Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie	152.730.449	148.916.832	149.628.967
Servizi speciali di pubblica sicurezza	1.520.852	1.518.740	1.518.740
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)	490.076.124	461.050.818	458.625.680
Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate all'Arma dei Carabinieri	146.651.766	146.651.766	146.651.766
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di prevenzione e contrasto al crimine	185.873.228	163.784.465	161.409.091
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	157.551.130	150.614.587	150.564.823
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)	752.802.304	625.887.604	627.945.353
Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate alle Forze di Polizia	82.273.044	82.273.044	82.273.044
Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia	15.352.218	13.075.851	13.070.315
Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	186.384.900	122.096.576	124.088.844
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crimine	87.252.778	84.560.989	84.592.404
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	168.528.075	113.977.763	114.017.365
Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti	92.594.250	92.594.250	92.594.250
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle loro famiglie	120.417.039	117.309.131	117.309.131
Ammortamento mutui per potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	-	-	-
Soccorso civile (8)	5.643.465.987	5.368.602.768	5.307.420.305
Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)	7.574.878	6.363.757	6.381.358
Spese di personale per il programma	1.429.274	1.208.153	1.225.754
Attività di difesa civile	4.036.759	3.046.759	3.046.759
Assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamità	2.108.845	2.108.845	2.108.845
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)	2.977.997.080	2.817.231.340	2.886.000.568
Spese di personale per il programma (personale civile)	22.193.975	20.300.236	19.966.679
Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)	2.210.625.662	2.183.975.312	2.162.624.377
Gestione delle attività sanitarie e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco	18.096.818	17.307.716	14.794.586
Gestione del soccorso pubblico	278.320.759	264.743.859	262.284.886

999/701/8

Disegno di Legge di Bilancio 2025 - 2027 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027
Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio	441.817	441.817	441.817
Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva	10.473.835	1.723.835	1.723.835
Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta attiva agli incendi boschivi	101.394.792	100.444.792	100.444.792
Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco	9.503.853	9.736.834	9.475.447
Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco	308.458.954	200.070.324	295.757.534
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle famiglie dei Vigili del Fuoco	18.486.615	18.486.615	18.486.615
Interventi per pubbliche calamita' (8.4)	1.454.109.006	1.642.213.288	1.617.613.288
Sostegno alla ricostruzione	1.281.892.656	1.436.115.288	1.340.835.288
Prevenzione rischio sismico	172.216.350	206.098.000	276.778.000
Protezione civile (8.5)	1.203.785.023	902.794.383	797.425.091
Coordinamento del sistema di protezione civile	83.234.380	82.152.803	77.102.803
Protezione civile di primo intervento	1.048.182.919	748.182.919	648.182.919
Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali	65.667.724	65.658.661	65.539.369
Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamita' naturali	6.700.000	6.800.000	6.600.000
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	1.910.455.590	1.168.397.098	981.935.955
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)	978.471.764	432.388.624	401.800.983
Spese di personale per il programma	14.206.252	15.176.599	15.600.754
Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati	3.104.865	1.584.825	1.584.825
Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura	1.680.593	1.680.387	1.680.387
Piano irriguo nazionale	166.364.267	137.434.248	109.251.596
Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizootie	61.111.519	55.763.297	52.934.153
Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale	140.651.636	138.436.636	138.436.636
Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame	36.452.632	27.412.632	27.412.632
Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari	554.900.000	54.900.000	54.900.000
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)	80.305.627	79.045.755	73.997.194
Spese di personale per il programma	52.836.553	53.615.730	53.450.667
Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)	8.765.233	8.858.215	8.894.143
Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari	11.021.500	9.769.541	5.749.469
Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari	6.047.026	5.166.954	4.267.600
Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri	1.635.315	1.635.315	1.635.315
Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare			
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)	851.678.199	656.962.719	506.137.778
Spese di personale per il programma	16.322.136	17.334.127	17.236.231
Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura	36.570.739	31.716.491	31.716.491
Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano	600.447.403	419.927.265	274.794.420
Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale	46.544.580	43.247.916	37.653.716
Interventi a favore del settore ippico	145.239.341	144.732.920	144.732.920

999/701/9

Disegno di Legge di Bilancio 2025 - 2027 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027
Promozione, comunicazione e valorizzazione dei prodotti di qualità del sistema agroalimentare italiano ed educazione alimentare	6.554.000	4.000	4.000
Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	935.350.583	907.960.831	1.070.556.249
Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7)	651.427.979	593.145.105	769.977.214
Spese di personale per il programma	5.946.285	5.695.912	5.702.566
Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili	600.619.268	527.876.154	737.792.254
Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di tali attività	3.800.000	48.699.878	8.671.968
Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio energetico	4.962.999	6.786.734	13.962.999
Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici	36.099.427	4.086.427	3.847.427
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8)	283.922.604	314.815.726	300.579.035
Spese di personale per il programma	6.178.374	5.923.500	5.970.505
Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche	72.882.353	78.030.349	59.796.653
Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale	204.861.877	230.861.877	234.811.877
Competitività e sviluppo delle imprese (11)	77.379.777.753	68.973.005.876	49.222.096.655
Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale (11.6)	62.554.501	26.228.142	26.390.078
Spese di personale per il programma	10.765.285	10.817.262	10.979.198
Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e registro delle imprese	8.863.754	8.839.208	8.839.208
Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	1.140.493	1.140.453	1.140.453
Promozione e sviluppo della cooperazione	41.784.969	5.431.219	5.431.219
Incentivazione del sistema produttivo (11.7)	7.119.221.077	3.109.397.194	2.550.622.159
Spese di personale per il programma	12.952.296	12.630.477	12.781.511
Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese	2.729.695.280	1.890.844.485	2.373.868.416
Garanzie e sostegno al credito alle PMI	4.376.573.501	1.205.922.232	163.972.232
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)	1.704.956.814	1.729.423.376	262.408.376
Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI	103.787.500	103.787.500	103.787.500
Garanzie assunte dallo Stato	85.633.953	125.133.953	70.008.953
Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione	1.515.535.361	1.500.501.923	88.611.923
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9)	60.763.564.867	58.217.064.867	41.273.964.867
Settore agricolo	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria	220.469.750	160.469.750	160.469.750
Ricerca e sviluppo	1.909.800.000	1.916.200.000	1.916.200.000
Attività manifatturiere	67.975.000	67.975.000	67.975.000
Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici	968.200.117	968.200.117	968.200.117
Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali	19.660.000	19.660.000	19.660.000
Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali	1.600.100.000	100.000	100.000
Settore dell'autotrasporto	1.549.400.000	1.549.400.000	1.549.400.000
Settore creditizio e bancario	2.640.000.000	2.002.200.000	2.059.100.000
Agevolazioni fiscali a favore di imprese	104.300.000	101.300.000	101.300.000
Riduzione cuneo fiscale	8.881.660.000	8.729.560.000	8.729.560.000
Agevolazioni fiscali per la crescita economica	-	-	-
Incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico	42.800.000.000	42.700.000.000	25.700.000.000

Disegno di Legge di Bilancio 2025 - 2027 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10)	100.276.934	67.375.147	63.483.832
Spese di personale per il programma	7.242.880	7.419.899	7.202.716
Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi	48.545.054	15.466.248	11.792.116
Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale	44.489.000	44.489.000	44.489.000
Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa (11.13)	4.505.283.477	2.585.034.964	1.553.960.218
Spese di personale per il programma	14.308.716	14.610.089	15.199.708
Promozione delle start up, delle responsabilità sociale e del movimento cooperativo	1.286.937	1.271.540	1.271.540
Politica industriale e politiche per la competitività	4.086.467.354	2.224.275.586	1.185.991.058
Crisi industriali e grandi filiere produttive	23.148.000	12.174.042	25.732.755
Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica	380.072.470	332.703.707	325.765.157
Interventi in materia di difesa nazionale (11.14)	2.936.882.799	3.024.786.565	3.288.349.660
Spese di personale per il programma	1.568.839	1.639.354	1.766.751
Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	2.922.164.579	3.009.997.831	3.273.433.528
Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	13.149.381	13.149.380	13.149.381
Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie (11.15)	187.037.284	213.695.621	202.917.465
Spese di personale per il programma	3.037.981	3.161.318	3.386.112
Politiche, progetti di ricerca e studi sulle nuove tecnologie ed i materiali avanzati	183.999.303	210.534.303	199.531.353
Regolazione dei mercati (12)	37.505.480	38.048.854	37.433.266
Politiche sulla concorrenza, tutela dei consumatori e la normativa tecnica (12.4)	37.505.480	38.048.854	37.433.266
Spese di personale per il programma	8.328.686	8.881.738	8.291.344
Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza sui fondi CONSAP	24.378.576	24.378.576	24.373.576
Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati	4.798.218	4.788.540	4.768.346
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	16.809.298.289	14.354.113.197	20.238.855.178
Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (13.1)	297.694.523	289.027.934	275.764.155
Spese di personale per il programma	144.507.871	141.042.981	139.047.480
Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione	127.505.946	126.354.247	122.685.969
Interventi per la sicurezza stradale	25.680.706	21.630.706	14.030.706
Autotrasporto ed intermodalità (13.2)	332.937.169	332.904.280	541.178.917
Spese di personale per il programma	7.350.106	6.661.647	6.263.746
Sistemi e servizi di trasporto intermodale	72.875.109	78.875.859	287.217.109
Interventi in materia di autotrasporto	252.711.954	247.366.774	247.698.062
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)	63.670.730	57.536.203	56.002.629
Spese di personale per il programma	2.878.756	2.479.979	2.456.405
Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo	60.791.974	55.056.224	53.546.224
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)	1.184.593.940	1.110.924.729	1.058.368.740
Spese di personale per il programma	3.794.624	3.809.569	4.024.955
Interventi sulle infrastrutture ferroviarie	1.102.664.036	1.042.815.580	989.695.580
Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali	78.135.280	64.299.580	64.648.205
Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (13.6)	7.788.316.890	7.511.945.315	7.588.157.061
Spese di personale per il programma	4.402.592	3.934.650	4.158.804
Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale	5.950.408.878	5.796.022.498	5.651.625.201
Interventi a favore delle linee metropolitane	1.711.820.148	1.655.102.895	1.891.487.784
Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa	121.685.272	56.885.272	40.885.272

999/701/11

Disegno di Legge di Bilancio 2025 - 2027 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027
Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)	6.356.015.650	4.442.105.240	10.162.082.469
Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo	4.403.470	4.403.470	4.403.470
Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario	6.351.612.180	4.437.701.770	10.157.678.999
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)	786.069.387	609.669.496	557.301.207
Spese di personale per il programma	7.311.856	7.204.826	6.477.469
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	179.148.188	179.127.766	171.528.016
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne	60.581.612	41.581.612	31.331.837
Infrastrutture portuali	532.618.042	375.345.603	343.454.196
Interventi per l'industria navalmeccanica	6.409.689	6.409.689	4.509.689
Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	6.539.781.227	7.343.477.134	9.379.595.416
Sistemi idrici e idraulici (14.5)	404.925.738	316.328.751	622.459.677
Spese di personale per il programma	10.783.391	10.303.095	10.788.955
Interventi nel settore idrico	5.239.748	5.239.711	5.239.711
Interventi in materia di dighe	388.902.599	300.785.945	606.431.011
Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)	1.196.400.000	1.145.000.000	1.426.600.000
Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria	1.196.400.000	1.145.000.000	1.426.600.000
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)	9.357.248	9.357.556	8.015.204
Spese di personale per il programma	6.951.859	6.952.167	7.403.998
Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche	2.405.389	2.405.389	611.206
Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)	630.531.401	449.857.337	449.293.376
Spese di personale per il programma	104.486.895	106.057.113	105.550.084
Opere di preminente interesse nazionale	69.553.549	17.089.691	22.089.691
Interventi di edilizia pubblica e riqualificazione del territorio	255.521.513	126.676.338	114.561.862
Salvaguardia di Venezia e della sua laguna	40.520.394	40.372.942	40.697.338
Accordi internazionali e grandi eventi	94.882.513	94.882.513	99.882.513
Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi	14.158.835	13.616.792	14.809.280
Infrastrutture carcerarie	16.307.702	16.061.948	16.602.608
Realizzazione del sistema MOSE	35.100.000	35.100.000	35.100.000
Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (14.11)	4.298.566.840	5.422.933.490	6.873.227.159
Spese di personale per il programma	20.894.137	21.566.793	22.206.382
Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità	1.608.836.170	2.184.794.260	3.354.486.821
Infrastrutture autostradali in concessione	254.906.776	394.557.097	494.406.899
Contributi per la realizzazione di opere viarie	1.230.476.118	1.328.770.766	1.162.422.541
Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali	19.365.975	15.156.910	20.616.852
Sviluppo del territorio, progetti internazionali e infrastrutture per la mobilità sostenibile	129.087.664	178.087.664	39.087.664
Realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina	1.035.000.000	1.300.000.000	1.780.000.000
Comunicazioni (15)	946.962.226	875.472.615	757.475.508
Servizi postali (15.3)	262.400.000	262.400.000	262.400.000
Garanzia del servizio postale	262.400.000	262.400.000	262.400.000
Sostegno al pluralismo dell'informazione (15.4)	232.752.616	292.792.616	304.382.616
Sostegno al pluralismo dell'informazione	232.752.616	292.792.616	304.382.616
Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (15.5)	12.328.667	12.088.710	11.905.750
Spese di personale per il programma	6.530.496	6.278.189	6.178.229
Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	5.798.171	5.810.521	5.727.521

999/701/12

Disegno di Legge di Bilancio 2025 - 2027 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)	388.740.813	259.092.149	132.041.347
Spese di personale per il programma	8.868.988	8.395.961	8.327.902
Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale	52.091.138	52.091.110	52.056.110
Regolamentazione e gestione delle comunicazione elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale	327.780.687	198.605.078	71.657.335
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)	50.740.130	49.099.140	46.745.795
Spese di personale per il programma	39.630.489	37.733.150	35.381.312
Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza	11.109.641	11.365.990	11.364.483
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	461.502.969	442.183.112	296.511.647
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)	461.502.969	442.183.112	296.511.647
Spese di personale per il programma	14.856.517	15.239.469	15.747.233
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	223.558.168	224.603.168	224.603.168
Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	223.088.284	202.340.475	56.161.246
Piano straordinario del Made in Italy	-	-	-
Ricerca e innovazione (17)	4.325.945.791	4.384.961.848	4.444.621.808
Ricerca di base e applicata (17.15)	1.506.212.464	1.476.314.092	1.382.319.405
Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica	1.506.212.464	1.476.314.092	1.382.319.405
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18)	10.535.541	10.286.932	10.091.476
Spese di personale per il programma	7.560.140	7.286.831	7.391.375
Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica	2.975.401	3.000.101	2.700.101
Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	344.955.542	461.563.322	455.890.370
Spese di personale per il programma	4.488.326	4.469.401	4.438.141
Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	336.198.352	452.825.057	447.181.465
Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	4.268.864	4.268.864	4.270.764
Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	32.212.537	32.186.653	32.152.675
Spese di personale per il programma	1.073.312	1.047.428	1.013.450
Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	31.139.225	31.139.225	31.139.225
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)	2.432.029.707	2.404.610.849	2.564.167.882
Spese di personale per il programma	4.959.579	4.831.492	4.815.556
Interventi integrati di ricerca e sviluppo	85.703.748	78.566.375	77.405.676
Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati	2.238.466.528	2.236.084.028	2.392.107.696
Interventi di sostegno alla ricerca pubblica	102.899.852	85.128.954	89.838.954
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	2.909.952.806	2.907.329.527	2.167.102.785
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)	23.219.101	23.212.884	23.207.207
Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)	17.928.515	17.921.804	17.915.630
Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente	5.290.586	5.291.080	5.291.577
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (18.12)	508.125.911	536.565.122	389.815.835
Spese di personale per il programma	3.799.601	3.643.815	4.281.586
Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela quali-quantitativa delle acque e per il servizio idrico integrato	36.028.589	56.028.589	6.028.589
Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico	423.379.639	431.974.636	334.587.578
Finanziamenti per le Autorità di bacino	44.918.082	44.918.082	44.918.082

999/701/13

Disegno di Legge di Bilancio 2025 - 2027 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.13)	296.857.880	274.516.578	264.095.511
Spese di personale per il programma	6.501.418	6.236.457	6.173.103
Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e contrasto agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate	52.856.455	52.856.454	52.856.454
Tutela e valorizzazione della biodiversità e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione - (CITES) e controllo OGM	10.155.854	13.133.514	7.009.704
Tutela, valorizzazione e gestione delle aree naturali protette e dei patrimoni naturalistici	105.850.057	106.128.557	102.778.557
Finanziamento della ricerca nel settore ambientale	121.494.096	96.161.596	95.277.693
Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)	29.000.000	29.000.000	29.000.000
Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali	29.000.000	29.000.000	29.000.000
Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilità dei prodotti e dei consumi (18.15)	20.553.807	19.194.585	19.173.980
Spese di personale per il programma	3.608.395	3.457.735	3.457.524
Interventi per la promozione dell'economia circolare e politiche di gestione dei rifiuti	13.533.623	12.338.173	12.338.173
Promozione dei prodotti e consumi sostenibili e valutazione delle sostanze chimiche pericolose	3.411.789	3.398.677	3.378.283
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)	494.193.461	503.509.238	508.427.648
Spese di personale per il programma	453.463.727	463.822.369	468.912.493
Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	7.391.881	7.263.144	6.879.702
Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare	2.720.480	2.779.761	2.784.904
Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora	9.185.840	8.902.041	8.923.426
Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	7.264.646	6.666.545	6.863.503
Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	14.166.887	14.075.378	14.063.620
Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18.18)	50.983.691	51.142.347	50.827.046
Spese di personale per il programma	4.027.059	4.185.715	4.040.414
Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali, agroenergie e sviluppo fonti rinnovabili e certificazione CITES	45.924.050	45.924.050	45.754.050
Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	1.032.582	1.032.582	1.032.582
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (18.19)	149.643.531	110.301.518	56.763.422
Spese di personale per il programma	3.766.645	3.614.703	3.634.607
Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale	244.366	244.366	244.366
Interventi di risanamento ambientale e bonifiche	145.632.520	106.442.449	52.884.449
Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (18.20)	986.007.760	972.500.672	447.157.348
Spese di personale per il programma	3.319.771	3.180.133	3.196.810
Attuazione accordi e impegni internazionali e comunitari	928.093.003	928.361.524	408.301.523
Cooperazione internazionale	50.286.899	36.650.928	31.350.928
Interventi a livello nazionale di promozione dello sviluppo sostenibile	4.308.087	4.308.087	4.308.087
Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico (18.21)	46.067.708	38.031.331	36.451.694
Spese di personale per il programma	4.685.621	4.488.533	4.520.001
Verifiche di compatibilità ambientale e rilascio delle autorizzazioni	21.025.979	23.188.916	21.577.811
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico	20.356.108	10.353.882	10.353.882

999/701/14

Disegno di Legge di Bilancio 2025 - 2027 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027
Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente (18.22)	20.203.680	11.046.655	5.119.898
Spese di personale per il programma	6.286.180	6.059.155	5.119.898
Coordinamento, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'attuazione dei progetti connessi al PNRR	13.917.500	4.987.500	-
Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria (18.23)	285.096.276	338.308.597	337.063.196
Spese di personale per il programma	2.438.108	2.334.838	2.341.986
Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria	282.658.168	335.973.759	334.721.210
Casa e assetto urbanistico (19)	704.263.424	794.567.892	427.798.522
Politiche abitative e riqualificazione periferie (19.1)	169.750.000	304.750.000	270.000.000
Politiche abitative	135.000.000	270.000.000	270.000.000
Riqualificazione periferie e aree urbane degradate	34.750.000	34.750.000	-
Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)	534.513.424	489.817.892	157.798.522
Spese di personale per il programma	5.275.228	4.663.717	4.783.604
Edilizia residenziale sociale	521.607.647	477.523.626	95.384.369
Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo	7.630.549	7.630.549	57.630.549
Tutela della salute (20)	1.933.687.240	1.782.827.354	1.494.886.882
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)	946.780.092	865.836.365	665.705.566
Spese di personale per il programma	46.199.399	46.396.607	46.378.873
Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	323.301.838	244.060.903	43.985.838
Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	22.471.055	22.471.055	22.471.055
Assistenza sanitaria al personale navigante	21.614.911	21.614.911	21.572.161
Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	533.192.889	531.292.889	531.297.639
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	14.044.327	14.088.591	14.077.386
Spese di personale per il programma	8.985.541	9.030.740	9.010.035
Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	5.058.786	5.057.851	5.067.351
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	13.043.061	13.023.138	12.603.865
Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	7.026.953	7.023.928	7.021.144
Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanita' dell'Arma dei Carabinieri	6.016.108	5.999.210	5.582.721
Vigilanza sugli enti, supporto alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria (20.13)	320.919.747	320.826.205	319.714.846
Spese di personale per il programma	18.048.417	17.955.019	17.323.410
Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati e supporto all'attività degli organi collegiali per la tutela della salute	296.853.775	296.853.775	296.853.775
Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)	2.883.392	2.883.248	2.883.248
Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese	3.134.163	3.134.163	2.654.413
Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (20.14)	234.439.825	190.869.098	123.697.506
Spese di personale per il programma	16.452.680	16.501.143	16.525.751
Programmazione, coordinamento e monitoraggio del SSN e verifica e monitoraggio dei LEA	211.594.832	167.975.642	100.775.642

999/701/15

Disegno di Legge di Bilancio 2025 - 2027 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027
Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	6.392.313	6.392.313	6.396.113
Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.15)	404.460.188	378.183.957	359.087.713
Spese di personale per il programma	63.266.641	63.603.662	63.673.414
Sorveglianza prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute, anche nelle attività sportive	102.380.233	72.305.009	53.532.578
Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali e assistenza sanitaria in ambito europeo ed internazionale	217.589.104	217.588.998	217.537.233
Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti, alimentazione animale e sorveglianza del farmaco veterinario	10.946.505	15.408.583	15.066.783
Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	10.277.705	9.277.705	9.277.705
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	2.957.858.132	2.964.732.994	3.095.565.909
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)	499.592.466	498.364.816	496.937.415
Spese di personale per il programma	3.900.794	3.919.678	3.830.010
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico	245.623.262	246.623.262	246.623.261
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale	127.875.711	127.845.711	126.895.711
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa	89.107.430	89.537.430	89.537.430
Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza	13.600.330	13.665.330	13.665.330
Sostegno alle attività circensi	8.847.222	8.847.222	8.847.222
Promozione dello spettacolo dal vivo	10.637.717	7.926.183	7.538.451
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)	8.739.382	8.638.035	8.636.796
Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)	6.221.376	6.220.029	6.218.790
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri	2.518.006	2.418.006	2.418.006
Tutela dei beni archeologici (21.6)	70.567.775	70.531.989	71.457.188
Spese di personale per il programma	56.651.473	56.915.687	57.701.556
Tutela e salvaguardia dei beni archeologici	11.503.674	11.203.674	11.343.004
Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico	2.412.628	2.412.628	2.412.628
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)	154.450.364	149.832.518	151.319.764
Spese di personale per il programma	103.414.978	104.103.542	105.593.499
Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico	41.904.155	36.887.866	36.885.155
Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico	7.363.759	7.074.684	7.074.684
Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale	1.767.472	1.766.426	1.766.426
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)	182.333.053	180.770.276	175.939.464
Spese di personale per il programma	51.353.181	50.292.715	49.255.904
Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario	4.095.364	3.965.364	3.965.364
Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario	24.874.649	23.635.938	23.855.687
Promozione del libro e della cultura, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore	10.748.566	10.748.566	10.748.566
Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali	91.261.293	92.127.693	88.113.943

999/701/16

Disegno di Legge di Bilancio 2025 - 2027 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)	186.982.700	180.971.550	183.229.904
Spese di personale per il programma	116.034.640	116.641.213	119.124.644
Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio	566.092	566.092	566.092
Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	328.542	328.542	328.502
Tutela e salvaguardia delle belle arti e dei beni di interesse culturale	62.666.874	56.031.151	55.806.114
Studi e ricerca nel settore del restauro, della conservazione, della catalogazione e digitalizzazione dei beni culturali degli Istituti centrali	5.588.740	5.606.740	5.606.740
Coordinamento tecnico e amministrativo	1.797.812	1.797.812	1.797.812
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)	399.441.168	395.827.650	393.121.713
Spese di personale per il programma	327.404.336	325.947.582	323.194.145
Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale	44.411.713	42.256.713	42.256.713
Coordinamento e funzionamento del sistema museale	27.184.619	27.182.855	27.230.355
Coordinamento tecnico e amministrativo	440.500	440.500	440.500
Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale (21.15)	843.413.404	869.656.158	1.014.314.241
Spese di personale per il programma	10.472.859	10.917.237	10.961.452
Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio	117.365.413	127.235.572	137.173.086
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico	30.110.962	41.549.997	44.775.926
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico	2.317.648	2.926.467	2.444.580
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario	4.496.889	4.540.775	4.973.888
Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali	450.510.333	457.597.550	594.374.151
Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza	18.518.726	18.518.726	18.621.326
Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale	2.583.651	2.583.651	5.083.651
Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale	4.355.547	4.355.547	4.355.545
Promozione della fruizione del patrimonio culturale	186.600.454	187.149.714	187.149.714
Coordinamento tecnico e amministrativo	16.080.922	12.280.922	4.400.922
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)	39.253.883	37.856.972	37.639.285
Spese di personale per il programma	3.899.628	3.883.806	3.666.119
Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda	34.209.929	32.829.490	32.829.490
Interventi per la rigenerazione urbana	1.144.326	1.143.676	1.143.676
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)	560.107.070	560.115.309	550.863.453
Spese di personale per il programma	4.741.404	4.862.456	4.905.487
Promozione del cinema italiano	1.827.518	2.141.849	1.960.874
Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo	553.097.648	552.670.504	543.556.592
Coordinamento tecnico e amministrativo	440.500	440.500	440.500
Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (21.20)	6.635.247	6.781.915	6.874.728
Spese di personale per il programma	3.289.304	3.479.397	3.612.823
Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione	3.345.943	3.302.518	3.261.905
Promozione del patrimonio culturale nazionale all'estero (21.21)	6.341.620	5.385.806	5.231.958
Spese di personale per il programma	587.382	635.360	491.012
Promozione del patrimonio materiale e immateriale all'estero e attività internazionali connesse con l'UNESCO	5.754.238	4.750.446	4.740.946

999/701/17

Disegno di Legge di Bilancio 2025 - 2027 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027
Istruzione scolastica (22)	56.765.838.294	56.902.665.560	56.895.888.804
Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1)	1.672.014.345	1.753.445.750	1.713.502.822
Spese di personale per il programma	5.155.921	5.226.204	5.390.771
Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica	1.625.624.661	1.701.750.962	1.661.883.312
Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica	41.233.763	46.468.584	46.228.739
Sviluppo del sistema istruzione scolastica e promozione del diritto allo studio (22.8)	214.285.455	212.940.373	213.181.427
Spese di personale per il programma	9.438.410	9.182.737	9.502.758
Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche	15.888.222	13.732.703	13.657.703
Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile	9.695.854	10.055.381	10.055.381
Valorizzazione e promozione delle eccellenze	1.779.778	1.863.460	1.863.460
Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio	174.274.031	176.278.308	176.278.308
Cooperazione in materia culturale	3.209.160	1.827.784	1.823.817
Istituzioni scolastiche non statali (22.9)	703.994.522	716.508.439	716.508.439
Trasferimenti e contributi per le scuole non statali	703.994.522	716.508.439	716.508.439
Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15)	51.032.659	51.048.189	51.067.350
Spese di personale per il programma	262.036	276.769	295.930
Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore	50.770.623	50.771.420	50.771.420
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)	217.147.660	184.960.434	185.566.407
Spese di personale per il programma	140.182.352	137.792.932	137.923.905
Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali	76.965.308	47.167.502	47.642.502
Istruzione del primo ciclo (22.17)	34.003.998.510	33.928.999.382	33.850.935.383
Spese di personale per il programma (docenti)	22.041.560.468	22.041.560.468	22.041.560.468
Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	4.241.395.842	4.287.923.568	4.258.452.366
Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	6.396.550.725	6.396.550.725	6.396.550.724
Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo	357.616.459	343.557.368	357.964.572
Continuita' del servizio scolastico	966.840.624	859.407.253	796.407.253
Miglioramento dell'offerta formativa	34.392	-	-
Istruzione del secondo ciclo (22.18)	18.270.873.958	18.251.558.471	18.168.355.320
Spese di personale per il programma (docenti)	12.159.849.312	12.176.873.856	12.176.873.856
Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	2.980.211.757	3.020.461.271	2.967.174.964
Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	2.287.465.246	2.287.465.246	2.287.465.246
Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo	194.388.565	184.150.411	191.233.567
Continuita' del servizio scolastico	482.091.846	415.817.394	378.817.394
Miglioramento dell'offerta formativa	166.867.232	166.790.293	166.790.293
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)	431.502.449	442.764.695	445.158.226
Spese di personale per il programma	5.099.922	5.288.318	5.246.998
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo	269.135.199	281.731.049	283.728.313
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo	136.283.108	143.157.774	143.595.361
Formazione iniziale, tirocinio e inserimento	20.984.220	12.587.554	12.587.554

Disegno di Legge di Bilancio 2025 - 2027 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027
Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole (22.20)	1.200.988.736	1.360.439.827	1.551.613.430
Spese di personale per il programma	2.612.560	2.606.238	2.515.583
Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica	1.198.376.176	1.357.833.589	1.549.097.847
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	11.526.732.317	11.184.356.823	11.131.866.209
Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (23.1)	888.014.350	506.035.704	479.341.119
Spese di personale per il programma	4.098.243	4.098.096	4.066.036
Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore	587.902.446	331.253.947	331.211.422
Promozione di attivita' culturali, sportive e ricreative presso universita' e collegi universitari	113.642.407	25.892.407	25.892.407
Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari	182.371.254	144.791.254	118.171.254
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)	688.492.242	694.236.348	693.791.774
Spese di personale per il programma	450.322	498.265	509.675
Spese di personale per il programma (docenti)	486.199.686	486.396.188	486.396.188
Spese di personale per il programma (personale amministrativo)	113.739.598	113.739.259	113.733.275
Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica	45.598.440	45.598.440	45.598.440
Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura	15.084.436	20.584.436	20.134.436
Continuita' del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa	23.419.760	23.419.760	23.419.760
Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)	9.667.372.318	9.710.748.285	9.686.402.205
Spese di personale per il programma	4.373.266	3.857.490	3.819.589
Finanziamento delle universita' statali	9.418.529.689	9.443.519.189	9.458.108.753
Contributi a favore delle universita' non statali	93.561.036	93.561.036	93.561.036
Interventi di edilizia universitaria	135.669.804	154.569.804	115.669.804
Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario	8.259.611	8.261.852	8.264.111
Ammortamento mutui per edilizia universitaria	6.978.912	6.978.914	6.978.912
Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (23.4)	11.325.797	11.135.337	10.632.361
Spese di personale per il programma	10.380.422	10.207.062	9.704.086
Supporto alla programmazione e coordinamento delle politiche della formazione superiore e della ricerca	945.375	928.275	928.275
Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (23.5)	271.527.610	262.201.149	261.698.750
Spese di personale per il programma	2.767.437	2.941.323	2.939.614
Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale	27.567.419	17.267.072	14.065.998
Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi	225.565.866	226.365.866	230.066.250
Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore	15.626.888	15.626.888	14.626.888
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	66.068.247.940	67.683.976.638	68.799.079.355
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)	92.616.516	92.018.906	92.043.012
Spese di personale per il programma	2.890.759	2.924.925	2.949.031
Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore	89.725.757	89.093.981	89.093.981
Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio (24.5)	731.845.329	677.387.489	596.987.489
Politiche per la famiglia e le disabilita'	586.733.075	532.275.235	482.275.235
Promozione e garanzia delle pari opportunita'	133.551.682	133.551.682	107.901.682
Lotta alle dipendenze	8.800.039	8.800.039	4.050.039
Tutela delle minoranze linguistiche	2.760.533	2.760.533	2.760.533

999/701/19

Disegno di Legge di Bilancio 2025 - 2027 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027
Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)	136.510.982	126.820.104	147.107.219
Spese di personale per il programma	12.096.767	12.413.849	12.704.574
Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, liquidazione di indennizzi per eccessiva durata dei processi e di somme liquidate dalla CEDU a titolo di equa soddisfazione	110.800.000	100.800.000	120.800.000
Riconoscimento cause di servizio e di patrocinio legale	13.614.215	13.606.255	13.602.645
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)	433.392.821	432.751.565	419.096.098
Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati	367.294.353	367.294.353	367.294.353
Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati e liquidazione degli indennizzi per i beni perduti all'estero	66.098.468	65.457.212	51.801.745
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)	64.475.538.597	66.156.335.294	67.344.836.031
Spese di personale per il programma	5.965.894	5.910.144	5.957.157
Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale	384.780.428	384.784.628	384.788.928
Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità	23.141.258.727	23.852.109.638	24.379.759.638
Politiche per l'infanzia e la famiglia	25.197.974.364	25.785.557.465	26.106.256.889
Assegni e pensioni sociali	9.368.934.853	9.498.934.853	9.498.934.853
Lotta contro la poverta'	6.367.970.765	6.620.385.000	6.960.485.000
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali	8.653.566	8.653.566	8.653.566
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (24.13)	151.731.920	151.731.920	151.731.920
Sostegno al reddito tramite carta acquisti	151.731.920	151.731.920	151.731.920
Tutela della privacy (24.14)	46.611.775	46.931.360	47.277.586
Tutela della privacy	46.611.775	46.931.360	47.277.586
Politiche previdenziali (25)	120.846.557.143	111.952.299.193	109.714.091.622
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)	11.405.679.364	11.405.426.217	11.405.426.217
Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori	605.679.364	605.426.217	605.426.217
Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)	109.440.877.779	100.546.872.976	98.308.665.405
Spese di personale per il programma	6.667.904	6.737.509	6.792.764
Prepensionamenti	6.681.359.801	4.420.459.801	3.955.659.801
Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)	430.470.957	430.470.957	430.470.957
Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare	1.200.707.500	1.200.707.500	1.200.707.500
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione	17.947.259.906	16.028.290.906	15.165.862.006
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati	4.899.070.921	4.611.370.921	4.568.170.921
Tutela previdenziale obbligatoria della maternita' e della famiglia	628.329.138	628.329.138	628.329.138
Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato	381.796.381	381.796.381	381.796.381
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali	566.748.558	735.263.898	735.263.898
Attivita' di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	434.975	434.949	409.949
Sostegno alle gestioni previdenziali	76.698.031.738	72.103.011.016	71.235.202.090
Politiche per il lavoro (26)	17.792.787.331	17.423.216.978	17.074.542.081
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)	13.603.447.101	13.476.556.932	13.526.808.605
Spese di personale per il programma	3.794.100	3.818.288	3.850.417
Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennita' collegate alla cessazione del rapporto di lavoro	11.862.713.118	11.841.748.261	11.901.945.805
Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito	1.736.939.883	1.630.990.383	1.621.012.383

999/701/20

Disegno di Legge di Bilancio 2025 - 2027 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)	118.250.218	118.242.866	118.479.883
Spese di personale per il programma	4.714.754	4.707.437	4.644.454
Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi	56.235.464	56.235.429	56.235.429
Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici	57.300.000	57.300.000	57.600.000
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)	2.121.705.783	1.890.203.766	1.510.996.727
Spese di personale per il programma	7.944.066	7.940.618	7.863.579
Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori	2.079.227.799	1.847.729.230	1.468.599.230
Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali	34.533.918	34.533.918	34.533.918
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro (26.12)	44.235.417	44.179.026	42.461.456
Spese di personale per il programma	7.154.366	7.096.358	7.016.683
Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi	32.378.557	32.377.466	30.739.571
Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione	4.702.494	4.705.202	4.705.202
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della legislazione sociale in materia di lavoro (26.13)	1.905.148.812	1.894.034.388	1.875.795.410
Spese di personale per il programma	2.383.872	2.409.943	2.428.890
Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro	1.859.652	1.859.652	1.859.652
Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro	467.674.141	463.333.646	463.645.721
Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali	1.433.231.147	1.426.431.147	1.407.861.147
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	3.514.431.503	3.183.284.839	3.172.441.688
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)	2.326.795.686	1.995.883.253	1.806.002.261
Spese di personale per il programma	27.816.356	24.833.786	23.952.794
Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi	2.224.127.267	1.904.301.904	1.715.301.904
Interventi di protezione sociale	2.788.605	2.608.105	2.608.105
Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC	9.996.668	1.572.668	1.572.668
Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie	62.066.790	62.566.790	62.566.790
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)	12.732.817	12.498.586	12.467.871
Spese di personale per il programma	2.798.678	2.827.956	2.797.241
Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale	9.934.139	9.670.630	9.670.630
Rapporti con le confessioni religiose (27.7)	1.174.903.000	1.174.903.000	1.353.971.556
Accordi tra Stato e confessioni religiose	1.174.903.000	1.174.903.000	1.353.971.556
Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	17.314.641.000	9.788.770.000	12.933.613.000
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4)	17.314.641.000	9.788.770.000	12.933.613.000
Politiche di coesione	17.314.641.000	9.788.770.000	12.933.613.000
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	121.492.214.786	121.027.350.923	121.146.216.099
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità (29.1)	1.158.173.735	1.104.203.961	990.388.747
Spese di personale per il programma	37.179.558	37.090.942	36.693.598
Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità	237.512.676	245.190.472	146.892.602
Gestione di tributi speciali	174.314.166	174.314.166	174.314.166
Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale	46.406.986	18.768.032	18.768.032

999/701/21

Disegno di Legge di Bilancio 2025 - 2027 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027
Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte	516.510.349	496.690.349	481.570.349
Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali	76.150.000	62.050.000	62.050.000
Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio	45.000.000	45.000.000	45.000.000
Contributi ai partiti politici e alle associazioni culturali	25.100.000	25.100.000	25.100.000
Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (29.3)	3.126.284.893	3.172.306.641	3.274.754.211
Spese di personale per il programma	2.467.475.633	2.552.650.329	2.564.205.301
Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	37.138.990	37.138.990	34.389.990
Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.	331.833.687	308.618.308	303.038.878
Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E.	6.112.777	6.020.507	5.972.532
Trattamenti pensionistici	55.658.553	55.658.553	55.658.553
Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	228.065.253	212.219.954	311.488.957
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)	31.754.898	35.524.383	27.118.318
Spese di personale per il programma	9.366.850	8.193.485	8.285.610
Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura	7.152.295	7.152.295	7.152.295
Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)	13.027.563	17.500.413	11.680.413
Sostegno sistema creditizio	2.208.190	2.678.190	-
Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	-	-	-
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)	102.641.320.848	102.061.720.848	101.205.429.198
Rimborsi di imposte dirette	34.848.850.000	34.144.250.000	33.744.250.000
Rimborsi di imposte indirette	43.178.800.000	43.293.800.000	42.883.508.350
Restituzione di imposte e rimborsi	445.756.354	455.756.354	455.756.354
Vincite sui giochi e lotterie	15.787.170.000	15.787.170.000	15.787.670.000
Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas	54.435.436	54.435.436	54.435.436
Aggi su giochi e lotterie	3.162.656.000	3.162.656.000	3.162.656.000
Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni	270.000.000	270.000.000	270.000.000
Recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome	4.156.653.058	4.156.653.058	4.156.653.058
Vincite su scommesse ippiche	668.000.000	668.000.000	632.500.000
Aggi su scommesse ippiche	69.000.000	69.000.000	58.000.000
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito (29.6)	83.070.202	70.476.630	63.612.306
Spese di personale per il programma	36.095.968	35.192.570	33.836.186
Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico	46.974.234	35.284.060	29.776.120
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)	569.809.414	565.373.061	548.358.831
Spese di personale per il programma	205.779.223	205.311.879	204.573.851
Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.	9.569.291	9.568.114	8.768.819
Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali	8.184.106	8.229.494	8.134.356
Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato	6.606.189	6.060.881	5.399.151
Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale	50.950.465	50.950.465	50.950.465
Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi di contabilità e finanza pubblica	249.220.140	241.052.228	221.532.189
Trattato del Nord Atlantico	39.500.000	44.200.000	49.000.000

999/701/22

Disegno di Legge di Bilancio 2025 - 2027 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)	215.304.899	209.754.385	204.021.815
Spese di personale per il programma	188.360.511	182.771.300	176.994.282
Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio	20.095.301	20.138.542	20.182.990
Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, antiriciclaggio e commissioni mediche di verifica	6.849.087	6.844.543	6.844.543
Servizi finanziari e monetazione (29.9)	127.496.048	127.469.062	127.469.062
Servizi finanziari	38.832.289	38.832.289	38.832.289
Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete	28.905.943	28.878.957	28.878.957
Servizi di tesoreria	59.757.816	59.757.816	59.757.816
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)	8.011.354.744	7.955.122.342	8.319.760.522
Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari	216.897.790	216.897.790	216.897.790
Servizio radiotelevisivo pubblico	1.834.315.267	1.834.315.267	1.834.315.267
Accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate	3.287.314.834	3.249.848.733	3.250.386.540
Gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio	192.390.313	192.390.313	192.390.313
Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio	326.737.290	308.667.675	672.688.387
Controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	930.307.679	920.060.993	920.140.654
Servizio di riscossione tributi	1.223.391.571	1.232.941.571	1.232.941.571
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11)	370.479.350	336.273.903	351.598.358
Giurisdizione e controllo nella materia di contabilità pubblica	370.479.350	336.273.903	351.598.358
Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (29.12)	5.100.000.000	5.350.000.000	5.999.950.000
Interessi sui conti di tesoreria	5.100.000.000	5.350.000.000	5.999.950.000
Gestione degli interventi finanziari dello Stato, partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico (29.13)	57.165.755	39.125.707	33.754.731
Spese di personale per il programma	16.091.044	16.110.723	16.217.897
Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico	32.225.173	14.179.675	8.703.325
Gestione degli interventi finanziari dello Stato	8.849.538	8.835.309	8.833.509
Giovani e sport (30)	1.087.662.701	1.081.358.019	924.228.370
Attività ricreative e sport (30.1)	697.981.616	692.579.434	530.449.785
Investimenti e promozione per la pratica dello sport	205.813.532	209.111.350	87.481.701
Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano	492.168.084	483.468.084	442.968.084
Incentivazione e sostegno alla gioventù (30.2)	389.681.085	388.778.585	393.778.585
Interventi a favore dei giovani	58.781.699	57.879.199	57.879.199
Servizio Civile Nazionale	330.899.386	330.899.386	335.899.386
Turismo (31)	405.524.025	184.552.390	145.928.176
Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (31.2)	10.721.643	11.351.433	9.046.328
Spese di personale per il programma	7.474.576	7.485.989	5.456.509
Coordinamento per la programmazione, la promozione e lo sviluppo del turismo	3.170.010	3.788.387	3.512.762
Coordinamento delle relazioni internazionali ed europee in materia turistica	77.057	77.057	77.057

999/701/23

Disegno di Legge di Bilancio 2025 - 2027 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027
Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (31.5)	17.874.988	10.150.336	10.393.582
Spese di personale per il programma	2.527.055	2.323.584	2.566.830
Misure di assistenza e tutela dei turisti	7.538.933	7.617.752	7.617.752
Politiche a favore delle professioni turistiche	7.809.000	209.000	209.000
Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (31.6)	372.589.556	158.689.079	122.918.225
Spese di personale per il programma	4.098.861	3.917.610	4.446.756
Promozione delle politiche turistiche nazionali	75.490.695	44.771.469	37.471.469
Politiche di investimento e innovazione per il turismo	195.500.000	85.000.000	56.000.000
Misure a favore del settore turistico	97.500.000	25.000.000	25.000.000
Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (31.7)	4.337.838	4.361.542	3.570.041
Spese di personale per il programma	1.273.981	1.310.080	1.399.790
Sviluppo e gestione dei sistemi informativi, di telecomunicazione e delle infrastrutture tecnologiche	2.291.014	2.285.405	1.385.405
Comunicazione istituzionale	149.150	149.150	149.150
Analisi statistica	623.693	616.907	635.696
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	4.405.454.889	4.208.216.164	4.374.862.733
Indirizzo politico (32.2)	528.263.981	456.251.983	497.312.955
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	29.458.759	29.464.431	29.293.641
Ministro e Sottosegretari di Stato	625.300	625.300	625.300
Indirizzo politico-amministrativo	27.008.538	27.014.210	26.843.420
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.824.921	1.824.921	1.824.921
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	23.448.946	23.075.946	62.837.271
Ministro e Sottosegretari di Stato	862.582	862.582	862.582
Indirizzo politico-amministrativo	21.616.594	21.243.592	21.607.025
Valutazione e controllo strategico (OIV)	969.770	969.772	969.772
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	-	-	39.397.892
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	42.591.479	40.776.665	40.479.058
Ministro e Sottosegretari di Stato	158.861	158.861	158.861
Indirizzo politico-amministrativo	10.488.554	10.521.223	10.223.616
Valutazione e controllo strategico (OIV)	482.231	482.231	482.231
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	31.461.833	29.614.350	29.614.350
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	52.180.967	46.539.227	46.952.632
Ministro e Sottosegretari di Stato	265.614	265.614	265.614
Indirizzo politico-amministrativo	40.873.763	41.242.398	41.655.803
Valutazione e controllo strategico (OIV)	596.590	596.215	596.215
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	10.445.000	4.435.000	4.435.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	20.146.966	19.542.250	19.635.324
Ministro e Sottosegretari di Stato	657.102	657.102	657.102
Indirizzo politico-amministrativo	15.114.810	15.540.094	15.633.168
Valutazione e controllo strategico (OIV)	345.054	345.054	345.054
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	4.030.000	3.000.000	3.000.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	20.684.603	21.171.089	19.863.544
Ministro e Sottosegretari di Stato	458.963	458.963	158.571
Indirizzo politico-amministrativo	19.593.264	20.079.750	19.072.597
Valutazione e controllo strategico (OIV)	632.376	632.376	632.376
MINISTERO DELL'INTERNO	95.025.760	89.834.157	98.313.349
Ministro e Sottosegretari di Stato	146.558	146.558	146.558
Indirizzo politico-amministrativo	72.406.418	78.461.411	86.967.153
Valutazione e controllo strategico (OIV)	2.032.784	1.958.688	1.932.138
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	20.440.000	9.267.500	9.267.500

999/701/24

Disegno di Legge di Bilancio 2025 - 2027 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	19.876.106	20.421.532	20.467.884
Ministro e Sottosegretari di Stato	385.798	385.798	385.798
Indirizzo politico-amministrativo	15.104.403	14.399.829	14.516.181
Valutazione e controllo strategico (OIV)	397.605	397.605	397.605
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	3.988.300	5.238.300	5.168.300
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	57.092.474	47.620.552	40.766.217
Ministro e Sottosegretari di Stato	413.880	413.880	413.880
Indirizzo politico-amministrativo	23.772.104	23.767.017	23.872.682
Valutazione e controllo strategico (OIV)	957.237	957.237	957.237
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	31.949.253	22.482.418	15.522.418
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	8.852.319	8.793.365	8.823.528
Ministro e Sottosegretari di Stato	80.541	80.541	80.541
Indirizzo politico-amministrativo	8.404.946	8.345.992	8.376.155
Valutazione e controllo strategico (OIV)	366.832	366.832	366.832
MINISTERO DELLA DIFESA	50.876.317	35.676.796	35.463.346
Ministro e Sottosegretari di Stato	161.868	170.164	170.164
Indirizzo politico-amministrativo	33.931.286	33.550.713	33.537.181
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.583.163	1.755.919	1.756.001
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	15.200.000	200.000	-
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	31.724.489	18.559.137	20.696.524
Ministro e Sottosegretari di Stato	599.315	599.315	599.315
Indirizzo politico-amministrativo	11.944.575	12.150.410	11.787.797
Valutazione e controllo strategico (OIV)	738.412	738.412	738.412
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	18.442.187	5.071.000	7.571.000
MINISTERO DELLA CULTURA	34.281.419	12.349.796	12.574.307
Ministro e Sottosegretari di Stato	231.361	231.361	231.361
Indirizzo politico-amministrativo	11.466.615	11.275.103	11.499.614
Valutazione e controllo strategico (OIV)	843.332	843.332	843.332
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	21.740.111	-	-
MINISTERO DELLA SALUTE	32.525.972	32.549.774	30.747.737
Ministro e Sottosegretari di Stato	243.626	243.626	243.626
Indirizzo politico-amministrativo	11.495.875	11.497.896	11.495.859
Valutazione e controllo strategico (OIV)	697.821	688.002	688.002
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	20.088.650	20.120.250	18.320.250
MINISTERO DEL TURISMO	9.497.405	9.877.266	10.398.593
Ministro e Sottosegretari di Stato	-	-	-
Indirizzo politico-amministrativo	9.319.429	9.699.290	10.220.617
Valutazione e controllo strategico (OIV)	177.976	177.976	177.976
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	-	-	-
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	2.283.978.478	2.118.813.794	2.268.341.596
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	295.723.416	290.536.524	281.370.423
Spese di personale per il programma	99.715.063	99.817.001	101.010.076
Gestione del personale	93.106.451	91.361.483	87.291.403
Gestione comune dei beni e servizi	11.988.495	10.283.182	8.408.861
Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici	90.913.407	89.074.858	84.660.083
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	85.507.685	78.901.367	53.215.792
Spese di personale per il programma	25.534.782	25.399.478	25.867.677
Gestione del personale	13.501.047	13.284.310	13.219.420
Gestione comune dei beni e servizi	46.471.856	40.217.579	14.128.695

999/701/25

Disegno di Legge di Bilancio 2025 - 2027 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	27.058.986	27.394.214	26.942.752
Spese di personale per il programma	16.805.524	16.534.659	16.571.092
Gestione del personale	2.701.216	3.272.132	3.108.394
Gestione comune dei beni e servizi	7.552.246	7.587.423	7.263.266
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	161.432.237	166.580.256	167.353.763
Spese di personale per il programma	30.227.477	29.758.202	30.521.161
Gestione del personale	120.552.239	126.360.762	126.360.762
Gestione comune dei beni e servizi	10.652.521	10.461.292	10.471.840
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	94.957.833	91.430.400	75.491.527
Spese di personale per il programma	19.648.823	20.934.100	21.694.859
Gestione del personale	15.726.559	14.452.129	14.436.608
Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi	59.582.451	56.044.171	39.360.060
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	115.030.714	123.017.178	121.566.629
Spese di personale per il programma	17.430.386	17.110.303	16.711.349
Gestione del personale	19.648.659	26.862.648	26.723.692
Gestione comune dei beni e servizi	77.951.669	79.044.227	78.131.588
MINISTERO DELL'INTERNO	311.309.866	282.478.632	533.135.298
Spese di personale per il programma	139.398.708	124.472.861	122.288.861
Gestione del personale	32.740.991	33.517.735	43.441.917
Gestione comune dei beni e servizi	139.170.167	124.488.036	367.404.520
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	68.498.724	64.562.052	54.390.508
Spese di personale per il programma	38.926.749	33.661.843	30.061.412
Gestione del personale	8.964.899	9.359.753	5.755.921
Gestione comune dei beni e servizi	7.741.309	7.727.326	7.735.045
Digitalizzazione, sistemi informativi e comunicazione istituzionale	12.865.767	13.813.130	10.838.130
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	119.835.253	112.215.065	103.924.969
Spese di personale per il programma	42.132.497	42.494.901	42.618.691
Gestione del personale	37.335.472	35.282.538	35.205.988
Gestione comune dei beni e servizi	29.738.955	23.911.287	17.570.520
Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici	8.622.855	8.590.865	6.590.865
Formazione qualificazione, regolazione dei contratti pubblici	2.005.474	1.935.474	1.938.905
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	54.934.156	48.139.922	45.777.477
Spese di personale per il programma	5.616.551	5.910.929	5.646.204
Gestione del personale	4.535.413	4.423.018	4.353.666
Gestione comune dei beni e servizi	44.782.192	37.805.975	35.777.607
MINISTERO DELLA DIFESA	745.775.067	639.202.931	611.649.177
Spese di personale per il programma	115.085.447	114.593.985	113.468.802
Gestione del personale	87.682.128	79.655.531	79.656.031
Gestione comune dei beni e servizi	218.804.423	118.626.286	118.599.804
Cooperazione Internazionale	256.823.983	254.913.807	239.990.569
Attività di supporto istituzionale	67.379.086	71.413.322	59.933.971
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	29.039.458	27.719.428	27.396.054
Spese di personale per il programma	13.044.357	12.365.839	12.185.956
Gestione del personale	12.160.362	11.566.350	11.440.359
Gestione comune dei beni e servizi	3.834.739	3.787.239	3.769.739
MINISTERO DELLA CULTURA	108.401.777	100.001.359	99.296.315
Spese di personale per il programma	11.476.390	11.616.390	11.383.984
Gestione del personale	73.834.897	67.798.665	67.702.543
Gestione comune dei beni e servizi	22.155.812	19.651.626	19.275.110
Digitalizzazione, sistemi informativi e comunicazione istituzionale	934.678	934.678	934.678
MINISTERO DELLA SALUTE	56.035.000	57.248.337	57.258.288

999/701/26

Disegno di Legge di Bilancio 2025 - 2027 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027
Spese di personale per il programma	12.738.745	12.495.346	12.370.289
Gestione del personale	20.435.581	20.013.294	18.353.569
Gestione comune dei beni e servizi	22.860.674	24.739.697	26.534.430
MINISTERO DEL TURISMO	10.438.306	9.386.129	9.572.624
Spese di personale per il programma	4.152.171	3.969.808	4.406.339
Gestione del personale	3.074.866	2.196.848	2.087.438
Gestione comune dei beni e servizi	3.211.269	3.219.473	3.078.847
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)	764.624.244	749.947.581	733.383.669
Spese di personale per il programma	2.171.194	2.037.139	1.892.782
Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo	348.695.106	348.695.106	347.795.106
Sistema statistico nazionale (SISTAN)	209.824.914	209.824.914	209.824.914
Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	3.316.912	3.316.912	3.316.912
Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni	85.570.764	85.570.764	84.361.359
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche	8.959.530	9.208.005	7.541.755
Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche	4.813.137	4.808.637	4.237.737
Attuazione dell'agenda digitale italiana e interventi per la digitalizzazione	101.272.687	86.486.104	74.413.104
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)	235.360.491	237.531.479	238.748.269
Spese di personale per il programma	202.438.904	203.999.485	206.436.597
Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri	30.599.759	30.724.173	29.503.851
Gestione e assistenza del personale dell'Avvocatura dello Stato	2.321.828	2.807.821	2.807.821
Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (32.6)	506.530.023	560.560.602	560.560.602
Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitù militari	63.468.023	58.667.802	58.667.802
Speciali elargizioni, assegni, indennità	78.062.000	79.312.000	79.312.000
Trattamenti provvisori di pensione	365.000.000	422.580.800	422.580.800
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)	86.697.672	85.110.725	76.515.642
Spese di personale per il programma	7.032.821	7.091.038	7.156.376
Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)	54.364.097	52.718.933	46.858.512
Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)	6.300.754	6.300.754	3.500.754
Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi	19.000.000	19.000.000	19.000.000
Fondi da ripartire (33)	21.847.058.664	24.124.996.744	29.490.999.832
Fondi da assegnare (33.1)	16.218.738.626	18.575.161.641	23.785.164.729
Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale	556.122.196	809.915.177	971.343.616
Fondi da assegnare per esigenze di gestione	5.575.571.516	5.808.493.691	5.425.364.872
Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche	1.033.643.219	1.089.379.206	1.083.001.397
Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici	48.611.493	46.652.795	54.044.849
Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni	300.000.000	300.000.000	300.000.000
Fondi da assegnare per interventi di settore	89.155.849	184.364.266	3.830.053.489
Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale	8.030.855.810	9.751.577.963	11.535.577.963
Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori	59.778.543	59.778.543	60.778.543
Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF	525.000.000	525.000.000	525.000.000

999/701/27

Disegno di Legge di Bilancio 2025 - 2027 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2025	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027
Fondi di riserva e speciali (33.2)	5.628.320.038	5.549.835.103	5.705.835.103
Fondi di riserva	4.471.000.000	4.350.000.000	4.400.000.000
Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa	1.157.320.038	1.199.835.103	1.305.835.103
Debito pubblico (34)	383.045.780.633	435.098.422.011	412.093.781.754
Oneri per il servizio del debito statale (34.1)	100.754.977.100	105.487.718.478	109.653.078.220
Oneri finanziari su titoli del debito statale	90.120.096.500	96.267.096.500	102.629.296.500
Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi	9.007.935.000	7.593.011.978	5.395.211.720
Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali	550.000.000	550.000.000	550.000.000
Oneri per la gestione del debito	1.076.945.600	1.077.610.000	1.078.570.000
Rimborsi del debito statale (34.2)	282.290.803.533	329.610.703.533	302.440.703.534
Rimborso titoli del debito statale	281.687.703.533	329.007.703.533	301.837.703.534
Rimborso buoni postali	100.000	-	-
Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Passivita' a carico dello Stato	600.000.000	600.000.000	600.000.000
Totale	1.199.390.181.823	1.231.103.235.614	1.199.529.876.400



19PDL0112510